

DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. avente a oggetto azioni ordinarie di

EMITTENTE

Reway Group S.p.A.



OFFERENTE

Rinova BidCo S.p.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 6.451.000 azioni ordinarie Reway Group S.p.A.

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

Euro 10,31 per ciascuna azione ordinaria Reway Group S.p.A.

DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATA CON CONSOB

dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026

alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

30 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione

CONSULENTE FINANZIARIO E INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Banca Akros S.p.A – Gruppo Banco BPM



GLOBAL INFORMATION AGENT

Sodali & Co S.p.A.



L'approvazione del presente documento di offerta, avvenuta con delibera n. 24151 del giorno 30 settembre 2026, non comporta alcun giudizio di CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento

2 ottobre 2026

[Questa pagina è stata lasciata volutamente bianca]

INDICE

DEFINIZIONI	7
PREMESSA	16
1. CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA.....	16
2. ACCORDI CONTRATTUALI CONCLUSI PRIMA DELL'OFFERTA.....	17
3. PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA	21
4. L'OFFERENTE.....	22
5. CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA ED ESBORSO MASSIMO	23
6. MERCATI IN CUI È PROMOSSA L'OFFERTA.....	25
7. TABELLA DEI PRINCIPALI EVENTI RELATIVI ALL'OFFERTA.....	26
A. AVVERTENZE	29
A.1. NORMATIVA APPLICABILE ALL'OFFERTA	29
A.2. ASSENZA DI CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA	29
A.3. APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI FINANZIARIE E DEI RESOCONTI INTERMEDI DI GESTIONE DELL'EMITTENTE.....	30
A.4. INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA	30
A.4.1. Modalità di finanziamento delle Compravendite e dell'Offerta	30
A.4.2. Garanzia di Esatto Adempimento	33
A.5. PARTI CORRELATE DELL'EMITTENTE	34
A.6. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL'EMITTENTE.....	34
A.7. FUSIONE.....	35
A.8. ULTERIORI POSSIBILI OPERAZIONI STRAORDINARIE	36
A.9. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 39-BIS (PARERE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI	37
A.10. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA	37
A.11. DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 108, COMMI 1 E 2, DEL TUF ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF	37
A.12. EVENTUALE SCARSITÀ DEL FLOTTANTE	38
A.13. NON APPLICAZIONE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.....	38
A.14. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE	39
A.15. POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI PER I DETENTORI DELLE AZIONI.....	40
A.15.1 Adesione all'Offerta	40
A.15.2 Mancata adesione all'Offerta	40
A.16. COMUNICATO DELL'EMITTENTE E PARERE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	41
A.17. NON APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 101-BIS, COMMA 3, DEL TUF.....	41

A.18.	CRITICITÀ CONNESSE ALLE TENSIONI GEOPOLITICHE INTERNAZIONALI	42
A.19.	ELEMENTI ESSENZIALI DEL REINVESTIMENTO E MIP	43
B.	SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE.....	46
B.1.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERENTE.....	46
B.1.1.	<i>Denominazione, forma giuridica e sede sociale</i>	46
B.1.2.	<i>Anno di costituzione e durata</i>	46
B.1.3.	<i>Legislazione di riferimento e foro competente</i>	46
B.1.4.	<i>Capitale sociale</i>	46
B.1.5.	<i>Compagine sociale dell'Offerente, gruppo di appartenenza e patti parasociali</i>	46
B.1.6.	<i>Organi di amministrazione e controllo</i>	48
B.1.7.	<i>Attività dell'Offerente e del gruppo di appartenenza</i>	51
B.1.8.	<i>Principi contabili</i>	51
B.1.9.	<i>Situazione patrimoniale e conto economico</i>	52
B.1.10.	<i>Andamento recente</i>	53
B.1.11.	<i>Persone che agiscono di concerto</i>	53
B.2.	SOGGETTO EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA	54
B.2.1.	<i>Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale</i>	54
B.2.2.	<i>Capitale sociale</i>	54
B.2.3.	<i>Soggetto controllante, soci rilevanti e patti parasociali</i>	55
B.2.4.	<i>Organi di amministrazione e controllo</i>	55
B.2.5.	<i>Sintetica descrizione del Gruppo</i>	58
B.2.6.	<i>Attività del Gruppo Reway</i>	58
B.2.7.	<i>Andamento recente e prospettive</i>	58
B.2.8.	<i>Evoluzione prevedibile della gestione</i>	70
B.3.	INTERMEDIARI	70
B.4.	GLOBAL INFORMATION AGENT.....	71
C.	CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA.....	72
C.1.	CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ	72
C.2.	STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI.....	72
C.3.	AUTORIZZAZIONI.....	72
D.	STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA	73
D.1.	NUMERO E CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALL'EMITTENTE POSSEDUTI DALL'OFFERENTE CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DI POSSESSO E DEL DIRITTO DI VOTO.....	73

D.2.	CONTRATTI DI RIPORTO, PRESTITO TITOLI, USUFRUTTO O COSTITUZIONE DI PEGNO OVVERO ULTERIORI IMPEGNI SUI MEDESIMI STRUMENTI	73
E.	CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE	75
E.1.	INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE	75
E.2.	CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	77
E.3.	CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL'EMITTENTE.....	77
E.4.	MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DEI PREZZI UFFICIALI REGISTRATI DALLE AZIONI ORDINARIE DELL'EMITTENTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL'OFFERENTE	81
E.5.	INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI ALLE AZIONI DELL'EMITTENTE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO	82
E.6.	INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE, NEGLI ULTIMI DODICI MESI, DA PARTE DELL'OFFERENTE, OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA SULLE AZIONI, CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ACQUISTATI E VENDUTI	82
F.	MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI.....	83
F.1.	MODALITÀ E TERMINI STABILI PER L'ADESIONE ALL'OFFERTA	83
F.1.1.	<i>Periodo di adesione</i>	83
F.1.2.	<i>Modalità e termini di adesione</i>	83
F.2.	TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI LE AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL'OFFERTA	84
F.3.	COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL'OFFERTA	85
F.4.	MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OFFERTA.....	85
F.4.1.	<i>Italia</i>	85
F.4.2.	<i>Altri Paesi</i>	85
F.5.	DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	86
F.6.	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	86
F.7.	INDICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI STIPULATI TRA L'OFFERENTE E I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE NONCHÉ DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE.....	87
F.8.	MODALITÀ E TERMINI DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI IN CASO DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA E/O DI RIPARTO.....	87
G.	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE	88
G.1.	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO RELATIVE ALL'OPERAZIONE	88
G.1.1.	<i>Modalità di finanziamento delle Compravendite e dell'Offerta</i>	88
G.1.2.	<i>Garanzia di Esatto Adempimento</i>	95
G.2.	MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE E PROGRAMMI FUTURI ELABORATI DALL'OFFERENTE	95
G.2.1.	<i>Motivazioni dell'Offerta e programmi relativi alla gestione delle attività</i>	95

G.2.2.	<i>Investimenti futuri e fonti di finanziamento.....</i>	96
G.2.3.	<i>Eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni</i>	96
G.2.4.	<i>Fusione</i>	96
G.2.5.	<i>Ulteriori possibili operazioni straordinarie</i>	98
G.2.6.	<i>Modifiche previste nella composizione degli organi sociali.....</i>	98
G.2.7.	<i>Modifiche dello statuto sociale.....</i>	98
G.3.	RICOSTITUZIONE DEL FLOTTANTE.....	98
H.	EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE.....	100
H.1.	DESCRIZIONE DEGLI ACCORDI E OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SIANO STATI DELIBERATI E/O ESEGUITI, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA DATA DEL DOCUMENTO DI OFFERTA, CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'ATTIVITÀ DELL'OFFERENTE E/O DELL'EMITTENTE	100
H.2.	ACCORDI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E/O DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....	100
I.	COMPENSI AGLI INTERMEDIARI.....	104
L.	IPOTESI DI RIPARTO	105
M.	APPENDICI.....	106
M.1.	SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA.....	106
M.2.	COMUNICAZIONE DELL'OFFERENTE	110
M.3.	COMUNICATO DELL'EMITTENTE, CORREDATO DAL PARERE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE.....	127
N.	DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE ...	210
N.1.	DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE.....	210
N.2.	DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE	210
	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	211

DEFINIZIONI

Si riporta qui di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno del Documento di Offerta. Tali termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

Accordo di Investimento	L'accordo di investimento sottoscritto in data 30 luglio 2026 tra l'Investitore e Luccini.
Aderenti	Gli Azionisti dell'Emittente che abbiano validamente portato le Azioni Oggetto dell'Offerta in adesione all'Offerta ai sensi del Documento di Offerta.
Altri Paesi	Gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia nonché qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti da parte dell'Offerente.
AuCap HoldCo Esecuzione	L'aumento di capitale a pagamento di Rinova HoldCo deliberato in data 20 luglio 2026, in due <i>tranche</i> tra loro scindibili, ma ciascuna delle quali inscindibile, per un importo di massimi nominali Euro 950.000,00, oltre sovrapprezzo, da liberarsi entro il 30 settembre 2026, in una o più <i>tranche</i> , con emissione di (i) n. 650.000 azioni ordinarie (convertitesi, all'esecuzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione, in un pari numero di azioni di categoria "A"), offerte in sottoscrizione all'Investitore e (ii) n. 300.000 azioni di categoria "B", offerte in sottoscrizione a Luccini (<i>i.e.</i> , a servizio del Reinvestimento).
AuCap HoldCo Offerta	L'aumento di capitale di Rinova HoldCo deliberato in data 20 luglio 2026 (subordinatamente all'integrale esecuzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione), in via scindibile e progressiva, per un importo di massimi nominali Euro 1.000.000,00, oltre sovrapprezzo, da liberarsi entro il 31 marzo 2027, ad esecuzione progressiva in uno o più <i>tranche</i> , con emissione di (i) massime n. 700.000 azioni di categoria "A", offerte in sottoscrizione all'Investitore e (ii) massime n. 300.000 azioni di categoria "B", offerte in sottoscrizione a Luccini, su base <i>pari passu</i> in proporzione alla percentuale del capitale sociale di HoldCo di tempo in tempo di titolarità dell'Investitore e di Luccini.
Autorizzazioni Regolamentari	Ciascuna delle seguenti autorizzazioni richieste e ottenute, ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'esecuzione della Compravendita Luccini ai sensi dello SPA Luccini: (i) autorizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ottenuta in data 29 luglio 2026; e (ii) autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, e della relativa normativa secondaria di attuazione (normativa c.d. "golden power"), ottenuta in data 8 luglio 2026.

Azione ovvero Azioni	Ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le, o parte delle) n. 38.804.802 azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83- <i>bis</i> del TUF e ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con codice ISIN IT0005528069, rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta.
Azione Oggetto dell'Offerta ovvero Azioni Oggetto dell'Offerta	Ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le, o parte delle) massime n. 6.451.000 Azioni, rappresentative del 16,62% del capitale sociale dell'Emittente, ossia la totalità delle Azioni in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotta la Partecipazione dell'Offerente.
Azionisti dell'Emittente <i>ovvero</i> Azionisti	I titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta a cui l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni.
Banca Akros	Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, con sede in Milano, Viale Eginardo n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03064920154, iscritta all'Albo delle banche al n. 5328, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile.
Banca Finanziatrice e congiuntamente, Banche Finanziatrici	Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Crédit Agricole Italia S.p.A., BPER Banca S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Piraeus Bank, che agisce tramite la succursale di Francoforte, Illimity Bank S.p.A., Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., in qualità di società di gestione di ECRA Private Debt Fund, Cherry Bank S.p.A. e Solution Bank S.p.A.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari n. 6.
Codice Civile <i>ovvero</i> c.c.	Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942.
Compravendita Casillo	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Casillo, come disciplinato ai sensi dello SPA Casillo.
Compravendita Luccini	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Luccini, come disciplinato ai sensi dello SPA Luccini.
Compravendita Radini	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Radini, come disciplinato ai sensi dello SPA Radini.
Compravendite	Congiuntamente, la Compravendita Casillo, la Compravendita Luccini e la Compravendita Radini.

Comunicato dell'Emittente	Il comunicato dell'Emittente, redatto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, corredato dal Parere dell'Amministratore Indipendente e allegato al Documento di Offerta <i>sub</i> Appendice M.1.
Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta	Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, che sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ovverosia entro le ore 7:29 del 29 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta	Il comunicato relativo ai risultati provvisori dell'Offerta, che sarà pubblicato entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, comunque, entro le ore 7:29 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (ovverosia, entro il 23 ottobre 2026 o, comunque, entro le ore 7:29 del 26 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
Comunicazione dell'Offerente	La comunicazione dell'Offerente, ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in data 31 luglio 2026.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in Roma (RM), Via G.B. Martini n. 3.
Contratto di Finanziamento	Il contratto di finanziamento sottoscritto, in data 27 luglio 2026, tra Rinova BidCo e le Banche Finanziatrici.
Corrispettivo	Il corrispettivo unitario pari a Euro 10,31 (<i>cum dividend</i>) (ossia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) che sarà pagato dall'Offerente agli Aderenti per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente.
Data del Documento di Offerta	La data di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Emittenti, ovverosia il giorno 2 ottobre 2026.
Data di Esecuzione	La data in cui hanno avuto esecuzione le Compravendite e si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta da parte dell'Offerente, ovverosia il giorno 30 luglio 2026.

Data di Pagamento	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell'Offerente, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il giorno 30 ottobre 2026 (fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili), come indicato alla Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta.
Data di Riferimento	Il Giorno di Borsa Aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa di annuncio della sottoscrizione degli SPA Target e del Term Sheet, ovverosia il giorno 15 maggio 2026.
Delisting	L'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
Diritto di Acquisto	Il diritto dell'Offerente di acquistare le residue Azioni Oggetto dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 111 del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14- <i>bis</i> dello Statuto, nel caso in cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere – a seguito delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile – una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente.
Documento di Offerta	Il presente documento di offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 24151 del giorno 30 settembre 2026.
Emittente ovvero Reway	Reway Group S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12141620968, con capitale sociale pari a Euro 715.252,99, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 38.804.802 Azioni, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare.
Esborso Massimo	Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, pari a Euro 66.509.810,00, calcolato sulla base del Corrispettivo e assumendo che tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta siano portate in adesione all'Offerta.
Euronext Growth Milan	Il sistema multilaterale di negoziazione denominato “ <i>Euronext Growth Milan</i> ”, organizzato e gestito da Borsa Italiana, sul quale sono negoziate le Azioni.
Euronext Securities Milan	Euronext Securities Milan (ovverosia Monte Titoli S.p.A.), con sede in Milano, Piazza Affari n. 6.

Fusione Delisting	L'eventuale fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (quale società non quotata) o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo.
Garante dell'Esatto Adempimento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in qualità di soggetto che ha rilasciato la Garanzia di Esatto Adempimento.
Garanzia di Esatto Adempimento	La garanzia di esatto adempimento (c.d. <i>cash confirmation letter</i>) rilasciata in data 1 ottobre 2026 dal Garante dell'Esatto Adempimento a favore dell'Offerente, ai sensi dell'articolo 37- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti, come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.4.2 e alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.
Giorno di Borsa Aperta	Ciascun giorno di apertura dell'Euronext Growth Milan, secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da Borsa Italiana.
Global Information Agent	Sodali & Co S.p.A. (Sodali & Co), con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 6, in qualità di soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.
Gruppo ovvero Gruppo Reway	L'Emittente e le società da quest'ultimo direttamente e indirettamente controllate.
HoldCo ovvero Rinova HoldCo	Rinova HoldCo S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14766640966, il cui capitale sociale è pari, alla Data del Documento di Offerta, ad Euro 1.000.000,00 ed è detenuto come segue: (i) l'Investitore detiene n. 700.000 azioni di categoria "A" di HoldCo, rappresentative del 70% del capitale sociale di HoldCo; e (ii) Luccini detiene n. 300.000 azioni di categoria "B" di HoldCo, rappresentative del restante 30% del capitale sociale di HoldCo.
Intermediari Depositari	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (a titolo esemplificativo banche, SIM, società di investimento, agenti di cambio), presso i quali sono depositate, di volta in volta, le Azioni, nei termini specificati alla Sezione B, Paragrafo B.3, del Documento di Offerta.
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni	Banca Akros, in qualità di soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta.
Investitore ovvero RP SICAV	Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF fondo di investimento alternativo riservato, nella forma di <i>société à responsabilité limitée</i> di diritto lussemburghese, con sede legale in 1, rue Isaac Newton L-2242 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del

	Lussemburgo (<i>Registre de Commerce et des Sociétés</i>) al numero B222585.
Linee Guida EGM	Le linee guida al Regolamento Emittenti EGM, incluse nel Regolamento Emittenti EGM medesimo, nella versione in vigore alla Data del Documento di Offerta.
LR	Livio Radini, cittadino italiano, nato a Sillano, il 1° luglio 1958, codice fiscale RDNLVI58L01I737A.
Luccini	Luccini S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12664970964.
MIP	Il <i>management incentive plan</i> previsto dal Patto Parasociale rivolto a talune “risorse chiave” di Reway e delle società del Gruppo, da realizzarsi tramite la sottoscrizione di azioni HoldCo.
Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108 del TUF	L’obbligo dell’Offerente di acquistare le residue Azioni Oggetto dell’Offerta da chi ne faccia richiesta qualora l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere – a seguito delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) – una partecipazione complessiva nell’Emittente superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente stesso, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente stesso, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 108 TUF (disposizioni rese applicabili per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14- <i>bis</i> dello Statuto).
Offerente ovvero Rinova BidCo ovvero BidCo	Rinova BidCo S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14773620969, il cui capitale sociale è pari, alla Data del Documento di Offerta, ad Euro 50.000,00 ed è interamente detenuto da HoldCo.
Offerta	L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, in applicazione del richiamo volontario operato dall’articolo 14 dello Statuto, avente a oggetto le Azioni Oggetto dell’Offerta, promossa dall’Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, come descritta nel Documento di Offerta.

Parere Indipendente	dell'Amministratore	Il parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo redatto dall'amministratore indipendente dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 39- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti, allegato al Comunicato dell'Emittente, a sua volta accluso al Documento di Offerta <i>sub</i> Appendice M.1.
Partecipazione Casillo		Le complessive n. 7.051.281 Azioni cedute da PC e RC all'Offerente in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Casillo.
Partecipazione dell'Offerente		Le complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.
Partecipazione Luccini		Le complessive n. 25.000.000 Azioni cedute da Luccini all'Offerente in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Luccini.
Partecipazione Radini		Le complessive n. 302.521 Azioni cedute da Radini e LR all'Offerente in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Radini.
Partecipazioni Target		Collettivamente, la Partecipazione Luccini, la Partecipazione Casillo e la Partecipazione Radini.
Patto Parasociale		Il patto parasociale sottoscritto in data 30 luglio 2026 tra l'Investitore e Luccini.
PC		Patrizia Casillo, cittadina italiana, nata a Albenga (SV), il 13/12/1972, codice fiscale CSLPRZ72T53A145H.
Periodo di Adesione		Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con CONSOB, corrispondente a 15 (quindici) Giorni di Borsa Aperta, che avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione.
Persone che Agiscono di Concerto		Le persone che agiscono di concerto con l'Offerente, ai sensi degli articoli 101- <i>bis</i> , commi 4 e 4- <i>bis</i> , del TUF e 44- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti, ossia Rinova HoldCo, l'Investitore, Luccini e il Sig. Paolo Luccini.
PL		Paolo Luccini, cittadino italiano, nato a Aulla (MS) il 1° gennaio 1968, codice fiscale LCCPLA68A01A496J.
Procedura Congiunta		La procedura congiunta per (i) l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF e (ii) l'esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF, che potrà avere luogo solo qualora, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine

	del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente.
Procedura OPC	La “ <i>Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate</i> ” adottata dal consiglio di amministrazione di Reway in data 17 febbraio 2023.
Radini	Immobiliare Radini S.r.l., con sede legale in Lucca, via per Camaione Trav. II, 47 (frazione Monte San Quirico), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Toscana Nord Ovest 02005780461.
RC	Raffaella Casillo, cittadina italiana, nata ad Albenga (SV), il 29 maggio 1976, codice fiscale CSLRFL76E69A1450.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971.
Regolamento Emittenti EGM	Il Regolamento Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana, comprensivo delle relative Linee Guida EGM.
Regolamento Parti Correlate	Il Regolamento concernente la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221.
Reinvestimento	Il reinvestimento in Rinova HoldCo, da parte di Luccini, di parte dei proventi derivanti dalla cessione della Partecipazione Luccini all’Offerente, attraverso la sottoscrizione e liberazione della porzione dell’AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione a Luccini, ad esito del quale Luccini è venuta a detenere una partecipazione in Rinova HoldCo complessivamente rappresentativa del 30% del relativo capitale sociale (il tutto come disciplinato ai sensi del Term Sheet e, in maggiore dettaglio, in base a quanto già concordato nel Term Sheet, ai sensi dell’Accordo di Investimento).
Relazione Finanziaria Annuale	Congiuntamente, il bilancio consolidato del Gruppo Reway per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 31 marzo 2026, e il bilancio di esercizio di Reway al 31 dicembre 2025, approvato dall’assemblea ordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2026.
Riapertura dei Termini	La riapertura del Periodo di Adesione, ai sensi dell’articolo 40- <i>bis</i> , comma 1, lettera b), numero 2 del Regolamento Emittenti.
Scheda di Adesione	La scheda di adesione che gli Aderenti dovranno sottoscrivere e consegnare a un Intermediario Depositario, debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle Azioni Oggetto dell’Offerta presso detto Intermediario Depositario.

SPA Casillo	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore, PC e RC per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Casillo. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Casillo.
SPA Luccini	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore e Luccini per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Luccini. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Luccini.
SPA Radini	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore, LR e Radini per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Radini. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Radini.
SPA Target	Collettivamente lo SPA Casillo, lo SPA Luccini e lo SPA Radini.
Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente in vigore alla Data del Documento di Offerta.
Term Sheet	Il <i>term sheet</i> vincolante sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra RP SICAV e Luccini e avente ad oggetto <i>inter alia</i> (i) la designazione da parte dell'Investitore – in conformità alle previsioni degli SPA Target e agli artt. 1401 ss. c.c. – dell'Offerente al fine di perfezionare l'acquisto delle Partecipazioni Target ai sensi dei rispettivi SPA Target; (ii) gli impegni relativi alla costituzione e capitalizzazione di Rinova HoldCo e Rinova BidCo in relazione alla complessiva operazione quivi descritta, ivi incluso l'impegno di Luccini a dare esecuzione al Reinvestimento; (iii) la promozione tramite Rinova BidCo – in conseguenza dell'acquisto delle Partecipazioni Target – dell'Offerta; e (iv) la <i>governance</i> di Rinova HoldCo, Rinova BidCo e Reway a seguito del Reinvestimento e del Delisting.
Testo Unico della Finanza ovvero TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PREMESSA

La seguente premessa fornisce una sintetica descrizione della struttura e dei presupposti giuridici dell'operazione oggetto del presente documento di offerta (il "**Documento di Offerta**").

Ai fini di una compiuta valutazione dei termini dell'operazione, si raccomanda un'attenta lettura della successiva Sezione A ("**Avvertenze**") e, comunque, dell'intero Documento di Offerta.

I dati e le informazioni relativi a Reway Group S.p.A. (l' "**Emittente**" o "**Reway**") e alle società, direttamente e indirettamente, controllate dalla stessa (insieme all'Emittente, il "**Gruppo Reway**") contenuti nel presente Documento di Offerta si basano su dati e informazioni pubblicamente disponibili alla Data del Documento di Offerta, ivi inclusi quelli reperibili sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.rewaygroup.com.

1. CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

L'Offerta descritta nel Documento di Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l' "**Offerta**") promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l' "**Offerente**" o "**Rinova BidCo**") – società per azioni di diritto italiano, il cui capitale sociale, alla Data del Documento di Offerta, è interamente detenuto da Rinova HoldCo S.p.A. ("**Rinova HoldCo**" o "**HoldCo**") – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento di attuazione del TUF adottato da CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente (lo "**Statuto**"), avente a oggetto massime complessive n. 6.451.000 azioni ordinarie di Reway, ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan e rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, di circa il 16,62% del capitale sociale di Reway (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**").

In data 31 luglio 2026, l'Offerente ha comunicato a CONSOB e reso noto al mercato che – a seguito del perfezionamento delle Compravendite (e, in particolare, della Compravendita Luccini) alla Data di Esecuzione, ai sensi dei rispettivi SPA Target – si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta, mediante la Comunicazione dell'Offerente diffusa ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti.

Successivamente, in data 17 agosto 2026, l'Offerente ha promosso l'Offerta depositando presso CONSOB il Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione dell'Offerente**").

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non è titolare, direttamente o attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona, di Azioni proprie.

L'Offerta è promossa, su base obbligatoria e totalitaria in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello Statuto, in virtù:

- (i) del perfezionamento dell'acquisizione, come illustrato in dettaglio nel prosieguo, da parte dell'Offerente, della Partecipazione dell'Offerente alla Data di Esecuzione (*i.e.*, una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, come richiamato dall'articolo 14 dello Statuto); e
- (ii) delle previsioni contenute nell'articolo 14 dello Statuto che richiamano, in conformità all'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti. Per maggiori informazioni sulla normativa applicabile all'Offerta, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta.

L'Offerta è finalizzata all'acquisto dell'intero capitale sociale dell'Emittente e, pertanto, a ottenere l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il "**Delisting**"). Nel caso in cui a esito dell'Offerta non si verificano i presupposti per il Delisting, l'Offerente potrebbe conseguire il Delisting mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (quale società non quotata) o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo (la "**Fusione Delisting**").

Per maggiori informazioni in merito al Delisting, si rinvia alla Sezione A, Paragrafi, A.11, e A.12, e alla Sezione G, Paragrafi G.2.4 e G.3, del Documento di Offerta.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta.

L'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 106 del TUF, all'Offerta si applicano – ricorrendo il presupposto del raggiungimento da parte dell'Offerente delle soglie di capitale sociale dell'Emittente ivi indicate – gli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti, in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14-*bis* dello Statuto. Per maggiori informazioni sulla normativa applicabile all'Offerta, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta.

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026 ("**Periodo di Adesione**"), estremi inclusi, e, dunque, per complessivi n. 15 (quindici) Giorni di Borsa Aperta, salvo proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

2. ACCORDI CONTRATTUALI CONCLUSI PRIMA DELL'OFFERTA

In data 30 luglio 2026 (la "**Data di Esecuzione**"), ha avuto esecuzione l'acquisizione, da parte dell'Offerente, per un corrispettivo pari a Euro 10,31 per Azione, di:

- (i) complessive n. (x) 17.500.000 Azioni e (y) n. 7.500.000 azioni a voto plurimo detenute da Luccini S.r.l. ("**Luccini**"), rappresentative di circa il 64,43% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione Luccini**"), ai sensi del contratto di compravendita (lo "**SPA Luccini**") sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra Luccini e Renaissance Partners S.à r.l. SICAV – RAIF ("**RP SICAV**" o "**Investitore**"), che – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto nello SPA Luccini – in data 23 luglio 2026, ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Luccini (la "**Compravendita Luccini**");
- (ii) complessive n. 7.051.281 Azioni detenute da Patrizia Casillo ("**PC**") e Raffaella Casillo ("**RC**"), rappresentative di circa il 18,17% del capitale sociale dell'Emittente (complessivamente, la "**Partecipazione Casillo**")¹, ai sensi del contratto di compravendita (lo "**SPA Casillo**") sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra PC, RC e RP SICAV, che – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto nello SPA Casillo – in data 23 luglio 2026, ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Casillo (la "**Compravendita Casillo**");
- (iii) complessive n. 302.521 Azioni detenute da Livio Radini ("**LR**") e Immobiliare Radini S.r.l. ("**Radini**"), rappresentative di circa lo 0,78% del capitale sociale dell'Emittente (complessivamente, la "**Partecipazione Radini**")², ai sensi del contratto di compravendita (lo "**SPA Radini**") sottoscritto in

¹ Di cui, rispettivamente: (i) n. 4.230.769 Azioni, complessivamente pari a circa il 10,90% del capitale sociale di Reway, detenute da RC; e (ii) n. 2.820.512 Azioni, complessivamente pari a circa il 7,27% del capitale sociale di Reway, detenute da PC.

² Di cui, rispettivamente: (i) n. 272.269 Azioni ordinarie, complessivamente pari a circa lo 0,70% del capitale sociale di Reway, detenute da Radini; e (ii) n. 30.252 Azioni ordinarie, complessivamente pari a circa lo 0,08% del capitale sociale di Reway, detenute da LR.

data 15 maggio 2026 tra LR, Radini e RP SICAV, che – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto nello SPA Radini – in data 23 luglio 2026, ha nominato l’Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Radini (la “**Compravendita Radini**” e , con la Compravendita Luccini e la Compravendita Casillo, collettivamente, le “**Compravendite**”).

Si segnala che tutte le n. 7.500.000 azioni a voto plurimo comprese nella Partecipazione Luccini – le quali corrispondevano alla totalità delle azioni a voto plurimo emesse dall’Emittente – sono state oggetto di automatica conversione, ai sensi dello Statuto dell’Emittente, in un pari numero di Azioni ordinarie, in conseguenza del perfezionamento della compravendita della Partecipazione Luccini. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell’Emittente è interamente rappresentato da Azioni ordinarie.

Ad esito del perfezionamento delle Compravendite (*i.e.*, dell’acquisto delle Partecipazioni Target), l’Offerente è venuto a detenere complessive n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell’83,38% del capitale sociale dell’Emittente (*i.e.*, la Partecipazione dell’Offerente).

Il corrispettivo base pattuito per l’acquisto di ciascuna delle Partecipazioni Target – ivi incluse, con riferimento alla Partecipazione Luccini, le Azioni a voto plurimo detenute da Luccini ed automaticamente convertitesi in un pari numero di Azioni ordinarie, ai sensi del vigente statuto sociale di Reway, in conseguenza del relativo acquisto da parte dell’Offerente – era pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione (il “**Prezzo per Azione**”).

Secondo quanto previsto ai sensi degli SPA Target, tale Prezzo per Azione avrebbe potuto essere rettificato: **(i)** in aumento, sulla base di una *ticking fee* giornaliera (pari a Euro 0,000515 per ciascuna Azione oggetto di compravendita), qualora l’esecuzione delle Compravendite fosse avvenuta in data successiva al 31 luglio 2026; e **(ii)** in diminuzione, con esclusivo riferimento alla Compravendita Luccini e alla Compravendita Radini, per l’importo di eventuali *leakage* che fossero intervenuti tra il 1° gennaio 2026 e l’effettiva Data di Esecuzione.

A tal riguardo, si segnala che – stante l’assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini (come rispettivamente comunicata all’Investitore da parte di Luccini, LR e Radini in data 22 luglio 2026), nonché il mancato verificarsi dei presupposti per l’applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target, essendo la Data di Esecuzione intervenuta in data antecedente al 31 luglio 2026 – il corrispettivo unitario pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Luccini (pari altresì a quello pagato per l’acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini) è conseguentemente risultato pari a Euro 10,31 per Azione. Tale corrispettivo per Azione corrisponde al Corrispettivo dell’Offerta, quale prezzo più alto pagato dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla data della Comunicazione dell’Offerente per acquisti di Azioni, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del TUF (reso applicabile all’Offerta per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14 dello statuto sociale dell’Emittente, nonché in conformità con l’articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM).

L’esecuzione delle Compravendite era subordinata: **(i)** con riferimento alla Compravendita Luccini, all’ottenimento – entro il 30 settembre 2026 – rispettivamente, (a) dell’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della L. 10 ottobre 1990 n. 287 (*i.e.*, autorizzazione *antitrust*), ottenuta in data 29 luglio 2026 e (b) dell’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, e della relativa normativa secondaria di attuazione (normativa c.d. “*golden power*”), ottenuta in data 8 luglio 2026 (congiuntamente, le “**Autorizzazioni Regolamentari**”); **(ii)** con riferimento alla compravendita della Partecipazione Casillo, al perfezionamento della compravendita della Partecipazione Luccini e di tutti gli ulteriori adempimenti da compiersi contestualmente alla Data di Esecuzione ai sensi dello SPA Luccini; e **(iii)** con riferimento alla compravendita della Partecipazione Radini, al perfezionamento della compravendita della Partecipazione Luccini e della compravendita della Partecipazione Casillo (e di tutti gli ulteriori adempimenti da compiersi alla Data di Esecuzione, contestualmente all’esecuzione ai sensi dei rispettivi SPA Target), nonché alla formalizzazione di determinate intese tra le parti con riguardo alla carica del dott. Livio Radini.

Inoltre, sempre in data 15 maggio 2026, RP SICAV e Luccini hanno sottoscritto un *term sheet* vincolante (il “**Term Sheet**”), volto a disciplinare i principali termini e condizioni, e i reciproci diritti e obblighi di ciascuna delle relative parti, con riguardo, tra l’altro, a:

- (i) la designazione da parte dell’Investitore – in conformità alle previsioni degli SPA Target e agli articoli 1401 ss. c.c. – di Rinova BidCo al fine di perfezionare l’acquisto delle Partecipazioni Target ai sensi dei rispettivi SPA Target;
- (ii) gli impegni relativi alla costituzione e capitalizzazione di Rinova HoldCo e di Rinova BidCo in relazione alla complessiva operazione quivi descritta, ivi incluso l’impegno di Luccini ad investire nel capitale di Rinova HoldCo una parte dei proventi derivanti dalla cessione della Partecipazione Luccini a Rinova BidCo, in misura tale da assicurare che Luccini venga a detenere il 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo (il “**Reinvestimento**”);
- (iii) la promozione tramite Rinova BidCo – in conseguenza dell’acquisto delle Partecipazioni Target – dell’Offerta sulla totalità delle residue Azioni Reway in circolazione, finalizzata al Delisting;
- (iv) la *governance* di HoldCo, BidCo e Reway a seguito del Reinvestimento e del Delisting.

Successivamente alla sottoscrizione dei suddetti contratti:

- (i) in data 10 giugno 2026, RP SICAV – in conformità al Term Sheet – ha costituito Rinova HoldCo, quale società per azioni, costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14766640966;
- (ii) in data 15 giugno 2026, RP SICAV – in conformità al Term Sheet – ha fatto sì che Rinova HoldCo costituisse Rinova BidCo, quale società per azioni, costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14773620969;
- (iii) in data 20 luglio 2026, si è tenuta l’assemblea straordinaria degli azionisti di Rinova HoldCo per deliberare, *inter alia*, sull’AuCap HoldCo Esecuzione e sull’AuCap HoldCo Offerta;
- (iv) in data 23 luglio 2026, l’Investitore:
 - (a) ha nominato l’Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi degli SPA Target, il tutto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto, rispettivamente, in ciascuno degli SPA Target e nel Term Sheet; e
 - (b) anche in considerazione delle tempistiche attese per l’ottenimento dell’ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie per il perfezionamento della Compravendita Luccini, ha fissato la Data di Esecuzione per il giorno 30 luglio 2026;
- (v) tenuto conto dell’assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini – come rispettivamente comunicata all’Investitore da parte di Luccini e di LR e Radini in data 22 luglio 2026 – e della fissazione della Data di Esecuzione in data antecedente al 31 luglio 2026 (con conseguente assenza, come sopra anticipato, dei presupposti per l’applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target), il Prezzo per Azione per l’acquisto della Partecipazione Luccini – e, per esso, quello per l’acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini – è conseguentemente risultato pari a Euro 10,31 per Azione Reway;
- (vi) in data 29 luglio 2026, è stata ottenuta l’ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie ai fini dell’esecuzione della Compravendita Luccini e pertanto – in considerazione di quanto sopra descritto con riguardo alle condizioni sospensive relative alle compravendite della Partecipazione Luccini e della Partecipazione Casillo – dell’esecuzione delle Compravendite, la cui data è stata fissata per il 30 luglio 2026 (*i.e.*, la Data di Esecuzione), in conformità a quanto convenuto nei rispettivi SPA Target;

- (vii) in data 30 luglio 2026 (*i.e.*, alla Data di Esecuzione), l'Investitore e Luccini hanno sottoscritto:
- (a) un accordo di investimento (l'“**Accordo di Investimento**”), volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro: il Reinvestimento, la promozione dell'Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti;
 - (b) un patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”) volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro:
 - (1) la *governance* di Rinova HoldCo, Rinova BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate;
 - (2) talune regole concernenti la circolazione delle partecipazioni sociali in Rinova HoldCo;
 - (3) la sottoscrizione di un contratto di amministrazione tra Rinova HoldCo, Reway e PL, relativo alla carica di quest'ultimo quale amministratore delegato dell'Emittente (il “**Contratto di Amministrazione**”); nonché
 - (4) l'impegno dell'Investitore e di Luccini a fare in modo che venga implementato – successivamente all'eventuale Delisting – il MIP, sulla base di taluni principi chiave concordati ai sensi del Patto Parasociale e, in ogni caso, a termini e condizioni in linea con la prassi di mercato delle operazioni di “*private equity*” e in conformità con il principio di parità di trattamento in materia di offerta pubblica di acquisto; e
- (viii) sempre alla Data di Esecuzione, si è perfezionata la complessiva operazione sopra descritta e pertanto, (*inter alia*):
- (a) l'Offerente ha perfezionato l'acquisto della Partecipazione Luccini e, in conseguenza dell'avveramento delle condizioni sospensive rispettivamente previste dallo SPA Casillo e dallo SPA Radini, della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini (*i.e.*, le Compravendite);
 - (b) l'Investitore ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, per un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 179.396.000,00. In conseguenza di quanto precede, in conformità con quanto deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Rinova HoldCo in data 20 luglio 2026: (x) le n. 50.000 azioni ordinarie di HoldCo detenute dall'Investitore antecedentemente alla sottoscrizione ed integrale liberazione dell'AuCap HoldCo Esecuzione si sono automaticamente convertite in un pari numero di azioni di categoria “A”; e (y) l'Investitore è pertanto divenuto complessivamente titolare – ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione di propria spettanza – di n. 700.000 azioni di categoria “A”, rappresentative del 70% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (c) Luccini ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, per un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 76.884.000,00, dando esecuzione al Reinvestimento e divenendo, pertanto, titolare di complessive n. 300.000 azioni di categoria “B”, rappresentative del restante 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (d) HoldCo, Reway e PL hanno sottoscritto il Contratto di Amministrazione; e
 - (e) a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Francesco Dell'Elmo (il “**Dimissionario Anticipato**”) con efficacia dalla Data di Esecuzione, nonché da parte di tutti gli altri amministratori dell'Emittente in carica, con efficacia dalla data della prima assemblea dell'Emittente successiva alle medesime, il consiglio di amministrazione (1) ha nominato per cooptazione Alessio Masiero quale membro del consiglio di amministrazione dell'Emittente, in sostituzione del Dimissionario Anticipato; e (2) ha convocato l'assemblea dei soci di Reway, da tenersi alla data del 23 settembre 2026, al fine, tra l'altro, di deliberare in ordine alla presa d'atto

delle predette dimissioni e al rinnovo degli organi sociali, in conformità a quanto previsto ai sensi del Patto Parasociale.

Per maggiori informazioni in merito alla composizione degli organi sociali dell'Emittente – come risultante a seguito della predetta assemblea, tenutasi in data 23 settembre 2026 – si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.2.4, del Documento di Offerta.

3. PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta è una offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi degli articoli 102 e ss. del TUF, e obbligatoria, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, avente a oggetto le Azioni Oggetto dell'Offerta e finalizzata al Delisting.

L'obbligo di promuovere l'Offerta – ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto – consegue al perfezionamento, occorso alla Data di Esecuzione, delle Compravendite delle Partecipazioni Target da parte dell'Offerente, in esecuzione delle operazioni rispettivamente disciplinate nello SPA Luccini, nello SPA Casillo e nello SPA Radini. Alla Data di Esecuzione, l'Offerente è infatti venuto a detenere complessive n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (*i.e.*, la Partecipazione dell'Offerente).

Pertanto, alla Data di Esecuzione, si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione, da parte dell'Offerente, dell'Offerta.

L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e ad ottenere il Delisting.

Pertanto, al ricorrere dei presupposti di cui agli articoli 111 e 108, comma 2, del TUF – resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto – l'Offerente intende esercitare il diritto di acquistare le residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il “**Diritto di Acquisto**”) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, in conformità con quanto previsto dall'articolo 41 delle Linee Guida EGM.

Qualora ricorrano i relativi presupposti, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (l'“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF**”), dando pertanto corso a un'unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”).

L'Offerta si inserisce nell'ambito di un progetto di investimento dell'Offerente – e, indirettamente, dell'Investitore – in Reway, diretto a contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Reway nel medio lungo periodo, in linea con l'orizzonte di investimento proprio di un investitore di *private equity*. A esito dell'Offerta, l'Offerente intende quindi sostenere l'attuale percorso di crescita di Reway – che potrà continuare a contare sulla visione e sull'apporto manageriale e strategico del suo fondatore e del *management team* – contribuendovi, quale azionista di controllo, mediante l'apporto a Reway delle competenze ed esperienze derivanti da un solido *track record* di investimenti.

L'Offerente ritiene che il Delisting dell'Emittente sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui esso consentirebbe a Reway di agire in un unico contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.

Per maggiori informazioni in merito al Delisting, si rinvia alla Sezione A, Paragrafi A.7, A.11, e A.12, e alla Sezione G, Paragrafi G.2.4 e G.3, del Documento di Offerta.

4. L'OFFERENTE

L'Offerente è Rinova BidCo S.p.A., una società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 14773620969.

Ai sensi dello statuto sociale, la durata dell'Offerente è fissata fino al 31 dicembre 2075.

Alla Data del Documento di Offerta:

- (i) il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Rinova HoldCo, una società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 14766640966;
- (ii) a propria volta, Rinova HoldCo è:
 - (a) controllata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., dall'Investitore, che, alla Data del Documento di Offerta, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, detiene n. 700.000 azioni di categoria "A", rappresentative del 70% del capitale sociale di Rinova HoldCo; e
 - (b) partecipata da Luccini, che, alla Data del Documento di Offerta, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione alla medesima (e, dunque, ad esito del Reinvestimento), detiene n. 300.000 azioni di categoria "B", rappresentative del residuo 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo.

RP SICAV è un fondo di investimento alternativo riservato, nella forma di *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 1, rue Isaac Newton L-2242 Lussemburgo, gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi Renaissance AIFM S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 25 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo ("**Renaissance AIFM**").

Renaissance AIFM è, a sua volta, indirettamente controllata da Renaissance Partners S.à r.l., una *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 12C, Rue Guillaume J. Kroll L-1882 Lussemburgo.

Con riferimento ai diritti rispettivamente attribuiti alle azioni di categoria "A" e "B" di Rinova HoldCo – ai sensi del vigente statuto sociale di Rinova HoldCo, adottato in conformità con il Patto Parasociale – si segnala, tra l'altro, quanto segue:

- (i) le azioni di categoria "A":
 - (a) attribuiscono un voto per ciascuna azione, sia nell'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Rinova HoldCo, che nelle rispettive assemblee di categoria (ove applicabile);
 - (b) attribuiscono tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che la legge attribuisce alle azioni ordinarie, nonché: a) il diritto di nominare 3 ovvero 4 amministratori (a seconda della composizione del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo), ivi incluso l'amministratore delegato; b) il diritto di nominare 2 sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio Sindacale) e 1 sindaco supplente; c) nel periodo intercorrente tra la scadenza del 5° anno successivo alla Data di Esecuzione e i successivi due anni (il "**Periodo di Vendita Congiunta**"), il diritto di avviare – anche più volte – una procedura per la dismissione e valorizzazione dell'investimento, tramite vendita congiunta dell'intero capitale sociale di Rinova HoldCo (ovvero, in accordo con gli azionisti di categoria "B", di Reway) (la "**Procedura di Vendita Congiunta**"), subordinata a un preventivo diritto di prima offerta delle azioni di categoria "B"; d) una volta decorso il Periodo di Vendita Congiunta senza che alcuna Procedura di Vendita Congiunta sia stata avviata (ovvero completata con esito positivo): (1) il diritto di prima offerta in caso di trasferimento di azioni di categoria "B"; (2) il diritto di trascinamento su tutte le azioni di Rinova HoldCo, nel

caso di trasferimento di un numero di azioni di categoria “A” tale per cui Rinova HoldCo cessi di essere controllata, direttamente o indirettamente, dai soci “A”;

- (c) sono soggette, nei limiti previsti dal vigente statuto sociale di Rinova HoldCo: a) ad un divieto di trasferimento (c.d. *lock-up*) per 5 anni dalla Data di Esecuzione, nonché alle ulteriori limitazioni ai trasferimenti previste dallo statuto (ivi incluso il divieto di trasferimento indiretto), salvo per specifiche ipotesi di trasferimenti consentiti; b) una volta decorso il Periodo di Vendita Congiunta senza che alcuna Procedura di Vendita Congiunta sia stata avviata (ovvero completata con esito positivo: (1) al diritto di prima offerta delle azioni di categoria “B”; e (2) al diritto di co-vendita delle azioni di categoria “B”;
- (ii) le azioni di categoria “B”:
 - (a) attribuiscono un voto per ciascuna azione, sia nell’assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Rinova HoldCo, che nelle rispettive assemblee di categoria (ove applicabile);
 - (b) attribuiscono tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che la legge attribuisce alle azioni ordinarie, nonché: a) il diritto di nominare 2 ovvero 3 amministratori (a seconda della composizione del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo), ivi incluso il presidente del consiglio di amministrazione; b) il diritto di nominare 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente; c) il diritto di veto in relazione a determinate materie riservate all’assemblea di Rinova HoldCo; d) il diritto di prima offerta sulle azioni di categoria “A”, preventivamente all’avvio di una Procedura di Vendita Congiunta; e) una volta decorso il Periodo di Vendita Congiunta senza che alcuna Procedura di Vendita Congiunta sia stata avviata (ovvero completata con esito positivo): (1) il diritto di prima offerta in caso di trasferimento di azioni di categoria “A”; (2) il diritto di co-vendita in caso di trasferimento di azioni di categoria “A”. Si precisa, per completezza, che il vigente statuto sociale di Rinova HoldCo prevede – in conformità con il Patto Parasociale – una c.d. “*sunset clause*”, in forza della quale i diritti delle azioni di categoria “B” di cui alle precedenti lettere a), b) e c) cesseranno di trovare applicazione laddove il “Socio B Originario” (i.e., Luccini) cessi di detenere un numero di azioni di categoria “B” complessivamente rappresentative di almeno il 7,5% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (c) sono soggette, nei limiti previsti dal vigente statuto sociale di Rinova HoldCo: a) ad un divieto di trasferimento (c.d. *lock-up*) per 5 anni dalla Data di Esecuzione, nonché alle ulteriori limitazioni ai trasferimenti previste dallo statuto (ivi incluso il divieto di trasferimento indiretto), salvo per specifiche ipotesi di trasferimenti consentiti; b) al diritto delle azioni di categoria “A” di avviare una Procedura di Vendita Congiunta durante il Periodo di Vendita Congiunta; e c) una volta decorso il Periodo di Vendita Congiunta senza che alcuna Procedura di Vendita Congiunta sia stata avviata (ovvero completata con esito positivo): (1) al diritto di prima offerta delle azioni di categoria “A”; e (2) al diritto di trascinamento delle azioni di categoria “A”, come sopra descritti.

Per maggiori informazioni sull’Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, si rinvia alla successiva Sezione B, Paragrafo B.1, del Documento di Offerta.

5. CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA ED ESBORSO MASSIMO

L’Offerente pagherà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro – determinato ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto) – pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell’Offerta, sarà pari a Euro 66.509.810,00 (“**Esborso Massimo**”).

Considerata la natura obbligatoria dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, e tenuto conto dell’operazione da cui sorge l’obbligo di promuoverla (ovverosia l’acquisto delle Partecipazioni Target e, in

particolare, della Partecipazione Luccini) il Corrispettivo **(i)** è stato determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto (nonché in conformità con l'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM), secondo cui l'Offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla data della Comunicazione dell'Offerente per acquisti di Azioni; e **(ii)** coincide – stante l'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini, nonché il mancato verificarsi dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target – con il corrispettivo unitario pagato dall'Offerente per l'acquisto della Partecipazione Luccini, pari altresì a quello pagato per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini.

Invero:

- (i) il corrispettivo pattuito per l'acquisto della Partecipazione Luccini, nonché della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini era pari a Euro 10,31 per Azione;
- (ii) tale corrispettivo avrebbe potuto essere rettificato: **(i)** in aumento, sulla base di una “*ticking fee*” giornaliera (pari a Euro 0,000515 per ciascuna Azione oggetto di compravendita), qualora il perfezionamento delle Compravendite fosse intervenuto in data successiva al 31 luglio 2026; e **(ii)** in diminuzione – con esclusivo riferimento alla Compravendita Luccini e alla Compravendita Radini – per l'importo di eventuali *leakage* intervenuti tra la data del 1° gennaio 2026 e l'effettiva Data di Esecuzione;
- (iii) tenuto conto dell'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini – come rispettivamente comunicata all'Investitore da parte di Luccini e di LR e Radini in data 22 luglio 2026 – e della fissazione della Data di Esecuzione in data antecedente al 31 luglio 2026 (con conseguente assenza, come sopra anticipato, dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target), il Prezzo per Azione per l'acquisto della Partecipazione Luccini – e, per esso, quello per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini – è conseguentemente risultato pari a Euro 10,31 per Azione Reway.

Il Corrispettivo è stato determinato, ai fini dell'acquisto della Partecipazione Luccini, nonché della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini, nell'ambito delle negoziazioni dei rispettivi SPA Target, secondo valutazioni condotte autonomamente dall'Investitore, tenendo conto della situazione finanziaria ed economica dell'Emittente come risultante dalle relative relazioni finanziarie, nonché dell'andamento del prezzo delle Azioni su Euronext Growth Milan nei 12 mesi precedenti la sottoscrizione degli SPA Target. In ragione di quanto precede, si precisa che nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Si precisa inoltre che non sono stati sottoscritti accordi, né è stato pattuito alcun ulteriore corrispettivo, anche in natura, che possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del Corrispettivo.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, se e in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta e/o imposta sostitutiva eventualmente dovuta in relazione alla eventuale plusvalenza realizzata rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari **(i)** al 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla data del 15 maggio 2026 (*i.e.*, il Giorno di Borsa Aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa di annuncio della sottoscrizione degli SPA Target e del Term Sheet) (la “**Data di Riferimento**”), nonché **(ii)** al 2,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla data del 30 luglio 2026 (*i.e.*, la Data di Esecuzione).

Per maggiori informazioni in merito al Corrispettivo e all'Esborso Massimo, si rinvia alla Sezione E del Documento di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti, l'Offerente dichiara di essere in grado di far fronte pienamente agli impegni di pagamento del Corrispettivo.

L'Offerente farà fronte agli impegni di pagamento del Corrispettivo facendo ricorso ai proventi rivenienti:

- (i) in parte, dagli apporti di capitale che saranno messi a disposizione dell'Offerente – tramite la sua controllante Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento dai medesimi rispettivamente assunti ai sensi dell'Accordo di Investimento; e
- (ii) in parte, da un finanziamento bancario, mediante richiamo da parte dell'Offerente dei fondi disponibili ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 luglio 2026, con, *inter alios*, Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**ISP**”), Banco BPM S.p.A. (“**BBPM**”) e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (“**BNL**”), in qualità di, *inter alios*, “*mandated lead arrangers*”, “*underwriters*” e “*bookrunners*”, Crédit Agricole Italia S.p.A. (“**CAI**”), BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”), Piraeus Bank S.A., che agisce tramite la sua succursale di Francoforte (“**Piraeus**”), in qualità di “*mandated lead arrangers*”, Illimity Bank S.p.A., in qualità di “*lead arranger*” (“**Illimity**”), Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., in qualità di società di gestione di ECRA Private Debt Fund (“**ECRA**”), Cherry Bank S.p.A. (“**Cherry**”) e Solution Bank S.p.A. (“**Solution Bank**”), in qualità di “*arrangers*” (di seguito, ISP, BBPM, BNL, CAI, BPER, CDP, Piraeus, Illimity, ECRA, Cherry e Solution Bank, collettivamente, (di seguito, le “**Banche Finanziatrici**”), nonché ISP, nella sua qualità di “*Agent*” e “*Security Agent*”, e BNL nella sua qualità di Garante dell'Esatto Adempimento, suddiviso in più linee di credito per un importo in linea capitale pari a complessivi Euro 345.000.000,00, nonché una linea per firma destinata all'emissione della Garanzia di Esatto Adempimento (cd. *cash confirmation letter*) (il “**Contratto di Finanziamento**”).

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di finanziamento dell'Offerta, si rinvia all'Avvertenza A.4.1, nonché alla Sezione E ed alla Sezione G, Paragrafo G.1 del Documento di Offerta.

6. MERCATI IN CUI È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è promossa in Italia ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (quest'ultimo reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto), in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet*) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta, o di porzioni degli stessi, non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Ogni documento relativo all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni, previsti da disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

7. TABELLA DEI PRINCIPALI EVENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Per una migliore comprensione dell'operazione nell'ambito della quale è promossa l'Offerta, si indicano nella seguente tabella, in forma riassuntiva e in ordine cronologico, i principali avvenimenti relativi alla predetta operazione e all'Offerta.

Data	Avvenimento	Modalità di Comunicazione
15 maggio 2026	Sottoscrizione degli SPA Target e del Term Sheet	Comunicato stampa al mercato
8 luglio 2026	Ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale autorità competente ai sensi della normativa c.d. <i>golden power</i> , relativa alla Compravendita Luccini	
22 luglio 2026	Comunicazione all'Investitore (da parte, rispettivamente, di Luccini e di LR e Radini) dell'assenza di <i>leakage</i> a sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini	
23 luglio 2026	Designazione dell'Offerente quale acquirente ai sensi degli SPA Target	
29 luglio 2026	Ottenimento, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'autorizzazione <i>antitrust</i> relativa alla Compravendita Luccini	
30 luglio 2026 (<i>i.e.</i> , la Data di Esecuzione)	Sottoscrizione, da parte dell'Investitore e di Luccini, dell'Accordo di Investimento e del Patto Parasociale	
30 luglio 2026 (<i>i.e.</i> , la Data di Esecuzione)	Perfezionamento delle Compravendite e del Reinvestimento	Comunicato stampa al mercato
31 luglio 2026	Comunicazione dell'Offerente	Comunicazione dell'Offerente ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti
17 agosto 2026	Presentazione del Documento di Offerta in CONSOB	Comunicato dell'Offerente diffuso ai sensi degli articoli 102, comma 3, del TUF e 37-ter del Regolamento Emittenti

17 settembre 2026	Approvazione del Comunicato dell'Emittente da parte del Consiglio di Amministrazione di Reway	Comunicato stampa al mercato
	Approvazione del Parere dell'Amministratore Indipendente	
30 settembre 2026	Approvazione del Documento di Offerta da parte di CONSOB	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti
2 ottobre 2026	Pubblicazione del Documento di Offerta e del Comunicato dell'Emittente (comprensivo del Parere dell'Amministratore Indipendente)	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti Diffusione del Documento di Offerta ai sensi degli articoli 36, comma 3, e 38, comma 2, del Regolamento Emittenti
5 ottobre 2026	Inizio del Periodo di Adesione all'Offerta	
23 ottobre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili)	Termine del Periodo di Adesione	
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione e, comunque, entro le ore 7:29 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (ovverosia, entro il 23 ottobre 2026 o, comunque, entro le ore 7:29 del 26 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili)	Comunicazione: (i) dei risultati provvisori dell'Offerta; (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto ovvero per la Procedura Congiunta; nonché (iii) delle modalità e della tempistica dell'eventuale Delisting	Comunicato stampa al mercato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti
Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Pagamento del Corrispettivo delle	Comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta e conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto ovvero per la Procedura Congiunta,	Comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti

Azioni portate in adesione ovvero sia entro le ore 7:29 del 29 ottobre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili)	nonché delle modalità e della tempistica dell'eventuale Delisting	
Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovvero sia il 30 ottobre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili)	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione	
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto ovvero per la Procedura Congiunta, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e/o della Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione sulla modalità e sulla tempistica del Delisting	Comunicato ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti

* * *

Tutti i comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti. I comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione "OPA".

A. AVVERTENZE

A.1. NORMATIVA APPLICABILE ALL'OFFERTA

L'operazione descritta nel presente Documento di Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello Statuto, promossa dall'Offerente – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, sulle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, sono applicabili, in conformità al disposto di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, l'articolo 106 del TUF e, per richiamo volontario e ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, e le relative disposizioni attuative del Regolamento Emittenti.

Di seguito sono riportate le previsioni dell'articolo 14 dello Statuto che richiamano le suddette disposizioni del TUF:

“OPA Endosocietaria

*14.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.*

14.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

[...]”.

Si applicano inoltre all'Emittente le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e diritto di acquisto ai sensi degli articoli 108 e 111 TUF, in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14-bis dello Statuto, che a sua volta dispone quanto segue:

“Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

14-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

[...]”.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta.

A.2. ASSENZA DI CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

L'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia.

In particolare, l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni. Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell'Offerta previste dalla legge.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità e termini stabiliti per l'adesione all'Offerta, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta.

A.3. APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI FINANZIARIE E DEI RESOCONTI INTERMEDI DI GESTIONE DELL'EMITTENTE

In data 31 marzo 2026, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha approvato: **(i)** il progetto di bilancio individuale dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; e **(ii)** il bilancio consolidato del Gruppo Reway per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In data 30 aprile 2026, l'assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio individuale dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (congiuntamente al bilancio consolidato del Gruppo Reway per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, la "**Relazione Finanziaria Annuale**").

La Relazione Finanziaria Annuale è a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione "*Investor relations*".

Si segnala inoltre che, sulla base del calendario degli eventi societari 2026 pubblicamente disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.rewaygroup.com), in data 30 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si riunirà per deliberare in merito all'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026.

La relazione finanziaria semestrale consolidata dell'Emittente al 30 giugno 2026 verrà messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione "*Investor relations*".

Per maggiori informazioni in merito all'andamento recente e prospettive del Gruppo, si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.2.7, del Documento di Offerta.

A.4. INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA

A.4.1. Modalità di finanziamento delle Compravendite e dell'Offerta

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al perfezionamento delle Compravendite, in esecuzione delle operazioni rispettivamente disciplinate nello SPA Luccini, nello SPA Casillo e nello SPA Radini, ad esito delle quali l'Offerente è divenuto titolare di complessive n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi alle Compravendite, pari a complessivi Euro 333.567.698,62, a cui si aggiungono i costi accessori come evidenziati al Paragrafo B.1.9, l'Offerente ha fatto ricorso:

- (i) in parte, agli apporti di capitale messi a disposizione dell'Offerente – tramite Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento assunti dai medesimi ai sensi dell'Accordo di Investimento, mediante sottoscrizione e liberazione, rispettivamente da parte dell'Investitore e di Luccini (quest'ultima a titolo di Reinvestimento), delle porzioni dell'AuCap HoldCo Esecuzione a ciascuno riservate in sottoscrizione, per un importo complessivo pari a Euro 255.686.243,53, di cui (x) Euro 178.787.205,76 rinvenienti dalla porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione sottoscritta e versata dall'Investitore; e (y) Euro 76.899.037,77 rinvenienti dalla porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione sottoscritta e versata da Luccini; e
- (ii) per la restante parte, pari a complessivi Euro 81.814.595,00, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento del Corrispettivo connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, quindi, pari all'Esborso Massimo, nonché di eventuali acquisti fuori Offerta, l'Offerente farà ricorso:

- (i) in parte, agli apporti di capitale che saranno messi a disposizione dell'Offerente – tramite la sua controllante Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento dai medesimi rispettivamente assunti ai sensi dell'Accordo di Investimento,

mediante sottoscrizione e liberazione, rispettivamente da parte dell'Investitore e di Luccini, delle porzioni dell'AuCap HoldCo Offerta a ciascuno riservate in sottoscrizione, per un importo massimo complessivo pari a Euro 50.196.896,00; e

- (ii) per la restante parte, pari a massimi complessivi Euro 16.312.914,00, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

La seguente tabella riporta il dettaglio delle fonti e impieghi relativi all'operazione nel suo complesso (comprensiva delle Compravendite, dell'Offerta e degli eventuali acquisti fuori Offerta), assumendo che all'esito dell'Offerta (anche a seguito dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF, ovvero sia del Diritto di Acquisto) siano portate in adesione tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta.

Complessivo			
Fonti		Impieghi	
Equity	305,883,139.53	Compravendite	333,567,698.62
Debito	180,000,000.00	Esborso massimo	66,509,810.00
		Rifinanziamento debito esistente	64,078,932.64
		Costi di transazione e overfunding	21,726,698.27
Totale fonti	485,883,139.53	Totale impieghi	485,883,139.53

Ai sensi del Contratto di Finanziamento, le Banche Finanziatrici hanno messo a disposizione di Rinova BidCo, ovvero, subordinatamente alla sua adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di prestatore addizionale ("*additional borrower*") e garante addizionale ("*additional guarantor*"), Reway, le seguenti linee di credito:

- (i) una linea di credito di tipologia *term* con profilo di rimborso c.d. *amortizing*, di importo massimo pari a Euro 65.000.000 e denominata "*Facility A*" (la "**Linea Rifinanziamento A**"), in favore di Reway, finalizzata, unitamente alla Linea Rifinanziamento B2, a finanziare e/o rifinanziare, direttamente o indirettamente, il rimborso di parte dell'indebitamento finanziario esistente in capo alle società del Gruppo Reway, unitamente ai relativi costi di transazione;
- (ii) una linea di credito di tipologia *term* con profilo di rimborso c.d. *bullet*, denominata "*Facility B*" di importo massimo complessivo pari a Euro 115.000.000, suddivisa in due *tranche*:
- (A) una *tranche* denominata "*Facility B1*" di importo massimo pari a Euro 98.127.509,00 (la "**Linea Acquisizione**"), in favore di Rinova BidCo, finalizzata a finanziare e/o rifinanziare, direttamente o indirettamente, *inter alia*, (A) il pagamento di una porzione del Corrispettivo per l'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione dell'Offerente e delle Azioni Oggetto dell'Offerta, anche nel contesto di procedure di *sell-out* o *squeeze-out* e acquisti sul mercato aperto; (B) qualsivoglia importo utilizzato ai sensi della Garanzia di Esatto Adempimento ovvero qualsivoglia meccanismo di c.d. *deemed utilisation* ai sensi della Cash Confirmation Facility (come di seguito definita) previsto dal Contratto di Finanziamento; nonché (C) il pagamento dei relativi costi di transazione; e
- (B) una *tranche* denominata "*Facility B2*" di importo massimo pari a Euro 16.872.491,00 (la "**Linea Rifinanziamento B2**"), in favore di Reway, avente il medesimo scopo della Linea Rifinanziamento A;
- (iii) una linea di credito di tipologia *term* con profilo di rimborso c.d. *amortizing*, di importo massimo pari a Euro 11.000.000 e denominata "*Capex Facility A*" (la "**Linea Capex A**") e una linea di credito di tipologia *term* con profilo di rimborso c.d. *bullet*, di importo massimo pari a Euro 19.000.000 e denominata "*Capex Facility B*" (la "**Linea Capex B**" e, congiuntamente alla Linea Capex A, le "**Linee Capex**"), in favore di Reway. Le Linee Capex saranno destinate a finanziare e/o rifinanziare, direttamente e/o indirettamente, (A) le c.d. "*capital expenditure*", (B) i corrispettivi pagati, direttamente e/o indirettamente, per le acquisizioni consentite ai sensi del Contratto di Finanziamento, nonché i

relativi costi e spese, e (C) eventuali *earn-out* e/o altre forme di adeguamento del prezzo relativi alle future acquisizioni consentite, il tutto ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento;

- (iv) una linea di credito di tipologia *revolving* a medio-lungo termine, di importo massimo pari a Euro 20.000.000 e denominata “*Revolving Facility*” (la “**Linea Revolving**”), in favore della Società e/o Reway e/o ciascuna società del Gruppo subordinatamente alla relativa adesione al Contratto di Finanziamento, finalizzata a finanziare e/o rifinanziare, a seconda del caso, direttamente e/o indirettamente, *inter alia*, il fabbisogno finanziario e/o di capitale circolante del Gruppo;
- (v) una linea di credito per firma, denominata “*Bank Guarantee Facility*” di importo massimo complessivo pari a Euro 45.000.000 (la “**Bank Guarantee Facility**”) suddivisa in tre *tranche* ciascuna di importo pari a Euro 15.000.000 di cui, rispettivamente: (a) una *tranche* denominata “*Bank Guarantee Facility A*” emessa da ISP; (b) una *tranche* denominata “*Bank Guarantee Facility B*” emessa da BNL; e (c) una *tranche* denominata “*Bank Guarantee Facility C*”, in favore di Reway e/o ciascuna società del Gruppo Reway, finalizzata a finanziare, direttamente o indirettamente, l’emissione di garanzie bancarie, lettere di credito e/o altri strumenti simili nell’interesse di Reway e del Gruppo Reway, in ciascun caso secondo i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento; e
- (vi) una linea di credito per firma denominata “*Cash Confirmation Facility*” di importo massimo pari a Euro 70.000.000 (la “**Cash Confirmation Facility**”) ai fini dell’emissione da parte del Garante di Esatto Adempimento, nell’interesse di Rinova BidCo, della Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37-bis, comma 3, lettera (a) del Regolamento Emittenti.

Il Contratto di Finanziamento prevede altresì un’ulteriore linea di credito aggiuntiva su base *uncommitted* denominata c.d. “*Additional Facility*”) da eventualmente concedersi, *inter alia*, all’Emittente, alle condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

Con riferimento a quanto precede, si precisa altresì che:

- (i) il Contratto di Finanziamento prevede, quale condizione sospensiva a ciascun utilizzo della Linea Acquisizione, il rispetto di un requisito di “Minimum Equity”: la componente di *equity* conferita deve rappresentare almeno il 50% della struttura di capitale finanziata complessiva (data dalla somma tra la componente di *equity* conferita e gli importi erogati a valere sulla Linea Acquisizione, la Linea Rifinanziamento A e la Linea Rifinanziamento B). Tale requisito è verificato sia alla Data di Esecuzione, sia in occasione di ciascuna data di pagamento dell’Offerta per la quale sia richiesto un utilizzo della Linea Acquisizione. Ne consegue che la componente di *equity* non può in alcun caso risultare inferiore alla componente di debito, e tale proporzione è strutturalmente mantenuta lungo l’intera Operazione, indipendentemente dal grado di adesione all’Offerta. Si precisa infine che, in aggiunta al requisito di “Minimum Equity”, vi sono altri vincoli quali il rispetto del livello massimo di indebitamento consentito che fanno sì che la componente di *equity* risulti superiore rispetto al “Minimum Equity” contrattualmente definito. Pertanto – fermo restando, in ogni caso, il rispetto del requisito di “Minimum Equity” sopra indicato – il rapporto tra la componente di *equity* e la componente di debito potrà variare in ragione del grado di adesione all’Offerta. A titolo esemplificativo, assumendo l’adesione totalitaria all’Offerta e l’integrale utilizzo delle risorse di *equity* e debito sopra indicate, la componente di *equity* risulterebbe pari a circa il 63% della struttura di capitale finanziata complessiva;
- (ii) l’utilizzo della Linea Rifinanziamento A è destinato, ai sensi del Contratto di Finanziamento, esclusivamente al finanziamento e/o rifinanziamento dell’indebitamento finanziario esistente in capo al Gruppo Reway, nonché al pagamento dei relativi costi, commissioni e oneri connessi (ivi incluse eventuali penali di estinzione anticipata e costi derivanti dalla chiusura di strumenti di copertura esistenti), secondo la prassi di mercato per operazioni analoghe. Si precisa altresì che la Linea Rifinanziamento A è stata integralmente utilizzata alla Data di Esecuzione, al fine del rimborso del debito esistente del Gruppo Reway.

In data 30 luglio 2026, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento sono state concesse le seguenti garanzie:

- (i) Rinova HoldCo ha costituito un pegno sulle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Offerente;
- (ii) l'Offerente ha costituito un pegno sulle Azioni rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iii) l'Offerente ha sottoscritto un atto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dagli SPA Target; e
- (iv) l'Emittente ha sottoscritto un atto di cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Emittente nei confronti di, rispettivamente, M.G.A. S.r.l. e GEMA S.p.A. derivanti dai finanziamenti infragruppo concessi in favore di quest'ultime da parte dell'Emittente;

Il Contratto di Finanziamento prevede inoltre che gli obblighi di pagamento connessi allo stesso siano garantiti, direttamente e/o indirettamente, da:

- (i) una cessione in garanzia dei crediti vantati da Rinova HoldCo nei confronti dell'Offerente (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore dell'Offerente da parte di Rinova HoldCo;
- (ii) un pegno sulle residue Azioni (rispetto a quelle già costituite in pegno ai sensi del paragrafo (ii) che precede) rappresentative del capitale sociale dell'Emittente detenute dall'Offerente a seguito dell'Offerta, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima;
- (iii) una cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Offerente nei confronti dell'Emittente (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore dell'Emittente da parte dell'Offerente, nonché una cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Emittente nei confronti delle società del Gruppo Reway (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore delle società del Gruppo Reway da parte dell'Emittente;
- (iv) talune garanzie personali rilasciate dall'Offerente e/o dall'Emittente e/o dalle società del Gruppo definite cd. "*Material Companies*" che rappresentino, tempo per tempo, almeno l'80% dell'EBITDA consolidato del Gruppo;
- (v) un pegno avente ad oggetto le partecipazioni delle società cd. "*Material Companies*" indicate al paragrafo (iv) che precede e/o cd. "*Obligors*" (come definiti nel Contratto di Finanziamento),

in ciascun caso, ai termini e alle condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento.

Rinova BidCo intende far fronte agli obblighi di rimborso degli importi erogati ai sensi del Contratto di Finanziamento attraverso: (i) eventuali distribuzioni di dividendi da parte del Gruppo Reway; e/o (ii) operazioni di rifinanziamento; e/o (iii) mezzi propri e/o risorse finanziarie messe a disposizione dai propri soci.

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.1, del Documento di Offerta.

A.4.2. Garanzia di Esatto Adempimento

A garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligo di corrispondere il Corrispettivo per le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta, in data 1 ottobre 2026, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale Garante dell'Esatto Adempimento, ha rilasciato in favore dell'Offerente la Garanzia di Esatto Adempimento, ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti.

In forza della Garanzia di Esatto Adempimento, il Garante dell'Esatto Adempimento si è impegnato irrevocabilmente e incondizionatamente, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di pagamento del Corrispettivo connessi all'Offerta, a mettere a disposizione dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni tutte le somme dovute dall'Offerente quale Corrispettivo per le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta fino a un importo massimo pari all'Esborso Massimo.

Per maggiori informazioni in merito alla Garanzia di Esatto Adempimento, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.

A.5. PARTI CORRELATE DELL'EMITTENTE

Si segnala che, secondo la nozione di cui al Regolamento Parti Correlate, l'Offerente è parte correlata dell'Emittente in quanto società controllante dell'Emittente con una partecipazione pari, alla Data del Documento di Offerta, all'83,38% del capitale sociale.

Quanto ai soci rilevanti, diretti e indiretti, dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, sono da considerarsi parti correlate dell'Emittente, secondo la nozione di cui al Regolamento Parti Correlate, in quanto detentori, indirettamente, di una partecipazione di controllo nel capitale dell'Emittente, anche Rinova HoldCo e l'Investitore.

Per maggiori informazioni in merito all'Offerente e alla sua compagine sociale, si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.1.5, del Documento di Offerta.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Offerente e delle entità che, direttamente o indirettamente, controllano l'Offerente alla Data del Documento di Offerta, sono da considerarsi parti correlate dell'Emittente, ai sensi del Regolamento Parti Correlate, in quanto “*dirigenti con responsabilità strategiche*” dell'Offerente e delle entità che, direttamente o indirettamente, controllano l'Offerente.

A.6. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL'EMITTENTE

L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a ottenere il Delisting di Reway.

L'Offerta si inserisce nell'ambito di un progetto di investimento dell'Offerente – e, indirettamente, dell'Investitore – in Reway, diretto a contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Reway nel medio lungo periodo, in linea con l'orizzonte di investimento proprio di un investitore di *private equity*. Ad esito dell'Offerta, l'Offerente intende quindi sostenere l'attuale percorso di crescita di Reway – che potrà continuare a contare sulla visione e sull'apporto manageriale e strategico del suo fondatore e del *management team* – contribuendovi, quale azionista di controllo, mediante l'apporto a Reway delle competenze ed esperienze derivanti da un solido *track record* di investimenti.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha pianificato di operare ristrutturazioni o riorganizzazioni dell'attività dell'Emittente e/o del Gruppo e, pertanto, si attende che siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

L'Offerente ritiene che il Delisting dell'Emittente sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui esso consentirebbe a Reway di agire in un unico contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.

Più in dettaglio, l'Offerente ritiene che: **(i)** le strategie di crescita di Reway possano essere più efficacemente perseguite da una società non quotata, che, come tale, possa beneficiare di una semplificazione dei processi decisionali e operativi; e **(ii)** il mantenimento della quotazione su Euronext Growth Milan allo stato non risponda a un apprezzabile interesse sociale di Reway, avuto anche riguardo al basso livello di flottante dell'Emittente e ai limitati volumi di scambio del titolo che ne hanno caratterizzato il recente andamento.

Pertanto, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile nel corso del Periodo di Adesione (ove applicabile) – una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente – anche in nome e per conto delle

Persone che Agiscono di Concerto – intende esercitare il Diritto di Acquisto sulle residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto), non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Qualora ricorrano i relativi presupposti, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'Obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (*i.e.*, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

In particolare, il Delisting potrebbe conseguire *inter alia*, a:

- (i) in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 delle Linee Guida EGM, il raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta tale da consentire all'Offerente di venire complessivamente a detenere una partecipazione pari o superiore al 90%, computando nella partecipazione le Azioni già detenute dall'Offerente e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nel qual caso l'Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto ovvero darà esecuzione – al ricorrere dei relativi presupposti – alla Procedura Congiunta, con la conseguente esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan disposta da parte di Borsa Italiana; ovvero;
- (ii) qualora i presupposti di cui al punto (i) che precede non si verifichino, l'esecuzione della Fusione Delisting, ovverosia la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo).

Per maggiori informazioni in merito al potenziale Delisting, si rinvia alla Sezione A, Paragrafi A.7, A.11, e A.12, e alla Sezione G, Paragrafi G.2.4 e G.3, del Documento di Offerta.

A.7. FUSIONE

Fusione Delisting

Come sopra anticipato, nel caso in cui ad esito dell'Offerta non si verifichino i presupposti per il Delisting, l'Offerente potrebbe conseguire il Delisting mediante la Fusione Delisting.

Al riguardo, si precisa che la Fusione Delisting – comportando l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan – dovrebbe essere approvata dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente, con applicazione del *quorum* deliberativo previsto dall'articolo 15, comma 2, dello Statuto e dall'articolo 41 delle Linee Guida EGM (pari al 90% del capitale presente in assemblea).

In tale scenario, si segnala che:

- (i) agli azionisti dell'Emittente che non dovessero concorrere alla deliberazione di approvazione della Fusione Delisting spetterebbe il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto, in quanto – per effetto del concambio – riceverebbero azioni della società incorporante non quotate su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- (ii) il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, c.c., e cioè tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché del valore di mercato delle Azioni; e
- (iii) il valore di liquidazione delle Azioni, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo;

- (iv) considerato che l’Offerente si qualificherebbe come parte correlata dell’Emittente ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate (il “**Regolamento Parti Correlate**”), nonché ai sensi della Procedura OPC approvata dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 17 febbraio 2023 – in conformità con l’articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM – la Fusione Delisting costituirebbe un’operazione con parti correlate e sarebbe pertanto soggetta ai principi e alle regole di trasparenza, nonché di correttezza sostanziale e procedurale, previsti dalla Procedura OPC adottata dall’Emittente in conformità al Regolamento Parti Correlate.

In ogni caso, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte dei competenti organi sociali dell’Offerente con riguardo alla Fusione Delisting o alla eventuale tempistica della stessa.

In caso di Delisting conseguente alla Fusione Delisting, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano portato in adesione all’Offerta le proprie Azioni, né abbiano esercitato il diritto di recesso, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Si precisa inoltre che, nell’ipotesi in cui la Fusione Delisting sia realizzata come fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente, il patrimonio dell’Emittente andrebbe a costituire garanzia generica dell’indebitamento assunto da Rinova BidCo in forza del Contratto di Finanziamento e, pertanto, la Fusione Delisting potrebbe qualificarsi come cd “*fusione con indebitamento*”, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’articolo 2501-*bis* del Codice Civile.

L’applicazione di tale disciplina renderebbe necessario che: **(i)** il progetto di fusione di cui all’articolo 2501-*ter* del Codice Civile indichi le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione Delisting (articolo 2501-*bis*, comma 2, del Codice Civile); **(ii)** la relazione dell’organo amministrativo di cui all’articolo 2501-*quinqüies* del Codice Civile indichi le ragioni che giustificano l’operazione e contenga un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere (articolo 2501-*bis*, comma 3, del Codice Civile); e **(iii)** la relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-*sexies* del Codice Civile attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del secondo comma dell’articolo 2501-*bis* (articolo 2501-*bis*, comma 4, del Codice Civile).

Fusione successiva al Delisting

In caso di Delisting (diverso da quello conseguente alla Fusione Delisting), come concordato dall’Investitore e Luccini nell’Accordo di Investimento, l’Offerente procederà, subordinatamente all’approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla fusione per incorporazione dell’Offerente in Reway (*i.e.*, la “**Fusione Obbligatoria**”). In particolare, ai sensi dell’Accordo di Investimento, l’Investitore e Luccini si sono impegnati a perfezionare la Fusione Obbligatoria entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Pagamento, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere a tutte le disposizioni di legge applicabili e agli obblighi contenuti nel Contratto di Finanziamento (e nella documentazione contrattuale accessoria).

In tale scenario, il patrimonio dell’Emittente andrebbe a costituire garanzia generica dell’indebitamento assunto da Rinova BidCo in forza del Contratto di Finanziamento e, pertanto, la Fusione Obbligatoria potrebbe qualificarsi come cd “*fusione con indebitamento*”, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’articolo 2501-*bis* del Codice Civile (come sopra descritta).

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione Delisting e alla Fusione Obbligatoria, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del Documento di Offerta.

A.8. ULTERIORI POSSIBILI OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’Offerente non esclude altresì la possibilità di valutare in futuro, a propria discrezione, l’opportunità di porre in essere eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o riorganizzazioni societarie e aziendali che possano essere ritenute opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell’Offerta, nonché con gli obiettivi di

rafforzamento di Reway, sia nel caso in cui il Delisting sia conseguito sia nel caso in cui lo stesso non sia conseguito.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione formale in relazione a quanto precede. Gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere.

A.9. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 39-BIS (PARERE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Atteso che l'Offerente detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applica l'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti.

Di conseguenza, in data 17 settembre 2026 – prima dell'approvazione del comunicato di cui agli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente, occorsa in pari data – l'amministratore indipendente, che non è parte correlata dell'Offerente, ha rilasciato il Parere dell'Amministratore Indipendente, ovvero sia un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo. A tal fine, l'amministratore indipendente dell'Emittente si è avvalso di Equita SIM S.p.A., quale proprio esperto indipendente, ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il Parere dell'Amministratore Indipendente è allegato al Comunicato dell'Emittente, a sua volta accluso al Documento di Offerta *sub* Appendice M.3.

A.10. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza, si segnala che – prima della Data di Esecuzione – l'Offerente ha ottenuto le Autorizzazioni Regolamentari necessarie ai fini del perfezionamento della Compravendita Luccini, ossia: **(i)** l'autorizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della L. 10 ottobre 1990 n. 287 (*i.e.*, autorizzazione *antitrust*), ottenuta in data 29 luglio 2026; e **(ii)** l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, e della relativa normativa secondaria di attuazione (normativa c.d. "golden power"), ottenuta in data 8 luglio 2026.

A.11. DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'OBLIGO DI ACQUISTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 108, COMMI 1 E 2, DEL TUF ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF

Come sopra anticipato, l'Offerente intende realizzare il Delisting delle Azioni.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – la propria intenzione di esercitare il Diritto di Acquisto sulle residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello statuto sociale dell'Emittente), la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Qualora ricorrano i relativi presupposti, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di

Concerto – all’obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta, a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (*i.e.*, l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108 del TUF), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Si precisa che la Procedura Congiunta potrà avere luogo solo qualora, ad esito dell’Offerta, l’Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni eventualmente acquistate tramite l’esercizio del Diritto di Acquisto ovvero tramite la Procedura Congiunta – da determinarsi ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14-*bis* dello Statuto – sarà pari al Corrispettivo.

L’Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto ovvero per la Procedura Congiunta. Al ricorrere dei relativi presupposti, in tale comunicato saranno altresì fornite indicazioni circa: **(i)** il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni, sia di valore percentuale rapportato all’intero capitale sociale); **(ii)** le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ovvero darà corso alla Procedura Congiunta; e **(iii)** le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni dell’Emittente.

In caso di esercizio del Diritto di Acquisto, e in conformità all’articolo 41 delle Linee Guida EGM:

- (i) il Delisting potrà essere disposto senza necessità di preventiva approvazione dell’assemblea degli azionisti dell’Emittente; e, in tal caso,
- (ii) Borsa Italiana disporrà il Delisting tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3.

A.12. EVENTUALE SCARSITÀ DEL FLOTTANTE

Al termine dell’Offerta, ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità di flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o l’esclusione delle Azioni dalle negoziazioni ai sensi degli articoli 40 e 41 del Regolamento Emittenti EGM.

Per il caso in cui tale scarsità di flottante si verifichi, l’Offerente dichiara la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente.

In caso di Delisting, gli Azionisti dell’Emittente che non abbiano portato in adesione all’Offerta le proprie Azioni saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3.

A.13. NON APPLICAZIONE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI AI SENSI DELL’ARTICOLO 40-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell’Emittente superiore alla soglia prevista dall’art. 106, comma 1, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, nonché in conformità all’articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM), l’Offerta sarebbe soggetta alla disciplina della riapertura dei termini di cui all’art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti (la “**Riapertura dei Termini**”).

Si precisa tuttavia che la Riapertura dei Termini non avrà luogo in quanto l'acquisto da parte dell'Offerente, ad esito del Periodo di Adesione, di almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta – presupposto, nel caso di specie, per la Riapertura dei Termini ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 2, del Regolamento Emittenti – determinerebbe al contempo il configurarsi dell'esenzione di cui all'articolo 40-bis, comma 3, lettera b), numero 2, del Regolamento Emittenti. Qualora infatti l'Offerente acquistasse, ad esito dell'Offerta, almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta, lo stesso verrebbe sicuramente a detenere la partecipazione indicata nell'articolo 108, comma 2, del TUF (*i.e.*, superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente), avendo già dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Pertanto, pur sussistendone astrattamente i presupposti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo.

A.14. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Con riferimento ai rapporti tra i soggetti coinvolti nell'Offerta, si segnala che:

- (i) Banca Akros ricopre nell'ambito dell'Offerta il ruolo di consulente finanziario dell'Offerente e di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e, pertanto, percepirà compensi e commissioni quale corrispettivo per i servizi forniti in relazione a tali ruoli;
- (ii) Banco BPM S.p.A. agisce in qualità di banca finanziatrice nel contesto del Contratto di Finanziamento;
- (iii) nello svolgimento della propria attività, Banca Akros, Banco BPM S.p.A. e le altre società del Gruppo Banco BPM forniscono e potrebbero fornire in futuro servizi finanziari di *advisory*, *corporate finance* o *investment banking* così come concedono e potrebbero concedere in futuro finanziamenti, o prestare diversi servizi, a favore delle parti direttamente o indirettamente coinvolte nell'Offerta, incluso l'Emittente, le società facenti parte del Gruppo e/o gli azionisti dell'Emittente e l'Offerente e le società facenti parte del gruppo di appartenenza dell'Offerente, percependo commissioni relativamente a tali servizi prestati. Inoltre, nella loro normale attività di gestione portafoglio, negoziazione, intermediazione e finanziamento di attività, Banca Akros e le altre società del Gruppo Banco BPM potranno detenere in qualsiasi momento posizioni al rialzo o al ribasso, strumenti finanziari a titolo di pegno e trattare o comunque effettuare, per proprio conto o per conto della clientela, investimenti in titoli azionari e/od obbligazionari quotati su qualsiasi mercato regolamentato e/o non quotati, o concedere finanziamenti a società che possono risultare coinvolte nell'Offerta.

Inoltre, con riferimento alle situazioni dei componenti degli organi amministrativi dell'Emittente, dell'Offerente e/o di Rinova HoldCo, si segnala quanto segue:

- (i) Paolo Luccini esercita il controllo su Luccini, la quale detiene n. 300.000 azioni di categoria "B" di Rinova HoldCo. Paolo Luccini detiene, altresì, n. 7.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,02% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono accordi o impegni in relazione al trasferimento di tali Azioni all'Offerente (ivi incluso tramite eventuale adesione all'Offerta);
- (ii) Paolo Luccini è Presidente del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e dell'Offerente, nonché Amministratore Delegato dell'Emittente; inoltre, Paolo Luccini è Presidente del consiglio di amministrazione di VEGA Engineering S.r.l. e ricopre altresì la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di Luccini;
- (iii) Alessio Masiero è membro del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo, dell'Offerente e dell'Emittente;
- (iv) Alex Luccini e Federico Della Gatta sono membri del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e dell'Offerente;
- (v) Alex Luccini è altresì socio e membro del consiglio di amministrazione di Luccini, nonché Presidente del consiglio di amministrazione di M.G.A. S.r.l. e membro del consiglio di amministrazione di GEMA

S.p.A. Alex Luccini detiene, altresì, n. 4.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,01% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono accordi o impegni in relazione al trasferimento di tali Azioni all'Offerente (ivi incluso tramite eventuale adesione all'Offerta);

- (vi) Federico Della Gatta è membro del consiglio di amministrazione di GEMA S.p.A. Federico Della Gatta detiene, altresì, n. 2.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,005% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono accordi o impegni in relazione al trasferimento di tali Azioni all'Offerente (ivi incluso tramite eventuale adesione all'Offerta);
- (vii) Piero Canzani è Amministratore Delegato di Rinova HoldCo e dell'Offerente. Matteo Perugi e Francesco Maria Macchi del Sette sono altresì membri del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e dell'Offerente.

A.15. POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI PER I DETENTORI DELLE AZIONI

Ai fini di maggior chiarezza, si illustrano di seguito i possibili scenari per gli attuali titolari di Azioni.

Alla luce di quanto esposto nella presente Sezione A e della struttura dell'Offerta, gli attuali Azionisti dell'Emittente, nonché destinatari dell'Offerta, potranno:

A.15.1 Adesione all'Offerta

Nel caso di adesione all'Offerta, gli Azionisti dell'Emittente riceveranno il Corrispettivo – determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto) – pari a Euro 10,31 per ogni Azione Oggetto dell'Offerta da essi detenuta e portata in adesione.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta possono essere portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Corrispettivo sarà pagato il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, salva l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il giorno 30 ottobre 2026 (*i.e.*, la Data di Pagamento).

Si precisa infine che, essendo la presente Offerta un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, non è prevista alcuna ipotesi di riparto.

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione all'Offerta, si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta.

A.15.2 Mancata adesione all'Offerta

In caso di mancata adesione all'Offerta, per gli Azionisti dell'Emittente si profileranno i seguenti scenari, alternativi tra di loro:

- (i) *Raggiungimento da parte dell'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, per effetto sia delle adesioni all'Offerta sia di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili*

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e si avvarrà del Diritto di Acquisto.

Qualora ne ricorrano i presupposti, mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Si precisa che la Procedura Congiunta potrà avere luogo solo qualora, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni eventualmente acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto ovvero tramite la Procedura Congiunta – da determinarsi ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto – sarà pari al Corrispettivo.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

(ii) Mancato verificarsi dei presupposti per il Delisting, scarsità del flottante a seguito dell'Offerta ed eventuale Fusione Delisting

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità di flottante tale da non assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente e/o il Delisting, ai sensi degli articoli 40 e 41 del Regolamento Emittenti EGM. Qualora tale scarsità di flottante si verificasse, l'Offerente dichiara la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente.

In ogni caso, qualora non si verificchino i presupposti per il Delisting ad esito dell'Offerta l'Offerente potrebbe in ogni caso conseguire il Delisting mediante la Fusione Delisting.

Per maggiori informazioni a tale riguardo, si rinvia all'Avvertenza A.7 e alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del Documento di Offerta.

A.16. COMUNICATO DELL'EMITTENTE E PARERE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

In data 17 settembre 2026, il consiglio di amministrazione dell'Emittente – nella composizione in carica a tale data – ha approvato il comunicato previsto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti (il “**Comunicato dell'Emittente**”), contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione dell'Offerta.

Come reso noto al mercato in pari data, il Comunicato dell'Emittente è stato approvato dal suddetto consiglio di amministrazione in tutti i suoi elementi essenziali, ivi incluse le relative valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, rimanendo pertanto suscettibile delle sole integrazioni e/o modifiche non sostanziali necessarie ai fini del recepimento dei dati e delle informazioni relative all'Offerta non ancora disponibili alla data del 17 settembre 2026.

Il Comunicato dell'Emittente – come integrato con tali dati e informazioni, divenuti noti a seguito dell'approvazione del Documento di Offerta – è allegato al Documento di Offerta *sub* Appendice M.3, corredato altresì dal Parere dell'Amministratore Indipendente.

A.17. NON APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 101-BIS, COMMA 3, DEL TUF

Dal momento che, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'Emittente, trovano applicazione i casi di esenzione previsti dall'articolo 101-bis, comma 3, del TUF e, pertanto, non sono applicabili all'Offerta le disposizioni di cui

all'articolo 102, commi 2 e 5, all'articolo 103, comma 3-*bis* e agli articoli 104, 104-*bis* e 104-*ter* del TUF, nonché ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'Offerente o dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti.

A.18. CRITICITÀ CONNESSE ALLE TENSIONI GEOPOLITICHE INTERNAZIONALI

A.18.1 Conflitti israelo-palestinese, russo-ucraino e tensioni politico-militari tra Cina e USA

Il conflitto israelo-palestinese è un conflitto di lungo termine che coinvolge questioni territoriali, politiche e culturali, caratterizzato da violenze, tensioni e controversie cicliche e ricorrenti tra i popoli israeliano e palestinese nei territori che includono Israele, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Dall'ottobre 2023, vi è stata una significativa *escalation* del conflitto, il quale ha avuto un impatto significativo sul contesto macroeconomico, sia a livello locale sia internazionale, comportando instabilità politica ed economica regionale con conseguenze a livello globale, influenzando i mercati finanziari, i prezzi delle materie prime e le relazioni commerciali internazionali. L'*escalation* del conflitto israelo-palestinese ha alimentato un clima di crescente tensione geopolitica, sfociato, a livello sia globale che nazionale, in numerose manifestazioni pubbliche e scioperi.

L'Offerente ritiene che le ragioni dell'Offerta non siano direttamente influenzate negativamente dall'attuale contesto geopolitico. Alla luce delle incertezze relative all'evoluzione dei conflitti sopra menzionati e a un'eventuale ulteriore *escalation* delle tensioni politico-militari, nonché alla crisi finanziaria e/o recessione economica che ne potrebbe derivare, alla Data del Documento di Offerta non è possibile prevedere se il verificarsi dei suddetti eventi possa avere ripercussioni sulle condizioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie dell'Offerente e/o dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Offerta, lo scenario macroeconomico è gravemente impattato anche dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalle sanzioni e misure restrittive, di natura commerciale e finanziaria, applicate da, *inter alios*, diversi Paesi dell'Unione Europea nei confronti dell'economia russa e dalle conseguenti ripercussioni sul contesto economico nazionale e internazionale. Inoltre, la situazione geopolitica internazionale è altresì connotata da una profonda incertezza circa la possibile evoluzione delle tensioni politico-militari tra Cina e USA, connesse alla crisi tra Cina e Taiwan.

In aggiunta, nel corso del 2025 l'amministrazione statunitense guidata dal Presidente Donald Trump ha introdotto una serie di misure tariffarie ampie e significative, imponendo dazi su una vasta gamma di importazioni estere con l'obiettivo dichiarato di correggere squilibri commerciali e sostenere la produzione interna. In particolare, sono state introdotte tariffe di base su tutte le importazioni nonché dazi specifici elevati verso *partner* commerciali, tra cui la Cina, l'Unione Europea e altri paesi; tali misure hanno provocato risposte tariffarie da parte di paesi terzi, aumentando così la volatilità nei mercati globali. Queste dinamiche possono influenzare l'andamento dei mercati azionari e i flussi commerciali internazionali.

Inoltre, l'attuale situazione macroeconomica e geopolitica internazionale sta comportando incertezza e volatilità dei mercati; ciò potrebbe comportare un incremento del livello di inflazione legato al già riscontrato aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e alla limitata circolazione delle merci derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sulle prospettive di crescita anche dell'Italia e dell'Europa.

Fermo restando quanto precede, alla luce delle incertezze in merito all'evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e quanto ai rapporti tra Cina e USA, nonché quanto alle implicazioni circa la limitata circolazione delle merci derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz, una possibile *escalation* delle tensioni politico-militari, e alla crisi finanziaria e/o recessione economica che potrebbero conseguire, alla Data del Documento di Offerta, non è possibile prevedere se il verificarsi dei suddetti eventi potrà avere ripercussioni: **(i)** sull'Offerta; e/o **(ii)** sulle condizioni reddituali, patrimoniali e/o finanziarie dell'Emittente e/o del Gruppo, rispetto a quelle risultanti dalla Relazione Finanziaria Annuale. Il Gruppo Reway non ha, in ogni caso, un'esposizione diretta nei confronti delle nazioni coinvolte direttamente nel conflitto.

In generale, un'*escalation* significativa con riferimento ai conflitti citati potrebbe esporre il Gruppo Reway agli effetti che si avrebbero sul contesto geopolitico e sulle principali variabili economiche e macroeconomiche, quali ad esempio l'aumento del prezzo delle materie prime, incluso l'incremento del costo dell'energia elettrica e il rialzo dei tassi di interesse del mercato finanziario. Con riferimento al primo aspetto, l'aumento del prezzo delle materie prime e delle commodities in generale potrebbe comportare un incremento dei costi che il Gruppo Reway dovrà sostenere in relazione sia agli investimenti che ai costi operativi. Tali maggiori costi, tuttavia, potranno essere riassorbiti attraverso l'adeguamento dei relativi corrispettivi delle prestazioni e dei servizi resi.

Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell'Emittente (come descritti nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta), l'Offerente, tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Data del Documento di Offerta, non prevede, allo stato, variazioni significative connesse all'impatto delle sopra descritte tensioni geo-politiche.

A.19. ELEMENTI ESSENZIALI DEL REINVESTIMENTO E MIP

Come sopra precisato, il Term Sheet sottoscritto in data 15 maggio 2026 – le cui previsioni sono state riflesse successivamente nell'Accordo di Investimento – ha a oggetto, *inter alia*, il Reinvestimento, a cui Luccini ha dato esecuzione, alla Data di Esecuzione, mediante sottoscrizione e liberazione della porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo.

Più in dettaglio:

- (i) l'Accordo di Investimento – in conformità a quanto concordato ai sensi del Term Sheet – prevedeva il reinvestimento in Rinova HoldCo, da parte di Luccini, di una parte dei proventi derivanti dalla cessione della Partecipazione Luccini a Rinova BidCo, attraverso la sottoscrizione e liberazione – contestualmente al perfezionamento della Compravendita Luccini – di una porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione a Luccini medesima, in misura tale da assicurare che, ad esito del Reinvestimento (e in ciascuna fase della complessiva operazione), il capitale sociale di HoldCo risulti detenuto per il 70% dall'Investitore e per il residuo 30% da Luccini;
- (ii) in data 20 luglio 2026, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Rinova HoldCo ha deliberato, *inter alia*:
 - (a) l'AuCap HoldCo Esecuzione, con emissione di n. 650.000 azioni ordinarie (automaticamente convertitesi, all'esecuzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione, in un pari numero di azioni di categoria "A"), offerte in sottoscrizione all'Investitore e n. 300.000 azioni di categoria "B", offerte in sottoscrizione a Luccini (*i.e.*, a servizio del Reinvestimento);
 - (b) subordinatamente all'integrale esecuzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione, l'AuCap HoldCo Offerta, con emissione di massime n. 700.000 azioni di categoria "A", offerte in sottoscrizione all'Investitore e massime n. 300.000 azioni di categoria "B", offerte in sottoscrizione a Luccini, su base *pari passu* in proporzione alla percentuale del capitale sociale di HoldCo di tempo in tempo di titolarità dell'Investitore e di Luccini;
- (iii) alla Data di Esecuzione:
 - (a) l'Investitore ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, divenendo complessivamente titolare – tenuto conto delle n. 50.000 azioni ordinarie di HoldCo precedentemente detenute dall'Investitore ed automaticamente convertitesi in un pari numero di azioni di categoria "A" a seguito della sottoscrizione ed integrale liberazione dell'AuCap HoldCo Esecuzione – di n. 700.000 azioni di Rinova HoldCo di categoria "A", rappresentative del 70% del capitale sociale di HoldCo; e
 - (b) Luccini ha dato esecuzione al Reinvestimento, mediante la sottoscrizione e liberazione della porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione alla medesima, divenendo

titolare di n. 300.000 azioni di Rinova HoldCo, di categoria “B”, rappresentative del 30% del capitale sociale di HoldCo.

Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, ad esito della integrale sottoscrizione e liberazione dell’AuCap HoldCo Esecuzione, Rinova HoldCo è: **(i)** controllata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., dall’Investitore, titolare di una partecipazione complessivamente rappresentativa del 70% del capitale sociale di HoldCo; e **(ii)** partecipata, per il restante 30%, da Luccini. Si precisa altresì che, ad esito dell’Offerta, il capitale sociale di Rinova HoldCo sarà detenuto **(i)** per il 70%, dall’Investitore; e **(ii)** per il restante 30%, da Luccini.

Per ulteriori informazioni in merito ai diritti rispettivamente attribuiti alle azioni di categoria “A” e “B” di Rinova HoldCo, si rinvia alla Premessa, Paragrafo 4, del Documento di Offerta.

In relazione all’AuCap HoldCo Esecuzione e al connesso Reinvestimento, si precisa che, in conformità con quanto previsto dall’Accordo di Investimento:

- (i) il valore di sottoscrizione per azione delle azioni rappresentative del capitale sociale di Rinova HoldCo assegnate a Luccini in sede di Reinvestimento (*i.e.*, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota di sua spettanza dell’AuCap HoldCo Esecuzione) è pari al valore di sottoscrizione per azione delle azioni rappresentative del capitale sociale di Rinova HoldCo sottoscritte dall’Investitore;
- (ii) entrambi i predetti valori di sottoscrizione sono stati determinati sulla base della medesima valorizzazione per Azione Reway utilizzata per la determinazione del corrispettivo delle Compravendite;
- (iii) i “costi dell’operazione” posti a carico di Rinova HoldCo sono stati ripartiti tra l’Investitore e Luccini in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale di Rinova HoldCo (*i.e.*, 70% a carico dell’Investitore e 30% a carico di Luccini) e sono riflessi nel valore di sottoscrizione delle rispettive azioni di Rinova HoldCo.

Sempre alla Data di Esecuzione, come sopra anticipato, HoldCo, Reway e PL hanno sottoscritto – secondo quanto previsto dal Patto Parasociale – il Contratto di Amministrazione, relativo alla carica di PL quale amministratore delegato dell’Emittente. Con particolare riguardo ai termini e alle condizioni economiche di tale rapporto di amministrazione, il Contratto di Amministrazione prevede, tra l’altro:

- (i) un primo mandato di durata triennale, con facoltà delle parti di rinnovare tale carica per un secondo mandato di ulteriori tre esercizi, ai medesimi termini e condizioni;
- (ii) quale corrispettivo per l’esercizio della carica (nonché dei poteri attribuiti a PL in ragione della medesima e per ogni attività e responsabilità a ciò connessi) un emolumento fisso lordo annuale, calcolato *pro rata temporis* in misura proporzionale alla durata della carica;
- (iii) in aggiunta al suddetto emolumento fisso, e quale componente variabile del compenso:
 - a) un incentivo variabile di breve termine: (x) correlato al raggiungimento di specifici indicatori di *performance* oggettivi; (y) da corrispondersi all’amministratore delegato successivamente all’approvazione di ciascun bilancio di esercizio di Reway; e (z) il quale non potrà eccedere, in ogni caso, un *cap* contrattualmente determinato;
 - b) un incentivo di lungo termine – rappresentato dal MIP – correlato al raggiungimento, da parte dell’Investitore, di un certo rendimento all’*exit*;
- (iv) *fringe benefits* in linea con la prassi di mercato.

Inoltre, come sopra anticipato, il Patto Parasociale prevede l’investimento in HoldCo di talune “risorse chiave” del Gruppo Reway, tramite attuazione ed implementazione, successivamente al Delisting, del MIP.

Con riferimento al MIP, si segnala che:

- (i) alla Data del Documento di Offerta, l'Investitore e Luccini hanno concordato – con efficacia vincolante – esclusivamente i principi chiave che regoleranno il MIP (come allegati al Patto Parasociale), la cui concreta redazione e implementazione avverrà in una successivamente al Delisting;
- (ii) fermo quanto precede, il Patto Parasociale prevede espressamente che, in ogni caso, i termini e condizioni del Piano di Incentivazione dovranno essere *“in linea con la prassi di mercato delle operazioni di “private equity” e in conformità con il principio di parità di trattamento in materia di offerta pubblica di acquisto”*;
- (iii) secondo i principi concordati ai sensi del Patto Parasociale, il MIP:
 - (1) sarà destinato a un ristretto numero di “risorse chiave” di Reway e delle società del Gruppo (tra cui PL), individuate in apposito allegato al Patto Parasociale, nonché alle eventuali ulteriori risorse tempo per tempo individuate ai sensi del Patto Parasociale (collettivamente, i **“Key People”**);
 - (2) sarà implementato – successivamente al Delisting – mediante la sottoscrizione, da parte di ciascuno dei suddetti Key People, di un apposto aumento di capitale di HoldCo, a fronte dell'emissione di una nuova categoria di azioni da definirsi mediante apposita modifica dello statuto sociale di HoldCo;
 - (3) in particolare, l'accesso al MIP avverrà a fronte di un investimento iniziale da parte dei beneficiari, a condizioni di mercato e in linea con la prassi per analoghi strumenti di incentivazione, e la relativa premialità sarà soggetta a meccanismi di c.d. *vesting* temporale;
- (iv) l'“attivazione” del MIP sarà subordinata al conseguimento, in sede di *exit* dell'Investitore, di un rendimento minimo sull'investimento (in termini di multiplo del capitale investito e di tasso interno di rendimento), e la misura della premialità sarà graduata in funzione del livello di rendimento effettivamente conseguito, secondo una usuale struttura di c.d. *carried interest*.

Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale, si rinvia alla Sezione H, Paragrafo H.2, del Documento di Offerta.

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

B.1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERENTE

B.1.1. Denominazione, forma giuridica e sede sociale

La denominazione sociale dell'Offerente è Rinova BidCo S.p.A.

L'Offerente è una società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 14773620969.

Si precisa che l'Offerente, società indirettamente controllata – per il tramite di Rinova HoldCo – dall'Investitore, è un veicolo societario costituito specificamente per dar corso alle Compravendite e all'Offerta.

B.1.2. Anno di costituzione e durata

L'Offerente è stato costituito con atto del 15 giugno 2026, a rogito del Notaio Cesare Gattoni, Notaio in Milano (MI), Distretto Notarile di Milano (n. repertorio 36792, n. raccolta 19972), iscritto presso il competente ufficio del Registro delle Imprese in data 19 giugno 2026.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, la durata dell'Offerente è attualmente fissata sino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

B.1.3. Legislazione di riferimento e foro competente

L'Offerente è una società per azioni di diritto italiano.

Lo statuto dell'Offerente non prevede disposizioni derogatorie alla competenza giurisdizionale ordinaria. Pertanto, per l'individuazione del foro competente a dirimere le controversie tra soci, ovvero tra soci e Offerente, nonché per quant'altro non espressamente contemplato nello statuto sociale, si fa riferimento alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti e applicabili.

B.1.4. Capitale sociale

Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Offerente ammonta a Euro 50.000,00, interamente sottoscritto e versato. Il capitale sociale è suddiviso in 50.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale e aventi godimento regolare.

B.1.5. Compagine sociale dell'Offerente, gruppo di appartenenza e patti parasociali

Compagine sociale dell'Offerente

Alla Data del Documento di Offerta:

- (i) il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Rinova HoldCo;
- (ii) a propria volta, Rinova HoldCo è:
 - (a) controllata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., dall'Investitore, che, alla Data del Documento di Offerta, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, detiene n. 700.000 azioni di categoria "A", rappresentative del 70% del capitale sociale di Rinova HoldCo; e
 - (b) partecipata da Luccini, che, alla Data del Documento di Offerta, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione alla medesima (e, dunque, ad esito del Reinvestimento), detiene n. 300.000 azioni di categoria "B", rappresentative del residuo 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo.

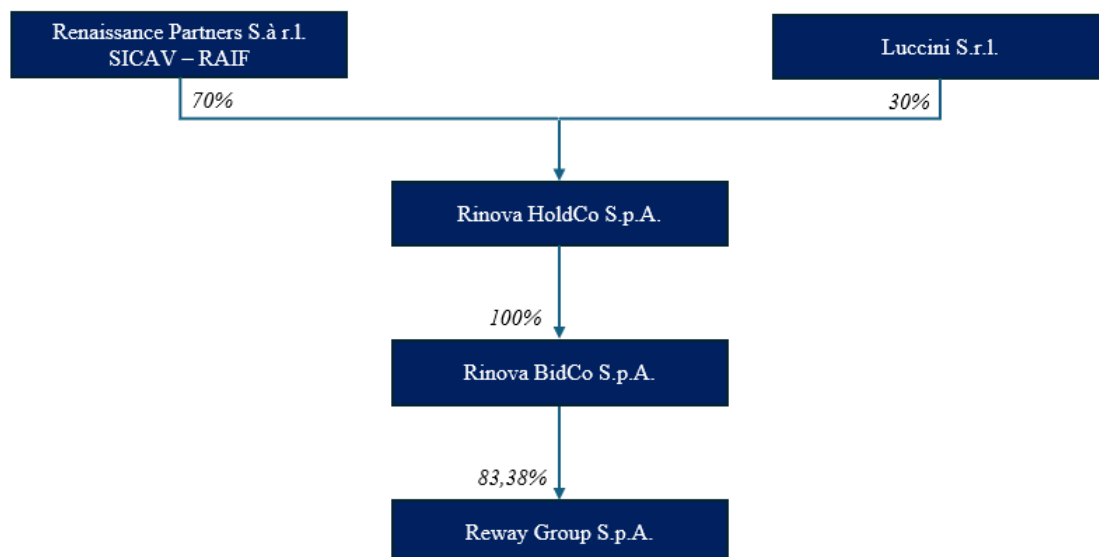
RP SICAV è un fondo di investimento alternativo riservato, nella forma di *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, con sede legale in 1, rue Isaac Newton L-2242 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) al numero B222585, gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi Renaissance AIFM S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 25 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo (“**Renaissance AIFM**”).

Renaissance AIFM è, a sua volta, indirettamente controllata da Renaissance Partners S.à r.l. (“**RP**”), una *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 12C, Rue Guillaume J. Kroll L-1882 Lussemburgo. RP è, pertanto, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa dell’Offerente.

Luccini è controllata dal sig. Paolo Luccini, complessivamente titolare – a titolo di piena proprietà e di usufrutto – del 51% dei diritti di voto nell’assemblea dei soci di Luccini. In particolare, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili con riferimento agli assetti proprietari di Luccini, si precisa quanto segue:

- (i) Paolo Luccini è titolare del diritto di proprietà su una quota complessivamente rappresentativa del 30% del capitale sociale di Luccini, nonché del diritto di usufrutto su una quota complessivamente rappresentativa del 21% del capitale sociale di Luccini (come di seguito descritto);
- (ii) Alex Luccini è titolare del diritto di proprietà su una quota complessivamente rappresentativa del 25% del capitale sociale di Luccini, nonché del diritto di nuda proprietà su una quota complessivamente rappresentativa dell’8% del capitale sociale di Luccini (con diritto di usufrutto in capo a Paolo Luccini);
- (iii) Maryna Syvtsova è titolare del diritto di proprietà su una quota complessivamente rappresentativa del 4% del capitale sociale di Luccini;
- (iv) Daniel Luccini è titolare del diritto di proprietà su una quota complessivamente rappresentativa del 20% del capitale sociale di Luccini, nonché del diritto di nuda proprietà su una quota complessivamente rappresentativa del 13% del capitale sociale di Luccini (con diritto di usufrutto in capo a Paolo Luccini).

È di seguito riportata una sintesi grafica della struttura societaria dell’Offerente, aggiornata alla Data del Documento di Offerta.



Patto Parasociale

Come descritto nella Premessa 2, in data 30 luglio 2026 (*i.e.*, alla Data di Esecuzione), l’Investitore, da una parte, e Luccini, dall’altra, hanno sottoscritto il Patto Parasociale, che disciplina, *inter alia*:

- (i) la *governance* di Rinova HoldCo, Rinova BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate;

- (ii) talune regole concernenti la circolazione delle partecipazioni sociali in Rinova HoldCo;
- (iii) la sottoscrizione del Contratto di Amministrazione tra Rinova HoldCo, Reway e PL;
- (iv) l'impegno dell'Investitore e di Luccini a fare in modo che – successivamente all'eventuale Delisting – venga implementato il MIP (nei termini meglio descritti alla Sezione A, Paragrafo A.19 del Documento di Offerta); e
- (v) ulteriori impegni assunti dalle parti in relazione ai loro reciproci rapporti e interessi quali futuri soci di Rinova HoldCo, Rinova BidCo, Reway e delle altre società del Gruppo.

Organo di amministrazione dell'Offerente

Ai sensi del Patto Parasociale, a partire dalla Data di Esecuzione, il consiglio di amministrazione dell'Offerente è composto da 5 (cinque) o 7 (sette) amministratori, nominati come segue:

- (i) n. 3 (tre) ovvero, a seconda dei casi, 4 (quattro) amministratori nominati su designazione dell'Investitore, ivi incluso l'amministratore delegato;
- (ii) n. 2 (due) ovvero, a seconda dei casi, 3 (tre) amministratori nominati su designazione di Luccini, ivi incluso il presidente del consiglio di amministrazione.

Collegio sindacale dell'Offerente

Ai sensi del Patto Parasociale, a partire dalla Data di Esecuzione, il collegio sindacale dell'Offerente è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:

- (i) n. 2 (due) sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio Sindacale) e n. 1 (uno) sindaco supplente nominati su designazione dell'Investitore; e
- (ii) n. 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente nominati su designazione di Luccini.

Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale, si rinvia alla Sezione H, Paragrafo H.2, del Documento di Offerta.

B.1.6. Organi di amministrazione e controllo

Consiglio di amministrazione dell'Offerente

Alla Data del Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 11.1.1 dello statuto sociale (e in conformità con quanto concordato tra l'Investitore e Luccini ai sensi del Patto Parasociale), l'Offerente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da 7 componenti.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti, possono essere anche non soci e rimangono in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque per un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione dell'Offerente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato alla Data di Esecuzione e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Alla Data del Documento di Offerta, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Offerente è la seguente:

Carica	Nome e Cognome	Data di nomina	Data di cessazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione	del Paolo Luccini	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028

Amministratore Delegato	Piero Canzani	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Alessio Masiero	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Matteo Perugi	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Francesco Maria Macchi del Sette	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Alex Luccini	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Federico Della Gatta	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, nessun membro del consiglio di amministrazione dell'Offerente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell'Emittente, in altre società del gruppo di appartenenza dell'Emittente e/o in altre società del Gruppo Reway, né ricopre ulteriori cariche nel gruppo di appartenenza dell'Emittente e/o nelle società del Gruppo Reway, salvo per quanto di seguito precisato:

- (i) Paolo Luccini esercita il controllo su Luccini, la quale detiene n. 300.000 azioni di categoria "B" di Rinova HoldCo. Paolo Luccini detiene, altresì, n. 7.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,02% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono accordi o impegni in relazione al trasferimento di tali Azioni all'Offerente (ivi incluso tramite eventuale adesione all'Offerta);
- (ii) Paolo Luccini è Presidente del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e dell'Offerente, nonché Amministratore Delegato dell'Emittente; inoltre, Paolo Luccini è Presidente del consiglio di amministrazione di VEGA Engineering S.r.l. e ricopre altresì la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di Luccini;
- (iii) Alessio Masiero è membro del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo, dell'Offerente e dell'Emittente;
- (iv) Alex Luccini e Federico Della Gatta sono membri del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e dell'Offerente;
- (v) Alex Luccini è altresì socio e membro del consiglio di amministrazione di Luccini, nonché Presidente del consiglio di amministrazione di M.G.A. S.r.l. e membro del consiglio di amministrazione di GEMA S.p.A. Alex Luccini detiene, altresì, n. 4.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,01% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono accordi o impegni in relazione al trasferimento di tali Azioni all'Offerente (ivi incluso tramite eventuale adesione all'Offerta);
- (vi) Federico Della Gatta è membro del consiglio di amministrazione di GEMA S.p.A. Federico Della Gatta detiene, altresì, n. 2.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,005% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono accordi o

impegni in relazione al trasferimento di tali Azioni all'Offerente (ivi incluso tramite eventuale adesione all'Offerta);

- (vii) Piero Canzani è Amministratore Delegato di Rinova HoldCo e dell'Offerente. Matteo Perugi e Francesco Maria Macchi del Sette sono altresì membri del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e dell'Offerente.

Collegio sindacale dell'Offerente

Alla Data del Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 12.1.2 dello statuto sociale (e in conformità con quanto concordato tra l'Investitore e Luccini ai sensi del Patto Parasociale), il collegio sindacale dell'Offerente è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.

Il collegio sindacale dell'Offerente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato alla Data di Esecuzione e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

La composizione del Collegio Sindacale dell'Offerente è la seguente:

Carica	Nome e Cognome	Data di nomina	Data di cessazione
Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo	Maurizio Salom	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Sindaco Effettivo	Monica Antonia Castiglioni	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Sindaco Effettivo	Stefano Lunardi	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Sindaco Supplente	Gianluigi Berruti Manzone	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Sindaco Supplente	Elisa Dezzani	30 luglio 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, nessun membro del collegio sindacale dell'Offerente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell'Emittente, in altre società del gruppo di appartenenza dell'Emittente e/o in altre società del Gruppo Reway, né ricopre ulteriori cariche nel gruppo di appartenenza dell'Emittente e/o nelle società del Gruppo Reway, salvo per quanto di seguito precisato:

- (i) Maurizio Salom è Sindaco Effettivo dell'Emittente, nonché Presidente del collegio sindacale e Sindaco Effettivo di Rinova HoldCo e dell'Offerente;
- (ii) Stefano Lunardi è Sindaco Effettivo di Rinova HoldCo, dell'Offerente e dell'Emittente;
- (iii) Monica Antonia Castiglioni è Sindaco Effettivo di Rinova HoldCo e dell'Offerente, nonché Sindaco Supplente dell'Emittente;
- (iv) Gianluigi Berruti Manzone ed Elisa Dezzani sono Sindaci Supplenti di Rinova HoldCo e dell'Offerente;
- (v) Elisa Dezzani è altresì Sindaco Supplente di GEMA S.p.A.

Alla Data del Documento di Offerta, l'attività di revisione legale dei conti dell'Offerente è affidata a RSM – Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A.

B.1.7. Attività dell'Offerente e del gruppo di appartenenza

L'Offerente è una società *holding* di partecipazioni, che detiene una partecipazione pari all'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (*i.e.*, la Partecipazione dell'Offerente) ed è interamente controllata da Rinova HoldCo.

Rinova HoldCo è anch'essa una società appositamente costituita per l'esecuzione delle Compravendite (ivi incluso in Reinvestimento) e dell'Offerta e svolge attività di *holding* di partecipazioni

Alla Data del Documento di Offerta, ad eccezione della Partecipazione dell'Offerente in Reway, l'Offerente non detiene partecipazioni in altre società.

Dalla data della sua costituzione alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha svolto alcuna attività operativa significativa, fatta eccezione per le attività propedeutiche all'esecuzione delle Compravendite, nonché alla promozione dell'Offerta.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha alcun dipendente.

Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale, l'Offerente ha per oggetto le seguenti attività:

“La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di partecipazioni in altre società delle seguenti attività:

- l'assunzione, dismissione, detenzione e gestione, di partecipazioni ed altre interessenze in società ed imprese, sia in Italia sia all'estero, in ogni caso con espressa esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio e di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico;*
- il controllo, il coordinamento e il supporto strategico, tecnico, amministrativo, finanziario, nonché l'attività di consulenza manageriale, nei confronti degli enti e società partecipati; e*
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione e la ristrutturazione di immobili, in genere, nonché la gestione di immobili di proprietà sociale.*

La Società potrà (a) nei confronti dei soli enti e società partecipati, esercitare l'attività di direzione e coordinamento, conformemente ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale; (b) fermo il divieto di attività finanziarie nei confronti del pubblico, (i) prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche e ogni altra garanzia di qualsiasi natura, reale e/o personale, tipica e/o atipica, per obbligazioni proprie e/o di terzi (anche non soci), anche a favore e/o nell'interesse di terzi (anche non soci) nei limiti di quanto consentito dalla legge; e/o (ii) concedere finanziamenti e mutui, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, che non configurino attività finanziaria nei confronti del pubblico, e svolgere attività di tesoreria accentrata (account's sweeping o cash pooling, esclusa l'attività riservata agli istituti di pagamento) a favore di enti e/o società partecipati, controllanti e/o correlati; (c) organizzare e gestire programmi di ricerca per l'innovazione tecnologica; e (d) svolgere ricerche di mercato, organizzare e gestire banche dati.

La Società potrà compiere, sia in Italia sia all'estero, tutte le operazioni necessarie al finanziamento di tali attività, nonché tutti quegli atti che saranno ritenuti opportuni e/o necessari e/o utili ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e così tra l'altro: compiere operazioni ipotecarie, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito o altri istituti finanziari, con banche, con società o privati, versare somme in conto aumento di capitale, emettere prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, nei limiti e secondo le previsioni di legge”.

B.1.8. Principi contabili

Come indicato al Paragrafo B.1.2 del Documento di Offerta, l'Offerente è stato costituito in data 15 giugno 2026 e non ha pertanto completato, alla Data del Documento di Offerta, alcun esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio dell'Offerente sarà redatto in conformità ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

B.1.9. Situazione patrimoniale e conto economico

L'Offerente e Rinova HoldCo, in considerazione della loro recente costituzione e dell'assenza di attività operativa, non hanno redatto alcun bilancio. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2026. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, non sono disponibili dati relativi al bilancio di Rinova HoldCo e dell'Offerente.

A fini meramente illustrativi, si riporta di seguito una sintetica rappresentazione della situazione patrimoniale dell'Offerente predisposta alla data del 30 luglio (*i.e.*, la Data di Esecuzione), in conformità ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Euro		Alla data di esecuzione	
Attività		Passività	
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>		<u>Debiti</u>	
Partecipazioni in imprese controllate	333,567,698.62	Debiti verso banche	81,814,595.00
Costi accessori del finanziamento ed oneri finanziari	2,468,966.85	<u>Ratei e risconti</u>	
		Rateo passivo su oneri finanziari	15,778.85
<u>Attivo circolante</u>		<u>Patrimonio netto</u>	
Disponibilità liquide	1,479,951.91	Capitale sociale	50,000.00
		Versamenti in conto capitale	255,636,243.53
Total attività	337,516,617.38	Totale patrimonio netto e passività	337,516,617.38

La suddetta situazione patrimoniale è stata predisposta esclusivamente ai fini dell'inserimento nel presente Documento di Offerta e non è stata assoggettata ad alcuna verifica contabile e/o attività di revisione legale.

Il patrimonio netto dell'Offerente riflette, oltre ai complessivi Euro 50.000,00 versati in sede di costituzione, gli ulteriori apporti a titolo di *equity*, per complessivi Euro 255.636.243,53, effettuati da Rinova HoldCo a titolo di versamento in conto capitale al fine di far fronte, in parte, agli impegni di pagamento del corrispettivo dovuto per l'acquisto della Partecipazione dell'Offerente.

I debiti verso banche, pari a complessivi Euro 81.814.595,00, corrispondono all'indebitamento bancario assunto dall'Offerente ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Le immobilizzazioni finanziarie si compongono di: **(i)** la Partecipazione dell'Offerente, costituita da n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente, iscritta "al costo" e, pertanto, per complessivi Euro 333.567.698,62; e **(ii)** i costi accessori alla Partecipazione dell'Offerente, pari a Euro 2.468.966,85, rappresentativi dei costi di transazione sostenuti in relazione all'operazione inclusivi dell'interesse passivo maturato per un giorno relativo al *pre-funding* dell'operazione, la cui contropartita trova iscrizione tra le passività, alla voce ratei passivi per oneri finanziari.

Non è stato incluso alcun conto economico in quanto, a partire dalla data di costituzione, Rinova HoldCo e l'Offerente non hanno svolto alcuna attività operativa rilevante, fatta eccezione per le attività propedeutiche alle Compravendite, alla promozione dell'Offerta e per la sottoscrizione (da parte di Rinova HoldCo e dell'Offerente) e l'adesione (da parte dell'Offerente) al Contratto di Finanziamento.

Alla Data del Documento di Offerta, non sussistono significative posizioni di debito e di credito tra “parti correlate” dell’Offerente.

*

Con riferimento a Renaissance AIFM, quale gestore di fondi di investimento alternativi che gestisce la strategia di investimento “Renaissance Partners”, si segnala che la stessa ha un patrimonio in gestione pari a circa Euro 4 miliardi, per conto di un insieme diversificato di investitori istituzionali internazionali, tra cui fondi pensione, gestori patrimoniali, gruppi assicurativi, banche, *family office*, fondi sovrani ed enti previdenziali. Renaissance Partners investe prevalentemente in società *leader* di mercato, a controllo perlopiù familiare, con sede in Italia e in altri Paesi europei, avvalendosi di un *team* dedicato di 35 professionisti con sede a Milano e in Lussemburgo.

Si riportano di seguito alcune voci di sintesi del rendiconto al 31 dicembre 2025 di Renaissance AIFM.

Valori in migliaia di Euro	31 dicembre 2025
Utile netto di periodo	4.407
Patrimonio netto	8.296

Attività (valori in migliaia di Euro)		Passività (valori in migliaia di Euro)	
Attivo Immobilizzato	1.913	Totale passività	15.451
Attivo Corrente	21.834	Totale patrimonio netto	8.296
Totale attività	23.747	Totale patrimonio netto e passività	23.747

B.1.10. Andamento recente

Nel periodo intercorrente tra la costituzione dell’Offerente e la Data del Documento di Offerta, non si sono registrati fatti che assumano rilevanza ai fini della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Offerente, eccezion fatta per le attività connesse all’acquisto della Partecipazione dell’Offerente, nonché alla promozione dell’Offerta.

B.1.11. Persone che agiscono di concerto

Alla Data del Documento di Offerta, tenuto conto della catena partecipativa dell’Offerente descritta al precedente Paragrafo B.1.5, si considerano persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta, ai sensi dell’articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis* del TUF (le “**Persone che Agiscono di Concerto**”) i seguenti soggetti:

- (i) ciascuno tra Rinova HoldCo e l’Investitore, ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, in quanto soggetti che esercitano, a seconda del caso in via diretta o indiretta, il controllo sull’Offerente;
- (ii) Luccini, ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. a), del TUF, in quanto parte del Patto Parasociale e dell’Accordo di Investimento;
- (iii) il Sig. Paolo Luccini, ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, in quanto soggetto che esercita, in via diretta, il controllo su Luccini³.

L’Offerta è promossa dall’Offerente anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto. Pertanto, l’obbligo di promuovere l’Offerta ai sensi dell’articolo 106 e 109 del TUF – resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto nonché in conformità con l’articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM – sarà adempiuto dall’Offerente, che sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta.

³ In particolare, alla Data del Documento di Offerta, il Sig. Paolo Luccini è complessivamente titolare – a titolo di piena proprietà e di usufrutto – del 51% dei diritti di voto nell’assemblea dei soci di Luccini.

B.2. SOGGETTO EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

B.2.1. Denominazione sociale, forma giuridica e sede sociale

La denominazione sociale dell'Emittente è Reway Group S.p.A.

L'Emittente è una società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Velasca, n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 12141620968.

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte), con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, non spetta il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere all'approvazione della deliberazione di proroga del termine di durata dell'Emittente.

B.2.2. Capitale sociale

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 715.252,99, interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 38.804.802 Azioni, prive dell'indicazione espressa del valore nominale e aventi godimento regolare. Le Azioni Reway sono state ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan in data 8 marzo 2023 (*i.e.*, il primo giorno di negoziazione), ad un prezzo di collocamento – fissato nel contesto del collocamento a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan – pari a Euro 3,10 per Azione.

Come anticipato alla Premessa 2, si segnala che tutte le n. 7.500.000 azioni a voto plurimo comprese nella Partecipazione Luccini – le quali corrispondevano alla totalità delle azioni a voto plurimo emesse dall'Emittente – sono state oggetto di automatica conversione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, in un pari numero di Azioni ordinarie, in conseguenza del perfezionamento della Compravendita Luccini. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Emittente è interamente rappresentato da Azioni ordinarie.

Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e, pertanto, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF (codice ISIN: IT0005528069).

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non detiene – né direttamente, né attraverso società controllate – Azioni proprie.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi, in futuro, diritti di acquisire Azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitati, né sussiste alcun impegno per l'emissione di obbligazioni convertibili.

Fermo quanto precede – come meglio indicato all'articolo 6 dello Statuto – in data 28 ottobre 2024, l'assemblea straordinaria dell'Emittente ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, entro 3 anni dalla deliberazione, nei limiti del 10% del capitale sociale dell'Emittente preesistente alla data di eventuale esercizio della delega, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione su Euronext Growth Milan, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.

Alla data del Documento di Offerta, la suddetta delega ad aumentare il capitale sociale risulta esercitata solo parzialmente ed in un'unica occasione, come di seguito descritto. In particolare, in data 4 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato, in parziale esercizio della delega, un aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di Euro 1.800.000,00, di cui nominali Euro 6.050,42, mediante emissione di n. 302.521 Azioni. Tali Azioni sono state sottoscritte **(i)** da Immobiliare Radini S.r.l., per n. 272.269 Azioni e **(ii)** dal dott. Livio Radini, per

n. 30.252 Azioni (nel contesto della complessiva operazione di acquisizione, da parte dell'Emittente, del 60% del capitale sociale di VEGA Engineering S.r.l., perfezionatasi il 10 settembre 2024) e rappresentavano, complessivamente, la Partecipazione Radini, acquistata dall'Offerente alla Data di Esecuzione ai sensi dello SPA Radini. Per ulteriori informazioni con riguardo alla suddetta operazione di acquisizione di VEGA Engineering S.r.l. e al connesso aumento di capitale di Reway, si rinvia alla documentazione pubblicamente disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.rewaygroup.com).

Sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico, nonché delle informazioni disponibili all'Offerente in ragione della Partecipazione dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta non risulta in essere, né è stato adottato dall'Emittente, alcun piano di incentivazione.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non è titolare, direttamente o attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona, di Azioni proprie.

B.2.3. Soggetto controllante, soci rilevanti e patti parasociali

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente è controllato dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 93 del TUF e dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c., titolare di complessive n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (*i.e.*, la Partecipazione dell'Offerente).

Secondo quanto risulta dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti – resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, nonché in conformità con il Regolamento Emittenti EGM – ad eccezione dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, non vi sono azionisti dell'Emittente titolari di una partecipazione almeno pari al 5% del relativo capitale sociale.

Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico, fatta eccezione per l'Accordo di Investimento (limitatamente a talune previsioni afferenti al governo societario di Reway) e il Patto Parasociale, non risultano essere stati sottoscritti patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 2341-*bis* c.c.

Per maggiori informazioni in merito alle previsioni di natura parasociale contenute nell'Accordo di Investimento e nel Patto Parasociale, si rinvia alla Sezione H, Paragrafo H.2, del Documento di Offerta.

B.2.4. Organi di amministrazione e controllo

Consiglio di amministrazione dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, l'Emittente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), fissato dall'assemblea.

La nomina avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure specificate nello Statuto. Gli amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi; il mandato termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall'assemblea degli azionisti tenutasi in data 23 settembre 2026, sulla base dell'unica lista presentata da Rinova BidCo (composta secondo quanto previsto dal Patto Parasociale). Il consiglio di amministrazione così nominato rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Si riportano nella tabella che segue i componenti del consiglio di amministrazione dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta.

Carica	Nome e Cognome	Data di nomina	Data di cessazione
--------	----------------	----------------	--------------------

Presidente Consiglio Amministrazione	del di Aurelio Regina	23 settembre 2026	Approvazione d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Amministratore Delegato	Paolo Luccini	23 settembre 2026	Approvazione d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Fabio Cosmo Domenico Canè	23 settembre 2026	Approvazione d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Alessio Masiero	23 settembre 2026	Approvazione d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Andrea Paolo Maria Vallini	23 settembre 2026	Approvazione d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere	Andrea Corradino	23 settembre 2026	Approvazione d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Consigliere Indipendente	Giuseppe Vegas	23 settembre 2026	Approvazione d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, nessuno dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell'Emittente, in altre società del gruppo di appartenenza dell'Emittente e/o in altre società del Gruppo Reway, né ricopre ulteriori cariche nel gruppo di appartenenza dell'Emittente e/o nelle società del Gruppo Reway, salvo per quanto di seguito precisato:

- (i) Paolo Luccini esercita il controllo su Luccini, la quale detiene n. 300.000 azioni di categoria "B" di Rinova HoldCo. Paolo Luccini detiene, altresì, n. 7.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,02% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono accordi o impegni in relazione al trasferimento di tali Azioni all'Offerente (ivi incluso tramite eventuale adesione all'Offerta);
- (ii) Paolo Luccini è Presidente del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e dell'Offerente, nonché Amministratore Delegato dell'Emittente; inoltre, Paolo Luccini è Presidente del consiglio di amministrazione di VEGA Engineering S.r.l. e ricopre altresì la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di Luccini;
- (iii) Alessio Masiero è membro del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo, dell'Offerente e dell'Emittente.

Collegio sindacale

Ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, il collegio sindacale dell'Emittente è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale dell'Emittente avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure specificate nello Statuto. La durata dell'incarico è pari a 3 (tre) esercizi e il mandato termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

Il collegio sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall'assemblea degli azionisti tenutasi in data 23 settembre 2026, sulla base dell'unica lista presentata da Rinova BidCo (composta secondo quanto previsto dal Patto Parasociale). Il collegio sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Si precisa che – in conformità con l'Accordo di Investimento – in data 30 luglio 2026 (*i.e.*, la Data di Esecuzione), tutti i membri del collegio sindacale dell'Emittente hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive cariche, con efficacia a decorrere dalla data della prima assemblea dell'Emittente che delibererà in merito alla nomina dei nuovi organi sociali. In pari data, come sopra anticipato, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato, tra l'altro, di convocare l'assemblea dei soci di Reway, da tenersi alla data del 23 settembre 2026, al fine, tra l'altro, di deliberare in ordine alla presa d'atto delle predette dimissioni e al rinnovo degli organi sociali.

Si riportano nella tabella che segue i componenti del collegio sindacale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta:

Carica	Nome e Cognome	Data di nomina	Data di cessazione
Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo	Giovanni Grazzini	23 settembre 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Sindaco Effettivo	Maurizio Salom	23 settembre 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Sindaco Effettivo	Stefano Lunardi	23 settembre 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Sindaco Supplente	Monica Antonia Castiglioni	23 settembre 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
Sindaco Supplente	Mauro Zavani	23 settembre 2026	Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, nessuno dei membri del collegio sindacale dell'Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell'Emittente, in altre società del gruppo di appartenenza dell'Emittente e/o in altre società del Gruppo Reway, né ricopre ulteriori cariche nel gruppo di appartenenza dell'Emittente e/o nelle società del Gruppo Reway, salvo per quanto di seguito precisato:

- (i) Maurizio Salom è Sindaco Effettivo dell'Emittente, nonché Presidente del collegio sindacale e Sindaco Effettivo di Rinova HoldCo e dell'Offerente;
- (ii) Stefano Lunardi è Sindaco Effettivo di Rinova HoldCo, dell'Offerente e dell'Emittente;
- (iii) Monica Antonia Castiglioni è Sindaco Effettivo di Rinova HoldCo e dell'Offerente, nonché Sindaco Supplente dell'Emittente;
- (iv) Mauro Zavani è altresì Sindaco Effettivo di GEMA S.p.A., nonché revisore unico di Luccini.

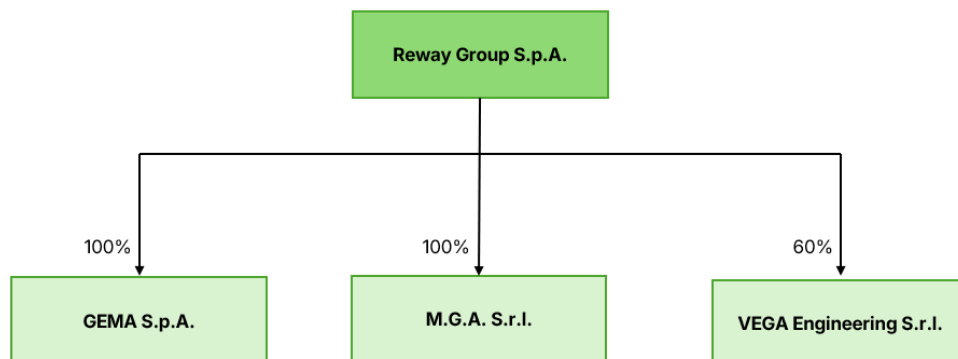
Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

La Società incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente e delle altre società controllate è RSM - Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., come da deliberazione dell'assemblea degli Azionisti

del 29 aprile 2024. L'incarico di revisione legale dei conti è stato conferito fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026.

B.2.5. Sintetica descrizione del Gruppo

Di seguito si riporta la *chart* del Gruppo aggiornata alla Data del Documento di Offerta.



M.G.A. S.r.l., specializzata nella manutenzione e risanamento di gallerie e viadotti stradali, e (a seguito dell'incorporazione di Soteco e TLS) nell'installazione di barriere di sicurezza e fonoassorbenti e opere speciali quali, ad esempio, adeguamenti sismici di viadotti, ponti e gallerie;

GEMA S.p.A., tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario;

Vega Engineering S.r.l., società di ingegneria multidisciplinare che ha nel proprio core business la progettazione ingegneristica di infrastrutture stradali e ferroviarie, opere civili e industriali, servizi di supporto a R.U.P. e gestione delle commesse.

B.2.6. Attività del Gruppo Reway

Reway, società a capo dell'omonimo Gruppo, è il più grande operatore italiano specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali, nonché l'unico sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti e ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria.

L'Emittente è nato nel 2021 su iniziativa della famiglia Luccini, dal conferimento delle quote di alcune importanti società attive in Italia nel settore della manutenzione e del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali. Reway, oltre ad assumere un ruolo di coordinamento e indirizzo strategico generale del Gruppo, eroga servizi centralizzati di gestione finanziaria, tesoreria, contabilità tecnica, *procurement*, assistenza nella predisposizione della documentazione gare, assistenza nella predisposizione di procedure e documentazioni inerenti alla sicurezza sul lavoro, gestione del parco mezzi, e comunicazione.

Come sopra anticipato, il Gruppo Reway opera attraverso tre società controllate dall'Emittente:

- (i) M.G.A. S.r.l., specializzata nella manutenzione e risanamento di gallerie e viadotti stradali e nell'installazione di barriere di sicurezza e fonoassorbenti e opere speciali;
- (ii) GEMA S.p.A., tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario;
- (iii) Vega Engineering S.r.l., società di ingegneria multidisciplinare specializzata nella progettazione ingegneristica di infrastrutture stradali e ferroviarie, opere civili e industriali.

Reway impiega ad oggi complessivamente oltre 600 addetti e può contare su una flotta composta da oltre 300 mezzi operativi.

B.2.7. Andamento recente e prospettive

In data 31 marzo 2026, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha approvato: **(i)** il progetto di bilancio individuale dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; e **(ii)** il bilancio consolidato del Gruppo Reway per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In data 30 aprile 2026, l'assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale.

La Relazione Finanziaria Annuale è a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione "Investor relations".

La Relazione Finanziaria Annuale, predisposta in conformità ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), è stata assoggettata a revisione legale dei conti, da parte della società di revisione RSM - Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., la quale, in data 15 aprile 2026, ha emesso le relazioni ai sensi degli artt. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, esprimendo un giudizio senza rilievi con riguardo sia al bilancio consolidato del Gruppo Reway per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che al bilancio individuale di Reway al 31 dicembre 2025.

Al pari, con riferimento all'esercizio 2024, si precisa che il bilancio consolidato del Gruppo Reway e il bilancio di esercizio di Reway al 31 dicembre 2024, predisposti in conformità ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), sono stati assoggettati a revisione legale dei conti da parte della medesima società di revisione, la quale, in data 15 aprile 2025, ha emesso le relazioni ai sensi degli artt. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, esprimendo in entrambi i casi un giudizio senza rilievi.

Le informazioni di seguito riportate sono tratte dall'informativa sul Gruppo Reway disponibile al pubblico, alla Data del Documento di Offerta, contenute nella Relazione Finanziaria Annuale. Al riguardo, si segnala che l'Offerente non ha posto in essere alcuna autonoma verifica dei dati e delle informazioni relative al Gruppo Reway esposti nel Documento di Offerta.

Relazione Finanziaria Annuale

Le seguenti tabelle riportano la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, il conto economico consolidato, il rendiconto finanziario consolidato, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato e la posizione finanziaria netta del Gruppo Reway al 31 dicembre 2025 (raffrontati con i dati relativi all'esercizio precedente).

Al riguardo, si segnala che l'Offerente non ha effettuato alcuna autonoma verifica dei dati e delle informazioni relative al Gruppo Reway esposti nel Documento di Offerta.

Stato patrimoniale consolidato del Gruppo Reway

	31/12/2025	31/12/2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	624.340	937.403
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	493	12.626
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.633	3.742
5) avviamento	55.339.069	62.401.272
6) immobilizzazioni in corso e acconti	7.276.776	4.152.096
7) altre	13.542	32.648

Totale immobilizzazioni immateriali	63.255.854	67.539.786
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.795.698	2.766.432
2) impianti e macchinario	90.178	96.307
3) attrezzature industriali e commerciali	6.871.475	6.353.782
4) altri beni	772.712	954.408
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.044.003	0
Totale immobilizzazioni materiali	11.574.066	10.170.928
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	1.275	1.275
b) imprese collegate	62.350	65.684
d-bis) altre imprese	18.400	18.950
Totale partecipazioni	82.025	85.909
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	5.100	5.100
Totale crediti verso imprese controllate	5.100	5.100
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	791.602	1.832.254
Totale crediti verso imprese collegate	791.602	1.832.254
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.603	10.049
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	661.968
Totale crediti verso altri	26.603	672.017
Totale crediti	823.305	2.509.371
3) altri titoli	1.782.492	1.059.435
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.687.821	3.654.715
Totale immobilizzazioni (B)	77.517.741	81.365.430
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.043.737	1.800.843
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3.771.904	7.943.130
3) lavori in corso su ordinazione	80.463.763	45.661.302
4) Prodotti finiti e merci	1.857	1.857

5) Acconti	6.733.871	166.611
Totale rimanenze	95.015.132	55.573.743
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	122.971.033	125.021.923
Totale crediti verso clienti	122.971.033	125.021.923
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.445.618	19.490.103
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari	23.445.618	19.490.103
5-ter) imposte anticipate	131.375	227.523
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.975.091	3.794.155
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	4.249
Totale crediti verso altri	1.975.091	3.798.404
Totale crediti	148.523.117	148.537.953
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	16.900.675	20.195.152
3) danaro e valori in cassa	10.216	10.462
Totale disponibilità liquide	16.910.891	20.205.614
Totale attivo circolante (C)	260.449.140	224.317.309
D) Ratei e risconti	4.901.451	3.433.354
Totale attivo	342.868.332	309.116.094
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	715.253	715.253
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	41.760.728	41.760.728
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	21.509.832	1.876.780
Riserva di consolidamento	6.569.020	6.569.020
Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari	(557.666)	(972.550)

Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	27.521.186	7.473.250
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	19.464.837	21.207.742
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	20.885.565	17.890.147
Totale patrimonio netto di gruppo	110.347.568	89.047.120
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	331.602	331.602
Utile (perdita) di terzi	704.912	-
Totale patrimonio netto di terzi	1.036.514	331.602
Totale patrimonio netto consolidato	111.384.083	89.378.722
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
3) Strumenti finanziari derivati passivi	733.771	1.279.671
4) altri	3.381.424	11.666.017
Totale fondi per rischi ed oneri	4.115.194	12.945.688
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.576.685	3.037.311
D) Debiti		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.017.684	26.084.174
esigibili oltre l'esercizio successivo	46.472.505	56.916.825
Totale debiti verso banche	79.490.189	83.000.999
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	503.561	415.493
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.144.138	434.654
Totale debiti verso altri finanziatori	1.647.699	850.147
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.692.366	31.820.506
Totale acconti	42.692.366	31.820.506
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.556.770	73.331.028
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	87.556.770	73.331.028

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo	4.292.656	5.491.290
Totale debiti tributari	4.292.656	5.491.290

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo	1.284.527	1.414.108
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.284.527	1.414.108

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo	3.382.595	4.522.351
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	3.382.595	4.522.351

Totale debiti	220.346.803	200.430.427
---------------	-------------	-------------

E) Ratei e risconti	3.445.569	3.323.944
---------------------	-----------	-----------

Totale passivo	342.868.333	309.116.093
----------------	-------------	-------------

Le immobilizzazioni immateriali vedono un decremento di 4,3 milioni di Euro, per effetto dell'ammortamento dell'avviamento connesso all'acquisizione di GEMA S.p.A. (5,2 milioni di Euro), dell'ammortamento dell'avviamento connesso alle acquisizioni delle quote di minoranza di MGA, Soteco, e TLS (cumulativamente corrispondente a 1,3 milioni di Euro), e l'ammortamento dell'avviamento connesso all'acquisizione di VEGA Engineering S.r.l., corrispondente a Euro 0,4 milioni.

Le immobilizzazioni materiali si incrementano di Euro 1,4 milioni per effetto dell'incremento derivante dall'investimento in nuovi mezzi ed attrezzature.

Il capitale circolante commerciale aumenta di Euro 24,3 milioni principalmente per effetto dell'aumento delle rimanenze, che aumentano di 39,4 milioni. Quest'incremento principalmente connesso alla forte crescita di GEMA S.p.A. I Crediti Commerciali, al contrario, si riducono di Euro 2,1 milioni. I debiti commerciali aumentano invece di Euro 13,1 milioni. L'aumento del circolante commerciale è imputabile principalmente una normale dinamica in presenza di forte crescita del *business*; infatti, non si assiste a particolari peggioramenti del rapporto tra capitale circolante commerciale e valore della produzione, che passa dal 47,1% nel 2024 al 48,1% nel 2025.

La voce "Altre passività correnti" si incrementa di Euro 11,1 milioni per effetto degli anticipi da clienti, richiesti su determinati contratti come previsto da codice degli appalti.

Il saldo tra Crediti e Debiti Tributari aumenta di Euro 5,1 milioni per effetto della dinamica dei crediti IVA e delle imposte anticipate. Il Capitale Circolante Netto, come effetto delle voci sopra citate, aumenta di 17,8 milioni.

Il Gruppo chiude l'esercizio con disponibilità liquide pari ad Euro 16,9 milioni, in riduzione di circa 3,3 milioni rispetto al 2024.

Il Patrimonio Netto di pertinenza del Gruppo è pari a Euro 110,4 milioni, in aumento di circa euro 21,3 milioni rispetto a euro 89,0 milioni al 31 dicembre 2024 per effetto del risultato netto conseguito nel periodo e delle riserve da sovrapprezzo partecipazioni.

Conto economico consolidato del Gruppo Reway

	31/12/2025	31/12/2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	241.790.016	215.121.622
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(4.171.226)	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	34.802.461	11.723.179
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.046.275	1.792.698
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	700.274	927.051
altri	2.156.981	2.754.051
Totale altri ricavi e proventi	2.857.255	3.681.102
Totale valore della produzione	278.324.781	232.318.601
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	59.379.033	47.052.989
7) per servizi	103.441.964	81.738.065
8) per godimento di beni di terzi	29.345.159	26.136.329
9) per il personale		
a) salari e stipendi	26.015.232	23.421.618
b) oneri sociali	10.292.618	9.315.631
c) trattamento di fine rapporto	1.470.435	1.365.909
e) altri costi	145.179	334.958
Totale costi per il personale	37.923.464	34.438.117
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.408.613	6.676.181
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.889.092	2.784.684
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	677.739	563.170
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.975.443	10.024.035
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.242.894)	(634.838)
14) oneri diversi di gestione	843.692	955.256
Totale costi della produzione	239.665.861	199.709.954
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	38.658.920	32.608.647
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	667.862	415.482
Totale proventi diversi dai precedenti	667.862	415.482
Totale altri proventi finanziari	667.862	415.482
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.442.705	4.516.562
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.442.705	4.516.562
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.774.843)	(4.101.080)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
19) Svalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	34.884.077	28.507.567
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	13.113.432	10.613.104
imposte relative a esercizi precedenti	84.021	11.344,9
imposte differite e anticipate	96.148	-7.028
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13.293.601	10.617.421
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	21.590.477	17.890.147
Risultato di pertinenza del gruppo	20.885.565	17.890.147
Risultato di pertinenza di terzi	704.912	0

Il periodo si chiude con un valore della produzione di Euro 278,3 milioni, in aumento di 46,0 milioni (19,8%) rispetto all'esercizio precedente. La crescita è principalmente dovuta a crescita organica del Gruppo che nel corso dell'esercizio ha aumentato la propria attività di manutenzione delle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie. La crescita inorganica è rappresentata dall'incorporazione nel 2025 dei risultati economici di VEGA Engineering S.r.l., che non erano inclusi nel 2024. Il contributo di quest'ultima alla crescita in termini di valore della produzione è di 6 milioni di Euro (2%).

Rispetto all'esercizio 2024, la composizione delle varie voci di costo in percentuale rispetto al valore della produzione è rimasta sostanzialmente invariata, mostrando piccoli scostamenti tra gli anni che sono da considerarsi fisiologici in questo tipo di *business*, e non effetto di fattori esterni o cambiamenti di gestione.

L'EBITDA è in aumento rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente di Euro 7,0 milioni (+16,4%) con una marginalità sul valore della produzione in flessione dal 18,4% al 17,8% a causa di alcune commesse che hanno mostrato una marginalità minore rispetto a quella attesa e che sono da ritenersi straordinarie.

Gli ammortamenti salgono del 9,5% per effetto dell'inizio dell'ammortamento dell'avviamento di VEGA Engineering S.r.l. e degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.

Il risultato netto di Gruppo di periodo passa da Euro 17,9 milioni al 31 dicembre 2024 ad Euro 20,8 milioni al 31 dicembre 2025 per effetto della crescita organica e per linee esterne. La quota di utile di terzi corrisponde a Euro 0,7 milioni di Euro, portando il totale del risultato di esercizio a Euro 21,6 milioni.

Rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Reway

	31/12/2025	31/12/2024
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	21.590.477	17.890.147
Imposte sul reddito	13.293.601	10.617.421
Interessi passivi/(attivi)	3.774.843	4.101.080
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	38.658.920	32.608.647
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	10.297.705	9.460.865
Accantonamenti	539.373	147.912
Altre	(131.016)	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	10.706.062	9.608.777
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	49.364.982	42.217.424
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(39.441.389)	(12.455.511)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.050.890	(31.374.822)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	14.225.743	20.539.867
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.468.097)	(1.804.647)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	121.624	545.559
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	6.367.836	12.466.875
Totale variazioni del capitale circolante netto	(18.143.394)	(12.082.679)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	31.221.588	30.134.746
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.774.843)	(4.101.080)
(Imposte sul reddito pagate)	(13.293.601)	(10.617.421)
(Utilizzo dei fondi)	(8.284.594)	(12.237.532)

Totale altre rettifiche	(25.353.037)	(26.956.033)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.868.551	3.178.713
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.292.230)	(1.309.280)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.124.680)	(1.840.272)
Immobilizzazioni finanziarie e altre attività finanziarie		
(Investimenti)	966.894	(1.661.748)
Investimento in rami d'azienda al netto liquidità		(30.643.709)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(6.450.016)	(35.455.009)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	7.021.578	14.107.487
Accensione finanziamenti	(9.734.835)	11.052.204
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.713.257)	25.159.691
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(3.294.722)	(7.116.605)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	20.195.152	27.319.731
Danaro e valori in cassa	10.462	2.486
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	20.205.614	27.322.218
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	16.900.675	20.195.152
Danaro e valori in cassa	10.216	10.462
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	16.910.891	20.205.614

Movimentazioni del patrimonio netto del Gruppo Reway durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

	31/12/2024	Incrementi	Decrementi	Utile/(perdita) del periodo	31/12/2025
Capitale sociale	715.253				715.253
Riserva da sovrapprezzo quote	41.760.728				41.760.728

Riserva straordinaria	1.876.780	19.633.052			21.509.832
Riserva di consolidamento	6.569.020				6.569.020
Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari	(972.550)		(414.884)		(557.666)
Riserva di arrotondamento	-				-
Utili a nuovo	21.207.742		1.742.905		19.464.837
Utile dell'esercizio del Gruppo	17.890.147		17.890.147	20.885.565	20.885.565
Totale patrimonio netto di gruppo	89.047.120	19.633.052	19.218.168	20.885.565	110.347.568
Capitale e riserve di terzi	331.602				331.602
Utile dell'esercizio di terzi	-		-	704.912	704.912
Totale patrimonio netto di terzi	331.602	0	0	704.912	1.036.514
Totale patrimonio netto consolidato	89.378.722	19.633.052	19.218.168	21.590.477	111.384.083

Movimentazioni del patrimonio netto del Gruppo Reway durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

	31/12/2023	Incrementi	Decrementi	Utile/(perdita) del periodo	31/12/2024
Capitale sociale	709.203	6.050			715.253
Riserva da sovrapprezzo quote	39.966.778	1.793.950			41.760.728
Riserva straordinaria	1.456.401	420.379			1.876.780
Riserva di consolidamento	6.569.020				6.569.020
Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari	(658.636)		313.914		(972.550)
Riserva di arrotondamento	-				-
Utili a nuovo	7.684.880	13.522.863			21.207.742
Utile dell'esercizio del Gruppo	13.943.242		13.943.242	17.890.147	17.890.147
Totale patrimonio netto di gruppo	69.670.887	15.743.242	14.257.156	17.890.147	89.047.120
Capitale e riserve di terzi	19.142.941	979.805	19.791.144		331.602
Utile dell'esercizio di terzi	648.203		648.203	0	0
Totale patrimonio netto di terzi	19.791.144	979.805	20.439.347	0	331.602

Totale patrimonio netto consolidato	89.462.031	16.723.047	34.696.502	17.890.147	89.378.722	

Poizione finanziaria netta di Reway per gli esercizi 2024 e 2025

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato (Dati in Migliaia di Euro)	31/12/2025	31/12/2024	Var %
A. Cassa	16.911	20.206	-16%
B. Altre disponibilità liquide	0	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	16.911	20.206	-16%
E. Debito finanziario corrente	19.911	14.931	33%
F. Parte Corrente dell'indebitamento non corrente	17.558	16.085	9%
G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F)	37.469	31.016	21%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	20.558	10.810	90%
I. Debito finanziario non corrente	47.617	57.162	-17%
J. Strumenti di debito	0	0	0
K. Debiti commerciali e Altri debiti non correnti	0	0	0
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	47.617	57.162	-17%
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	68.175	67.972	0%

Relazioni con parti correlate

	Natura Relazione	Natura Operazione	Costi	Saldo Fornitore	Ricavi	Saldo Cliente
AQUATA S.c.a.r.l.	Partecipata da M.G.A. S.r.l. al 25%	Ribalti costi /ricavi consortile	0	2.652	0	0
MAB Forniture S.r.l.	Partecipata da Consiglieri della capogruppo al 60%	Acquisto attrezzature	2.643.283	796.607	0	0
Paolo Luccini	Presidente e Amministratore Delegato della Capogruppo	Locazione immobiliare	6.000	0	0	0

Taverone S.r.l.	Partecipata al 100% da soci della Capogruppo	Locazione immobiliare	306.158	115.740	0	87.500
DT1 S.c.a.r.l.	Partecipata da M.G.A. S.r.l. al 28,5%	Ribalti costi /ricavi consortile	2.462.558	868.331	2.386.595	1.295.041
DT2 S.c.a.r.l.	Partecipata da M.G.A. S.r.l. al 23,7%	Ribalti costi /ricavi consortile	800.508	309.788	0	0
DT 4/5 S.c.a.r.l.	Partecipata da M.G.A. S.r.l. al 16,8%	Ribalti costi /ricavi consortile	61.887	58.667	0	144.977
Consorzio Poseidon	Partecipato da M.G.A. S.r.l.	Ribalti costi /ricavi consortile	0	675.577	41.594	15.234
Immobiliare Radini S.r.l.	Società controllata da socio di minoranza	Locazione immobiliare	93.800	0	0	0

B.2.8. Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base di quanto reso noto dall'Emittente nella Relazione Finanziaria Annuale, con specifico riferimento alla evoluzione prevedibile della gestione, l'Emittente ha rappresentato quanto segue: *“Il mercato dei risanamenti infrastrutturali in Italia è stato totalmente riformato negli ultimi anni, raggiungendo vette di dimensioni che, anno dopo anno, confermano di non essere una bolla ma ormai sistemiche. In questo scenario, Reway Group si conferma come un player di riferimento nel settore del risanamento di ponti, viadotti, gallerie, stazioni ed opere in calcestruzzo sull'intero territorio nazionale. Alla luce della crescita significativa del Gruppo, supportata dall'acquisizione di numerose commesse, il management ha in programma di rafforzare ulteriormente la forza lavoro e di proseguire nel percorso di managerializzazione sia della capogruppo che delle società controllate”*.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione “Investor relations”.

Con riferimento ai programmi futuri elaborati dall'Offerente (come descritti alla Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta), l'Offerente – tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Data del Documento di Offerta – non prevede, allo stato, variazioni significative connesse ai possibili impatti dell'instabile scenario macroeconomico e geopolitico.

B.3. INTERMEDIARI

Banca Akros è il soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**”).

Le Schede di Adesione potranno pervenire all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni anche per il tramite di tutti gli intermediari depositari autorizzati all'offerta di servizi finanziari, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (gli **"Intermediari Depositari"**).

Gli Intermediari Depositari raccoglieranno le adesioni all'Offerta e terranno in deposito le Azioni portate in adesione.

Gli Intermediari Depositari verificheranno la regolarità e conformità delle Schede di Adesione e delle Azioni alle condizioni dell'Offerta e provvederanno al pagamento del Corrispettivo, secondo le modalità e i tempi indicati nella Sezione F del Documento di Offerta.

Le adesioni saranno ricevute dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni: (i) direttamente, mediante raccolta delle Schede di Adesione dagli Aderenti, ovvero, (ii) indirettamente, per il tramite degli Intermediari Depositari, i quali raccoglieranno le Schede di Adesione dagli Aderenti.

Alla Data di Pagamento, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni su un conto deposito titoli intestato all'Offerente.

Si rende noto che presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché presso la sede legale dell'Emittente, sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione, il Documento di Offerta, i relativi allegati, la Scheda di Adesione, nonché i documenti indicati nella Sezione N del Documento di Offerta.

B.4. GLOBAL INFORMATION AGENT

Sodali & Co S.p.A. (Sodali & Co), con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 6, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent*, ovverosia il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: un account di posta elettronica dedicato: opa.reway@investor.sodali.com; numero verde: 800 126 395 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: +39 06 97629516 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e numero WhatsApp: +39 339 3510757. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il sito *internet* di riferimento del Global Information Agent è <https://transactions.sodali.com/>.

C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

C.1. CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha a oggetto massime n. 6.451.000 Azioni, rappresentative del 16,62% del capitale sociale dell'Emittente, alla Data del Documento di Offerta.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni, dedotte le complessive n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente, costituenti la Partecipazione dell'Offerente.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

L'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta, nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati a CONSOB e al mercato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non è titolare, direttamente o attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona, di Azioni proprie.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi, in futuro, diritti di acquisire Azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitati.

C.2. STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI

L'Offerta non ha a oggetto strumenti finanziari convertibili.

C.3. AUTORIZZAZIONI

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza, si segnala che – prima della Data di Esecuzione – l'Offerente ha ottenuto le Autorizzazioni Regolamentari necessarie ai fini del perfezionamento della Compravendita Luccini, ossia: **(i)** l'autorizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della L. 10 ottobre 1990 n. 287 (*i.e.*, autorizzazione *antitrust*), ottenuta in data 29 luglio 2026; e **(ii)** l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, e della relativa normativa secondaria di attuazione (normativa c.d. "golden power"), ottenuta in data 8 luglio 2026.

D. STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA

D.1. NUMERO E CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALL'EMITTENTE POSSEDUTI DALL'OFFERENTE CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DI POSSESSO E DEL DIRITTO DI VOTO

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente è titolare di n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, nessuna Persona che Agisce di Concerto detiene Azioni dell'Emittente e né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono strumenti finanziari emessi dall'Emittente o strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga nell'Emittente, salvo quanto di seguito indicato:

- (i) Paolo Luccini detiene n. 7.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,02% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, non sussistono accordi o impegni in relazione al trasferimento di tali Azioni all'Offerente (ivi incluso tramite eventuale adesione all'Offerta).

D.2. CONTRATTI DI RIPORTO, PRESTITO TITOLI, USUFRUTTO O COSTITUZIONE DI PEGNO OVVERO ULTERIORI IMPEGNI SUI MEDESIMI STRUMENTI

Alla Data del Documento di Offerta, fatto salvo quanto di seguito indicato, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno stipulato contratti di pegno o di riporto, costituito diritti di usufrutto o assunto ulteriori impegni relativi agli strumenti finanziari dell'Emittente, direttamente o a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate.

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento, in data 30 luglio 2026, sono state concesse le seguenti garanzie:

- (i) Rinova HoldCo ha costituito un pegno sulle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Offerente;
- (ii) l'Offerente ha costituito un pegno sulle Azioni rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente;
- (iii) l'Offerente ha sottoscritto un atto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dagli SPA Target; e
- (iv) l'Emittente ha sottoscritto un atto di cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Emittente nei confronti di, rispettivamente, M.G.A. S.r.l. e GEMA S.p.A. derivanti dai finanziamenti infragruppo concessi in favore di quest'ultime da parte dell'Emittente.

Il Contratto di Finanziamento prevede altresì che gli obblighi di pagamento connessi allo stesso siano garantiti, direttamente e/o indirettamente, da:

- (i) una cessione in garanzia dei crediti vantati da Rinova HoldCo nei confronti dell'Offerente (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore dell'Offerente da parte di Rinova HoldCo;
- (ii) un pegno sulle residue Azioni (rispetto a quelle già costituite in pegno ai sensi del paragrafo (ii) che precede) rappresentative del capitale sociale dell'Emittente detenute dall'Offerente a seguito dell'Offerta, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima;
- (iii) una cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Offerente nei confronti dell'Emittente (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore dell'Emittente da parte dell'Offerente, nonché una cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Emittente nei confronti delle

società del Gruppo Reway (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore delle società del Gruppo Reway da parte dell'Emittente;

- (iv) talune garanzie personali rilasciate dall'Offerente e/o dall'Emittente e/o dalle società del Gruppo definite cd. "*Material Companies*" che rappresentino, tempo per tempo, almeno l'80% dell'EBITDA consolidato del Gruppo;
- (v) un pegno avente ad oggetto le partecipazioni delle società cd. "*Material Companies*" indicate al paragrafo (iv) che precede e/o cd. "*Obligors*" (come definiti nel Contratto di Finanziamento),

in ciascun caso, ai termini e alle condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento.

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.1, del Documento di Offerta.

E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

E.1. INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE

Il Corrispettivo offerto dell'Offerente, per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta, è pari a Euro 10,31 e sarà interamente versato in denaro alla Data di Pagamento.

Il Corrispettivo si intende “*cum dividend*” (ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente). Si precisa che non sono previste distribuzioni di dividendi e/o riserve entro la Data di Pagamento.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, se e in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta e/o imposta sostitutiva eventualmente dovuta in relazione alla eventuale plusvalenza realizzata rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, e tenuto conto dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuoverla (ovverosia l'acquisto delle Partecipazioni Target e, in particolare, della Partecipazione Luccini) il Corrispettivo **(i)** è stato determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto (nonché in conformità con l'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM), secondo cui l'Offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla data della Comunicazione dell'Offerente per acquisti di Azioni; e **(ii)** coincide – stante l'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini (come rispettivamente comunicata all'Investitore da parte di Luccini, LR e Radini in data 22 luglio 2026), nonché il mancato verificarsi dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target, essendo la Data di Esecuzione intervenuta in data antecedente al 31 luglio 2026 – con il corrispettivo unitario pagato dall'Offerente per l'acquisto della Partecipazione Luccini, pari altresì a quello pagato per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini.

Invero:

- (i) il corrispettivo pattuito per l'acquisto della Partecipazione Luccini, nonché della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini era pari a Euro 10,31 per Azione;
- (ii) tale corrispettivo avrebbe potuto essere rettificato: **(i)** in aumento, sulla base di una “*ticking fee*” giornaliera (pari a Euro 0,000515 per ciascuna Azione oggetto di compravendita), qualora il perfezionamento delle Compravendite fosse intervenuto in data successiva al 31 luglio 2026; e **(ii)** in diminuzione – con esclusivo riferimento alla Compravendita Luccini e alla Compravendita Radini – per l'importo di eventuali *leakage* intervenuti tra la data del 1° gennaio 2026 e l'effettiva Data di Esecuzione;
- (iii) tenuto conto dell'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini – come rispettivamente comunicata all'Investitore da parte di Luccini, LR e Radini in data 22 luglio 2026 – e della fissazione della Data di Esecuzione in data antecedente al 31 luglio 2026 (con conseguente assenza, come sopra anticipato, dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target), il Prezzo per Azione per l'acquisto della Partecipazione Luccini – e, per esso, quello per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini – è conseguentemente risultato pari a Euro 10,31 per Azione Reway.

Il Corrispettivo è stato determinato, ai fini dell'acquisto della Partecipazione Luccini, nonché della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini, nell'ambito delle negoziazioni dei rispettivi SPA Target, secondo valutazioni condotte autonomamente dall'Investitore, tenendo conto della situazione finanziaria ed economica dell'Emittente come risultante dalle relative relazioni finanziarie, nonché dell'andamento del prezzo delle Azioni su Euronext Growth Milan nei 12 mesi precedenti la sottoscrizione degli SPA Target. In

ragione di quanto precede, si precisa che nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Si precisa inoltre che non sono stati sottoscritti accordi, né è stato pattuito alcun ulteriore corrispettivo, anche in natura, che possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del Corrispettivo.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla Data di Riferimento.

La tabella che segue confronta il Corrispettivo con **(i)** il prezzo ufficiale delle Azioni registrato alla Data di Riferimento e **(ii)** la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali delle Azioni registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi prima della Data di Riferimento (inclusa).

Periodo di riferimento	Media aritmetica ponderata (Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (in % rispetto alla media aritmetica ponderata)
Alla Data di Riferimento (i.e., 15 maggio 2026)	10,75	-0,44	-4,1%
1 mese precedenti la Data di Riferimento	10,36	-0,05	-0,5%
3 mesi precedenti la Data di Riferimento	10,46	-0,15	-1,4%
6 mesi precedenti la Data di Riferimento	10,33	-0,02	-0,2%
12 mesi precedenti la Data di Riferimento	9,67	0,64	6,6%

Fonte: Borsa Italiana

La tabella che segue confronta invece il Corrispettivo con **(i)** il prezzo ufficiale delle Azioni registrato alla Data di Esecuzione e **(ii)** la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali delle Azioni registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi prima della Data di Esecuzione (inclusa).

Periodo di riferimento	Media aritmetica ponderata (Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (in % rispetto alla media aritmetica ponderata)
Alla Data di Esecuzione (i.e., 30 luglio 2026)	10,00	0,31	3,1%
1 mese precedenti la Data di Esecuzione	10,01	0,30	3,0%
3 mesi precedenti la Data di Esecuzione	10,06	0,25	2,4%
6 mesi precedenti la Data di Esecuzione	10,10	0,21	2,1%

12 mesi precedenti la Data di Esecuzione	10,10	0,21	2,1%
---	-------	------	------

Fonte: Borsa Italiana

Si rappresenta, altresì, che il Corrispettivo incorpora un premio pari al 232,6% rispetto al prezzo di collocamento delle Azioni Reway fissato nel contesto del collocamento a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su EGM, avvenuta in data 8 marzo 2023 (*i.e.*, il primo giorno di negoziazione), pari a Euro 3,10 per Azione.

E.2. CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

L'esborso massimo complessivo in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 10,31 per Azione, sarà pari a Euro 66.509.810,00.

Si segnala che l'Esborso Massimo potrà ridursi in base al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta stessa e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.

E.3. CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL'EMITTENTE

Nella tabella seguente sono riportati i principali indicatori relativi all'Emittente, riferiti agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2024.

	31 dicembre 2025	31 dicembre 2024
Numero di Azioni ordinarie emesse ¹ (numero) (a)	38.804.802	38.804.802
Numero di Azioni proprie (numero) (b)	0	0
Numero di Azioni in circolazione (c = a - b)	38.804.802	38.804.802
Ricavi (Euro migliaia)	241.790	215.122
EBITDA (Euro migliaia)	49.634	42.633
EBIT (Euro migliaia)	38.659	32.609
Utile netto / (perdita) di pertinenza del Gruppo (Euro migliaia)	20.885	17.890
<i>per Azione in circolazione</i>	<i>0,54</i>	<i>0,46</i>
Dividendi (Euro migliaia)	-	-
<i>per Azione in circolazione</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Cash flow ² (Euro migliaia)	42.217	39.483
<i>per Azione in circolazione</i>	<i>1,09</i>	<i>1,02</i>
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo (Euro migliaia)	109.311	88.715
<i>per Azione in circolazione</i>	<i>2,82</i>	<i>2,29</i>

Fonte: bilanci consolidati dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2024. Note: (1) Include anche le 7.500.000 azioni a voto plurimo di proprietà di Luccini S.r.l.; (2) Calcolato come EBITDA – Flusso di cassa da investimenti in attività materiali e immateriali.

A tal fine, tenuto conto della natura del *business* dell'Emittente e dei multipli finanziari generalmente utilizzati dagli analisti finanziari, sono stati analizzati i seguenti moltiplicatori:

- (i) EV/EBITDA, che rappresenta il rapporto tra l'*Enterprise Value* (EV) (calcolato come la somma tra (a) la capitalizzazione di mercato determinata sulla base del Corrispettivo, (b) il patrimonio netto di

pertinenza di terzi, (c) l'indebitamento finanziario netto, (d) i debiti relativi al trattamento di fine rapporto, meno (e) le partecipazioni in società collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto) e l'EBITDA;

- (ii) EV/EBIT, che rappresenta il rapporto tra l'Enterprise Value (EV) e l'EBIT;
- (iii) P/E, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato determinata sulla base del Corrispettivo e l'utile netto/(perdita) di pertinenza del Gruppo;
- (iv) P/CF, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato determinata sulla base del Corrispettivo e il cash flow, quest'ultimo calcolato come differenza tra l'EBITDA e il flusso di cassa da investimenti in attività materiali e immateriali;
- (v) P/BV, che rappresenta il rapporto tra la capitalizzazione di mercato determinata sulla base del Corrispettivo e il *book value*, quest'ultimo calcolato come patrimonio netto di pertinenza del Gruppo.

La seguente tabella riporta i moltiplicatori EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, P/CF e P/BV relativi all'Emittente con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2024 calcolati sulla base del valore del Corrispettivo.

Moltiplicatori di prezzo	2025	2024
EV/EBITDA	9,5x	11,1x
EV/EBIT	12,2x	14,5x
P/E	19,2x	22,4x
P/CF	9,5x	10,1x
P/BV	3,7x	4,5x

Fonte: Elaborazione su dati tratti dai bilanci consolidati dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2024.

Al fine di comprendere le dinamiche di mercato e le metriche valutative del settore, è stato selezionato un campione di società quotate parzialmente comparabili con l'Emittente. Si precisa, al riguardo, che le società del campione selezionato presentano caratteristiche differenti in termini di dimensioni aziendali, geografie di riferimento, modello di business, marginalità, posizionamento competitivo e portafoglio prodotti.

Le società prese in considerazione per il campione sono le seguenti:

Bilfinger SE

Bilfinger SE è un gruppo industriale tedesco specializzato nella fornitura di servizi per impianti di processo e infrastrutture energetiche. Fondata nel 1880 e con sede principale a Mannheim, la società è quotata alla Borsa di Francoforte. Il gruppo offre servizi di ingegneria, manutenzione, automazione, digitalizzazione e gestione degli asset industriali per i settori chimico, energetico, farmaceutico, Oil & Gas e Utilities. Bilfinger opera a livello internazionale, supportando i clienti nell'incremento dell'efficienza operativa, nella decarbonizzazione dei processi industriali e nella transizione energetica. Al 31 dicembre 2025 il gruppo contava 30.749 dipendenti.

Edil San Felice SpA

Edil San Felice SpA è un'impresa italiana attiva nella costruzione, manutenzione e riqualificazione di infrastrutture strategiche, con particolare riferimento alla rete stradale e autostradale. Fondata nel 1979 e con sede principale a Nola (Napoli), la società opera anche nei settori ferroviario, aeroportuale e aerospaziale, occupandosi anche dell'installazione e manutenzione di barriere di sicurezza e della realizzazione di opere civili. La società è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Al 31 dicembre 2025 la società contava 353 dipendenti.

NCC AB

NCC AB è uno dei principali gruppi nordici nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare. Fondata nel 1988 e con sede principale a Solna, in Svezia, la società è quotata sul Nasdaq Stockholm. Il gruppo realizza edifici residenziali, commerciali e pubblici, infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche e svolge attività di manutenzione e riqualificazione. NCC opera principalmente in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia ed è attiva anche nella produzione di asfalto, aggregati e altri materiali da costruzione. Al 31 dicembre 2025 contava 11.154 dipendenti.

Peab AB

Peab AB è uno dei principali gruppi nordici attivi nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile. Fondata nel 1959 e con sede principale a Forslov, in Svezia, la società è quotata sul Nasdaq Stockholm. Le attività del gruppo comprendono la costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali, commerciali e pubblici, la realizzazione di infrastrutture, la produzione di asfalto e materiali da costruzione e lo sviluppo immobiliare. Peab opera principalmente in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca attraverso una rete capillare di uffici e unità produttive locali. Al 31 dicembre 2025 la società contava 12.962 dipendenti.

Railcare Group AB

Railcare Group AB è una società svedese specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni per il settore ferroviario. Fondata nel 1922 e con sede principale a Skelleftehamn, la società è quotata sul segmento Small Cap del Nasdaq Stockholm. Railcare svolge attività di manutenzione e costruzione delle infrastrutture ferroviarie, trasporto di merci su rotaia e noleggio di locomotive e macchinari specializzati. Il gruppo ha inoltre sviluppato tecnologie per la manutenzione ferroviaria, tra cui sistemi di aspirazione sottovuoto e soluzioni per il risanamento di drenaggi e attraversamenti ferroviari. La società opera principalmente in Svezia e Regno Unito. Al 31 dicembre 2025 la società contava 207 dipendenti.

Sacyr SA

Sacyr SA è un gruppo spagnolo attivo nello sviluppo, costruzione e gestione di infrastrutture attraverso un modello focalizzato sulle concessioni. Fondata nel 1986 e con sede principale a Madrid, la società è quotata sulle Borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia. Il gruppo realizza e gestisce autostrade, ospedali, impianti idrici e infrastrutture di trasporto, operando principalmente in Europa, America Latina e Nord America. Negli ultimi anni Sacyr ha orientato la propria strategia verso attività caratterizzate da flussi di cassa ricorrenti e da un elevato contenuto tecnologico e sostenibile. Al 31 dicembre 2025 il gruppo contava 13.979 dipendenti.

Veidekke ASA

Veidekke ASA è uno dei maggiori gruppi scandinavi operanti nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria civile. Fondata nel 1936 e con sede principale a Oslo, la società è quotata alla Borsa di Oslo. Il gruppo realizza edifici residenziali e non residenziali, strade, ponti, gallerie e altre infrastrutture, occupandosi inoltre della manutenzione stradale e della produzione di asfalto e aggregati. Veidekke opera principalmente in Norvegia, Svezia e Danimarca attraverso le divisioni dedicate alle costruzioni e infrastrutture. Al 31 dicembre 2025 contava 7.763 dipendenti.

Vinci SA

Vinci SA è uno dei maggiori gruppi infrastrutturali a livello mondiale, attivo nei settori delle concessioni, delle costruzioni e dell'energia. Fondata nel 1899 e con sede principale a Nanterre (FR), la società è quotata su Euronext Paris. Il gruppo gestisce reti autostradali e aeroportuali e realizza infrastrutture civili, edifici e impianti energetici, operando in oltre 120 paesi e sviluppando soluzioni orientate alla mobilità sostenibile, alla transizione energetica e alla digitalizzazione delle infrastrutture. Al 31 dicembre 2025 il gruppo contava 294.000 dipendenti.

Vossloh AG

Vossloh AG è un gruppo industriale tedesco attivo a livello internazionale nella produzione e fornitura di prodotti e servizi per le infrastrutture ferroviarie. Fondata nel 1888 e con sede principale a Werdohl, la società è quotata alla Borsa di Francoforte. Le attività del gruppo comprendono la produzione di sistemi di fissaggio delle rotaie, traversine in calcestruzzo, scambi ferroviari e tecnologie per il monitoraggio, la manutenzione e la rettificazione dei binari. Vossloh opera in Europa, Asia, Australia e America. Al 31 dicembre 2025 il gruppo contava 5.501 dipendenti.

Webuild SpA

Webuild SpA è uno dei principali gruppi globali nel settore dell'ingegneria civile e delle grandi infrastrutture. Fondata nel 1906 e con sede principale a Milano, la società è quotata su Euronext Milan. Il gruppo è specializzato nella progettazione e realizzazione di infrastrutture complesse, tra cui ferrovie ad alta velocità, metropolitane, ponti, gallerie, dighe, impianti idroelettrici, aeroporti e opere civili. Webuild opera in oltre 50 Paesi attraverso una presenza internazionale consolidata e un portafoglio ordini fortemente diversificato. Al 31 dicembre 2025 il gruppo contava 40.677 dipendenti.

A meri fini illustrativi, con riferimento ai moltiplicatori EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, P/CF e P/BV dell'Emittente, la tabella che segue mostra il confronto con analoghi moltiplicatori calcolati sugli esercizi 2025 e 2024, relativi al campione di società quotate sopra riportato.

Società	EV/EBITDA		EV/EBIT		P/E		P/CF		P/BV	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Bilfinger SE	7,9x	8,7x	11,7x	12,9x	18,3x	18,0x	9,2x	10,1x	2,4x	2,5x
Edil San Felice SpA	7,1x	8,4x	8,3x	9,7x	11,3x	12,8x	10,0x	14,1x	1,9x	2,3x
NCC AB	9,1x	8,8x	15,0x	14,3x	n.s.	12,3x	8,2x	7,6x	2,4x	2,2x
Peab AB	7,6x	6,8x	12,4x	10,5x	19,3x	10,9x	7,4x	6,0x	1,6x	1,6x
Railcare Group AB	6,7x	8,0x	20,5x	20,9x	20,4x	26,8x	5,0x	7,6x	2,6x	2,8x
Sacyr SA	8,3x	8,3x	10,3x	9,2x	42,8x	31,7x	3,3x	3,5x	3,5x	3,6x
Veidekke ASA	6,6x	7,4x	10,3x	12,6x	15,2x	18,7x	9,6x	11,7x	6,4x	7,1x
Vinci SA	7,0x	7,4x	10,1x	10,7x	14,8x	14,9x	6,9x	7,4x	2,4x	2,4x
Vossloh AG	10,7x	11,9x	17,1x	18,2x	21,0x	19,1x	12,5x	11,5x	1,7x	1,7x
Webuild SpA	1,5x	1,8x	2,7x	3,4x	11,0x	13,6x	9,2x	16,8x	1,5x	1,4x
Media del campione	7,2x	7,7x	11,8x	12,2x	19,3x	17,9x	8,1x	9,6x	2,7x	2,8x
Mediana del campione	7,3x	8,2x	11,0x	11,7x	18,3x	16,4x	8,7x	8,9x	2,4x	2,3x
Reway	9,5x	11,1x	12,2x	14,5x	19,2x	22,4x	9,5x	10,1x	3,7x	4,5x

Fonte: Elaborazioni su dati Factset, bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2024; "n.s." indica moltiplicatori non significativi in quanto maggiori di 50,0x.

Note: I moltiplicatori del campione di società individuato sono stati calcolati sulla base del prezzo di mercato delle azioni alla data del 15 maggio 2026. Nel caso dell'Emittente, i moltiplicatori sono stati calcolati sulla base del Corrispettivo.

Sulla base del Corrispettivo offerto, i moltiplicatori dell'Emittente risultano al di sopra dei multipli impliciti mediani espressi dal campione di società individuato. Tuttavia, si sottolinea che il disallineamento in oggetto risente di un limitato grado di comparabilità del campione con l'Emittente in considerazione di diversi

elementi, tra cui – in via esemplificativa e non esaustiva – il livello capitalizzazione di mercato, il volume di scambi azionari medi e la copertura delle ricerche di analisti di mercato.

Si precisa che i moltiplicatori sono stati redatti esclusivamente ai fini dell’inserimento nel Documento di Offerta e potrebbero non essere i medesimi in operazioni diverse, seppur analoghe; la sussistenza di diverse condizioni di mercato potrebbe inoltre condurre, in buona fede, ad analisi e valutazioni, in tutto o in parte, differenti da quelle rappresentate.

Tali moltiplicatori sono stati elaborati sulla base di dati storici e informazioni pubblicamente disponibili, nonché di parametri e presupposti soggettivi determinati secondo metodologie di comune applicazione e sono riportati, per ulteriore informazione e illustrazione e a titolo puramente indicativo, senza alcuna pretesa di completezza. Si segnala inoltre che la significatività di alcuni moltiplicatori indicati nella tabella sopra riportata potrebbe essere influenzata da variazioni del perimetro di consolidamento di alcune società, dall’applicazione di principi contabili e/o dalla presenza di elementi di natura straordinaria nei bilanci di tali società che potrebbero influenzare tali multipli.

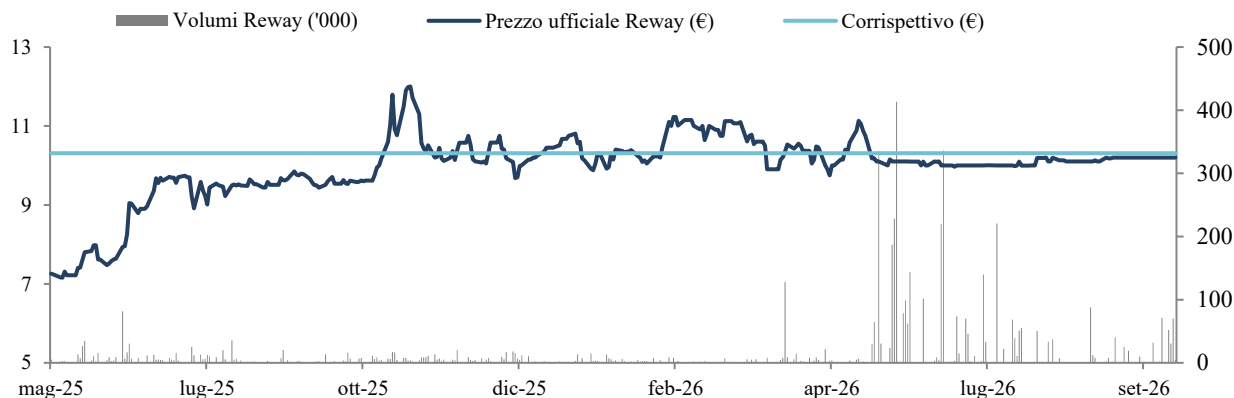
E.4. MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DEI PREZZI UFFICIALI REGISTRATI DALLE AZIONI ORDINARIE DELL’EMITTENTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA COMUNICAZIONE DELL’OFFERENTE

La seguente tabella riporta le medie aritmetiche, ponderate per i volumi giornalieri, dei prezzi ufficiali delle Azioni registrate nell’intervallo di tempo da dodici mesi precedenti la Data di Riferimento fino alla Data di Esecuzione.

Periodo di riferimento	Prezzo medio per Azione ponderato (in Euro)	Volumi complessivi (in migliaia di Azioni)	Controvalori complessivi (in migliaia di Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio per Azione ponderato (in Euro)	Premio implicito nel Corrispettivo (in %)
1 - 30 luglio 2026	10,01	658,500	6.589,4	0,30	3,0%
giugno 2026	10,04	1.270,000	12.749,6	0,27	2,7%
maggio 2026	10,12	1.336,000	13.517,9	0,19	1,9%
aprile 2026	10,31	237,000	2.442,5	0,00	0,0%
marzo 2026	10,79	36,500	394,0	-0,48	-4,5%
febbraio 2026	10,64	48,000	510,8	-0,33	-3,1%
gennaio 2026	10,19	93,500	952,8	0,12	1,2%
dicembre 2025	10,09	110,500	1.114,9	0,22	2,2%
novembre 2025	10,31	107,500	1.108,2	0,00	0,0%
ottobre 2025	10,74	160,000	1.718,2	-0,43	-4,0%
settembre 2025	9,58	70,000	670,3	0,73	7,7%
agosto 2025	9,53	99,500	948,7	0,78	8,1%
luglio 2025	9,41	172,500	1.623,7	0,90	9,5%
giugno 2025	8,23	234,500	1.930,6	2,08	25,2%
16 - 31 maggio 2025	7,59	91,500	694,8	2,72	35,8%

Fonte: Elaborazioni su dati Factset

Sono inoltre riportati, nel grafico sottostante, gli andamenti dei prezzi ufficiali delle Azioni nell'intervallo di tempo tra il 15 maggio 2025 (*i.e.*, 12 mesi prima della Data di Riferimento) e il 1 ottobre 2026 (*i.e.*, il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data del Documento di Offerta).



Fonte: Elaborazioni su dati Factset

Si segnala, infine, che il prezzo ufficiale delle Azioni il 1 ottobre 2026 (*i.e.*, il Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data del Documento di Offerta) è stato pari a Euro 10,20 (fonte: Borsa Italiana).

E.5. INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI ALLE AZIONI DELL'EMITTENTE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e nell'esercizio in corso, l'Emittente non ha posto in essere alcuna operazione finanziaria che abbia comportato una valorizzazione delle Azioni, ad eccezione dell'acquisto della Partecipazione dell'Offerente in esecuzione delle Compravendite.

E.6. INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE, NEGLI ULTIMI DODICI MESI, DA PARTE DELL'OFFERENTE, OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA SULLE AZIONI, CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ACQUISTATI E VENDUTI

Negli ultimi 12 (dodici) mesi, per tali intendendosi i dodici mesi anteriori alla Data di Esecuzione, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto – direttamente o a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona – oltre all'acquisto da parte dell'Offerente della Partecipazione dell'Offerente alla Data di Esecuzione, non hanno posto in essere operazioni di acquisto e/o vendita di Azioni.

F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI

F.1. MODALITÀ E TERMINI STABILI PER L'ADESIONE ALL'OFFERTA

F.1.1. Periodo di adesione

Il Periodo di Adesione all'Offerta, concordato con CONSOB, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 del 23 ottobre 2026 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Il giorno 23 ottobre 2026 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione, la data di chiusura dell'Offerta.

L'Offerente comunicherà eventuali modifiche all'Offerta, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, nonché in conformità all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM), l'Offerta sarebbe soggetta alla disciplina della Riapertura dei Termini.

In particolare, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione all'Offerta dovrebbe essere riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta qualora l'Offerente, nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, comunicasse di aver acquistato almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Si precisa tuttavia che la Riapertura dei Termini non avrà luogo in quanto l'acquisto da parte dell'Offerente, ad esito del Periodo di Adesione, di almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta – presupposto, nel caso di specie, per la Riapertura dei Termini ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 2, del Regolamento Emittenti – determinerebbe al contempo il configurarsi dell'esenzione di cui all'articolo 40-bis, comma 3, lettera b), numero 2, del Regolamento Emittenti. Qualora infatti l'Offerente acquistasse, ad esito dell'Offerta, almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta, lo stesso verrebbe sicuramente a detenere la partecipazione indicata nell'articolo 108, comma 2, del TUF (*i.e.*, superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente), avendo già dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Pertanto, pur sussistendone astrattamente i presupposti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta possono essere portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile).

F.1.2. Modalità e termini di adesione

Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) da parte dei titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili, con la conseguenza che, a seguito dell'adesione all'Offerta, non sarà possibile cedere o effettuare altri atti di disposizione delle Azioni Oggetto dell'Offerta per tutto il periodo in cui esse resteranno vincolate al servizio dell'Offerta (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente, per aderire a offerte concorrenti, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti).

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire esclusivamente tramite la sottoscrizione e la consegna all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni di apposita scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”), debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle Azioni, presso detto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Gli Azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni Oggetto dell'Offerta ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a

condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile).

Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF, nonché dal Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato.

Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all'Offerta devono essere titolari delle Azioni in forma dematerializzata, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni, al fine di aderire all'Offerta.

La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell'Offerente.

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatarî, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile).

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione, sarà conferito mandato all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e all'eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all'Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

Per tutto il periodo in cui le Azioni risulteranno vincolate all'Offerta e, quindi, sino alla Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, diritto di opzione) e sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

Le adesioni all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

Potranno essere portate in adesione all'Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Aderente all'Offerta e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

F.2. TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI LE AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL'OFFERTA

Le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) saranno trasferite all'Offerente alla Data di Pagamento.

Fino alla Data di Pagamento, gli Azionisti conserveranno e potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla titolarità delle Azioni; tuttavia, gli Azionisti che abbiano aderito all'Offerta non potranno trasferire, in tutto o in parte, le loro Azioni e, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusi pigni o altri gravami o vincoli) aventi a oggetto le Azioni stesse, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti.

Alla Data di Pagamento, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta su un conto deposito titoli intestato all'Offerente.

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.

F.3. COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL'OFFERTA

Durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile), l'Offerente comunicherà al mercato, su base settimanale, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera d), del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute e alle Azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Inoltre, qualora l'Offerente o le Persone che Agiscono di Concerto acquistino, direttamente e/o indirettamente, ulteriori Azioni al di fuori dell'Offerta, l'Offerente ne darà comunicazione, entro la giornata, a CONSOB e al mercato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

I risultati provvisori dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione (ovverosia il 23 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione) e, comunque, entro le ore 7:29 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (ovverosia entro le ore 7:29 del 26 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione), mediante pubblicazione del Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta.

In occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta, l'Offerente renderà noto: **(i)** l'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto ovvero per la Procedura Congiunta; nonché **(ii)** le modalità e la tempistica dell'eventuale Delisting.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno invece resi noti dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ovverosia entro le ore 7:29 del 29 ottobre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione), mediante pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta.

In occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, l'Offerente confermerà **(i)** l'eventuale sussistenza dei presupposti per il Diritto di Acquisto ovvero per la Procedura Congiunta; nonché **(ii)** le modalità e la tempistica dell'eventuale Delisting.

F.4. MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa in Italia, come meglio precisato nei seguenti Paragrafi F.4.1 e F.4.2.

F.4.1. Italia

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (quest'ultimo reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto).

F.4.2. Altri Paesi

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet*) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta, o di porzioni degli stessi, non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Ogni documento relativo all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni, previsti da disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

F.5. DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni, salvo proroghe, sarà effettuato il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione e, pertanto, il 30 ottobre 2026, ovvero, in caso di proroghe del Periodo di Adesione, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato (la "**Data di Pagamento**").

Alla Data di Pagamento, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni complessivamente apportate all'Offerta su di un conto deposito titoli intestato all'Offerente.

In caso di proroga del Periodo di Adesione, la nuova Data di Pagamento sarà resa nota dall'Offerente tramite un comunicato pubblicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.

F.6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta a esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

F.7. INDICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI STIPULATI TRA L'OFFERENTE E I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE NONCHÉ DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE

In relazione all'adesione all'Offerta, la legge regolatrice è la legge italiana e la giurisdizione competente è quella ordinaria italiana.

F.8. MODALITÀ E TERMINI DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI IN CASO DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA E/O DI RIPARTO

L'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia e non può essere prevista alcuna ipotesi di riparto.

G. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

G.1. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO RELATIVE ALL'OPERAZIONE

G.1.1. Modalità di finanziamento delle Compravendite e dell'Offerta

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi alle Compravendite, pari a complessivi Euro 333.567.698,62, a cui si aggiungono i costi accessori come evidenziati al Paragrafo B.1.9, l'Offerente ha fatto ricorso:

- (i) in parte, agli apporti di capitale messi a disposizione dell'Offerente – tramite Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento assunti dai medesimi ai sensi dell'Accordo di Investimento, mediante sottoscrizione e liberazione, rispettivamente da parte dell'Investitore e di Luccini (quest'ultima a titolo di Reinvestimento), delle porzioni dell'AuCap HoldCo Esecuzione a ciascuno riservate in sottoscrizione, per un importo complessivo pari a Euro 255.686.243,53, di cui (x) Euro 178.787.205,76 rinvenienti dalla porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione sottoscritta e versata dall'Investitore; e (y) Euro 76.899.037,77 rinvenienti dalla porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione sottoscritta e versata da Luccini; e
- (ii) per la restante parte, pari a complessivi Euro 81.814.595,00, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento del Corrispettivo connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, quindi, pari all'Esborso Massimo, nonché di eventuali acquisti fuori Offerta, l'Offerente farà ricorso:

- (i) in parte, agli apporti di capitale che saranno messi a disposizione dell'Offerente – tramite la sua controllante Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento dai medesimi rispettivamente assunti ai sensi dell'Accordo di Investimento, mediante sottoscrizione e liberazione, rispettivamente da parte dell'Investitore e di Luccini, delle porzioni dell'AuCap HoldCo Offerta a ciascuno riservate in sottoscrizione, per un importo massimo complessivo pari a Euro 50.196.896,00; e
- (ii) per la restante parte, pari a massimi complessivi Euro 16.312.914,00, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

La seguente tabella riporta il dettaglio delle fonti e impieghi relativi all'operazione nel suo complesso (comprensiva delle Compravendite, dell'Offerta e degli eventuali acquisti fuori Offerta), assumendo che all'esito dell'Offerta (anche a seguito dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF, ovvero sia del Diritto di Acquisto) siano portate in adesione tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta.

Complessivo			
Fonti		Impieghi	
Equity	305,883,139.53	Compravendite	333,567,698.62
Debito	180,000,000.00	Esborso massimo	66,509,810.00
		Rifinanziamento debito esistente	64,078,932.64
		Costi di transazione e overfunding	21,726,698.27
Totale fonti		Totale impieghi	485,883,139.53

Per quanto riguarda il Contratto di Finanziamento, le Banche Finanziatrici hanno messo a disposizione di Rinova BidCo un finanziamento, per complessivi Euro 345.000.000,00, da utilizzare, *inter alia*, per finanziare o rifinanziare: (i) il Corrispettivo per l'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione dell'Offerente e delle Azioni Oggetto dell'Offerta, (ii) il rimborso di parte dell'indebitamento finanziario esistente in capo alle

società del Gruppo Reway, (iii) il fabbisogno finanziario e/o di capitale circolante dell'Offerente e/o dell'Emittente e/o del Gruppo Reway, (iv) le cd. “*capital expenditure*”, nonché i corrispettivi relativi ad acquisizioni consentite ai sensi del Contratto di Finanziamento (ivi inclusi eventuali *earn-out* e/o altri meccanismi di aggiustamento del prezzo) e i relativi costi e spese, (v) tutti i costi e le spese connessi all'Offerta e al Delisting nonché le *fees* dei consulenti finanziari e legali e gli oneri, ivi inclusi gli interessi, relativi al finanziamento, oltre a (vi) una linea per firma destinata all'emissione di una (o più) garanzie di esatto adempimento e (vii) una linea per firma destinata all'emissione di garanzie bancarie, lettere di credito e/o strumenti simili nell'interesse dell'Emittente e/o del Gruppo Reway.

In particolare, ai sensi del Contratto di Finanziamento, le Banche Finanziatrici hanno messo a disposizione di Rinova BidCo le seguenti linee di credito:

- (i) la Linea Rifornimento A, per massimi Euro 65.000.000, finalizzata a finanziare e/o rifornire, direttamente o indirettamente, il rimborso di parte dell'indebitamento finanziario esistente in capo alle società del Gruppo Reway, unitamente ai relativi costi di transazione;
- (ii) la Linea Acquisizione, per massimi Euro 98.127.509,00, finalizzata a finanziare e/o rifornire, direttamente o indirettamente, *inter alia*, (A) il pagamento di una porzione del Corrispettivo per l'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione dell'Offerente e delle Azioni Oggetto dell'Offerta, anche nel contesto di procedure di *sell-out* o *squeeze-out* e acquisti sul mercato aperto; (B) qualsivoglia importo utilizzato ai sensi della Garanzia di Esatto Adempimento ovvero qualsivoglia meccanismo di cd. *deemed utilisation* ai sensi della Cash Confirmation Facility (come di seguito definita) previsto dal Contratto di Finanziamento; nonché (C) il pagamento dei relativi costi di transazione;
- (iii) la Linea Rifornimento B2, per massimi Euro 16.872.491, avente il medesimo scopo della Linea Rifornimento A;
- (iv) le Linee Capex (i.e., Linea Capex A e Linea Capex B), per complessivi massimi Euro 30.000.000, ciascuna finalizzata a finanziare e/o rifornire, direttamente e/o indirettamente, le c.d. “*capital expenditure*”, i corrispettivi pagati, direttamente e/o indirettamente, per le acquisizioni consentite ai sensi del Contratto di Finanziamento, nonché i relativi costi e spese, e gli eventuali *earn-out* e/o altre forme di adeguamento del prezzo relativi alle future acquisizioni consentite;
- (v) la Linea Revolving, per massimi Euro 20.000.000, finalizzata a finanziare e/o rifornire, a seconda del caso, direttamente e/o indirettamente, *inter alia*, il fabbisogno finanziario e/o di capitale circolante del Gruppo;
- (vi) la Bank Guarantee Facility, per massimi Euro 45.000.000, finalizzata a finanziare, direttamente o indirettamente, l'emissione di garanzie bancarie, lettere di credito e/o altri strumenti simili nell'interesse di Reway e del Gruppo Reway;
- (vii) la Cash Confirmation Facility, per massimi Euro 70.000.000, a servizio dell'emissione della Garanzia di Esatto Adempimento.

Il Contratto di Finanziamento prevede altresì un'ulteriore linea di credito aggiuntiva su base *uncommitted* denominata c.d. “*Additional Facility*”) da eventualmente concedersi, *inter alia*, all'Emittente, alle condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

Con riferimento a quanto precede, si precisa altresì che:

- (i) il Contratto di Finanziamento prevede, quale condizione sospensiva a ciascun utilizzo della Linea Acquisizione, il rispetto di un requisito di “Minimum Equity”: la componente di *equity* conferita deve rappresentare almeno il 50% della struttura di capitale finanziata complessiva (data dalla somma tra la componente di *equity* conferita e gli importi erogati a valere sulla Linea Acquisizione, la Linea Rifornimento A e la Linea Rifornimento B). Tale requisito è verificato sia alla Data di Esecuzione, sia in occasione di ciascuna data di pagamento dell'Offerta per la quale sia richiesto un utilizzo della

Linea Acquisizione. Ne consegue che la componente di *equity* non può in alcun caso risultare inferiore alla componente di debito, e tale proporzione è strutturalmente mantenuta lungo l'intera Operazione, indipendentemente dal grado di adesione all'Offerta. Si precisa infine che, in aggiunta al requisito di "Minimum Equity", vi sono altri vincoli quali il rispetto del livello massimo di indebitamento consentito che fanno sì che la componente di *equity* risulti superiore rispetto al "Minimum Equity" contrattualmente definito. Pertanto – fermo restando, in ogni caso, il rispetto del requisito di "Minimum Equity" sopra indicato – il rapporto tra la componente di *equity* e la componente di debito potrà variare in ragione del grado di adesione all'Offerta. A titolo esemplificativo, assumendo l'adesione totalitaria all'Offerta e l'integrale utilizzo delle risorse di *equity* e debito sopra indicate, la componente di *equity* risulterebbe pari a circa il 63% della struttura di capitale finanziata complessiva;

- (ii) l'utilizzo della Linea Rifi naziamento A è destinato, ai sensi del Contratto di Finanziamento, esclusivamente al finanziamento e/o rifi naziamento dell'indebitamento finanziario esistente in capo al Gruppo Reway, nonché al pagamento dei relativi costi, commissioni e oneri connessi (ivi incluse eventuali penali di estinzione anticipata e costi derivanti dalla chiusura di strumenti di copertura esistenti), secondo la prassi di mercato per operazioni analoghe. Si precisa altresì che la Linea Rifi naziamento A è stata integralmente utilizzata alla Data di Esecuzione, al fine del rimborso del debito esistente del Gruppo Reway.

I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento sono riportati nella tabella che segue:

Beneficiari	l'Offerente e, subordinatamente alla relativa adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di " <i>additional borrower</i> " e " <i>additional guarantor</i> ", l'Emittente
Garanti	l'Offerente e, subordinatamente alla relativa adesione al Contratto di Finanziamento in qualità di " <i>additional guarantor</i> ", l'Emittente
Banche Finanziatrici	Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A., BPER Banca S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Piraeus Bank, che agisce tramite la succursale di Francoforte, Illimity Bank S.p.A., Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., in qualità di società di gestione di ECRA Private Debt Fund, Cherry Bank S.p.A. e Solution Bank S.p.A.
Agent	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Security Agent	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cash Confirmation Issuer	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Issuing Banks	Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Scopo del Finanziamento	finanziare o rifi naziare: (i) il Corrispettivo per l'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione dell'Offerente e delle Azioni Oggetto dell'Offerta, (ii) il rimborso di parte dell'indebitamento finanziario esistente in capo alle società del Gruppo Reway, (iii) il fabbisogno finanziario e/o di capitale circolante dell'Offerente e/o dell'Emittente e/o del Gruppo Reway, (iv) le cd. " <i>capital expenditure</i> ", nonché i corrispettivi relativi ad acquisizioni consentite ai sensi del Contratto di Finanziamento (ivi inclusi eventuali <i>earn-out</i> e/o altri meccanismi di aggiustamento del prezzo) e i relativi costi e spese, (v) tutti i costi e le spese connessi all'Offerta e al Delisting nonché le <i>fees</i> dei consulenti finanziari e legali e gli oneri, ivi inclusi gli interessi, relativi al finanziamento, oltre a (vi) una linea per firma destinata all'emissione di una (o più) garanzie di esatto adempimento e (vii) una linea per firma destinata

all'emissione di garanzie bancarie, lettere di credito e/o strumenti simili nell'interesse dell'Emittente e/o del Gruppo Reway.

**Linea di Credito addizionale
("Additional Facility")**

è prevista un'ulteriore linea di credito su base *uncommitted* (c.d. "*accordion facility*") da eventualmente concedersi all'Emittente e, a seguito di una Fusione (come definita di seguito), la società risultante da tale fusione, alle condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

Tasso di interesse

- (i) il tasso di interesse applicabile alla Linea Acquisizione, alla Linea Rifinanziamento e alla Linea Capex B sarà pari al tasso percentuale risultante dalla somma del parametro EURIBOR e di un margine iniziale pari al 4,00% *per annum*;
- (ii) il tasso di interesse applicabile alla Linea Rifinanziamento A, alla Linea Capex A e alla Linea Revolving sarà pari al tasso percentuale risultante dalla somma del parametro EURIBOR e di un margine iniziale pari al 3,50% *per annum*,

in ciascun caso, fermi restando gli usuali meccanismi di adeguamento del margine, ai termini e alle condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento.

Modalità di utilizzo

Possibilità di utilizzi multipli, da richiedersi mediante l'invio all'Agent della relativa richiesta di utilizzo, ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.

Scadenza

- (i) Linea Acquisizione, Linea Rifinanziamento B2 e Linea Capex B: la data che cade il 7° (settimo) anno successivo alla data di primo utilizzo della Linea Acquisizione (*i.e.*, il 30 luglio 2026 – la "**Data del Closing**");
- (ii) Linea Rifinanziamento A e Linea Capex A: la data che cade il 6° (sesto) anno successivo alla Data del Closing;
- (iii) Bank Guarantee Facility: la data che cade il 7° (settimo) anno successivo alla Data del Closing, fermo restando che le singole garanzie bancarie emesse ai sensi della Bank Guarantee Facility potranno avere una scadenza successiva alla predetta *Termination Date*, nel qual caso le stesse continueranno ad avere efficacia su base bilaterale tra la relativa *Issuing Bank* e il prestatore, in conformità ai termini e alle condizioni previste nel Contratto di Finanziamento;
- (iv) Cash Confirmation Facility – la prima tra:
 - 1. la data in cui la Società o la CONSOB comunichino pubblicamente che l'Offerta non verrà perfezionata o non avrà più efficacia;
 - 2. la data che cade il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo all'ultima "*Settlement Date*" (come definita nel Contratto di Finanziamento); e
 - 3. la data che cade il 12° (dodicesimo) mese e 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla Data del Closing.

Fusione

- (i) la fusione inversa dell'Offerente nell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2501-*bis* e seguenti del Codice Civile, da

realizzarsi successivamente al Delisting, qualora l'Offerente acquisisca una percentuale di azioni dell'Emittente superiore al 90% (c.d. "*Squeeze-Out Threshold*"), ma inferiore al 100% delle azioni dell'Emittente (la "**Fusione Obbligatoria**"); o

- (ii) la fusione tra l'Offerente e l'Emittente, sia essa diretta o inversa, ai sensi dell'articolo 2501-*bis* e seguenti del Codice Civile, qualora l'Offerente acquisisca una percentuale pari o inferiore al 90% delle azioni dell'Emittente (la "**Fusione Volontaria**").

Obblighi di rimborso anticipato

È previsto l'obbligo di rimborsare integralmente il Finanziamento al ricorrere di determinati eventi, tra cui, *inter alia*:

- (i) "Illegality", al verificarsi cioè di circostanze che rendano illecito per uno o più istituti finanziari adempiere ai propri obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (ii) "Change of Control", ovverosia nel caso in cui, *inter alia*: (i) a decorrere dalla Data di Esecuzione e successivamente al perfezionamento della stessa, Renaissance AIFM S.à r.l. cessi di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di Rinova HoldCo, sia su base non diluita sia su base *fully diluted*, avente diritto di esprimere più del 50% dei voti esercitabili nelle assemblee dei soci di Rinova HoldCo; (ii) a decorrere dalla Data di Esecuzione e fino alla data di perfezionamento di una Fusione, Rinova HoldCo cessi di detenere direttamente il 100% del capitale sociale con diritto di voto dell'Offerente; (iii) a decorrere dalla Data di Esecuzione e fino alla data di perfezionamento di una Fusione, l'Offerente cessi di detenere direttamente almeno l'83,38% del capitale sociale con diritto di voto dell'Emittente, ovvero la maggiore percentuale di partecipazione eventualmente detenuta dall'Offerente nell'Emittente in qualsiasi momento; e (iv) successivamente alla data di perfezionamento di una Fusione: (A) in caso di Fusione Obbligatoria, Rinova HoldCo cessi di detenere direttamente il 100% del capitale sociale con diritto di voto dell'entità risultante da tale fusione; oppure (B) in caso di Fusione Volontaria, Rinova HoldCo cessi di detenere direttamente almeno l'83,38% del capitale sociale con diritto di voto della società risultante da tale fusione, ovvero la maggiore percentuale di partecipazione detenuta dalla Società nell'Emittente prima di tale Fusione Volontaria, al netto di eventuali riduzioni derivanti da diluizioni conseguenti o connesse a tale fusione, fermo restando che, anche tenuto conto di tali diluizioni, Rinova HoldCo dovrà continuare a detenere direttamente più del 50% del capitale sociale con diritto di voto della società risultante dalla fusione;
- (iii) "Sale", al verificarsi cioè della cessione di tutti, o sostanzialmente tutti, gli asset di società facenti capo all'Offerente; e
- (iv) "Merger", ovverosia nel caso di mancato perfezionamento della Fusione Obbligatoria entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui sia raggiunta la cd. "*Squeeze-Out Threshold*", ossia la soglia del 90% delle Azioni dell'Emittente.

Il Contratto di Finanziamento prevede poi ipotesi di rimborso parziale anticipato, nei limiti dei proventi derivanti da, *inter alia*, atti

di disposizione, indennizzi assicurativi e “*excess cashflow*” (come definito ai sensi del Contratto di Finanziamento).

Rimborsi volontari

E' consentito il rimborso anticipato totale o parziale, dando preventiva comunicazione scritta all'Agent in un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi.

Dichiarazioni e garanzie

In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, e soggette alle consuete limitazioni, riserve ed eccezioni, sono previste dichiarazioni e garanzie aventi a oggetto, tra l'altro: (i) lo status e la capacità dei cd. “*Obligors*”; (ii) la validità, vincolatività ed esecutività del Contratto di Finanziamento, dei Documenti Finanziari e delle relative garanzie; (iii) l'assenza di conflitti con leggi, regolamenti, documenti societari o precedenti impegni contrattuali; (iv) il potere di sottoscrivere e dare esecuzione ai documenti dell'operazione; (v) la validità e l'ammissibilità come prova dei documenti dell'operazione; (vi) la legge applicabile e l'enforcement; (vii) l'assenza di procedure concorsuali e di eventi di *default*; (viii) le deduzioni fiscali e le imposte di registro e di bollo; (ix) la correttezza e completezza delle informazioni e dei bilanci; (x) l'assenza di contenziosi rilevanti e di violazioni di legge; (xi) l'assenza di garanzie e indebitamento finanziario diversi da quelli consentiti; (xii) il grado delle garanzie dell'operazione e la titolarità dei beni e delle partecipazioni oggetto delle stesse; e (xiii) l'osservanza delle leggi in materia fiscale, di anti-riciclaggio, anti-corruzione e sanzioni internazionali.

Covenant generali

In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, soggetti alle consuete limitazioni ed eccezioni, inclusi, fra gli altri, gli impegni relativi a: (i) la validità delle autorizzazioni necessarie per consentire a, *inter alia*, l'Offerente di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai relativi documenti finanziari; (ii) il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili anche in materia ambientale, antiriciclaggio, anticorruzione e in tema di sanzioni internazionali; (iii) l'adempimento degli obblighi tributari; (iv) non porre in essere fusioni, riorganizzazioni societarie o scissioni oltre i limiti consentiti dal Contratto di Finanziamento; (v) non apportare modifiche all'attività esercitata e alla struttura del Gruppo; (vi) *pari passu* e *negative pledge* (ovverosia l'impegno di non contrarre indebitamento finanziario antergato a quello assunto attraverso il Contratto di Finanziamento e di non concedere garanzie ulteriori rispetto a quelle concesse alle Banche Finanziatrici); (vii) la limitazione alla concessione di prestiti o garanzie; e (viii) la limitazione all'assunzione di indebitamento finanziario.

Garanzie

Come prassi per tale tipologia di operazioni, le obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento sono e/o saranno, a seconda del caso, assistite dalle seguenti garanzie personali e/o reali:

- (i) alcune garanzie personali rilasciate dall'Offerente e/o dall'Emittente e/o dalle società del Gruppo definite cd. “*Material Companies*” che rappresentino, tempo per tempo, almeno l'80% dell'EBITDA consolidato del Gruppo;
- (ii) un pegno sulle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Offerente costituito da parte di Rinova HoldCo;

- (iii) un pegno sulle Azioni rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente costituito da parte dell'Offerente;
- (iv) una cessione in garanzia dei crediti derivanti dagli SPA Target costituita da parte dell'Offerente;
- (v) una cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Emittente nei confronti di, rispettivamente, M.G.A. S.r.l. e GEMA S.p.A. derivanti dai finanziamenti infragruppo concessi in favore di quest'ultime da parte dell'Emittente;
- (vi) una cessione in garanzia dei crediti vantati da Rinova HoldCo nei confronti dell'Offerente (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore dell'Offerente da parte di Rinova HoldCo;
- (vii) un pegno sulle residue Azioni (rispetto a quelle già costituite in pegno ai sensi del paragrafo (iii) che precede) rappresentative del capitale sociale dell'Emittente detenute dall'Offerente a seguito dell'Offerta, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima;
- (viii) una cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Offerente nei confronti dell'Emittente (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore dell'Emittente da parte dell'Offerente, nonché una cessione in garanzia dei crediti vantati dall'Emittente nei confronti delle società del Gruppo Reway (ove esistenti) derivanti dagli eventuali finanziamenti infragruppo da concedersi in favore delle società del Gruppo Reway da parte dell'Emittente;
- (ix) un pegno avente ad oggetto le partecipazioni delle società cd. *"Material Companies"* indicate al paragrafo (i) che precede e/o cd. *"Obligors"* (come definiti nel Contratto di Finanziamento).

Covenant finanziari

Per tutta la durata del finanziamento, l'Offerente dovrà rispettare il seguente parametro finanziario cd. "Leverage" (i.e., rapporto tra debito netto consolidato ed EBITDA consolidato del gruppo):

Data di Rilevamento	Leverage
30 giugno 2027	4.10x
31 dicembre 2027	3.50x
30 giugno 2028	3.50x
31 dicembre 2028	2.70x
30 giugno 2029	2.70x
Dal 31 dicembre 2029 in avanti	2.50x

Eventi di default

In linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili, soggette a basket, limitazioni ed eccezioni consuetudinarie, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento; (ii) mancato rispetto

dei covenant finanziari (fatti salvi adeguati c.d. *cure periods*); (iii) inadempimento delle altre obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento (fatti salvi adeguati c.d. *cure periods*); (iv) violazione delle dichiarazioni rese ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei relativi documenti finanziari; (v) cross-default (ovverosia l'inadempimento a obbligazioni diverse da quelle di cui al Contratto di Finanziamento) con riferimento all'indebitamento finanziario dell'Offerente, dell'Emittente o delle sue principali controllate; (vi) insolvenza, o ammissione a procedure concorsuali; (vii) sopravvenuta contrarietà alla legge, invalidità o risoluzione del Contratto di Finanziamento, dei documenti relativi alle garanzie prestate o delle obbligazioni previste dai medesimi; e (viii) azioni esecutive da parte di creditori per ammontari superiori a soglie stabilite nel Contratto di Finanziamento e fatti salvi adeguati c.d. *cure periods*.

Legge applicabile

Legge italiana.

Foro competente

Foro di Milano.

Rinova BidCo intende far fronte agli obblighi di rimborso degli importi erogati ai sensi del Contratto di Finanziamento attraverso: (i) eventuali distribuzioni di dividendi da parte del Gruppo Reway; e/o (ii) operazioni di rifinanziamento; e/o (iii) mezzi propri e/o risorse finanziarie messe a disposizione dai propri soci.

G.1.2. Garanzia di Esatto Adempimento

A garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligazione di pagamento dell'Esborso Massimo, in data 1 ottobre 2026, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, quale Garante dell'Esatto Adempimento ha rilasciato in favore dell'Offerente la Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti.

In forza della Garanzia di Esatto Adempimento, il Garante dell'Esatto Adempimento si è impegnato irrevocabilmente e incondizionatamente, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di pagamento del Corrispettivo connessi all'Offerta, a mettere a disposizione dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni tutte le somme dovute dall'Offerente quale Corrispettivo per le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta fino a un importo massimo pari all'Esborso Massimo.

L'impegno previsto a carico del Garante dell'Esatto Adempimento ai sensi della Garanzia di Esatto Adempimento sarà efficace fino alla prima tra le seguenti date: (i) le ore 15:00 del primo giorno lavorativo successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale data di regolamento del Diritto di Acquisto ovvero della Procedura Congiunta); e (ii) il 31 gennaio 2027.

G.2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE E PROGRAMMI FUTURI ELABORATI DALL'OFFERENTE

G.2.1. Motivazioni dell'Offerta e programmi relativi alla gestione delle attività

L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a ottenere il Delisting di Reway.

L'Offerta si inserisce nell'ambito di un progetto di investimento dell'Offerente – e, indirettamente, dell'Investitore – in Reway, diretto a contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Reway nel medio lungo periodo, in linea con l'orizzonte di investimento proprio di un investitore di *private equity*. Ad esito dell'Offerta, l'Offerente intende quindi sostenere l'attuale percorso di crescita di Reway – che potrà continuare a contare sulla visione e sull'apporto manageriale e strategico del suo fondatore e del *management team* – contribuendovi, quale azionista di controllo, mediante l'apporto a Reway delle competenze ed esperienze derivanti da un solido *track record* di investimenti.

L'Offerente ritiene che il Delisting dell'Emittente sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui esso consentirebbe a Reway di agire in un unico contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.

Più in dettaglio, l'Offerente ritiene che: **(i)** le strategie di crescita di Reway possano essere più efficacemente perseguite da una società non quotata, che, come tale, possa beneficiare di una semplificazione dei processi decisionali e operativi; e **(ii)** il mantenimento della quotazione su Euronext Growth Milan allo stato non risponda a un apprezzabile interesse sociale di Reway, avuto anche riguardo al basso livello di flottante dell'Emittente e ai limitati volumi di scambio del titolo che ne hanno caratterizzato il recente andamento.

Pertanto, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile nel corso del Periodo di Adesione (ove applicabile) – una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – intende esercitare il Diritto di Acquisto sulle residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto), non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Qualora ricorrano i relativi presupposti, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'Obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (*i.e.*, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

In particolare, il Delisting potrebbe conseguire *inter alia* a:

- (i) in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 delle Linee Guida EGM, il raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta tale da consentire all'Offerente di venire complessivamente a detenere una partecipazione pari o superiore al 90% (computando nella partecipazione le Azioni già detenute dall'Offerente e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili), nel qual caso l'Offerente si avvarrà del Diritto di Acquisto ovvero darà esecuzione – al ricorrere dei relativi presupposti – alla Procedura Congiunta, con la conseguente esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan disposta da Borsa Italiana; ovvero
- (ii) qualora i presupposti di cui al punto (i) che precede non si verifichino, l'esecuzione della Fusione Delisting.

G.2.2. Investimenti futuri e fonti di finanziamento

Alla Data del Documento di Offerta, l'organo amministrativo dell'Offerente non ha preso alcuna decisione formale in merito a investimenti di particolare importanza e/o ulteriori, rispetto a quelli generalmente richiesti per la gestione operativa delle attività nel settore industriale in cui l'Emittente stesso opera.

G.2.3. Eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha pianificato di operare ristrutturazioni o riorganizzazioni dell'attività dell'Emittente e/o del Gruppo e, pertanto, si attende che siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

G.2.4. Fusione

Fusione Delisting

Come sopra anticipato, nel caso in cui ad esito dell'Offerta non si verificchino i presupposti per il Delisting, l'Offerente potrebbe conseguire il Delisting mediante la Fusione Delisting.

Al riguardo, si precisa che la Fusione Delisting – comportando l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan – dovrebbe essere approvata dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente, con applicazione del *quorum* deliberativo previsto dall'articolo 15, comma 2, dello Statuto e dall'articolo 41 delle Linee Guida EGM (pari al 90% del capitale presente in assemblea).

In tale scenario, si segnala che:

- (i) agli azionisti dell'Emittente che non dovessero concorrere alla deliberazione di approvazione della Fusione Delisting spetterebbe il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto, in quanto – per effetto del concambio – ricevessero azioni della società incorporante non quotate su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- (ii) il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c., e cioè tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché del valore di mercato delle Azioni; e
- (iii) il valore di liquidazione delle Azioni, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo;
- (iv) considerato che l'Offerente si qualificerebbe come parte correlata dell'Emittente ai sensi del Regolamento Parti Correlate, nonché ai sensi della Procedura OPC dell'Emittente, la Fusione Delisting costituirebbe un'operazione con parti correlate e sarebbe pertanto soggetta ai principi e alle regole di trasparenza, nonché di correttezza sostanziale e procedurale, previsti dalla Procedura OPC adottata dall'Emittente in conformità al Regolamento Parti Correlate.

In ogni caso, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte dei competenti organi sociali dell'Offerente con riguardo alla Fusione Delisting o alla eventuale tempistica della stessa.

In caso di Delisting conseguente alla Fusione Delisting, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano portato in adesione all'Offerta le proprie Azioni, né abbiano esercitato il diritto di recesso, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Si precisa inoltre che, nell'ipotesi in cui la Fusione Delisting sia realizzata come fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente, il patrimonio dell'Emittente andrebbe a costituire garanzia generica dell'indebitamento assunto da Rinova BidCo in forza del Contratto di Finanziamento e, pertanto, la Fusione Delisting potrebbe qualificarsi come cd "*fusione con indebitamento*", con conseguente applicazione della disciplina di cui all'articolo 2501-bis del Codice Civile. L'applicazione di tale disciplina renderebbe necessario che: **(i)** il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter del Codice Civile indichi le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione Delisting (articolo 2501-bis, comma 2, del Codice Civile); **(ii)** la relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile indichi le ragioni che giustificano l'operazione e contenga un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere (articolo 2501-bis, comma 3, del Codice Civile); e **(iii)** la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2501-bis (articolo 2501-bis, comma 4, del Codice Civile).

In ogni caso, resta inteso che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte dei competenti organi dell'Offerente e dell'Emittente in merito all'implementazione dell'eventuale Fusione Delisting, né alle relative modalità di esecuzione.

Fusione successiva al Delisting

In caso di Delisting (diverso da quello conseguente alla Fusione Delisting), come concordato dall'Investitore e Luccini nell'Accordo di Investimento, l'Offerente procederà, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla fusione per incorporazione dell'Offerente in Reway (i.e., la "**Fusione Obbligatoria**"). In particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore e Luccini si sono impegnati a perfezionare la Fusione Obbligatoria entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Pagamento, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere a tutte le disposizioni di legge applicabili e agli obblighi contenuti nel Contratto di Finanziamento (e nella documentazione contrattuale accessoria).

In tale scenario, il patrimonio dell'Emittente andrebbe a costituire garanzia generica dell'indebitamento assunto da Rinova BidCo in forza del Contratto di Finanziamento e, pertanto, la Fusione Obbligatoria potrebbe qualificarsi come cd "*fusione con indebitamento*", con conseguente applicazione della disciplina di cui all'articolo 2501-bis del Codice Civile (come sopra descritta).

G.2.5. Ulteriori possibili operazioni straordinarie

L'Offerente non esclude altresì la possibilità di valutare in futuro, a propria discrezione, l'opportunità di porre in essere eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o riorganizzazioni societarie e aziendali che possano essere ritenute opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di rafforzamento di Reway, sia nel caso in cui il Delisting sia conseguito sia nel caso in cui lo stesso non sia conseguito.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione formale in relazione a quanto precede. Gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere.

G.2.6. Modifiche previste nella composizione degli organi sociali

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da n. 7 (sette) componenti, secondo quanto deliberato in data 23 settembre 2026 dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente. L'assemblea degli azionisti dell'Emittente del 23 settembre 2026 ha altresì nominato il nuovo collegio sindacale.

Per maggiori informazioni in merito alla composizione degli organi sociali dell'Emittente – come risultante a seguito della predetta assemblea – si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.2.4, del Documento di Offerta.

G.2.7. Modifiche dello statuto sociale

In caso di Delisting, non appena ragionevolmente possibile, sarà sottoposta all'assemblea straordinaria dell'Emittente l'approvazione di un nuovo testo di statuto che terrà conto, tra l'altro, del fatto che l'Emittente non sarà più una società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan.

G.3. RICOSTITUZIONE DEL FLOTTANTE

L'Offerente intende realizzare il Delisting delle Azioni.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – la propria intenzione di esercitare il Diritto di Acquisto sulle residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello statuto sociale dell'Emittente), la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Qualora ricorrano i relativi presupposti, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (*i.e.*, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Si precisa che la Procedura Congiunta potrà avere luogo solo qualora, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni eventualmente acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto ovvero tramite la Procedura Congiunta – da determinarsi ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto – sarà pari al Corrispettivo.

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ovvero per la Procedura Congiunta. Al ricorrere dei relativi presupposti, in tale comunicato saranno altresì fornite indicazioni circa: **(i)** il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni, sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale); **(ii)** le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ovvero darà corso alla Procedura Congiunta; e **(iii)** le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni dell'Emittente.

In caso di esercizio del Diritto di Acquisto, e in conformità all'articolo 41 delle Linee Guida EGM:

- (i) il Delisting potrà essere disposto senza necessità di preventiva approvazione dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente; e, in tal caso,
- (ii) Borsa Italiana disporrà il Delisting tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, non si verifichino i presupposti per il Delisting, l'Offerente potrebbe conseguire il Delisting mediante la Fusione Delisting.

Al termine dell'Offerta, ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità di flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o l'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni ai sensi degli articoli 40 e 41 del Regolamento Emittenti EGM.

Per il caso in cui tale scarsità di flottante si verifichi, l'Offerente dichiara la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente.

In caso di Delisting, i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

H. EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE

H.1. DESCRIZIONE DEGLI ACCORDI E OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SIANO STATI DELIBERATI E/O ESEGUITI, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA DATA DEL DOCUMENTO DI OFFERTA, CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'ATTIVITÀ DELL'OFFERENTE E/O DELL'EMITTENTE

Gli accordi od operazioni finanziarie e/o commerciali conclusi, eseguiti o deliberati tra l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto e l'Emittente o gli azionisti rilevanti o i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Emittente, nei dodici mesi antecedenti la Data del Documento di Offerta sono quelli rappresentati nel Documento di Offerta e, con particolare riferimento agli accordi, nel successivo Paragrafo H.2

H.2. ACCORDI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E/O DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Alla Data del Documento di Offerta non vi sono accordi tra l'Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto e gli altri Azionisti (ovvero i suoi amministratori o sindaci) concernenti il diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni dell'Emittente, ad eccezione del Patto Parasociale.

In data 30 luglio 2026, l'Investitore da un lato, e Luccini, dall'altro hanno sottoscritto l'Accordo di Investimento e il Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale prevede, tra l'altro, la disciplina della *governance* di Rinova HoldCo, Rinova BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate, nonché talune regole concernenti la circolazione delle partecipazioni sociali in Rinova HoldCo. Per completezza, si segnala altresì che l'Accordo di Investimento contiene limitate previsioni afferenti al governo societario di Reway.

Consiglio di amministrazione di Reway prima del Delisting

Con riferimento alla prima assemblea dei soci di Reway da tenersi successivamente alla Data di Esecuzione (e prima del Delisting), l'Investitore e Luccini si sono impegnati ad esercitare – e a fare in modo che HoldCo e/o BidCo esercitino – i propri diritti di azionisti diretti e/o indiretti di Reway affinché:

- (i) il Consiglio di Amministrazione di Reway sia composto da 7 (sette) membri;
- (ii) BidCo – in qualità di azionista di maggioranza di Reway – presenti, nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto, una lista (la “**Lista Amministratori**”) contenente in ordine progressivo n. 7 (sette) candidati alla carica di amministratore, come segue:
 - (A) n. 4 (quattro) candidati designati dall'Investitore, ivi incluso il candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
 - (B) n. 3 (tre) candidati designati da Luccini, ivi incluso PL quale candidato Amministratore Delegato, fermo restando che:
 - (1) l'ultimo candidato designato da Luccini ed indicato nella Lista Amministratori non sarà eletto nel caso in cui, ai sensi dello Statuto EGM, venga nominato 1 (uno) amministratore tratto dalla lista di minoranza (e, dunque, Luccini eleggerà solo 2 (due) candidati); e
 - (2) l'Investitore e Luccini concorderanno in buona fede la ripartizione tra loro – tenendo conto, in misura proporzionale, del numero di candidati designati da ciascuna Parte nella Lista Amministratori – dei candidati del Consiglio di Amministrazione di Reway in possesso dei requisiti di indipendenza; e
- (iii) BidCo esprima i propri diritti di voto nell'assemblea di Reway in favore della Lista Amministratori.

Consiglio di Amministrazione di Reway dopo il Delisting

A seguito del Delisting il consiglio di amministrazione dell'Emittente sarà composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, come segue:

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione di Reway sia composto da 5 (cinque) membri:
 - (i) l'Investitore avrà il diritto di designare 3 (tre) amministratori, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
 - (ii) Luccini avrà il diritto di designare 2 (due) amministratori.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione di Reway sia composto da 7 (sette) membri:
 - (i) l'Investitore avrà il diritto di designare 4 (quattro) amministratori, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
 - (ii) Luccini avrà il diritto di designare 3 (tre) amministratori.

Amministratore Delegato di Reway

A decorrere dalla Data di Esecuzione, PL sarà uno degli amministratori di Reway nominati su designazione di Luccini e sarà nominato Amministratore Delegato della medesima.

Collegio sindacale di Reway prima del Delisting

Con riferimento alla prima assemblea dei soci di Reway da tenersi successivamente alla Data di Esecuzione (e prima del Delisting), l'Investitore e Luccini si sono impegnati ad esercitare – e a fare in modo che HoldCo e/o BidCo esercitino – i propri diritti di azionisti diretti e/o indiretti di Reway affinché:

- (i) il Collegio Sindacale di Reway sia composto da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti;
- (ii) BidCo – in qualità di azionista di maggioranza di Reway – presenti, nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto, una lista (la “**Lista Sindaci**”) composta in ordine progressivo da 3 (tre) candidati sindaci effettivi e 2 (due) candidati sindaci supplenti, come segue:
 - (A) n. 2 (due) candidati sindaci effettivi (ivi incluso il candidato Presidente del Collegio Sindacale) e n. 1 (uno) candidato sindaco supplente designati dall'Investitore;
 - (B) n. 1 (uno) candidato sindaco effettivo e n. 1 (uno) candidato sindaco supplente designati da Luccini;
 - (C) in conformità allo Statuto, la Lista Sindaci sarà composta da due sezioni:
 - (1) una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, in cui: (x) il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale e l'altro candidato alla carica di sindaco effettivo di designazione dell'Investitore siano posti, rispettivamente, in prima e in terza posizione; e (y) il candidato alla carica di sindaco effettivo di designazione di Luccini sia posto in seconda posizione; e
 - (2) l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in cui il candidato alla carica di sindaco supplente di designazione di Luccini sia posto in ultima posizione,

cosicché, qualora vengano presentate una o più liste di minoranza, e dalla lista di minoranza che sia risultata prima per numero di voti vengano tratti n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente in conformità allo Statuto: (x) i sindaci effettivi eletti dalla Lista Sindaci saranno il candidato Presidente del Collegio Sindacale di designazione dell'Investitore (prima posizione) e il candidato sindaco effettivo di designazione di Luccini (seconda posizione); e (y) i candidati in ultima posizione in ciascuna delle due sezioni della Lista Sindaci (*i.e.*, rispettivamente, il candidato alla carica di sindaco effettivo di designazione dell'Investitore posto in terza posizione nella relativa sezione e il candidato alla carica di sindaco supplente di designazione di Luccini posto in ultima posizione nella relativa sezione) non risulteranno eletti.

(iii) tutti i candidati inclusi nella Lista Sindaci siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto (ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF);

(iv) BidCo esprima i propri diritti di voto nell'assemblea di Reway in favore della Lista Sindaci.

Collegio sindacale di Reway dopo il Delisting

A seguito del Delisting, il collegio sindacale dell'Emittente sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:

(i) l'Investitore avrà il diritto di designare 2 (due) sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio Sindacale) e 1 (uno) sindaco supplente;

(ii) Luccini avrà il diritto di designare 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente.

Materie riservate assembleari e consiliari

Ai sensi del Patto Parasociale, a Luccini sono attribuiti taluni diritti di veto in relazione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo, Rinova BidCo e dell'Emittente aventi ad oggetto determinate materie di carattere strategico (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie, indebitamento oltre determinate soglie e operazioni con parti correlate dell'Investitore), da esercitarsi direttamente, con riguardo alle materie riservate all'assemblea di Rinova HoldCo, ovvero – in tutti gli altri casi – per il tramite degli amministratori designati da Luccini in conformità con quanto previsto dal Patto Parasociale.

Si segnala, per completezza, che il Patto Parasociale prevede una c.d. “*sunset clause*”, in forza della quale tutti i diritti di *governance* attribuiti a Luccini ai sensi del Patto Parasociale (ivi inclusi i diritti di veto e i diritti di designazione sopra descritti) cesseranno di essere efficaci qualora, a seguito del Delisting, Luccini cessi di detenere una partecipazione in HoldCo rappresentativa di meno del 7,5% del relativo capitale sociale.

Trasferimento delle partecipazioni in HoldCo

Il Patto Parasociale disciplina, tra l'altro, il regime di trasferimento (diretto e indiretto) delle azioni di Rinova HoldCo che trova applicazione a partire dalla Data di Esecuzione.

In particolare, il Patto Parasociale prevede:

(i) il divieto per l'Investitore e Luccini di trasferire azioni di Rinova HoldCo (c.d. *lock-up*) per 5 anni dalla Data di Esecuzione, salvo per specifiche ipotesi di trasferimenti consentiti;

(ii) il divieto per l'Investitore e Luccini di effettuare trasferimenti indiretti di azioni di Rinova HoldCo, salvo per specifiche ipotesi di trasferimenti consentiti;

(iii) nel periodo intercorrente tra la scadenza del *lock-up* e i successivi due anni (il “**Periodo di Vendita Congiunta**”), il diritto dell'Investitore di avviare – anche più volte – una procedura per la dismissione e valorizzazione dell'investimento, tramite vendita congiunta dell'intero capitale sociale di Rinova HoldCo (ovvero, in accordo con Luccini, di Reway) (la “**Procedura di Vendita Congiunta**”), subordinata a un preventivo diritto di prima offerta di Luccini per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'Investitore in Rinova HoldCo;

(iv) una volta decorso il Periodo di Vendita Congiunta senza che alcuna Procedura di Vendita Congiunta sia stata avviata (ovvero completata con esito positivo):

(1) un reciproco diritto di prima offerta dell'Investitore e di Luccini in caso di trasferimento di azioni di Rinova HoldCo da parte di una delle medesime;

(2) il diritto di co-vendita di Luccini in caso di trasferimento di azioni di Rinova HoldCo da parte dell'Investitore;

- (3) il diritto di trascinamento dell'Investitore su tutte le azioni di Rinova HoldCo detenute da Luccini nel caso in cui l'Investitore trasferisca un numero di azioni di Rinova HoldCo tale per cui il medesimo cessi di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su Rinova HoldCo.

Per completezza, si precisa che, in conformità con quanto previsto dal Patto Parasociale, in data 23 settembre 2026 l'Assemblea degli Azionisti di Reway ha deliberato – tra l'altro – in merito al rinnovo degli organi sociali dell'Emittente.

Per maggiori informazioni in merito alla composizione degli organi sociali dell'Emittente – come risultante a seguito della predetta assemblea – si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.2.4, del Documento di Offerta.

I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell'ambito dell'Offerta, l'Offerente riconoscerà i seguenti compensi, a titolo di commissioni inclusive di ogni e qualsiasi compenso per l'attività di intermediazione:

- A. all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni una commissione fino a massimi Euro 250.000,00, oltre IVA ove dovuta, per l'organizzazione e il coordinamento delle attività di raccolta delle adesioni all'Offerta;
- B. a ciascuno degli Intermediari Depositari:
 - (i) una commissione pari allo 0,10% del controvalore delle Azioni portate in adesione all'Offerta e acquistate dell'Offerente; e
 - (ii) un diritto fisso pari a Euro 5,00 per ciascuna Scheda di Adesione presentata.

Nessun costo sarà addebitato agli Aderenti all'Offerta.

L. IPOTESI DI RIPARTO

Poiché l'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, non è prevista alcuna forma di riparto.

M. APPENDICI

M.1. SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. (l'“**Emittente**”), promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) su **massime n. 6.451.000 azioni ordinarie dell'Emittente** (l'“**Offerta**”)

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (l'“**Azioni**”) (con codice ISIN: IT0005528069), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato a essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”).

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutti i termini e le modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Viale Bianca Maria n. 25), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Milano, Viale Eginardo n. 29), presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza Velasca n. 8) nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.rewaygroup.com) e sul sito *internet* del Global Information Agent (<https://transactions.sodali.com/>).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che:
☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____;
☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
☐ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
☐ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

DICHIARA - di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione in deposito presso tale intermediario a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO 1. che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia;
3. che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2018 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2018, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
4. che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo in denaro pari a Euro 10,31 (*cum dividend*) (il “**Corrispettivo**”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta;
5. che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 30 ottobre 2018, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
6. che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
7. che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
8. che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
9. che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e che, per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riferimento alle Azioni portate in adesione all'Offerta, a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:
[a] accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta; oppure
[b] assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA 1. di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
2. di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet*, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
3. di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“**GDPR**”) si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.*

_____, li _____

L'Aderente o il suo rappresentante

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- (a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione come eventualmente prorogato.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. (l'“**Emittente**”), promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) su **massime n. 6.451.000 azioni ordinarie dell'Emittente** (l'“**Offerta**”)

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (“**Azioni**”) (con codice ISIN: IT000528069), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato a essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”).

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutti i termini e le modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Viale Bianca Maria n. 25), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Milano, Viale Eginardo n. 29), presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza Velasca n. 8) nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.rewaygroup.com) e sul sito *internet* del Global Information Agent (<https://transactions.sodali.com/>).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che:
☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____;
☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
☐ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
☐ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

DICHIARA - di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione in deposito presso tale intermediario a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia;
- che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
- che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo in denaro pari a Euro 10,31 (*cum dividend*) (il “**Corrispettivo**”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta;
- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 30 ottobre 2026, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
- che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
- che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
- che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e che, per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riferimento alle Azioni portate in adesione all'Offerta, a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:
(a) accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta; oppure
(b) assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“**GDPR**”) si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.*

_____, li _____

L'Aderente o il suo rappresentante

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- (a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione come eventualmente prorogato.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. (l'“**Emittente**”), promossa da Rinova BidCo S.p.A. (l'“**Offerente**”) su **massime n. 6.451.000 azioni ordinarie dell'Emittente** (l'“**Offerta**”)

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni _____,

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____, Codice Fiscale / Partita IVA n. _____, nato/a _____, il _____, Cittadinanza / Nazionalità _____, residente / con sede legale in _____, Provincia _____, Via _____, CAP _____, Codice cliente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (“**Azioni**”) (con codice ISIN: IT000528069), prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato a essi attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “**Documento di Offerta**”).

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutti i termini e le modalità della presente Offerta, ivi incluso il Corrispettivo, come *infra* definito, che sarà riconosciuto per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Viale Bianca Maria n. 25), presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM (Milano, Viale Eginardo n. 29), presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza Velasca n. 8) nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.rewaygroup.com) e sul sito *internet* del Global Information Agent (<https://transactions.sodali.com/>).

ADERISCE irrevocabilmente e incondizionatamente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che:
☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____;
☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
☐ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
☐ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni portate in adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni sopra indicate in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro pagamento del Corrispettivo, come *infra* definito, alla Data di Pagamento, secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.

DICHIARA - di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
- di essere consapevole che, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione previsto dagli articoli 83-*bis* ss. TUF, nonché dal Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato, la sottoscrizione della Scheda di Adesione costituisce altresì istruzione irrevocabile, impartita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione sono depositate in conto titoli), di trasferire le Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione in deposito presso tale intermediario a favore dell'Offerente.

PRENDE ATTO

- che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che l'Offerta, in quanto obbligatoria, non è soggetta a condizioni di efficacia;
- che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione che dovessero intervenire ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, come illustrato e descritto alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta;
- che per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta l'Offerente riconoscerà agli Aderenti un corrispettivo in denaro pari a Euro 10,31 (*cum dividend*) (il “**Corrispettivo**”), come meglio descritto nella Sezione E, Paragrafo E.1, del Documento di Offerta;
- che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il giorno 30 ottobre 2026, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
- che il Corrispettivo si intende al netto delle eventuali imposte di bollo e di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento del Corrispettivo;
- che l'adesione all'Offerta mediante la presente Scheda di Adesione può essere effettuata anche presso uno degli Intermediari Depositari per conto degli Aderenti, i quali dovranno controfirmare la Scheda di Adesione e far pervenire la stessa all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
- che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che l'Intermediario Depositario non consegni la Scheda di Adesione e, se del caso, non depositi le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) e che l'Intermediario Depositario non provveda a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto o ne ritardi il trasferimento; e
- che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e che, per il periodo intercorrente tra la data di adesione e la Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

AUTORIZZA codesto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con riferimento alle Azioni portate in adesione all'Offerta, a regolare/far regolare il Corrispettivo mediante:
a) accredito sul conto corrente n. _____, IBAN _____, intestato a _____, presso _____, l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta; oppure
b) assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____, per l'importo di Euro _____, rappresentante il Corrispettivo per n. _____ Azioni portate in adesione all'Offerta.

DICHIARA

- di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni, è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e non è stata e non sarà promossa, né diffusa, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);
- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dagli o negli Altri Paesi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e
- di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“**GDPR**”) si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.*

_____, li _____

L'Aderente o il suo rappresentante _____

Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni _____

L'Intermediario Depositario presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- (a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione come eventualmente prorogato.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario _____

M.2. COMUNICAZIONE DELL'OFFERENTE

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA REWAY GROUP S.P.A. PER CONTO DI RINOVA BIDCO S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA E OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE DI REWAY GROUP S.P.A. SULLE AZIONI DI REWAY GROUP S.P.A.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'articolo 37 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente a oggetto l'offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Reway Group S.p.A. ("Reway" o l'"Emittente") sulle azioni Reway

* * *

Milano, 31 luglio 2026 – Rinova BidCo S.p.A. ("**Rinova BidCo**" o l'"**Offerente**") rende noto che in data 30 luglio 2026 si è perfezionata l'acquisizione, da parte dell'Offerente, per un corrispettivo pari a Euro 10,31 per azione Reway, di:

- (i) complessive (x) n. 17.500.000 azioni ordinarie Reway e (y) n. 7.500.000 azioni a voto plurimo Reway detenute da Luccini S.r.l. ("**Luccini**"), rappresentative di circa il 64,43% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione Luccini**"), ai sensi del contratto di compravendita (lo "**SPA Luccini**") sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra Luccini e Renaissance Partners S.à r.l. SICAV – RAIF ("**RP SICAV**" o l'"**Investitore**"), che – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto nello SPA Luccini – in data 23 luglio 2026, ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Luccini;
- (ii) complessive n. 7.051.281 azioni ordinarie Reway detenute da Patrizia Casillo ("**PC**") e Raffaella Casillo ("**RC**"), rappresentative di circa il 18,17% del capitale sociale dell'Emittente (complessivamente, la "**Partecipazione Casillo**") ⁽¹⁾, ai sensi del contratto di compravendita (lo "**SPA Casillo**") sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra PC, RC e RP SICAV, che – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto nello SPA Casillo – in data 23 luglio 2026, ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Casillo;
- (iii) complessive n. 302.521 azioni ordinarie Reway detenute da Livio Radini ("**LR**") e Immobiliare Radini S.r.l. ("**Radini**"), rappresentative di circa lo 0,78% del capitale sociale dell'Emittente (complessivamente, la "**Partecipazione Radini**") ⁽²⁾, ai sensi del contratto di compravendita (lo "**SPA Radini**") sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra LR, Radini e RP SICAV, che – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto nello SPA Radini – in data 23 luglio 2026, ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Radini,

⁽¹⁾ Di cui, rispettivamente: (i) n. 4.230.769 Azioni ordinarie, complessivamente pari a circa il 10,90% del capitale sociale di Reway, detenute da RC; e (ii) n. 2.820.512 Azioni ordinarie, complessivamente pari a circa il 7,27% del capitale sociale di Reway, detenute da PC.

⁽²⁾ Di cui, rispettivamente: (i) n. 272.269 Azioni ordinarie, complessivamente pari a circa lo 0,70% del capitale sociale di Reway, detenute da Radini; e (ii) n. 30.252 Azioni ordinarie, complessivamente pari a circa lo 0,08% del capitale sociale di Reway, detenute da LR.

(la Partecipazione Luccini, la Partecipazione Casillo e la Partecipazione Radini, collettivamente, le **“Partecipazioni Target”**; lo SPA Luccini, lo SPA Casillo e lo SPA Radini, collettivamente, gli **“SPA Target”**).

Si segnala che tutte le n. 7.500.000 Azioni a voto plurimo comprese nella Partecipazione Luccini – le quali corrispondevano alla totalità delle Azioni a voto plurimo emesse dall’Emittente – sono state oggetto di automatica conversione, ai sensi del vigente statuto sociale dell’Emittente, in un pari numero di Azioni ordinarie, in conseguenza del perfezionamento della compravendita della Partecipazione Luccini.

Ad esito dell’acquisto delle Partecipazioni Target, come sopra descritto, l’Offerente è pertanto venuto a detenere una partecipazione complessiva in Reway composta da n. 32.353.802 Azioni ordinarie, rappresentative dell’83,38% del capitale sociale dell’Emittente (la **“Partecipazione dell’Offerente”**).

* * *

In considerazione di quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 1, del TUF, e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, con la presente comunicazione (la **“Comunicazione”**), l’Offerente rende altresì noto che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione, da parte dell’Offerente, di una offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria, ai sensi dell’articolo 14 dello statuto sociale dell’Emittente e degli articoli 102 e ss. del TUF, avente a oggetto le azioni di Reway (le **“Azioni”** o le **“Azioni Reway”**) e, l’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto le Azioni Reway di cui alla presente Comunicazione, l’**“Offerta”**), società emittente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, **“EGM”** e **“Borsa Italiana”**).

L’Offerta ha ad oggetto complessive n. 6.451.000 Azioni Reway (di seguito le **“Azioni Oggetto dell’Offerta”**), rappresentative di circa il 16,62% del capitale sociale dell’Emittente – ovvero sia la totalità delle Azioni Reway dedotta la Partecipazione dell’Offerente – ed è finalizzata ad ottenere l’esclusione delle Azioni Reway dalle negoziazioni su EGM (il **“Delisting”**).

L’Offerente pagherà un corrispettivo pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il **“Corrispettivo”**) ⁽³⁾, determinato ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del TUF (reso applicabile all’Offerta per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14 dello statuto sociale dell’Emittente, nonché in conformità con l’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, come di seguito definito).

In particolare, il Corrispettivo incorpora un premio pari al 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla data del 15 maggio 2026 (*i.e.*, il giorno di borsa aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa di annuncio della sottoscrizione del contratto di compravendita per l’acquisto della Partecipazione Luccini, nonché dei contratti di compravendita per l’acquisto delle altre Partecipazioni Target e del *term sheet* vincolante relativo

⁽³⁾ Il Corrispettivo coincide con il prezzo unitario pagato dall’Offerente per l’acquisto delle Partecipazioni Target. Infatti, ai sensi dei rispettivi SPA Target, il corrispettivo per l’acquisto della Partecipazione Luccini, della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini era stato pattuito in misura pari a Euro 10,31 per Azione Reway. Tale corrispettivo per Azione avrebbe potuto essere rettificato: *(i)* in aumento, sulla base di una *“ticking fee”* giornaliera (pari a Euro 0,000515 per ciascuna Azione Reway oggetto di compravendita), qualora il perfezionamento delle compravendite delle Partecipazioni Target fosse intervenuto in data successiva al 31 luglio 2026; e *(ii)* in diminuzione – con esclusivo riferimento alle compravendite aventi ad oggetto, rispettivamente, la Partecipazione Luccini e la Partecipazione Radini – per l’importo di eventuali *leakage* intervenuti tra la data del 1° gennaio 2026 e l’effettiva data di perfezionamento delle rispettive compravendite. In particolare – stante il mancato verificarsi di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini, nonché dei presupposti per l’applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target – il corrispettivo unitario pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Luccini (pari altresì a quello pagato per l’acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini) è stato determinato in Euro 10,31 per Azione e corrisponde, come sopra anticipato, al Corrispettivo dell’Offerta.

all'accordo di investimento e al patto parasociale tra RP SICAV e Luccini, come meglio di seguito descritto) (la "**Data di Riferimento**").

Per ulteriori informazioni sul Corrispettivo, si rinvia al Paragrafo 3 della presente Comunicazione.

L'Offerente promuoverà l'Offerta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione dei termini e condizioni e delle modalità di adesione all'Offerta.

Si precisa che la disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie prevista dal TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti trova applicazione all'Offerta per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente, nonché in conformità all'articolo 6-bis del "*Regolamento emittenti Euronext Growth Milan*" approvato e pubblicato da Borsa Italiana (il "**Regolamento Emittenti EGM**").

Di seguito sono indicati i soggetti partecipanti all'operazione e i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

1.1. Accordi contrattuali conclusi prima dell'Offerta

Come sopra indicato, in data 15 maggio 2026, sono stati sottoscritti i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto delle Partecipazioni Target da parte dell'Investitore (*i.e.*, rispettivamente, lo SPA Luccini, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Luccini; lo SPA Casillo, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Casillo e lo SPA Radini, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Radini).

Il corrispettivo base pattuito per l'acquisto di ciascuna delle Partecipazioni Target – ivi incluse, con riferimento alla Partecipazione Luccini, le Azioni a voto plurimo detenute da Luccini ed automaticamente convertitesi in un pari numero di Azioni ordinarie, ai sensi del vigente statuto sociale di Reway, in conseguenza del relativo acquisto da parte dell'Offerente – era pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione Reway (il "**Prezzo per Azione**").

Secondo quanto previsto ai sensi degli SPA Target, tale Prezzo per Azione avrebbe potuto essere rettificato: **(i)** in aumento, sulla base di una *ticking fee* giornaliera (pari a Euro 0,000515 per ciascuna azione Reway oggetto di compravendita), qualora l'esecuzione delle compravendite aventi a oggetto le Partecipazioni Target (il "**Closing**") fosse avvenuta in data successiva al 31 luglio 2026; e **(ii)** in diminuzione, con esclusivo riferimento alle compravendite aventi ad oggetto, rispettivamente, la Partecipazione Luccini e la Partecipazione Radini, per l'importo di eventuali *leakage* che fossero intervenuti tra il 1° gennaio 2026 e l'effettiva data del Closing.

Il Closing era sospensivamente condizionato: **(i)** con riferimento alla compravendita della Partecipazione Luccini, all'ottenimento – entro il 30 settembre 2026 – delle autorizzazioni *antitrust* e *golden power*; **(ii)** con riferimento alla compravendita della Partecipazione Casillo, al perfezionamento della compravendita della Partecipazione Luccini e di tutti gli ulteriori adempimenti da compiersi contestualmente al Closing ai sensi dello SPA Luccini; e **(iii)** con riferimento alla compravendita della Partecipazione Radini, al perfezionamento della compravendita della Partecipazione Luccini e della compravendita della Partecipazione Casillo (e di tutti gli ulteriori adempimenti da compiersi contestualmente al Closing ai sensi dei rispettivi SPA Target), nonché alla formalizzazione di determinate intese tra le parti con riguardo alla carica del dott. Livio Radini.

A tal riguardo, si segnala che – stante l'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini (come rispettivamente comunicata all'Investitore da parte di Luccini, LR e Radini in data 22 luglio 2026), nonché il mancato verificarsi dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista

dagli SPA Target, essendo il Closing intervenuto in data antecedente al 31 luglio 2026 – il corrispettivo unitario pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Luccini (pari altresì a quello pagato per l’acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini) è stato determinato in Euro 10,31 per Azione. Tale corrispettivo per Azione corrisponde, come sopra anticipato, al Corrispettivo dell’Offerta, quale prezzo più alto pagato dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla data della presente Comunicazione per acquisti di Azioni, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del TUF (reso applicabile all’Offerta per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14 dello statuto sociale dell’Emittente, nonché in conformità con l’articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, come di seguito definito).

Inoltre, sempre in data 15 maggio 2026, l’Investitore e Luccini hanno sottoscritto un *term sheet* vincolante (il “**Term Sheet**”), volto a disciplinare i principali termini e condizioni, e i reciproci diritti e obblighi di ciascuna delle relative parti, con riguardo, tra l’altro, a:

- (i) la designazione da parte dell’Investitore – in conformità alle previsioni degli SPA Target e agli artt. 1401 ss. c.c. – di Rinova BidCo al fine di perfezionare l’acquisto delle Partecipazioni Target ai sensi dei rispettivi SPA Target;
- (ii) gli impegni relativi alla costituzione e capitalizzazione di Rinova HoldCo S.p.A. – società di diritto italiano di nuova costituzione, che detiene, a sua volta, l’intero capitale sociale di Rinova BidCo (di seguito “**Rinova HoldCo**”) – e di Rinova BidCo in relazione alla complessiva operazione quivi descritta, ivi incluso l’impegno di Luccini ad investire nel capitale di Rinova HoldCo, una parte dei proventi derivanti dalla cessione della Partecipazione Luccini a Rinova BidCo, in misura tale da assicurare che Luccini venga a detenere il 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo (il “**Reinvestimento**”);
- (iii) la promozione tramite Rinova BidCo – in conseguenza dell’acquisto delle Partecipazioni Target – dell’Offerta sulla totalità delle residue Azioni Reway in circolazione, finalizzata al Delisting;
- (iv) la *governance* di Rinova HoldCo, Rinova BidCo e Reway a seguito del Reinvestimento e del Delisting.

Successivamente alla sottoscrizione dei suddetti accordi vincolanti:

- (i) in data 10 giugno 2026, RP SICAV – in conformità al Term Sheet – ha costituito Rinova HoldCo, quale società per azioni, costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14766640966;
- (ii) in data 15 giugno 2026, RP SICAV – in conformità al Term Sheet – ha fatto sì che Rinova HoldCo costituisse Rinova BidCo, quale società per azioni, costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14773620969;
- (iii) in data 20 luglio 2026, si è tenuta l’assemblea straordinaria degli azionisti di Rinova HoldCo per deliberare, *inter alia*, sugli aumenti di capitale funzionali al perfezionamento delle Compravendite e del Reinvestimento (“**AuCap HoldCo Esecuzione**”), nonché dell’Offerta (“**AuCap HoldCo Offerta**”);
- (iv) in data 23 luglio 2026, l’Investitore:
 - (a) ha nominato l’Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi degli SPA Target, il tutto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto, rispettivamente, in ciascuno degli SPA Target e nel Term Sheet; e

- (b) anche in considerazione delle tempistiche attese per l'ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie per il perfezionamento della Compravendita Luccini, ha fissato la data del Closing per il giorno 30 luglio 2026;
- (v) tenuto conto dell'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini – come rispettivamente comunicata all'Investitore da parte di Luccini e di LR e Radini in data 22 luglio 2026 – e della fissazione del Closing in data antecedente al 31 luglio 2026 (con conseguente assenza, come sopra anticipato, dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target), il Prezzo per Azione per l'acquisto della Partecipazione Luccini – e, per esso, quello per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini – è stato determinato in Euro 10,31 per Azione Reway;
- (vi) in data 29 luglio 2026, è stata ottenuta l'ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie ai fini dell'esecuzione della compravendita della Partecipazione Luccini e pertanto – in considerazione di quanto sopra descritto con riguardo alle condizioni sospensive relative alle compravendite della Partecipazione Luccini e della Partecipazione Casillo – del Closing;
- (vii) in data 30 luglio 2026, RP e Luccini hanno sottoscritto:
 - (a) un accordo di investimento (l'“**Accordo di Investimento**”), volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro: il Reinvestimento, la promozione dell'Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti;
 - (b) un patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”), volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro:
 - (1) la *governance* di HoldCo, BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate;
 - (2) talune regole concernenti la circolazione delle partecipazioni sociali in Rinova HoldCo;
 - (3) la sottoscrizione di un contratto di amministrazione tra Rinova HoldCo, Reway e PL, relativo alla carica di quest'ultimo quale amministratore delegato dell'Emittente (il “**Contratto di Amministrazione**”);
- (viii) sempre in data 30 luglio 2026 (*i.e.*, la data del Closing), si è perfezionato il Closing e pertanto, *inter alia*:
 - (a) l'Offerente ha perfezionato l'acquisto della Partecipazione Luccini e, in conseguenza dell'avveramento delle condizioni sospensive rispettivamente previste dallo SPA Casillo e dallo SPA Radini, della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini;
 - (b) l'Investitore ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, divenendo titolare di complessive n. 700.000 azioni di categoria “A”, rappresentative del 70% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (c) Luccini ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, dando esecuzione al Reinvestimento e divenendo, pertanto, titolare di complessive n. 300.000 azioni di categoria “B”, rappresentative del restante 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (d) Rinova HoldCo, Reway e PL hanno sottoscritto il Contratto di Amministrazione; e
 - (e) a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Francesco Dell'Elmo (il “**Dimissionario Anticipato**”) con efficacia dalla data del Closing, nonché da parte di tutti gli altri amministratori e dei sindaci dell'Emittente in carica, con efficacia dalla data

della prima assemblea dell'Emittente successiva alle medesime, il consiglio di amministrazione (1) ha nominato per cooptazione Alessio Masiero quale membro del consiglio di amministrazione dell'Emittente, in sostituzione del Dimissionario Anticipato; e (2) ha convocato l'assemblea dei soci di Reway, da tenersi alla data del 23 settembre 2026 al fine, tra l'altro, di deliberare in ordine alla presa d'atto delle predette dimissioni e al rinnovo degli organi sociali, in conformità a quanto previsto ai sensi del Patto Parasociale.

1.2. L'Offerente e la relativa compagine sociale

L'Offerente (*i.e.*, Rinova BidCo) è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano il 15 giugno 2026, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 14773620969.

Alla data della presente Comunicazione:

- (i) il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Rinova HoldCo, una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano il 10 giugno 2026, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 14766640966;
- (ii) a propria volta, come sopra anticipato, Rinova HoldCo è:
 - (a) controllata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., dall'Investitore, che, alla data della presente Comunicazione, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, detiene n. 700.000 azioni di categoria "A", rappresentative del 70% del capitale sociale di Rinova HoldCo; e
 - (b) partecipata da Luccini, che, alla data della presente Comunicazione, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione alla medesima (e, dunque, ad esito del Reinvestimento), detiene n. 300.000 azioni di categoria "B", rappresentative del residuo 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo.

RP SICAV è un fondo di investimento alternativo riservato, nella forma di *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 1, rue Isaac Newton L-2242 Lussemburgo, gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi Renaissance AIFM S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 25 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo ("**Renaissance AIFM**").

Renaissance AIFM è, a sua volta, indirettamente controllata da Renaissance Partners S.à r.l., una *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 12C, Rue Guillaume J. Kroll L-1882 Lussemburgo.

1.3. Persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta

Alla luce di quanto precede e tenuto conto della catena partecipativa dell'Offerente descritta al precedente Paragrafo 1.2, ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis* del TUF, si considerano persone che agiscono di concerto con l'Offerente in relazione all'Offerta (congiuntamente, le "**Persone che Agiscono di Concerto**") e, ciascuna, una "**Persona che Agisce di Concerto**") i seguenti soggetti:

- (i) ciascuno tra Rinova HoldCo e l'Investitore, ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, in quanto soggetti che esercitano, a seconda del caso in via diretta o indiretta, il controllo sull'Offerente;

- (ii) Luccini, ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. a), del TUF, in quanto parte del Patto Parasociale e dell'Accordo di Investimento;
- (iii) il Sig. Paolo Luccini, ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, in quanto soggetto che esercita, in via diretta, il controllo su Luccini ⁽⁴⁾.

L'Offerta sarà promossa da Rinova BidCo anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto. Pertanto, l'obbligo di promuovere l'Offerta ai sensi degli articoli 106 e 109 del TUF – resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente, nonché in conformità con l'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM – sarà adempiuto dall'Offerente, che sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione.

1.4. L'Emittente

L'Emittente è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano il 17 dicembre 2021, con sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 12141620968, con capitale sociale pari a Euro 715.252,99, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 38.804.802 Azioni ⁽⁵⁾, prive dell'indicazione espressa del valore nominale e aventi godimento regolare.

Le suddette Azioni, rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente, sono annesse alle negoziazioni su EGM e, pertanto, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF (codice ISIN: IT0005528069).

Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte), con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non dovessero concorrere all'approvazione della relativa deliberazione.

1.4.1. Soggetto controllante e soci rilevanti

Alla data della presente Comunicazione:

- (i) l'Emittente è controllato dall'Offerente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (per una descrizione dell'Offerente e della relativa compagine sociale, si rinvia al Paragrafo 1.2, che precede);
- (ii) secondo quanto risulta dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti – come resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale dell'Emittente, nonché in conformità con il Regolamento Emittenti EGM – ad eccezione dell'Offerente, alla data della presente Comunicazione, non vi sono azionisti dell'Emittente titolari di una partecipazione almeno pari al 5% del relativo capitale sociale; e
- (iii) sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico, fatta eccezione per l'Accordo di Investimento e il Patto Parasociale, non risultano in essere patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 2341-*bis* c.c.

1.4.2. Azioni proprie

⁽⁴⁾ In particolare, alla data della presente Comunicazione, il Sig. Paolo Luccini è complessivamente titolare – a titolo di piena proprietà e di usufrutto – del 51% dei diritti di voto nell'assemblea dei soci della medesima Luccini.

⁽⁵⁾ Come sopra anticipato, si segnala che tutte le n. 7.500.000 Azioni a voto plurimo comprese nella Partecipazione Luccini – le quali corrispondevano alla totalità delle azioni a voto plurimo emesse dall'Emittente – sono state oggetto di automatica conversione, ai sensi del vigente statuto sociale dell'Emittente, in un pari numero di Azioni ordinarie, in conseguenza del perfezionamento della compravendita della Partecipazione Luccini.

Sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico, alla data della presente Comunicazione, l'Emittente non detiene Azioni proprie.

1.4.3. Piani di incentivazione

Sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico, nonché delle informazioni disponibili all'Offerente in ragione della Partecipazione dell'Offerente, alla data della presente Comunicazione non risulta in essere, né è stato adottato dall'Emittente, alcun piano di incentivazione.

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

2.1. Presupposti giuridici dell'Offerta

L'Offerta è una offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi degli articoli 102 e ss. del TUF, e obbligatoria, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente, avente ad oggetto le Azioni di Reway e finalizzata al Delisting.

Come sopra precisato, l'obbligo di promuovere l'Offerta – ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente, nonché in conformità con l'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM – è sorto a seguito del perfezionamento dell'acquisto da parte dell'Offerente delle Partecipazioni Target – e, in particolare, della Partecipazione Luccini, il tutto come meglio descritto nel precedente Paragrafo 1.1 – in conseguenza del quale l'Offerente è venuto a detenere complessive n. 32.353.802 Azioni Reway, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (*i.e.*, la Partecipazione dell'Offerente).

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3, lett. c) del TUF, l'Offerente e l'Emittente non sono soggetti agli obblighi informativi previsti dal TUF nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti in relazione all'Offerta (ivi inclusi gli articoli 102, commi 2 e 5, e 103, comma 3-bis, del TUF), poiché alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Reway.

2.2. Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri dell'Offerente relativamente all'Emittente

L'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a ottenere il Delisting.

Pertanto, al verificarsi dei presupposti di cui agli articoli 111 e 108, comma 2, del TUF – resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello statuto sociale dell'Emittente – l'Offerente intende esercitare il diritto di acquistare le residue Azioni Reway in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni Reway, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 delle “Linee Guida” del Regolamento Emittenti EGM.

L'Offerta si inserisce nell'ambito di un progetto di investimento dell'Offerente – e, indirettamente, dell'Investitore – in Reway, diretto a contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Reway nel medio lungo periodo, in linea con l'orizzonte di investimento proprio di un investitore di *private equity*. A esito dell'Offerta, l'Offerente intende quindi sostenere l'attuale percorso di crescita di Reway – che potrà continuare a contare sulla visione e sull'apporto manageriale e strategico del suo fondatore e del *management team* – contribuendovi, quale azionista di controllo, mediante l'apporto a Reway delle competenze ed esperienze derivanti da un solido *track record* di investimenti.

L'Offerente ritiene che il Delisting dell'Emittente sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui esso consentirebbe a Reway di agire in un unico contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.

Più in dettaglio, l'Offerente ritiene che: **(i)** le strategie di crescita di Reway possano essere più efficacemente perseguite da una società non quotata, che, come tale, possa beneficiare di una semplificazione dei processi decisionali e operativi; e **(ii)** il mantenimento della quotazione su EGM allo stato non risponda a un apprezzabile interesse sociale di Reway, avuto anche riguardo al basso livello di flottante dell'Emittente e ai limitati volumi di scambio del titolo che ne hanno caratterizzato il recente andamento.

Il Delisting, i cui termini, condizioni e modalità saranno dettagliati nel Documento di Offerta, potrebbe conseguire, *inter alia*, a:

- (i) in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 delle “*Linee Guida*” del Regolamento Emittenti EGM, il raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta tale da consentire all'Offerente di venire complessivamente a detenere una partecipazione pari o superiore al 90%, computando nella partecipazione le Azioni già detenute dall'Offerente e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto successivamente alla data della presente Comunicazione al di fuori dell'Offerta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; ovvero;
- (ii) qualora i presupposti di cui al punto (i) che precede non si verificano, l'esecuzione della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (quale società non quotata) o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo (la “**Fusione Delisting**”).

Per maggiori informazioni in merito al potenziale Delisting, si rinvia al successivo Paragrafo 3.6.

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

3.1. Categorie e quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha a oggetto la totalità delle Azioni dell'Emittente non detenute da Rinova BidCo alla data odierna, ossia n. 6.451.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa il 16,62 % del capitale sociale di Reway.

A seguito della pubblicazione della presente Comunicazione, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti. Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, risultare automaticamente ridotto per effetto degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o da una o più Persone che Agiscono di Concerto) al di fuori dell'Offerta.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

3.2. Corrispettivo per Azione e controvalore complessivo dell'Offerta

3.2.1. Corrispettivo per Azione e relativa determinazione

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta il Corrispettivo, pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il Corrispettivo si intende “*cum dividend*” (ovverossia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente). Si precisa che non sono previste distribuzioni di dividendi e/o riserve entro la Data di Pagamento (come di seguito definita).

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, se e in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta e/o imposta sostitutiva

eventualmente dovuta in relazione alla eventuale plusvalenza realizzata rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente, e tenuto conto dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuoverla (ovverossia l'acquisto delle Partecipazioni Target e, in particolare, della Partecipazione Luccini) il Corrispettivo **(i)** è stato determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale di Reway (nonché in conformità con l'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM), secondo cui l'Offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla data della presente Comunicazione per acquisti di Azioni; e **(ii)** coincide – stante l'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini, nonché dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target – con il corrispettivo unitario pagato dall'Offerente per l'acquisto della Partecipazione Luccini, pari altresì a quello pagato per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini.

Il Corrispettivo è stato determinato, ai fini dell'acquisto della Partecipazione Luccini, nonché della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini, nell'ambito delle negoziazioni dei rispettivi SPA Target, secondo valutazioni condotte autonomamente dall'Investitore, tenendo conto della situazione finanziaria ed economica dell'Emittente come risultante dalle relative relazioni finanziarie, nonché dell'andamento del prezzo delle Azioni su Euronext Growth Milan nei mesi precedenti la sottoscrizione degli SPA Target. In ragione di quanto precede, si precisa che nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Per ulteriori informazioni in merito alla determinazione del Corrispettivo, si rinvia al Documento di Offerta, che sarà redatto e messo a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa applicabile.

3.2.2. Media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti la Data di Riferimento (*i.e.*, il giorno di borsa aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa di annuncio della sottoscrizione del contratto di compravendita per l'acquisto della Partecipazione Luccini, nonché dei contratti di compravendita per l'acquisto delle altre Partecipazioni Target e del Term Sheet), pari a Euro 10,31.

La tabella che segue confronta il Corrispettivo con **(i)** il prezzo ufficiale delle Azioni registrato alla Data di Riferimento e **(ii)** la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali delle Azioni registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi prima della Data di Riferimento (inclusa).

Periodo di riferimento	Media aritmetica ponderata (Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata (Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e la media aritmetica ponderata di (in % rispetto alla media aritmetica ponderata)
Alla Data di Riferimento (<i>i.e.</i> 15 maggio 2026)	10,75	-0,44	-4,1%

1 mese precedente la Data di Riferimento	10,36	-0,05	-0,5%
3 mesi precedenti la Data di Riferimento	10,46	-0,15	-1,4%
6 mesi precedenti la Data di Riferimento	10,33	-0,02	-0,2%
12 mesi precedenti la Data di Riferimento	9,67	0,64	6,6%

Fonte: Borsa Italiana

Si rappresenta, altresì, che il Corrispettivo incorpora un premio pari al 232,6% rispetto al prezzo di collocamento delle Azioni Reway fissato nel contesto del collocamento a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su EGM, avvenuta in data 8 marzo 2023 (*i.e.*, il primo giorno di negoziazione), pari a Euro 3,10 per Azione.

3.2.3. Controvalore complessivo dell'Offerta

L'esborso massimo complessivo in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 10,31 per Azione, sarà pari a Euro 66.509.810,00.

Si segnala che l'Esborso Massimo potrà ridursi in base al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta stessa e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti, di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente agli impegni di pagamento del Corrispettivo.

L'Offerente intende far fronte agli impegni di pagamento del Corrispettivo facendo ricorso ai proventi rivenienti:

- (a) in parte, dagli apporti di capitale che saranno messi a disposizione di Rinova BidCo – tramite Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento dai medesimi rispettivamente assunti ai sensi dell'Accordo di Investimento (ivi incluso il Reinvestimento); e
- (b) in parte, da un finanziamento bancario, mediante richiamo da parte di Rinova BidCo dei fondi disponibili ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 luglio 2026, con, *inter alios*, Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Entro il giorno precedente la pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente consegnerà a CONSOB la documentazione relativa all'avvenuta costituzione di adeguate garanzie di esatto adempimento dell'Offerta, secondo quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.3. Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente, non è subordinata all'avveramento di alcuna condizione.

3.4. Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) sarà concordato con CONSOB nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un

minimo di 15 (quindici) e un massimo di 25 (venticinque) giorni di borsa aperta, salvo eventuali proroghe ai sensi della normativa applicabile.

Il Periodo di Adesione avrà inizio successivamente all'approvazione del Documento di Offerta da parte di CONSOB ai sensi della normativa applicabile e alla pubblicazione del Documento di Offerta. I termini e le modalità di adesione all'Offerta, nonché le date del Periodo di Adesione, saranno descritti in dettaglio nel Documento di Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato entro il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (la "**Data di Pagamento**").

3.5. Applicazione dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (*Parere degli amministratori indipendenti*) e non applicazione della riapertura dei termini ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti

Atteso che l'Offerente detiene una partecipazione in Reway superiore alla soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applica l'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (*Parere degli amministratori indipendenti*). Pertanto, prima dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Reway del comunicato ai sensi degli articoli 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, l'amministratore indipendente di Reway redigerà un proprio parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, potendosi avvalere a tal fine dell'ausilio di un esperto indipendente.

All'Offerta troverebbe altresì applicazione l'articolo 40-bis, comma 1, lett. b), n. 2, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale, entro il giorno successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione è riaperto per 5 giorni di borsa aperta qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione dei risultati dell'Offerta, comunichi di avere acquistato almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta (la "**Riapertura dei Termini**").

Tuttavia, tenuto conto della partecipazione detenuta in Reway dall'Offerente alla data della presente Comunicazione e, quindi, del numero di Azioni Oggetto dell'Offerta, l'Offerta non sarà soggetta alla Riapertura dei Termini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Invero, ai sensi della suddetta disposizione regolamentare, è esclusa l'applicazione della Riapertura dei Termini qualora, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente venga a detenere la partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF, ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF e abbia dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Pertanto, qualora a esito dell'Offerta si verificassero i presupposti di cui all'articolo 40-bis, comma 1, lett. b), n. 2, del Regolamento Emittenti (e, pertanto, fossero portate in adesione all'Offerta almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta), l'Offerente verrebbe a detenere una partecipazione almeno pari a quella prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello statuto sociale dell'Emittente), con la conseguenza che – avendo l'Offerente dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni – la Riapertura dei Termini non troverebbe applicazione.

3.6. Possibili scenari ad esito dell'Offerta e il potenziale Delisting

Come indicato nel Paragrafo 2.2 che precede, è intenzione dell'Offerente ottenere, a esito dell'Offerta, il Delisting delle Azioni dell'Emittente.

A tal riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale di Reway, si applicano per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.

3.6.1. *Esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF*

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile successivamente alla data della presente Comunicazione e nel corso del Periodo di Adesione (ove applicabile) – una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – la propria intenzione di esercitare il diritto di acquistare le residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente) (il “**Diritto di Acquisto**”) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente), la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Qualora ricorrano i relativi presupposti ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello statuto sociale dell'Emittente), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (l'“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF**”), dando pertanto corso a un'unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”).

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con Borsa Italiana e CONSOB, depositando il controvalore complessivo del prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni eventualmente acquistate a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF sarà pari al Corrispettivo, in conformità con quanto previsto ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF. L'Offerente renderà noto il verificarsi dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi della normativa applicabile.

In caso di esercizio del Diritto di Acquisto, e in conformità all'articolo 41 delle “*Linee Guida*” al Regolamento Emittenti EGM: **(i)** il Delisting potrà essere disposto senza necessità di preventiva approvazione dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente; e, in tal caso, **(ii)** Borsa Italiana disporrà il Delisting tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

3.6.2. *Ulteriori scenari di Delisting*

Nel caso in cui a esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione) non si verifichino i presupposti per il Delisting, come indicato nel Paragrafo 2.2 che precede, l'Offerente potrebbe conseguire il Delisting mediante la Fusione Delisting.

Con riferimento alla Fusione Delisting, si rappresenta sin d'ora che:

- (i) la Fusione Delisting – comportando la revoca delle Azioni dall'ammissione alle negoziazioni su EGM – dovrebbe essere approvata dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente, con applicazione del *quorum* deliberativo previsto dall'articolo 15, comma 2, dello statuto sociale

dell'Emittente e dall'articolo 41 delle “*Linee Guida*” del Regolamento Emittenti EGM (pari al 90% del capitale presente in assemblea);

- (ii) agli azionisti dell'Emittente che non dovessero concorrere alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, dello statuto sociale dell'Emittente, in quanto – per effetto del concambio – riceverebbero azioni della società incorporante non quotate su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- (iii) il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., e cioè tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché del valore di mercato delle Azioni; e
- (iv) il valore di liquidazione delle Azioni, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo;
- (v) considerato che l'Offerente si qualificherebbe come parte correlata dell'Emittente ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate (il “**Regolamento Parti Correlate**”), nonché ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate di Reway (la “**Procedura OPC**”) approvata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 17 febbraio 2023 – in conformità con l'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM – la Fusione Delisting costituirebbe un'operazione con parti correlate e sarebbe pertanto soggetta ai principi e alle regole di trasparenza, nonché di correttezza sostanziale e procedurale, previsti dalla Procedura OPC adottata dall'Emittente in conformità al Regolamento Parti Correlate.

3.6.3. Ulteriori operazioni straordinarie

In caso di Delisting (diverso da quello conseguente alla Fusione Delisting), come concordato dall'Investitore e Luccini nell'Accordo di Investimento, l'Offerente procederà, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla fusione per incorporazione dell'Offerente in Reway successivamente al Delisting.

Inoltre, l'Offerente non esclude altresì la possibilità di valutare in futuro, a propria discrezione, l'opportunità di porre in essere eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o riorganizzazioni societarie e aziendali che possano essere ritenute opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di rafforzamento di Reway, sia nel caso in cui il Delisting sia conseguito sia nel caso in cui lo stesso non sia conseguito.

Si segnala che, alla data della presente Comunicazione, nessuna decisione è stata assunta dai competenti organi delle società eventualmente coinvolte in relazione ad alcuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo.

3.7. Mercati in cui è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa in Italia – in quanto le Azioni dell'Emittente sono quotate esclusivamente su EGM – ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (quest'ultimo reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente) ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di

alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta, o di porzioni degli stessi, non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Ogni documento relativo all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in giurisdizioni diverse dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare previsti in tali paesi. È esclusiva responsabilità di ciascun soggetto che intenda aderire all'Offerta conformarsi a tali disposizioni di legge e regolamentari applicabili prima di portare le proprie Azioni in adesione all'Offerta, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di alcuna delle predette disposizioni.

3.8. Modifiche all'Offerta

Nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno di borsa aperta antecedente il termine del Periodo di Adesione.

Qualora l'Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all'Offerta nell'ultimo giorno a sua disposizione (*i.e.*, il giorno di borsa aperta antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a 3 giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla data della presente Comunicazione, l'Offerente detiene complessive n. 32.353.802 Azioni Reway, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (*i.e.*, la Partecipazione dell'Offerente).

Per completezza, si segnala che, per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla data della presente Comunicazione, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono, direttamente o indirettamente (tramite alcun veicolo diverso dall'Offerente), Azioni Reway né altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o aventi i medesimi come sottostante.

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

6. PUBBLICAZIONI DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito *internet* del Global Information Agent (come *infra* definito) all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>, e sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.rewaygroup.com, ove sono altresì disponibili i comunicati e gli avvisi concernenti l'Offerta.

7. GLOBAL INFORMATION AGENT

Sodali & Co S.p.A. (Sodali & Co), con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello n.6, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent* (il “**Global Information Agent**”) al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.

A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: un account di posta elettronica dedicato: opa.reway@investor.sodali.com; numero verde: 800 126 395 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: +39 06 97629516 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e numero WhatsApp: +39 339 3510757. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito *internet* di riferimento del Global Information Agent è <https://transactions.sodali.com/>.

8. CONSULENTI DELL'OPERAZIONE

L'Offerente è assistito da Legance – Avvocati Associati, in qualità di *advisor* legale, nonché da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di *advisor* finanziario e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta.

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Reway Group S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o diffusione della presente Comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente Comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Reway Group S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

**M.3. COMUNICATO DELL'EMITTENTE, CORREDATO DAL PARERE DELL'AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE**



**COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
REWAY GROUP S.P.A.**

ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato, e dell'art. 39 del Regolamento Consob adottato
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

in relazione alla

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato, come reso applicabile per richiamo volontario ai
sensi dell'articolo 14 dello statuto dell'Emittente

avente ad oggetto le azioni ordinarie di

Reway Group S.p.A.

promossa da Rinova BidCo S.p.A.

2 ottobre 2026

INDICE

DEFINIZIONI.....	4
1. PREMESSA	15
1.1 L’Offerta.....	15
1.2 Finalità del Comunicato dell’Emittente.....	16
1.3 Il Parere dell’Amministratore Indipendente	16
2. DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL’EMITTENTE	17
2.1 Partecipanti alla riunione del CdA e interessi rilevanti	17
2.2 Specificazione di interessi propri o di terzi relativi all’Offerta	17
2.3 Indicazione in merito alla partecipazione dei membri del CdA alle trattative per la definizione dell’Operazione	18
2.4 Documentazione esaminata dal CdA.....	19
2.5 Esito della riunione del CdA	19
3. DATI ED ELEMENTI UTILI PER L’APPREZZAMENTO DELL’OFFERTA	21
3.1 Informazioni sull’Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto	22
3.1.1 Il Reinvestimento di Luccini	23
3.2 Breve descrizione dell’Offerta	23
3.3 Finalità dell’Offerta.....	25
3.4 Modalità di finanziamento delle Compravendite e dell’Offerta.....	25
3.4.1 Garanzia di Esatto Adempimento.....	26
3.5 Accordi tra l’Offerente e l’azionista venditore/reinvestitore.....	27
3.5.1 Patto Parasociale.....	29
3.5.2 Management Incentive Plan	32
3.6 Possibili scenari in esito all’Offerta	33
3.6.1 Scenario in caso di adesione all’Offerta	33
3.6.2 Scenario in caso di mancata adesione all’Offerta.....	33
4. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL’OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO.....	34
4.1 Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri dell’Offerente.....	34
4.1.1 Programmi relativi alla gestione delle attività.....	35
4.1.2 Investimenti futuri e fonti di finanziamento	36
4.1.3 Ipotesi di Fusione	36
4.1.4 Modifiche previste nella composizione degli organi sociali	36
4.1.5 Modifiche dello statuto sociale.....	38
4.2 Valutazioni in merito all’Offerta e alla congruità del Corrispettivo.....	38
4.2.1 Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta.....	38

4.2.2 Parere dell'Amministratore Indipendente	39
4.2.3 Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente	41
4.2.4 Valutazioni del CdA in merito alla congruità del Corrispettivo.....	42
5. INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL CDA ALLE TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE	43
6. INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.....	43
7. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.....	43
7.1 Informazioni sui fatti di rilievo successivi all'ultimo bilancio approvato.....	43
7.2 Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente	44
8. CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	44
ALLEGATI	46

DEFINIZIONI

Si riporta qui di seguito l'elenco dei principali termini e delle abbreviazioni utilizzati nel presente Comunicato dell'Emittente. Tali termini e abbreviazioni sono sostanzialmente corrispondenti a quelli riportati nel Documento di Offerta. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale, e viceversa.

Accordo di Investimento	L'accordo di investimento sottoscritto tra l'Investitore e Luccini in data 30 luglio 2026, volto a disciplinare in maggiore dettaglio, tra l'altro, il Reinvestimento e la promozione dell'Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti.
Aderente ovvero Aderenti	L'Azionista o gli Azionisti dell'Emittente che abbiano validamente portato le Azioni Oggetto dell'Offerta in adesione all'Offerta ai sensi del Documento di Offerta.
Altri Paesi	Gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia nonché qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti da parte dell'Offerente.
Amministratore Indipendente	Il Professor Giuseppe Vegas, unico amministratore indipendente dell'Emittente non parte correlata dell'Offerente.
AuCap HoldCo Esecuzione	L'aumento di capitale a pagamento di Rinova HoldCo deliberato in data 20 luglio 2026, in due <i>tranche</i> tra loro scindibili, ma ciascuna delle quali inscindibile, per un importo di massimi nominali Euro 950.000,00, oltre sovrapprezzo, da liberarsi entro il 30 settembre 2026, in una o più <i>tranche</i> , con emissione di (i) n. 650.000 azioni ordinarie (convertitesi, all'esecuzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione, in un pari numero di azioni di categoria "A"), offerte in sottoscrizione all'Investitore e (ii) n. 300.000 azioni di categoria "B", offerte in sottoscrizione a Luccini (i.e., a servizio del Reinvestimento).
AuCap HoldCo Offerta	L'aumento di capitale di Rinova HoldCo deliberato in data 20 luglio 2026 (subordinatamente all'integrale esecuzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione), in via scindibile e progressiva, per un importo di massimi nominali Euro 1.000.000,00, oltre sovrapprezzo, da liberarsi entro il 31 marzo 2027, ad esecuzione progressiva in uno o più <i>tranche</i> , con emissione di (i) massime n. 700.000 azioni di categoria "A", offerte in sottoscrizione all'Investitore e (ii) massime n. 300.000 azioni di

	categoria “B”, offerte in sottoscrizione a Luccini, su base <i>pari passu</i> in proporzione alla percentuale del capitale sociale di HoldCo di tempo in tempo di titolarità dell’Investitore e di Luccini.
Autorità Golden Power	La Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero qualsiasi altro ufficio o dipartimento del Governo italiano competente ai sensi della Normativa Golden Power.
Autorizzazione Antitrust	Il provvedimento di autorizzazione rilasciato in data 28 luglio 2026 da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Autorizzazione Golden Power	Il provvedimento rilasciato in data 8 luglio 2026, mediante comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante la delibera con cui il gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali, nella riunione del 9 giugno 2026, ha accertato che l’Operazione non rientra nell’ambito di applicazione della Normativa Golden Power.
Azione Oggetto dell’Offerta ovvero Azioni Oggetto dell’Offerta	Ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le, o parte delle) massime n. 6.451.000 Azioni, rappresentative del 16,62% del capitale sociale dell’Emittente, ossia la totalità delle Azioni in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotta la Partecipazione dell’Offerente.
Azione ovvero Azioni	Ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le, o parte delle) n. 38.804.802 azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell’articolo 83- <i>bis</i> del TUF e ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con codice ISIN IT0005528069, rappresentative dell’intero capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta.
Banca Finanziatrice e congiuntamente, Banche Finanziatrici	Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Crédit Agricole Italia S.p.A., BPER Banca S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Piraeus Bank, che agisce tramite la succursale di Francoforte, Illimity Bank S.p.A., Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., in qualità di società di gestione di ECRA Private Debt Fund, Cherry Bank S.p.A. e Solution Bank S.p.A.

Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari n. 6.
CdA ovvero Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione di Reway.
Closing	L'esecuzione delle Compravendite aventi a oggetto le Partecipazioni Target, avvenuta alla Data di Esecuzione.
Codice Civile ovvero c.c.	Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente integrato e modificato.
Compravendita Casillo	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Casillo, come disciplinato ai sensi dello SPA Casillo.
Compravendita Luccini	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Luccini, come disciplinato ai sensi dello SPA Luccini.
Compravendita Radini	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Radini, come disciplinato ai sensi dello SPA Radini.
Compravendite	Congiuntamente, la Compravendita Casillo, la Compravendita Luccini e la Compravendita Radini.
Comunicato dell'Emittente	Il presente comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti e approvato in data 17 settembre 2026, corredato dal Parere dell'Amministratore Indipendente e allegato al Documento di Offerta <i>sub</i> Appendice M.3.
Comunicazione dell'Offerente	La comunicazione dell'Offerente, ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in data 31 luglio 2026.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Contratto di Amministrazione	Il contratto di amministrazione tra Rinova HoldCo, Reway e PL, relativo alla carica di quest'ultimo quale amministratore delegato dell'Emittente, sottoscritto contestualmente al perfezionamento delle Compravendite alla Data di Esecuzione.

Contratto di Finanziamento	Il contratto di finanziamento sottoscritto, in data 27 luglio 2026, tra Rinova BidCo e le Banche Finanziatrici.
Corrispettivo dell'Offerta <i>ovvero</i> Corrispettivo	Il corrispettivo unitario pari a Euro 10,31 (<i>cum dividend</i>) (ossia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) che sarà pagato dall'Offerente agli Aderenti per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente.
Data del Comunicato	La data di pubblicazione del presente Comunicato dell'Emittente, ovverosia il giorno 2 ottobre 2026.
Data del Documento di Offerta	La data di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Emittenti, ovverosia il giorno 2 ottobre 2026.
Data di Esecuzione	La data in cui hanno avuto esecuzione le Compravendite e si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta da parte dell'Offerente, ovverosia il giorno 30 luglio 2026.
Data di Pagamento	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell'Offerente, corrispondente al 5° Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il giorno 30 ottobre 2026 (fatte salve le eventuali proroghe del Periodo di Adesione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili), come indicato alla Sezione F, §F.5, del Documento di Offerta.
Data di Riferimento	Il Giorno di Borsa Aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa di annuncio della sottoscrizione degli SPA Target e del Term Sheet, ovverosia il giorno 15 maggio 2026.
Delisting	L'esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
Diritto di Acquisto	Il diritto dell'Offerente di acquistare le residue Azioni Oggetto dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 111 del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14- <i>bis</i> dello Statuto, nel caso in cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere – a seguito delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di

	Concerto in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile – una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente.
Documento di Offerta	Il documento di offerta relativo all’Offerta, redatto dall’Offerente ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF e dell’art. 38 del Regolamento Emittenti, approvato da CONSOB con delibera n. 24151 del giorno 30 settembre 2026.
Documentazione Esaminata	La documentazione esaminata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai fini dell’espressione della propria valutazione sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, come indicata al §2.4 del presente Comunicato dell’Emittente.
EGM ovvero Euronext Growth Milan	Il sistema multilaterale di negoziazione denominato “ <i>Euronext Growth Milan</i> ”, organizzato e gestito da Borsa Italiana, sul quale sono negoziate le Azioni.
Emittente ovvero Reway	Reway Group S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 8, Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12141620968, con capitale sociale pari a Euro 715.252,99, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 38.804.802 Azioni, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare.
Esborso Massimo	Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, pari a Euro 66.509.810,00, calcolato sulla base del Corrispettivo e assumendo che tutte le Azioni Oggetto dell’Offerta siano portate in adesione all’Offerta.
Esperto Indipendente o Equita	Equita SIM S.p.A., incaricata dal CdA quale esperto indipendente ai sensi degli articoli 39, comma 1, lett. d), e 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.
Fairness Opinion	Il parere di congruità rilasciato dall’Esperto Indipendente sul Corrispettivo dell’Offerta, allegato al presente Comunicato dell’Emittente <i>sub</i> Allegato B.
Fusione	A seconda dei casi, la Fusione Obbligatoria o la Fusione Delisting, come di seguito definite.

Fusione Delisting	La eventuale fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo, quale strumento per il conseguimento del Delisting nell'ipotesi in cui non vengano raggiunti i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto e/o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108 TUF.
Fusione Obbligatoria	La fusione per incorporazione di Rinova BidCo nell'Emittente mediante fusione inversa ai sensi degli artt. 2501- <i>bis</i> e ss. del Codice Civile, da perfezionarsi in caso di Delisting (diverso da quello conseguente alla Fusione Delisting) e successivamente allo stesso.
Garante dell'Esatto Adempimento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), in qualità di soggetto che ha rilasciato la Garanzia di Esatto Adempimento.
Garanzia di Esatto Adempimento	La garanzia di esatto adempimento (c.d. <i>cash confirmation letter</i>) rilasciata in data 1 ottobre 2026 dal Garante dell'Esatto Adempimento a favore dell'Offerente, ai sensi dell'articolo 37- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti, come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.4.2 e alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.
Giorno di Borsa Aperta	Ciascun giorno di apertura dell'Euronext Growth Milan, secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da Borsa Italiana.
Gruppo ovvero Gruppo Reway	L'Emittente e le società da quest'ultimo direttamente e indirettamente controllate.
Investitore ovvero RP SICAV	Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF, fondo di investimento alternativo riservato, nella forma di <i>société à responsabilité limitée</i> di diritto lussemburghese, con sede legale in 1, rue Isaac Newton L-2242 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo (<i>Registre de Commerce et des Sociétés</i>) al numero B222585.
Key People	Come definito al §3.5.2 del presente Comunicato dell'Emittente.
LR	Livio Radini, cittadino italiano, nato a Sillano, il 1° luglio 1958, codice fiscale RDNLVI58L01I737A.
Luccini	Luccini S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero

	di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12664970964.
MIP ovvero Management Incentive Plan	Il <i>management incentive plan</i> previsto dal Patto Parasociale rivolto a talune “risorse chiave” di Reway e delle società del Gruppo, da realizzarsi tramite la sottoscrizione di azioni HoldCo.
Normativa Golden Power	Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, come successivamente modificato e integrato, nonché i relativi decreti attuativi.
Obbligo di Acquisto	L’obbligo dell’Offerente di acquistare le residue Azioni Oggetto dell’Offerta da chi ne faccia richiesta qualora l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere – a seguito delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) – una partecipazione complessiva nell’Emittente superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente stesso, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente stesso, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 108 del TUF (disposizioni rese applicabili per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14- <i>bis</i> dello Statuto).
Offerente ovvero Rinova BidCo ovvero BidCo	Rinova BidCo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14773620969, il cui capitale sociale è pari, alla Data del Documento di Offerta, ad Euro 50.000,00 ed è interamente detenuto da HoldCo.
Offerta ovvero OPA	L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, in applicazione del richiamo volontario operato dall’articolo 14 dello Statuto, avente a oggetto le Azioni Oggetto dell’Offerta, promossa dall’Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, come descritta nel Documento di Offerta.
Operazione	L’operazione complessiva consistente nell’acquisizione da parte di Rinova BidCo delle Partecipazioni Luccini, Casillo e Radini, nel Reinvestimento e nella promozione dell’Offerta.

Parere dell'Amministratore Indipendente	Il parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo rilasciato dall'Amministratore Indipendente dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 39- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti, allegato al Comunicato dell'Emittente <i>sub</i> Allegato A, a sua volta accluso al Documento di Offerta <i>sub</i> Appendice M.3.
Partecipazione Casillo	Le complessive n. 7.051.281 Azioni cedute da PC e RC all'Offerente in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Casillo.
Partecipazione dell'Offerente	Le complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.
Partecipazione Luccini	Le complessive n. 25.000.000 Azioni cedute da Luccini all'Offerente in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Luccini.
Partecipazione Radini	Le complessive n. 302.521 Azioni cedute da Radini e LR all'Offerente in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Radini.
Partecipazioni Target	Collettivamente, la Partecipazione Luccini, la Partecipazione Casillo e la Partecipazione Radini.
Patto Parasociale	Il patto parasociale sottoscritto in data 30 luglio 2026 tra l'Investitore e Luccini.
PC	Patrizia Casillo, cittadina italiana, nata a Albenga (SV), il 13/12/1972, codice fiscale CSLPRZ72T53A145H.
Persone che Agiscono di Concerto o Persona che Agisce di Concerto	Le persone che agiscono di concerto con l'Offerente, ai sensi degli articoli 101- <i>bis</i> , commi 4 e 4- <i>bis</i> , del TUF e 44- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti, ossia Rinova HoldCo, l'Investitore, Luccini e il Sig. Paolo Luccini.
Periodo di Adesione	Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con CONSOB, corrispondente a 15 (quindici) Giorni di Borsa Aperta, che avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, salvo proroghe del Periodo di Adesione.
PL	Paolo Luccini, cittadino italiano, nato a Aulla (MS) il 1° gennaio 1968, codice fiscale LCCPLA68A01A496J.

Prezzo per Azione	Il corrispettivo unitario pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione Reway (incluse le Azioni a voto plurimo detenute da Luccini, automaticamente convertite in un pari numero di Azioni ordinarie ai sensi dello Statuto, in conseguenza del relativo acquisto da parte dell'Offerente), pattuito per l'acquisto delle Partecipazioni Target ai sensi dei rispettivi SPA Target.
Procedura Congiunta	La procedura congiunta per (i) l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF e (ii) l'esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF, che potrà avere luogo solo qualora, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente.
Radini	Immobiliare Radini S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Lucca, via per Camaione Trav. II, 47 (frazione Monte San Quirico), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Toscana Nord Ovest 02005780461.
RC	Raffaella Casillo, cittadina italiana, nata ad Albenga (SV), il 29 maggio 1976, codice fiscale CSLRFL76E69A1450.
Regolamento Emittenti	Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti EGM	Il regolamento emittenti Euronext Growth Milan, pubblicato da Borsa Italiana, comprensivo delle relative Linee Guida EGM, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Parti Correlate	Il Regolamento concernente la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221.
Reinvestimento	Il reinvestimento in Rinova HoldCo, da parte di Luccini, di parte dei proventi derivanti dalla cessione della Partecipazione Luccini

	all'Offerente, attraverso la sottoscrizione e liberazione della porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione a Luccini, ad esito del quale Luccini è venuta a detenere una partecipazione in Rinova HoldCo complessivamente rappresentativa del 30% del relativo capitale sociale (il tutto come disciplinato ai sensi del Term Sheet e, in maggiore dettaglio, in base a quanto già concordato nel Term Sheet, ai sensi dell'Accordo di Investimento).
Rinova HoldCo ovvero HoldCo	Rinova HoldCo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14766640966, il cui capitale sociale è pari, alla Data del Documento di Offerta, ad Euro 1.000.000,00 ed è detenuto come segue: (i) l'Investitore detiene n. 700.000 azioni di categoria "A" di HoldCo, rappresentative del 70% del capitale sociale di HoldCo; e (ii) Luccini detiene n. 300.000 azioni di categoria "B" di HoldCo, rappresentative del restante 30% del capitale sociale di HoldCo.
SPA Casillo	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore, PC e RC per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Casillo. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Casillo.
SPA Luccini	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore e Luccini per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Luccini. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Luccini.
SPA Radini	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore, LR e Radini per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Radini. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Radini.
SPA Target	Congiuntamente, lo SPA Luccini, lo SPA Casillo e lo SPA Radini.
Statuto ovvero Statuto dell'Emittente	Lo statuto sociale dell'Emittente in vigore alla Data del Documento di Offerta.

Term Sheet	Il <i>term sheet</i> vincolante sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra RP SICAV e Luccini e avente ad oggetto <i>inter alia</i> (i) la designazione da parte dell'Investitore – in conformità alle previsioni degli SPA Target e agli artt. 1401 ss. c.c. – dell'Offerente al fine di perfezionare l'acquisto delle Partecipazioni Target ai sensi dei rispettivi SPA Target; (ii) gli impegni relativi alla costituzione e capitalizzazione di Rinova HoldCo e Rinova BidCo in relazione alla complessiva operazione quivi descritta, ivi incluso l'impegno di Luccini a dare esecuzione al Reinvestimento; (iii) la promozione tramite Rinova BidCo – in conseguenza dell'acquisto delle Partecipazioni Target – dell'Offerta; e (iv) la <i>governance</i> di Rinova HoldCo, Rinova BidCo e Reway a seguito del Reinvestimento e del Delisting.
TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

1. PREMESSA

1.1 L'Offerta

In data 31 luglio 2026, l'Offerente ha comunicato a CONSOB e reso noto al mercato, mediante la Comunicazione dell'Offerente diffusa ai sensi degli artt. 102, comma 1, del TUF e art. 37 del Regolamento Emittenti, che – a seguito del perfezionamento, alla Data di Esecuzione, dell'acquisto da parte di Rinova BidCo, in sostanziale contestualità e unitarietà, delle Partecipazioni Target – si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta.

In particolare, come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente - anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto - ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, in applicazione del richiamo operato dall'articolo 14 dello Statuto. L'Offerta ha ad oggetto massime complessive n. 6.451.000 Azioni, ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan e rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, di circa il 16,62% del capitale sociale di Reway. Le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerta è promossa, su base obbligatoria e totalitaria in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello Statuto, in virtù:

- (i) del perfezionamento dell'acquisizione, da parte dell'Offerente, della Partecipazione dell'Offerente alla Data di Esecuzione (i.e., una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, come richiamato dall'articolo 14 dello Statuto); e
- (ii) delle previsioni contenute nell'articolo 14 dello Statuto che richiamano, in conformità all'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.

L'Offerta è finalizzata all'acquisto di tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta e, quindi, all'ottenimento – da parte dell'Offerente – dell'intero capitale sociale dell'Emittente e, come conseguenza, a ottenere il Delisting delle Azioni da Euronext Growth Milan. Nel caso in cui a esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione) non si verificano i presupposti per il Delisting, l'Offerente potrebbe conseguire il Delisting mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (quale società non quotata) o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo (i.e., la Fusione Delisting).

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta.

L'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia.

Il Corrispettivo dell'Offerta è pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione e acquistata dall'Offerente. In caso di adesione totalitaria all'Offerta, l'Esborso Massimo complessivo – calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo di Azioni Oggetto dell'Offerta – sarà pari a Euro 66.509.810,00.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF.

Il Periodo di Adesione all'Offerta, concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, e, dunque, per complessivi n. 15 (quindici) Giorni di Borsa Aperta, salvo proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Per una completa ed esaustiva conoscenza dei presupposti, dei termini e delle condizioni dell'Offerta, si rinvia esclusivamente al Documento di Offerta predisposto dall'Offerente e pubblicato ai sensi della normativa applicabile.

1.2 Finalità del Comunicato dell'Emittente

Il presente Comunicato dell'Emittente, approvato in data 17 settembre 2026 dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e successivamente reso pubblico in data 2 ottobre 2026, è redatto ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, come richiamati, per quanto compatibili, dallo Statuto dell'Emittente.

Si precisa che il presente Comunicato dell'Emittente viene rilasciato in relazione all'Offerta promossa da Rinova BidCo, che, a seguito del perfezionamento dell'acquisizione delle Partecipazioni Target, è venuta a detenere una partecipazione complessiva pari a n. 32.353.802 Azioni, rappresentativa di circa l'83,38% del capitale sociale dell'Emittente e di circa l'83,38% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'Emittente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3, lett. c) del TUF, non trovano applicazione all'Offerta le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 2 e 5, all'articolo 103, comma 3-bis, e agli articoli 104, 104-bis e 104-ter del TUF, nonché ogni altra disposizione del TUF e/o del Regolamento Emittenti che pongano a carico dell'Offerente o dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti.

Resta inteso che, per una compiuta e integrale conoscenza di tutti i presupposti, termini e condizioni dell'Offerta, occorre fare esclusivo riferimento al Documento di Offerta reso pubblico dall'Offerente secondo le norme di legge e di regolamento applicabili.

Pertanto, il presente Comunicato dell'Emittente, nei limiti delle, e in coerenza alle, finalità previste dalla normativa sopra richiamata, non sostituisce, in tutto o in parte, il Documento di Offerta e non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una sollecitazione o una raccomandazione ad aderire o a non aderire all'Offerta, né sostituisce il giudizio che ciascun azionista dell'Emittente deve effettuare personalmente in relazione all'adesione all'Offerta medesima.

1.3 Il Parere dell'Amministratore Indipendente

Dal momento che l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto con esso, ha acquisito una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF, trova applicazione l'art. 39-bis, comma 1, lettera a), n. 1), del Regolamento Emittenti. In conformità a tale disposizione, anteriormente all'approvazione del Comunicato dell'Emittente, l'Amministratore Indipendente ha rilasciato un parere motivato contenente le proprie valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo.

Ai fini della propria valutazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, l'Amministratore Indipendente ha deciso di avvalersi, a spese dell'Emittente, del contributo di un esperto indipendente, come previsto dall'art. 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, individuato, a seguito di valutazione comparativa, in Equita SIM S.p.A., a cui è stato conferito l'incarico per il rilascio di una *fairness opinion* sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo dell'Offerta. Il

processo di selezione dell'Esperto Indipendente si è basato sui seguenti criteri: (i) la competenza professionale; (ii) il *track record* e l'esperienza in materia di offerte pubbliche di acquisto finalizzate al *delisting*; (iii) l'indipendenza rispetto all'Emittente, ai soggetti che controllano l'Emittente, nonché agli amministratori delle predette società e (iv) il corrispettivo richiesto.

Equita ha rilasciato in data 16 settembre 2026 la propria Fairness Opinion circa la congruità del Corrispettivo, presentandola al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Indipendente.

In data 17 settembre 2026, l'Amministratore Indipendente ha rilasciato il proprio parere, avvalendosi, *inter alia*, della Fairness Opinion ai fini della valutazione della congruità del Corrispettivo. Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, acquisiti il Parere dell'Amministratore Indipendente e la Fairness Opinion, si è riunito in pari data per esaminare l'Offerta e, in particolare, le valutazioni e le conclusioni del Parere dell'Amministratore Indipendente e della Fairness Opinion, nonché per deliberare in merito all'approvazione del Comunicato dell'Emittente, contenente, tra l'altro, la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente medesimo sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, secondo quanto sopra indicato.

Il Parere dell'Amministratore Indipendente e la Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente sono allegati al presente Comunicato dell'Emittente, rispettivamente quali Allegato A e Allegato B.

2. DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE

2.1 Partecipanti alla riunione del CdA e interessi rilevanti

In data 17 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si è riunito per esaminare e approvare il presente Comunicato dell'Emittente. Alla riunione hanno partecipato i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, in carica alla predetta data del 17 settembre 2026:

- i. Paolo Luccini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;
- ii. Maryna Syvtsova, in qualità di Consigliere;
- iii. Alex Luccini, in qualità di Consigliere;
- iv. Federico Della Gatta, in qualità di Consigliere;
- v. Alessio Masiero, in qualità di Consigliere; e
- vi. Giuseppe Vegas, in qualità di amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

È risultato assente giustificato il Consigliere Galliano Di Marco.

Hanno altresì partecipato alla riunione Stefano Lunardi, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, Mauro Zavani e Stefano Montanari, in qualità di Sindaci effettivi (ossia la totalità dei Sindaci in carica alla predetta data del 17 settembre 2026).

2.2 Specificazione di interessi propri o di terzi relativi all'Offerta

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti e dell'art. 2391, comma 1, primo periodo, del Codice Civile, i seguenti amministratori hanno dichiarato di essere portatori di interessi, per conto proprio o di terzi, relativi all'Operazione, e il CdA ha preliminarmente preso atto di quanto segue:

- i. Il Sig. Paolo Luccini, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell'Emittente, è portatore di un interesse proprio rilevante nell'Operazione in qualità di: (a) soggetto titolare del controllo su Luccini, essendo titolare di una quota rappresentativa del 30% del capitale sociale di Luccini, detenuta a titolo di piena proprietà, e di un'ulteriore quota rappresentativa del 21% del capitale sociale di Luccini detenuta a titolo di usufrutto, quindi essendo titolare, nel complesso, del 51% dei diritti di voto nell'assemblea dei soci di Luccini e rivestendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Luccini; (b) venditore (per il tramite di Luccini) della Partecipazione Luccini a Rinova BidCo; (c) soggetto reinvestitore (sempre per il tramite di Luccini) in Rinova HoldCo, società nella quale, all'esito del Reinvestimento, Luccini detiene una partecipazione pari al 30% del capitale sociale; (d) parte contraente del Contratto di Amministrazione; (e) presidente del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo; (f) presidente del consiglio di amministrazione di Rinova BidCo; (g) presidente del consiglio di amministrazione di VEGA Engineering S.r.l., società appartenente al Gruppo Reway; (h) titolare di n. 7.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,02% del capitale sociale dell'Emittente;
- ii. La Sig.ra Syvtsova Maryna è portatrice di un interesse proprio rilevante nell'Operazione, in qualità di: (a) coniuge di PL; (b) membro del consiglio di amministrazione di Luccini; (c) titolare del diritto di proprietà su una partecipazione complessiva pari al 4% del capitale sociale di Luccini;
- iii. Il Sig. Alex Luccini è portatore di un interesse proprio rilevante nell'Operazione, in qualità, tra l'altro, di: (a) figlio di PL; (b) amministratore di Luccini; (c) titolare del diritto di proprietà su una quota complessiva pari al 25% del capitale sociale di Luccini, nonché del diritto di nuda proprietà su una quota complessivamente pari all'8% del capitale sociale di Luccini; (d) membro del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo; (e) membro del consiglio di amministrazione di Rinova BidCo; (f) presidente del consiglio di amministrazione di M.G.A. S.r.l., società appartenente al Gruppo Reway; (g) membro del consiglio di amministrazione di GEMA S.p.A., società appartenente al Gruppo Reway; (h) titolare di n. 4.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,01% del capitale sociale dell'Emittente;
- iv. Il Sig. Alessio Masiero è portatore di un interesse rilevante nell'Operazione, in qualità di: (a) membro del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e (b) membro del consiglio di amministrazione di Rinova BidCo; e
- v. Il Sig. Federico Della Gatta è altresì portatore di un interesse rilevante nell'Operazione, in qualità, tra l'altro, di (a) membro del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo e (b) membro del consiglio di amministrazione di Rinova BidCo; (c) membro del consiglio di amministrazione di GEMA S.p.A., società appartenente al Gruppo Reway; (d) titolare di n. 2.000 Azioni, complessivamente rappresentative di circa lo 0,005% del capitale sociale dell'Emittente.

Nessun altro amministratore ha dichiarato interessi propri o di terzi relativi all'Offerta ai sensi della normativa applicabile.

2.3 Indicazione in merito alla partecipazione dei membri del CdA alle trattative per la definizione dell'Operazione

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che le trattative relative all'Operazione sono state condotte da Luccini e, per suo tramite, da PL, quest'ultimo nella sua qualità di soggetto al tempo detentore del controllo sull'Emittente (per il tramite di Luccini) e di soggetto reinvestitore nel capitale sociale di HoldCo (sempre per il tramite di Luccini), e non nella propria qualità di amministratore delegato dell'Emittente.

In particolare, Luccini – società controllata da PL – ha ricevuto e valutato la proposta di investimento formulata da RP SICAV e ha negoziato i termini dell’Operazione, con particolare riguardo ai termini della cessione della Partecipazione Luccini e del Reinvestimento in Rinova HoldCo.

Il Consiglio di Amministrazione rileva, pertanto, la necessità di distinguere tra: (i) il ruolo di PL quale soggetto detentore del controllo su Luccini e, sempre per il tramite di Luccini, reinvestitore nel capitale sociale di Rinova HoldCo, e (ii) il ruolo del medesimo PL quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell’Emittente.

Nessun altro membro del Consiglio di Amministrazione ha partecipato alle trattative per la definizione dell’Operazione.

2.4 Documentazione esaminata dal CdA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, nell’esprimere la propria valutazione sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo e, quindi, ai fini dell’approvazione del presente Comunicato dell’Emittente, ha esaminato la seguente documentazione (la “**Documentazione Esaminata**”):

- i. la Comunicazione dell’Offerente diffusa in data 31 luglio 2026, con la quale l’Offerente, ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, ha reso noto il verificarsi dei presupposti giuridici per il sorgere dell’obbligo di promuovere l’Offerta
- ii. la bozza di Documento di Offerta depositata presso CONSOB dall’Offerente in data 17 agosto 2026, nella forma trasmessa in pari data all’Emittente e nelle versioni di volta in volta modificate nel corso dell’istruttoria dinanzi a CONSOB, nonché il relativo comunicato stampa;
- iii. il Parere dell’Amministratore Indipendente;
- iv. la Fairness Opinion dell’Esperto Indipendente, nelle versioni preliminari e nella versione definitiva del 16 settembre 2026;
- v. l’Accordo di Investimento;
- vi. il Patto Parasociale, cui sono allegati i principi del Management Incentive Plan;
- vii. lo SPA Luccini;
- viii. lo SPA Casillo;
- ix. lo SPA Radini;
- x. il Contratto di Amministrazione;
- xi. gli ulteriori documenti e comunicati stampa relativi all’Operazione e all’Offerta indicati di volta in volta nel presente Comunicato dell’Emittente.

Ai fini della propria valutazione sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non si è avvalso di ulteriori esperti indipendenti diversi da Equita o di documenti di valutazione diversi e/o ulteriori rispetto a quelli sopra elencati.

2.5 Esito della riunione del CdA

Durante la predetta riunione consiliare del 17 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della Documentazione Esaminata, deliberando all’unanimità dei consiglieri presenti, ha, *inter alia*:

- preso atto dei contenuti del Parere dell’Amministratore Indipendente e della Fairness Opinion dell’Esperto Indipendente e, valutate le relative metodologie, assunzioni e considerazioni conclusive, ne ha ritenuto condivisibili i contenuti e le conclusioni;
- ritenuto – in aderenza al Parere dell’Amministratore Indipendente e alla Fairness Opinion – che il Corrispettivo di Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata

eventualmente in adesione risulti, da un punto di vista finanziario, congruo per i destinatari dell'Offerta;

- approvato il presente Comunicato dell'Emittente in tutti i suoi elementi essenziali, conferendo mandato al consigliere (e al tempo Presidente del Consiglio di Amministrazione) Paolo Luccini, con facoltà di subdelega ed anche con l'ausilio o per il tramite dei consulenti legali e finanziari dell'Emittente, di provvedere ad apportare le sole modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali al Comunicato dell'Emittente che si dovessero eventualmente rendere necessarie ai fini della sua finalizzazione, anche in funzione di tener conto delle, e recepire le, informazioni relative all'Offerta non ancora disponibili alla data della delibera;
- autorizzato la pubblicazione del Comunicato dell'Emittente, nella sua versione finale comprensiva delle eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali di cui sopra, e dei suoi allegati (i.e. il Parere dell'Amministratore Indipendente e la Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente), conferendo al consigliere (e al tempo Presidente del Consiglio di Amministrazione) Paolo Luccini, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere di provvedere alla pubblicazione del Comunicato dell'Emittente e dei suoi allegati ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Regolamento Emittenti, di interloquire, anche con l'ausilio o per il tramite dei consulenti legali e finanziari dell'Emittente, con CONSOB, Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità od organismo competente, e di procedere agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile, nessuno escluso, nonché i poteri di apportare al Comunicato dell'Emittente e ai suoi allegati le modifiche e le integrazioni non sostanziali che si rendano necessarie o opportune, ivi incluse quelle eventualmente richieste da CONSOB o da altra Autorità competente, e di compiere ogni ulteriore atto, adempimento o formalità che si renda necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni che precedono.

Il Collegio Sindacale ha preso atto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, vigilando sul processo deliberativo seguito, senza formulare alcun rilievo.

Si segnala che, successivamente alla predetta riunione consiliare, in data 23 settembre 2026 l'assemblea degli azionisti di Reway ha provveduto, *inter alia*, al rinnovo degli organi sociali nominando, sulla base dell'unica lista presentata da Rinova BidCo (composta secondo quanto previsto dal Patto Parasociale), un nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Aurelio Regina, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabio Cosmo Domenico Canè, Alessio Masiero, Andrea Paolo Maria Vallini, Paolo Luccini e Andrea Corradino nella veste di consiglieri, e Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas nella veste di consigliere indipendente. Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Nel corso della medesima assemblea degli azionisti, sulla base dell'unica lista presentata da Rinova BidCo (composta secondo quanto previsto dal Patto Parasociale), è stato altresì nominato un nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Giovanni Grazzini, nella veste di Presidente del Collegio Sindacale, Maurizio Salom e Stefano Lunardi nella veste di sindaci effettivi, Monica Antonia Castiglioni e Mauro Zavani quali sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Sempre in data 23 settembre 2026, si è tenuta una riunione del neo-nominato Consiglio di Amministrazione che ha, *inter alia*, nominato il consigliere Paolo Luccini quale Amministratore Delegato di Reway, contestualmente conferendogli i relativi poteri di ordinaria amministrazione, con

durata sino alla data di naturale scadenza della sua carica quale consigliere dell'Emittente, così confermando l'attribuzione dell'incarico già precedentemente svolto dal medesimo consigliere.

3. DATI ED ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL'OFFERTA

Il presente Comunicato dell'Emittente, approvato in data 17 settembre 2026 dal Consiglio di Amministrazione e successivamente reso pubblico in data 2 ottobre 2026, è redatto ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 103, comma 3 del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

Il presente Comunicato dell'Emittente contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sulla stessa.

Resta inteso che, per una compiuta e integrale conoscenza di tutti i presupposti, termini e condizioni dell'Offerta, occorre fare esclusivo riferimento al Documento di Offerta reso pubblico dall'Offerente in data 2 ottobre 2026 secondo le norme di legge e di regolamento applicabili.

Il presente Comunicato dell'Emittente ha la finalità di consentire agli azionisti destinatari dell'Offerta di effettuare una scelta informata in relazione all'Offerta e non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all'Offerta né sostituisce il giudizio di ciascun azionista in relazione all'adesione all'Offerta stessa. Il presente Comunicato dell'Emittente – redatto esclusivamente ai sensi e per gli effetti della normativa italiana e, in particolare, per le finalità e nei limiti dell'art. 103 del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti – non è in alcun modo volto a ottemperare a normative diverse da quella italiana, né può essere in alcun caso valutato, interpretato e/o utilizzato alla luce o in applicazione di qualsivoglia diversa normativa.

Si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3, lettera c), del TUF, l'Emittente non è soggetto agli obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti previsti dal TUF, in quanto, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'Emittente.

Per una completa ed analitica conoscenza dell'Offerta e di tutti i termini e condizioni della medesima, nonché delle informazioni in merito ai soggetti partecipanti all'Offerta, si rinvia al contenuto del Documento di Offerta e alla ulteriore documentazione a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione *Investor Relations*.

In particolare, si segnalano di seguito le seguenti Sezioni e Paragrafi (§) del Documento di Offerta:

- i. Sezione A – “Avvertenze”;
- ii. Sezione B, §B.1 – “Informazioni relative all'Offerente”;
- iii. Sezione C – “Categorie e quantitativi degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta”;
- iv. Sezione D, §D.1 – “Numero e categorie di strumenti finanziari emessi dall'Emittente posseduti dall'Offerente con la specificazione del titolo di possesso e del diritto di voto”;
- v. Sezione E – “Corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione”;
- vi. Sezione F – “Modalità e termini di adesione all'Offerta, date e modalità di pagamento del Corrispettivo e di restituzione delle Azioni”; e
- vii. Sezione G – “Modalità di finanziamento, garanzie di esatto adempimento e programmi futuri dell'Offerente”.

Inoltre, si invita a prendere debitamente visione di quanto riportato nel Parere dell'Amministratore Indipendente, accluso al presente Comunicato dell'Emittente *sub* Allegato A, nonché nella Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente, acclusa al presente Comunicato dell'Emittente *sub* Allegato B.

Nel seguito vengono riportati, in sintesi, i principali elementi dell'Offerta. Tutte le informazioni riportate nel presente paragrafo 3 sono tratte dal Documento di Offerta, anche laddove non espressamente indicato.

3.1 Informazioni sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto

L'Offerta è promossa da Rinova BidCo, società per azioni di diritto italiano costituita in data 15 giugno 2026, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14773620969.

Rinova BidCo è una società veicolo costituita al fine specifico di dare corso alle Compravendite e promuovere l'Offerta. Alla Data del Comunicato, Rinova BidCo non svolge alcuna attività operativa diversa da quelle funzionali all'Operazione.

L'Offerente è indirettamente controllata da RP SICAV per il tramite di Rinova HoldCo. In particolare, ad esito del Reinvestimento, il capitale sociale di Rinova HoldCo è pari ad Euro 1.000.000,00 ed è detenuto come segue: (i) l'Investitore detiene n. 700.000 azioni di categoria "A" di HoldCo, rappresentative del 70% del capitale sociale di HoldCo; e (ii) Luccini detiene n. 300.000 azioni di categoria "B" di HoldCo, rappresentative del restante 30% del capitale sociale di HoldCo. A sua volta, Rinova HoldCo detiene interamente il capitale sociale dell'Offerente (i.e. Rinova BidCo).

RP SICAV è un fondo di investimento alternativo riservato, nella forma di *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, con sede legale in 1, rue Isaac Newton L-2242 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) al numero B222585, gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi Renaissance AIFM S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 25 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo ("**Renaissance AIFM**").

Renaissance AIFM è, a sua volta, indirettamente controllata da Renaissance Partners S.à r.l. ("**RP**"), una *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 12C, Rue Guillaume J. Kroll L-1882 Lussemburgo. RP è, pertanto, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa dell'Offerente.

Per ulteriori informazioni sull'Offerente e sulla relativa catena di controllo, nonché sui diritti rispettivamente attribuiti alle azioni di categoria "A" e "B" di Rinova HoldCo ai sensi del relativo statuto sociale, si rinvia alla Sezione 4 e al Paragrafo B.1 del Documento di Offerta. L'Offerente agisce di concerto con le Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4 e 4-*bis*, del TUF. Alla Data del Comunicato, alla luce di quanto precede e di quanto ulteriormente indicato nel Documento di Offerta, sono dunque Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente:

- (i) ciascuno tra Rinova HoldCo e l'Investitore, ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, in quanto soggetti che esercitano, a seconda del caso in via diretta o indiretta, il controllo sull'Offerente;
- (ii) Luccini, ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. a), del TUF, in quanto parte del Patto Parasociale e dell'Accordo di Investimento;
- (iii) il Sig. Paolo Luccini, ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, in quanto soggetto che esercita, in via diretta, il controllo su Luccini.

L'Offerta è promossa dall'Offerente anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto. Pertanto, l'obbligo di promuovere l'Offerta ai sensi dell'articolo 106 e 109 del TUF – resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto nonché in conformità con l'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM – sarà adempiuto dall'Offerente, che sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta.

3.1.1 Il Reinvestimento di Luccini

Alla Data di Esecuzione, l'Investitore e Luccini hanno sottoscritto:

- (a) l'Accordo di Investimento, volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro: il Reinvestimento, la promozione dell'Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti;
- (b) il Patto Parasociale volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro:
 - (i) la *governance* di Rinova HoldCo, Rinova BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate;
 - (ii) talune regole concernenti la circolazione delle partecipazioni sociali in Rinova HoldCo;
 - (iii) la sottoscrizione del Contratto di Amministrazione; nonché
 - (iv) l'impegno dell'Investitore e di Luccini a fare in modo che venga implementato – successivamente all'eventuale Delisting – il MIP, sulla base di taluni principi chiave concordati ai sensi del Patto Parasociale e, in ogni caso, a termini e condizioni in linea con la prassi di mercato delle operazioni di “*private equity*” e in conformità con il principio di parità di trattamento in materia di offerta pubblica di acquisto.

Sempre alla Data di Esecuzione, Luccini ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, per un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 76.884.000,00, dando esecuzione al Reinvestimento e divenendo, pertanto, titolare di complessive n. 300.000 azioni di categoria “B”, rappresentative del 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo.

Il Reinvestimento è motivato dalla volontà, condivisa dall'Investitore e da PL, di assicurare la continuità gestionale e l'allineamento di interessi di PL nella gestione di Reway post-Operazione.

3.2 Breve descrizione dell'Offerta

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rinova BidCo - anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto - ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, come resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Emittente e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM. L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni di Reway in circolazione e non già detenute da Rinova BidCo e dalle Persone che Agiscono di Concerto con essa. L'Offerta ha ad oggetto massime complessive n. 6.451.000 Azioni, ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan e rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, di circa il 16,62% del capitale sociale di Reway. Le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (i.e., la Partecipazione dell'Offerente).

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non è titolare, direttamente o attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona, di Azioni proprie.

L'Offerta è promossa, su base obbligatoria e totalitaria in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello Statuto, in virtù:

- (iii) del perfezionamento dell'acquisizione, da parte dell'Offerente, della Partecipazione dell'Offerente alla Data di Esecuzione (i.e., una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, come richiamato dall'articolo 14 dello Statuto); e
- (iv) delle previsioni contenute nell'articolo 14 dello Statuto che richiamano, in conformità all'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.

L'Offerta è finalizzata all'acquisto di tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta e, quindi, all'ottenimento – da parte dell'Offerente – dell'intero capitale sociale dell'Emittente e, come conseguenza, a ottenere il Delisting delle Azioni da Euronext Growth Milan. Nel caso in cui a esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione) non si verificano i presupposti per il Delisting, l'Offerente potrebbe conseguire il Delisting mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (quale società non quotata) o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo (i.e. la Fusione Delisting).

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta.

L'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 106 del TUF, all'Offerta si applicano – ricorrendo il presupposto del raggiungimento, da parte dell'Offerente, delle soglie di capitale sociale dell'Emittente ivi indicate – gli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti, in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14-*bis* dello Statuto.

Il Corrispettivo offerto dall'Offerente è pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente, da corrispondersi integralmente in denaro. Il Corrispettivo coincide con il Prezzo per Azione ed è stato determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto e in conformità all'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, quale prezzo più alto pagato da Rinova BidCo e dalle Persone che Agiscono di Concerto negli ultimi sei mesi anteriori alla data della Comunicazione dell'Offerente per acquisti di Azioni dell'Emittente.

L'Esborso Massimo, calcolato sulla base del Corrispettivo e assumendo l'integrale adesione all'Offerta di tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta, è pari a Euro 66.509.810,00.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al **(i)** 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla Data di Riferimento, nonché **(ii)** al 2,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla Data di Esecuzione.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, se e in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta e/o imposta sostitutiva eventualmente dovuta in relazione alla eventuale plusvalenza realizzata rimarrà a carico degli Aderenti.

Per una descrizione dettagliata dei criteri di determinazione del Corrispettivo, del confronto tra quest'ultimo e le quotazioni di mercato delle Azioni e degli eventuali premi incorporati dal Corrispettivo rispetto ai prezzi di Borsa registrati in diversi periodi di riferimento, si rinvia alla Sezione E del Documento di Offerta.

Il Periodo di Adesione all'Offerta, concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 23 ottobre 2026, estremi inclusi, e, dunque, per complessivi n. 15 (quindici) Giorni di Borsa Aperta, salvo proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Per ulteriori informazioni sulla struttura e sulle caratteristiche dell'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

3.3 Finalità dell'Offerta

Come dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, e segnatamente nel Paragrafo A.6, l'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a ottenere il Delisting di Reway.

L'Offerta si inserisce nell'ambito di un progetto di investimento dell'Offerente – e, indirettamente, dell'Investitore – in Reway, diretto a contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Reway nel medio lungo periodo, in linea con l'orizzonte di investimento proprio di un investitore di *private equity*. Ad esito dell'Offerta, l'Offerente intende quindi sostenere l'attuale percorso di crescita di Reway – che potrà continuare a contare sulla visione e sull'apporto manageriale e strategico del suo fondatore e del *management team* – contribuendovi, quale azionista di controllo, mediante l'apporto a Reway delle competenze ed esperienze maturate a livello internazionale e derivanti da un solido *track record* di investimenti.

L'Offerente ritiene che il Delisting dell'Emittente sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui esso consentirebbe a Reway di agire in un unico contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.

Per maggiori informazioni sui programmi futuri dell'Offerente, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.6, del Documento di Offerta.

3.4 Modalità di finanziamento delle Compravendite e dell'Offerta

Secondo quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al perfezionamento delle Compravendite, in esecuzione delle operazioni rispettivamente disciplinate nello SPA Luccini, nello SPA Casillo e nello SPA Radini, ad esito delle quali l'Offerente è divenuto titolare di complessive n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi alle Compravendite, pari a complessivi Euro 333.567.698,62, a cui si aggiungono i costi accessori come evidenziati nel Documento di Offerta, l'Offerente ha fatto ricorso:

- (i) in parte, agli apporti di capitale messi a disposizione dell'Offerente – tramite Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento assunti dai medesimi ai sensi dell'Accordo di Investimento, mediante sottoscrizione e liberazione, rispettivamente da parte dell'Investitore e di Luccini (quest'ultima a titolo di Reinvestimento), delle porzioni dell'AuCap HoldCo Esecuzione a ciascuno riservate in sottoscrizione, per un importo complessivo pari a Euro 255.686.243,53, di cui (x) Euro 178.787.205,76 rinvenienti dalla porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione sottoscritta e versata dall'Investitore; e (y) Euro 76.899.037,77 rinvenienti dalla porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione sottoscritta e versata da Luccini; e
- (ii) per la restante parte, pari a complessivi Euro 81.814.595,00, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento del Corrispettivo connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta e, quindi, pari all'Esborso Massimo, nonché di eventuali acquisti fuori Offerta, l'Offerente farà ricorso:

- (i) in parte, agli apporti di capitale che saranno messi a disposizione dell'Offerente – tramite la sua controllante Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento dai medesimi rispettivamente assunti ai sensi dell'Accordo di Investimento, mediante sottoscrizione e liberazione, rispettivamente da parte dell'Investitore e di Luccini, delle porzioni dell'AuCap HoldCo Offerta a ciascuno riservate in sottoscrizione, per un importo massimo complessivo pari a Euro 50.196.896,00; e
- (ii) per la restante parte, pari a massimi complessivi Euro 16.312.914,00, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

La seguente tabella riporta il dettaglio delle fonti e impieghi relativi all'operazione nel suo complesso (comprensiva delle Compravendite, dell'Offerta e degli eventuali acquisti fuori Offerta), assumendo che all'esito dell'Offerta (anche a seguito dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF, ovvero sia del Diritto di Acquisto) siano portate in adesione tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta.

Complessivo			
Fonti		Impieghi	
Equity	305,883,139.53	Compravendite	333,567,698.62
Debito	180,000,000.00	Esborso massimo	66,509,810.00
		Rifinanziamento debito esistente	64,078,932.64
		Costi di transazione e overfunding	21,726,698.27
Totale fonti	485,883,139.53	Totale impieghi	485,883,139.53

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha preso atto di quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta in merito alle modalità di finanziamento delle Compravendite e dell'Offerta.

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.1, del Documento di Offerta.

3.4.1 Garanzia di Esatto Adempimento

A garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligo di corrispondere il Corrispettivo per le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta, in data 1 ottobre 2026, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale Garante dell'Esatto Adempimento, ha rilasciato in favore

dell'Offerente la Garanzia di Esatto Adempimento, ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti.

In forza della Garanzia di Esatto Adempimento, il Garante dell'Esatto Adempimento si è impegnato irrevocabilmente e incondizionatamente, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di pagamento del Corrispettivo connessi all'Offerta, a mettere a disposizione dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni tutte le somme dovute dall'Offerente quale Corrispettivo per le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta fino a un importo massimo pari all'Esborso Massimo.

L'impegno previsto a carico del Garante dell'Esatto Adempimento ai sensi della Garanzia di Esatto Adempimento sarà efficace fino alla prima tra le seguenti date: (i) le ore 15:00 del primo giorno lavorativo successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale data di regolamento del Diritto di Acquisto ovvero della Procedura Congiunta); e (ii) il 31 gennaio 2027.

Per maggiori informazioni in merito alla Garanzia di Esatto Adempimento, si rinvia alla Sezione G, §G.1.2, del Documento di Offerta.

3.5 Accordi tra l'Offerente e l'azionista venditore/reinvestitore

In data 15 maggio 2026, sono stati sottoscritti: (i) lo SPA Luccini, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Luccini; (ii) lo SPA Casillo, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Casillo; e (iii) lo SPA Radini, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Radini.

Sempre in data 15 maggio 2026, l'Investitore e Luccini hanno sottoscritto il Term Sheet.

Successivamente alla sottoscrizione dei suddetti accordi vincolanti:

- (i) in data 10 giugno 2026, RP SICAV – in conformità al Term Sheet – ha costituito Rinova HoldCo;
- (ii) in data 15 giugno 2026, RP SICAV – in conformità al Term Sheet – ha fatto sì che Rinova HoldCo costituisse Rinova BidCo;
- (iii) in data 20 luglio 2026, si è tenuta l'assemblea straordinaria degli azionisti di Rinova HoldCo per deliberare, *inter alia*, sull'AuCap HoldCo Esecuzione e sull'AuCap HoldCo Offerta;
- (iv) in data 23 luglio 2026, l'Investitore:
 - (a) ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi degli SPA Target, il tutto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto, rispettivamente, in ciascuno degli SPA Target e nel Term Sheet; e
 - (b) anche in considerazione delle tempistiche attese per l'ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie per il perfezionamento della Compravendita Luccini, ha fissato la Data di Esecuzione per il giorno 30 luglio 2026;
- (v) tenuto conto dell'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini – come rispettivamente comunicata all'Investitore da parte di Luccini e di LR e Radini in data 22 luglio 2026 – e della fissazione della Data di Esecuzione in data antecedente al 31 luglio 2026 (con conseguente assenza dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target), il Prezzo per Azione per l'acquisto della Partecipazione Luccini – e, per esso, quello per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini – è stato determinato in Euro 10,31 per Azione;
- (vi) in data 29 luglio 2026, è stata ottenuta l'ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie ai fini dell'esecuzione della Compravendita Luccini e, pertanto, dell'esecuzione delle

- Compravendite, la cui data è stata fissata per il 30 luglio 2026 (i.e., la Data di Esecuzione), in conformità a quanto convenuto nei rispettivi SPA Target;
- (vii) alla Data di Esecuzione, l'Investitore e Luccini hanno sottoscritto:
- (a) l'Accordo di Investimento, volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro: il Reinvestimento, la promozione dell'Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti;
 - (b) il Patto Parasociale, volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro:
 - (1) la *governance* di Rinova HoldCo, Rinova BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate;
 - (2) talune regole concernenti la circolazione delle partecipazioni sociali in Rinova HoldCo;
 - (3) la sottoscrizione del Contratto di Amministrazione; nonché
 - (4) l'impegno dell'Investitore e di Luccini a fare in modo che venga implementato – successivamente all'eventuale Delisting – il MIP, sulla base di taluni principi chiave concordati ai sensi del Patto Parasociale e, in ogni caso, a termini e condizioni in linea con la prassi di mercato delle operazioni di “*private equity*” e in conformità con il principio di parità di trattamento in materia di offerta pubblica di acquisto; e
- (viii) sempre alla Data di Esecuzione, si è perfezionata la complessiva operazione sopra descritta e pertanto, (*inter alia*):
- (a) l'Offerente ha perfezionato l'acquisto della Partecipazione Luccini e, in conseguenza dell'avveramento delle condizioni sospensive rispettivamente previste dallo SPA Casillo e dallo SPA Radini, della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini (i.e., le Compravendite);
 - (b) l'Investitore ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, per un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 179.396.000,00. In conseguenza di quanto precede, in conformità con quanto deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Rinova HoldCo in data 20 luglio 2026: (x) le n. 50.000 azioni ordinarie di HoldCo detenute dall'Investitore antecedentemente alla sottoscrizione ed integrale liberazione dell'AuCap HoldCo Esecuzione si sono automaticamente convertite in un pari numero di azioni di categoria “A”; e (y) l'Investitore è pertanto divenuto complessivamente titolare – ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione di propria spettanza – di n. 700.000 azioni di categoria “A”, rappresentative del 70% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (c) Luccini ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, per un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 76.884.000,00, dando esecuzione al Reinvestimento e divenendo, pertanto, titolare di complessive n. 300.000 azioni di categoria “B”, rappresentative del restante 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (d) HoldCo, Reway e PL hanno sottoscritto il Contratto di Amministrazione; ed
 - (e) a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Francesco Dell'Elmo (il “**Dimissionario Anticipato**”) con efficacia dalla Data di Esecuzione, nonché da parte di tutti gli altri amministratori dell'Emittente in carica, con efficacia dalla data della prima assemblea dell'Emittente successiva alle medesime, il Consiglio di Amministrazione: (1) ha nominato per cooptazione Alessio Masiero quale membro

del consiglio di amministrazione dell'Emittente, in sostituzione del Dimissionario Anticipato; e (2) ha convocato l'assemblea dei soci di Reway, da tenersi alla data del 23 settembre 2026, al fine, tra l'altro, di deliberare in ordine alla presa d'atto delle predette dimissioni e al rinnovo degli organi sociali, in conformità a quanto previsto ai sensi del Patto Parasociale.

Per maggiori informazioni in merito alla composizione degli organi sociali dell'Emittente – come risultante a seguito della predetta assemblea, tenutasi in data 23 settembre 2026 – si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.2.4, del Documento di Offerta.

3.5.1 Patto Parasociale

Il Patto Parasociale prevede, tra l'altro, la disciplina della *governance* di Rinova HoldCo, Rinova BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate, nonché talune regole concernenti la circolazione delle partecipazioni sociali in Rinova HoldCo. Per completezza, si segnala altresì che l'Accordo di Investimento contiene limitate previsioni afferenti il governo societario di Reway.

Consiglio di amministrazione di Reway prima del Delisting

Con riferimento alla prima assemblea dei soci di Reway da tenersi successivamente alla Data di Esecuzione (e prima del Delisting), l'Investitore e Luccini si sono impegnati ad esercitare – e a fare in modo che HoldCo e/o BidCo esercitino – i propri diritti di azionisti diretti e/o indiretti di Reway affinché:

- (i) il Consiglio di Amministrazione di Reway sia composto da 7 (sette) membri;
- (ii) BidCo – in qualità di azionista di maggioranza di Reway – presenti, nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto, una lista (la “**Lista Amministratori**”) contenente in ordine progressivo n. 7 (sette) candidati alla carica di amministratore, come segue:
 - (A) n. 4 (quattro) candidati designati dall'Investitore, ivi incluso il candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
 - (B) n. 3 (tre) candidati designati da Luccini, ivi incluso PL quale candidato Amministratore Delegato, fermo restando che:
 - (1) l'ultimo candidato designato da Luccini ed indicato nella Lista Amministratori non sarà eletto nel caso in cui, ai sensi dello Statuto EGM, venga nominato 1 (uno) amministratore tratto dalla lista di minoranza (e, dunque, Luccini eleggerà solo 2 (due) candidati); e
 - (2) l'Investitore e Luccini concorderanno in buona fede la ripartizione tra loro – tenendo conto, in misura proporzionale, del numero di candidati designati da ciascuna Parte nella Lista Amministratori – dei candidati del Consiglio di Amministrazione di Reway in possesso dei requisiti di indipendenza; e
- (iii) BidCo esprima i propri diritti di voto nell'assemblea di Reway in favore della Lista Amministratori.

Consiglio di Amministrazione di Reway dopo il Delisting

A seguito del Delisting il consiglio di amministrazione dell'Emittente sarà composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, come segue:

- 1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione di Reway sia composto da 5 (cinque) membri:
 - (i) l'Investitore avrà il diritto di designare 3 (tre) amministratori, ivi incluso il Presidente del

Consiglio di Amministrazione; e

- (ii) Luccini avrà il diritto di designare 2 (due) amministratori.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione di Reway sia composto da 7 (sette) membri:
- (i) l'Investitore avrà il diritto di designare 4 (quattro) amministratori, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione; e
 - (ii) Luccini avrà il diritto di designare 3 (tre) amministratori.

Amministratore Delegato di Reway

A decorrere dalla Data di Esecuzione, PL sarà uno degli amministratori di Reway nominati su designazione di Luccini e sarà nominato Amministratore Delegato della medesima.

Collegio sindacale di Reway prima del Delisting

Con riferimento alla prima assemblea dei soci di Reway da tenersi successivamente alla Data di Esecuzione (e prima del Delisting), l'Investitore e Luccini si sono impegnati ad esercitare – e a fare in modo che HoldCo e/o BidCo esercitino – i propri diritti di azionisti diretti e/o indiretti di Reway affinché:

- (i) il Collegio Sindacale di Reway sia composto da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti;
- (ii) BidCo – in qualità di azionista di maggioranza di Reway – presenti, nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto, una lista (la “**Lista Sindaci**”) composta in ordine progressivo da 3 (tre) candidati sindaci effettivi e 2 (due) candidati sindaci supplenti, come segue:
 - (A) n. 2 (due) candidati sindaci effettivi (ivi incluso il candidato Presidente del Collegio Sindacale) e n. 1 (uno) candidato sindaco supplente designati dall'Investitore;
 - (B) n. 1 (uno) candidato sindaco effettivo e n. 1 (uno) candidato sindaco supplente designati da Luccini;
 - (C) in conformità allo Statuto, la Lista Sindaci sarà composta da due sezioni:
 - (1) una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, in cui: (x) il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale e l'altro candidato alla carica di sindaco effettivo di designazione dell'Investitore siano posti, rispettivamente, in prima e in terza posizione; e (y) il candidato alla carica di sindaco effettivo di designazione di Luccini sia posto in seconda posizione; e
 - (2) l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in cui il candidato alla carica di sindaco supplente di designazione di Luccini sia posto in ultima posizione,

cosicché, qualora vengano presentate una o più liste di minoranza, e dalla lista di minoranza che sia risultata prima per numero di voti vengano tratti n. 1 (uno) sindaco effettivo e n. 1 (uno) sindaco supplente in conformità allo Statuto: (x) i sindaci effettivi eletti dalla Lista Sindaci saranno il candidato Presidente del Collegio Sindacale di designazione dell'Investitore (prima posizione) e il candidato sindaco effettivo di designazione di Luccini (seconda posizione); e (y) i candidati in ultima posizione in ciascuna delle due sezioni della Lista Sindaci (i.e., rispettivamente, il candidato alla carica di sindaco effettivo di designazione dell'Investitore posto in terza posizione nella relativa sezione e il candidato alla carica di sindaco supplente di designazione di Luccini posto in ultima posizione nella relativa sezione) non risulteranno eletti.

- (iii) tutti i candidati inclusi nella Lista Sindaci siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto (ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF);
- (iv) BidCo esprima i propri diritti di voto nell'assemblea di Reway in favore della Lista Sindaci.

Collegio sindacale di Reway dopo il Delisting

A seguito del Delisting, il collegio sindacale dell'Emittente sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati come segue:

- (i) l'Investitore avrà il diritto di designare 2 (due) sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio Sindacale) e 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) Luccini avrà il diritto di designare 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente.

Materie riservate assembleari e consiliari

Ai sensi del Patto Parasociale, a Luccini sono attribuiti taluni diritti di veto in relazione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione di Rinova HoldCo, Rinova BidCo e dell'Emittente aventi ad oggetto determinate materie di carattere strategico (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie, indebitamento oltre determinate soglie e operazioni con parti correlate dell'Investitore), da esercitarsi direttamente, con riguardo alle materie riservate all'assemblea di Rinova HoldCo, ovvero – in tutti gli altri casi – per il tramite degli amministratori designati da Luccini in conformità con quanto previsto dal Patto Parasociale.

Si segnala, per completezza, che il Patto Parasociale prevede una c.d. “*sunset clause*”, in forza della quale tutti i diritti di *governance* attribuiti a Luccini ai sensi del Patto Parasociale (ivi inclusi i diritti di veto e i diritti di designazione sopra descritti) cesseranno di essere efficaci qualora, a seguito del Delisting, Luccini cessi di detenere una partecipazione in HoldCo rappresentativa di meno del 7,5% del relativo capitale sociale.

Trasferimento delle partecipazioni in HoldCo

Il Patto Parasociale disciplina, tra l'altro, il regime di trasferimento (diretto e indiretto) delle azioni di Rinova HoldCo che trova applicazione a partire dalla Data di Esecuzione.

In particolare, il Patto Parasociale prevede:

- (i) il divieto per l'Investitore e Luccini di trasferire azioni di Rinova HoldCo (c.d. *lock-up*) per 5 anni dalla Data di Esecuzione, salvo per specifiche ipotesi di trasferimenti consentiti;
- (ii) il divieto per l'Investitore e Luccini di effettuare trasferimenti indiretti di azioni di Rinova HoldCo, salvo per specifiche ipotesi di trasferimenti consentiti;
- (iii) nel periodo intercorrente tra la scadenza del *lock-up* e i successivi due anni (il “**Periodo di Vendita Congiunta**”), il diritto dell'Investitore di avviare – anche più volte – una procedura per la dismissione e valorizzazione dell'investimento, tramite vendita congiunta dell'intero capitale sociale di Rinova HoldCo (ovvero, in accordo con Luccini, di Reway) (la “**Procedura di Vendita Congiunta**”), subordinata a un preventivo diritto di prima offerta di Luccini per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'Investitore in Rinova HoldCo;
- (iv) una volta decorso il Periodo di Vendita Congiunta senza che alcuna Procedura di Vendita Congiunta sia stata avviata (ovvero completata con esito positivo):

- (1) un reciproco diritto di prima offerta dell'Investitore e di Luccini in caso di trasferimento di azioni di Rinova HoldCo da parte di una delle medesime;
- (2) il diritto di co-vendita di Luccini in caso di trasferimento di azioni di Rinova HoldCo da parte dell'Investitore;
- (3) il diritto di trascinarsi dell'Investitore su tutte le azioni di Rinova HoldCo detenute da Luccini nel caso in cui l'Investitore trasferisca un numero di azioni di Rinova HoldCo tale per cui il medesimo cessi di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su Rinova HoldCo.

Per completezza, si precisa che, in conformità con quanto previsto dal Patto Parasociale, in data 23 settembre 2026 l'assemblea degli azionisti di Reway ha deliberato – tra l'altro – in merito al rinnovo degli organi sociali dell'Emittente.

Per maggiori informazioni in merito alla composizione degli organi sociali dell'Emittente – come risultante a seguito della predetta assemblea – si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.2.4, del Documento di Offerta.

3.5.2 Management Incentive Plan

Il Patto Parasociale prevede l'investimento in HoldCo di talune “risorse chiave” del Gruppo Reway, tramite attuazione ed implementazione, successivamente al Delisting, del MIP.

Con riferimento al MIP, si segnala che:

- (i) alla Data del Documento di Offerta, l'Investitore e Luccini hanno concordato – con efficacia vincolante – esclusivamente i principi chiave che regoleranno il MIP (come allegati al Patto Parasociale), la cui concreta redazione e implementazione avverrà in una successivamente al Delisting;
- (ii) fermo quanto precede, il Patto Parasociale prevede espressamente che, in ogni caso, i termini e condizioni del Piano di Incentivazione dovranno essere *“in linea con la prassi di mercato delle operazioni di “private equity” e in conformità con il principio di parità di trattamento in materia di offerta pubblica di acquisto”*;
- (iii) secondo i principi concordati ai sensi del Patto Parasociale, il MIP:
 - (1) sarà destinato a un ristretto numero di “risorse chiave” di Reway e delle società del Gruppo (tra cui PL), individuate in apposito allegato al Patto Parasociale, nonché alle eventuali ulteriori risorse tempo per tempo individuate ai sensi del Patto Parasociale (collettivamente, i **“Key People”**);
 - (2) sarà implementato – successivamente al Delisting – mediante la sottoscrizione, da parte di ciascuno dei suddetti Key People, di un apposito aumento di capitale di HoldCo, a fronte dell'emissione di una nuova categoria di azioni da definirsi mediante apposita modifica dello statuto sociale di HoldCo;
 - (3) in particolare, l'accesso al MIP avverrà a fronte di un investimento iniziale da parte dei beneficiari, a condizioni di mercato e in linea con la prassi per analoghi strumenti di incentivazione, e la relativa premialità sarà soggetta a meccanismi di c.d. *vesting* temporale;
- (iv) l'“attivazione” del MIP sarà subordinata al conseguimento, in sede di *exit* dell'Investitore, di un rendimento minimo sull'investimento (in termini di multiplo del capitale investito e di tasso

interno di rendimento), e la misura della premialità sarà graduata in funzione del livello di rendimento effettivamente conseguito, secondo una usuale struttura di c.d. *carried interest*.

3.6 Possibili scenari in esito all'Offerta

3.6.1 Scenario in caso di adesione all'Offerta

Gli azionisti dell'Emittente che aderiranno all'Offerta cederanno le proprie Azioni a Rinova BidCo e riceveranno il Corrispettivo, pari ad Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta da essi detenuta e portata in adesione, con cessazione della qualità di azionista.

Il Corrispettivo verrà corrisposto entro la Data di Pagamento, salva l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui termini di adesione all'Offerta, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta.

3.6.2 Scenario in caso di mancata adesione all'Offerta

Secondo quanto illustrato nel Documento di Offerta, in caso di mancata adesione all'Offerta, gli azionisti che non aderiranno all'Offerta manterranno la titolarità delle proprie Azioni. Per gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta si profileranno i seguenti scenari, alternativi tra di loro, a seconda della partecipazione complessiva detenuta da Rinova BidCo all'esito dell'Offerta.

Raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente

Qualora Rinova BidCo venga a detenere, anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – Rinova BidCo, avendo dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, si avvarrà del Diritto di Acquisto sulle residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto).

Qualora ricorrano i relativi presupposti, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'Obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (*i.e.*, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni eventualmente acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto ovvero tramite la Procedura Congiunta – da determinarsi ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto – sarà pari al Corrispettivo.

Gli azionisti che non avessero aderito all'Offerta saranno, pertanto, obbligati a trasferire la titolarità delle Azioni da essi detenute in favore di Rinova BidCo e, per l'effetto, riceveranno per ogni Azione

così trasferita un corrispettivo pari al Corrispettivo, determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF.

Ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle Azioni dalla negoziazione su Euronext Growth Milan, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

Mancato verificarsi dei presupposti per il Delisting, scarsità del flottante a seguito dell'Offerta ed eventuale Fusione Delisting

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità di flottante tale da non assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente e/o il Delisting, ai sensi degli articoli 40 e 41 del Regolamento Emittenti EGM. Qualora tale scarsità di flottante si verificasse, l'Offerente ha dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente.

In ogni caso, qualora non si verifichino i presupposti per il Delisting ad esito dell'Offerta, l'Offerente potrebbe in ogni caso conseguire il Delisting mediante la Fusione Delisting. Alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte dei competenti organi sociali dell'Offerente con riguardo alla Fusione Delisting o alla eventuale tempistica della stessa.

Per maggiori informazioni a tale riguardo, si rinvia all'Avvertenza A.7 e alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del Documento di Offerta.

Fusione e riorganizzazione societaria post-Delisting

In caso di Delisting (diverso da quello conseguente alla Fusione Delisting), come concordato dall'Investitore e Luccini nell'Accordo di Investimento, l'Offerente procederà, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla Fusione Obbligatoria. In particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore e Luccini si sono impegnati a perfezionare la Fusione Obbligatoria entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Pagamento, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere a tutte le disposizioni di legge applicabili e agli obblighi contenuti nel Contratto di Finanziamento (e nella documentazione contrattuale accessoria).

In tale scenario, il patrimonio dell'Emittente andrebbe a costituire garanzia generica dell'indebitamento assunto da Rinova BidCo in forza del Contratto di Finanziamento e, pertanto, la Fusione Obbligatoria potrebbe qualificarsi come "fusione con indebitamento", con conseguente applicazione della disciplina di cui all'articolo 2501-bis del Codice Civile.

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione Delisting e alla Fusione Obbligatoria, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del Documento di Offerta.

4. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO

4.1 Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri dell'Offerente

Nel Documento di Offerta, l'Offerente ha dichiarato che l'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente - anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto - ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, nonché delle

applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, in applicazione del richiamo operato dall'articolo 14 dello Statuto, finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a ottenere il Delisting.

L'Offerta si inserisce nell'ambito di un progetto di investimento dell'Offerente – e, indirettamente, dell'Investitore – in Reway, diretto a contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Reway nel medio lungo periodo, in linea con l'orizzonte di investimento proprio di un investitore di *private equity*. Secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l'Offerente ritiene che il Delisting dell'Emittente sia un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, nella misura in cui esso consentirebbe all'Emittente di agire in un unico contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato.

Il Consiglio di Amministrazione prende inoltre atto di quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, secondo cui lo stesso non esclude la possibilità di valutare in futuro, a propria discrezione, l'opportunità di porre in essere eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o riorganizzazioni societarie e aziendali che possano essere ritenute opportune e in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di rafforzamento di Reway, sia nel caso in cui il Delisting sia conseguito sia nel caso in cui lo stesso non sia conseguito.

Alla Data del presente Comunicato, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione formale in relazione a quanto precede. Gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere.

4.1.1 Programmi relativi alla gestione delle attività

Ad esito dell'Offerta, l'Offerente intende sostenere l'attuale percorso di crescita di Reway, che potrà continuare a contare sulla visione e sull'apporto manageriale e strategico del suo fondatore e del *management team*, contribuendovi, quale azionista di controllo, mediante l'apporto a Reway delle competenze ed esperienze maturate a livello internazionale e derivanti da un solido *track record* di investimenti.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha pianificato di operare ristrutturazioni o riorganizzazioni dell'attività dell'Emittente e/o del Gruppo e, pertanto, si attende che siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

Come sopra anticipato, l'Offerente ritiene, inoltre, che il Delisting dell'Emittente costituisca un presupposto per favorirne la crescita e il rafforzamento nel medio-lungo termine, in quanto consentirebbe a Reway di agire in una cornice giuridica caratterizzata da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi, beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e derivanti dalla quotazione sul mercato.

Più in dettaglio, l'Offerente ritiene che: **(i)** le strategie di crescita di Reway possano essere più efficacemente perseguite da una società non quotata, che, come tale, possa beneficiare di una semplificazione dei processi decisionali e operativi; e **(ii)** il mantenimento della quotazione su Euronext Growth Milan allo stato non risponda a un apprezzabile interesse sociale di Reway, avuto anche riguardo al basso livello di flottante dell'Emittente e ai limitati volumi di scambio del titolo che ne hanno caratterizzato il recente andamento.

Pertanto, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti di Azioni

eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile nel corso del Periodo di Adesione (ove applicabile) – una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – intende esercitare il Diritto di Acquisto sulle residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto), non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Qualora ricorrano i relativi presupposti, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-bis dello Statuto), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'Obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (i.e., l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

4.1.2 Investimenti futuri e fonti di finanziamento

Alla Data del Comunicato, l'organo amministrativo dell'Offerente non ha assunto alcuna decisione formale in merito a investimenti di particolare importanza e/o ulteriori rispetto a quelli generalmente richiesti per la gestione operativa delle attività nel settore industriale in cui l'Emittente opera, come dichiarato dall'Offerente nella Sezione G, Paragrafo G.2.2. del Documento di Offerta.

4.1.3 Ipotesi di Fusione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente prende atto di quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, secondo cui in caso di Delisting (diverso da quello conseguente alla Fusione Delisting), come concordato dall'Investitore e Luccini nell'Accordo di Investimento, l'Offerente procederà, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla fusione per incorporazione dell'Offerente in Reway (i.e., la Fusione Obbligatoria). In particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore e Luccini si sono impegnati a perfezionare la Fusione Obbligatoria entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Pagamento, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere a tutte le disposizioni di legge applicabili e agli obblighi contenuti nel Contratto di Finanziamento (e nella documentazione contrattuale accessoria).

In tale scenario, il patrimonio dell'Emittente andrebbe a costituire garanzia generica dell'indebitamento assunto da Rinova BidCo in forza del Contratto di Finanziamento e, pertanto, la Fusione Obbligatoria potrebbe qualificarsi come “fusione con indebitamento”, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'articolo 2501-bis del Codice Civile.

Avuto riguardo a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, preso atto di quanto riferito dall'Offerente, precisa che alla data del presente Comunicato dell'Emittente nessuna analisi né attività istruttoria è stata al riguardo compiuta e/o valutata dai competenti organi sociali dell'Emittente, né sono state assunte decisioni formali da parte degli stessi in merito.

4.1.4 Modifiche previste nella composizione degli organi sociali

Alla Data di Esecuzione, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dimissionario Anticipato, con efficacia dalla medesima Data di Esecuzione, nonché a seguito delle dimissioni rassegnate da parte di tutti gli altri amministratori e di tutti i membri del collegio sindacale dell'Emittente in carica, con efficacia dalla data della prima assemblea dell'Emittente successiva alle medesime, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, *(i)* nominato per cooptazione Alessio Masiero quale membro del

consiglio di amministrazione dell'Emittente, in sostituzione del Dimissionario Anticipato; e **(ii)** convocato l'assemblea dei soci di Reway, da tenersi alla data del 23 settembre 2026, al fine, tra l'altro, di deliberare in ordine alla presa d'atto delle predette dimissioni e al rinnovo degli organi sociali, in conformità a quanto previsto ai sensi del Patto Parasociale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, e segnatamente nella Sezione G, Paragrafo G.2.6 e nella Sezione B, Paragrafo B.2.4, in relazione alle modifiche previste nella composizione degli organi sociali dell'Emittente.

In particolare, come dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta e come disciplinato dall'Accordo di Investimento e Patto Parasociale: (i) il CdA di Reway (prima del Delisting) sarà composto da 7 (sette) membri, di cui 4 (quattro) designati dall'Investitore (incluso il Presidente) e 3 (tre) designati da Luccini (incluso PL quale amministratore delegato), fatta salva l'eventuale lista di minoranza; e (ii) il Collegio Sindacale (prima del Delisting) sarà composto da 5 membri (3 effettivi e 2 supplenti), designati per 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente dall'Investitore (incluso il Presidente del Collegio Sindacale) e per 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente da Luccini.

PL sarà uno degli amministratori di Reway nominati su designazione di Luccini e sarà nominato Amministratore Delegato della medesima. Il mandato di PL quale amministratore delegato sarà regolato dal Contratto di Amministrazione.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 (sette) componenti.

Più nel dettaglio, in data 23 settembre 2026 – successivamente all'approvazione del presente Comunicato dell'Emittente, intervenuta in data 17 settembre 2026 – l'assemblea degli azionisti di Reway ha provveduto, *inter alia*, al rinnovo degli organi sociali nominando, sulla base dell'unica lista presentata da Rinova BidCo (composta secondo quanto previsto dal Patto Parasociale), un nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Aurelio Regina, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabio Cosmo Domenico Canè, Alessio Masiero, Andrea Paolo Maria Vallini, Paolo Luccini e Andrea Corradino nella veste di consiglieri, e Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas nella veste di consigliere indipendente. Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Nel corso della medesima assemblea degli azionisti, sulla base dell'unica lista presentata da Rinova BidCo (composta secondo quanto previsto dal Patto Parasociale), è stato altresì nominato un nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Giovanni Grazzini, nella veste di Presidente del Collegio Sindacale, Maurizio Salom e Stefano Lunardi nella veste di sindaci effettivi, Monica Antonia Castiglioni e Mauro Zavani quali sindaci supplenti. Il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

Sempre in data 23 settembre 2026, si è tenuta una riunione del neo-nominato Consiglio di Amministrazione che ha, *inter alia*, nominato il consigliere Paolo Luccini quale Amministratore Delegato di Reway, contestualmente conferendogli i relativi poteri di ordinaria amministrazione, con durata sino alla data di naturale scadenza della sua carica quale consigliere dell'Emittente, così confermando l'attribuzione dell'incarico già precedentemente svolto dal medesimo consigliere.

4.1.5 Modifiche dello statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, e segnatamente alla Sezione G, Paragrafo G.2.7, secondo cui, in caso di Delisting, non appena ragionevolmente possibile, sarà sottoposta all'assemblea straordinaria dell'Emittente l'approvazione di un nuovo testo di statuto che terrà conto, tra l'altro, del fatto che l'Emittente non sarà più una società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan.

4.2 Valutazioni in merito all'Offerta e alla congruità del Corrispettivo

Il Consiglio di Amministrazione rileva che l'Offerta è promossa in conformità alla normativa applicabile. In particolare, secondo quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, l'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rinova BidCo, anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, sulle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Le previsioni applicabili richiedono che tale tipologia di offerta non contenga condizioni, patti speciali, o altre clausole particolari che possano influire sul suo contenuto. Sotto questo aspetto, si segnala che, essendo l'Offerta obbligatoria, anche per effetto del richiamo operato dall'art. 14 dello Statuto, essa non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia.

In particolare, l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni. Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell'Offerta previste dalla legge.

Il CdA prende altresì atto che:

- a) il Corrispettivo, pari ad Euro 10,31 per ciascuna Azione, è stato determinato in misura pari al Prezzo per Azione corrisposto da Rinova BidCo per l'acquisto delle Partecipazioni Target, in conformità all'art. 106, comma 2, del TUF, come reso applicabile per richiamo dall'art. 14 dello Statuto dell'Emittente;
- b) l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta;
- c) il Documento di Offerta è stato approvato da CONSOB con delibera n. 24151 del 30 settembre 2026.

Infine, il Consiglio di Amministrazione prende atto che, secondo quanto rappresentato nel Documento di Offerta, e segnatamente nel Paragrafo A.10., la promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna ulteriore autorizzazione.

A tal riguardo, si segnala che il perfezionamento dell'acquisto delle Partecipazioni Target – quale presupposto dell'obbligo di promuovere l'Offerta – era subordinato, quale condizione sospensiva della Compravendita Luccini, all'ottenimento dell'Autorizzazione Antitrust e dell'Autorizzazione Golden Power. Entrambe le autorizzazioni sono state conseguite anteriormente alla Data di Esecuzione.

4.2.1 Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta

Secondo quanto riportato nel Documento di Offerta, il Corrispettivo è pari ad Euro 10,31 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta. Il Corrispettivo si intende “*cum dividend*” (ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente). Si precisa che non sono previste distribuzioni di dividendi e/o riserve entro la Data di Pagamento.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari **(i)** al 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla Data di Riferimento, nonché **(ii)** al 2,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla Data di Esecuzione.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, se e in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta e/o imposta sostitutiva eventualmente dovuta in relazione alla eventuale plusvalenza realizzata rimarrà a carico degli Aderenti.

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, e tenuto conto dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuoverla (ovverosia l'acquisto delle Partecipazioni Target e, in particolare, della Partecipazione Luccini) il Corrispettivo **(i)** è stato determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto (nonché in conformità con l'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM), secondo cui l'Offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla data della Comunicazione dell'Offerente per acquisti di Azioni; e **(ii)** coincide – stante l'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini, nonché il mancato verificarsi dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target – con il corrispettivo unitario pagato dall'Offerente per l'acquisto della Partecipazione Luccini, pari altresì a quello pagato per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini.

Per una descrizione dettagliata dei criteri di determinazione del Corrispettivo, si rinvia alla Sezione E del Documento di Offerta.

4.2.2 Parere dell'Amministratore Indipendente

L'Amministratore Indipendente ha reso il proprio parere motivato ai sensi dell'art 39-bis del Regolamento Emittenti.

Il Parere dell'Amministratore Indipendente, contenente le valutazioni dell'Amministratore Indipendente sull'Offerta promossa dall'Offerente e sulla congruità del Corrispettivo, rilasciato anche sulla base delle valutazioni contenute nella Fairness Opinion predisposta dall'Esperto Indipendente, è stato redatto esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti ed è stato messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, del Comunicato dell'Emittente, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti.

Nel Parere dell'Amministratore Indipendente è sintetizzata la struttura dell'Offerta e il contesto dell'Operazione nel suo complesso, dando altresì conto della documentazione esaminata dall'Amministratore Indipendente ai fini dello svolgimento delle proprie valutazioni.

Ai fini della valutazione della congruità del Corrispettivo, l'Amministratore Indipendente ha analizzato, *inter alia*, la bozza di Documento di Offerta depositata presso CONSOB dall'Offerente in data 17 agosto 2026, nella forma trasmessa in pari data all'Emittente e nelle versioni di volta in volta modificate nel corso dell'istruttoria dinanzi a CONSOB, e i contenuti e le conclusioni della Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente.

L'Amministratore Indipendente ha condiviso le metodologie, le ipotesi e le conclusioni contenute nella Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente. In particolare, l'Amministratore Indipendente ha ritenuto che l'impostazione metodologica adottata dall'Esperto Indipendente sia coerente con la dottrina, la prassi professionale e di mercato e sia idonea all'attività valutativa svolta.

Tenuto conto di quanto precede, l'Amministratore Indipendente ha dato atto e fatto constatare che:

- a. in qualità di unico amministratore indipendente, in carica alla data del presente Parere, non ha partecipato, a qualunque titolo, alle trattative per la definizione dell'Operazione che costituisce presupposto della promozione dell'Offerta;
- b. nello svolgimento delle attività istruttorie condotte in relazione all'Offerta, anche sulla base della Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente e dei lavori ad essa sottostanti, ha esaminato la documentazione e tutti i pertinenti aspetti e profili utili per (i) l'apprezzamento dell'Offerta, nonché per (ii) la valutazione della stessa e della congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo;
- c. l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti dell'Emittente titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta;
- d. il Corrispettivo dell'Offerta, trattandosi di offerta avente natura obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello Statuto), risponde a quanto stabilito *ex lege* dall'articolo 106, comma 2, del TUF, essendo pari al prezzo più elevato corrisposto dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla Comunicazione dell'Offerente per l'acquisto di Azioni dell'Emittente;
- e. trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- f. l'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a ottenere il Delisting, obiettivo che l'Offerente potrebbe perseguire anche tramite la Fusione Delisting qualora il Delisting non si realizzasse a esito dell'Offerta;
- g. i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta che non aderissero all'Offerta potrebbero trovarsi in una situazione tale per cui, in caso di Delisting, a prescindere dalle modalità con cui quest'ultimo verrà conseguito, la liquidazione del proprio investimento potrebbe risultare difficoltosa, in quanto i medesimi sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- h. la Fairness Opinion rilasciata dall'Esperto Indipendente – approfonditamente esaminata dall'Amministratore Indipendente – ha concluso che il Corrispettivo dell'Offerta è da ritenersi, da un punto di vista finanziario, congruo.

Tenuto conto di tutto quanto precede, l'Amministratore Indipendente ha ritenuto che:

- (i) l'Offerta sia conforme alle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti, in quanto obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, come richiamati dall'articolo 14 dello Statuto, e non contenga condizioni, patti speciali o altre clausole che possano influire sul suo contenuto essenziale;
- (ii) il Corrispettivo di Euro 10,31 per Azione risulta, da un punto di vista finanziario, congruo per i destinatari dell'Offerta, come confermato dalla Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente.

In ogni caso, all'interno del Parere dell'Amministratore Indipendente è precisato che la convenienza economica dell'adesione all'Offerta dovrà essere valutata dal singolo azionista tenuto conto di tutto quanto rilevante, tra cui l'andamento del valore di mercato delle Azioni, le dichiarazioni dell'Offerente e le informazioni contenute nel Documento di Offerta, nel Comunicato dell'Emittente e in ogni altro documento relativo all'Offerta, nonché della propria posizione personale in relazione all'investimento effettuato nell'Emittente.

Il testo integrale del Parere dell'Amministratore Indipendente è allegato *sub* Allegato A.

4.2.3 Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente

L'Esperto Indipendente ha rilasciato in data 16 settembre 2026 la propria Fairness Opinion ai sensi e per gli effetti degli articoli 39, comma 1, lett. d), e 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Per le sue analisi, l'Esperto Indipendente ha fatto riferimento, *inter alia*, alle seguenti informazioni e documenti:

- i bilanci d'esercizio e consolidati di Reway relativi agli ultimi 3 esercizi (2023–2025);
- lo Statuto di Reway;
- le presentazioni societarie (*investor presentations*) di Reway disponibili al pubblico;
- i comunicati stampa della Società;
- la Comunicazione dell'Offerente;
- le ricerche e gli studi pubblicati dai *broker* che coprono il titolo Reway (Integrae SIM, Intermonte, ValueTrack);
- le ricerche dei *broker* e i dati finanziari relativi al panel di società quotate comparabili;
- i dati e le informazioni pubblicamente disponibili e, in particolare, raccolti attraverso Borsa Italiana, FactSet e Bloomberg relativi a Reway e a selezionate società quotate comparabili;
- gli altri dati disponibili pubblicamente che l'Esperto Indipendente ha ritenuto rilevanti per lo svolgimento delle valutazioni proprie della Fairness Opinion

Nella Fairness Opinion viene segnalato, inoltre, che l'Emittente non ha predisposto né fornito un piano industriale pluriennale ai fini della valutazione richiesta all'Esperto Indipendente.

Lo stesso Esperto Indipendente precisa che le analisi condotte sono state finalizzate esclusivamente a esprimere un giudizio sulla congruità finanziaria del Corrispettivo mediante il confronto con gli intervalli di valore per Azione risultanti dai criteri adottati. A tali fini, Reway è stata considerata in ipotesi di continuità aziendale e in ottica *stand-alone*, ossia di autonomia operativa, escludendo gli effetti specifici dell'Operazione, incluse eventuali sinergie, costi straordinari e conseguenze fiscali, finanziarie o operative della medesima.

Ai fini delle valutazioni condotte nella Fairness Opinion, sono state utilizzate come metodologie principali:

- a) il metodo noto come *Discounted Cash Flow* (“**DCF**”) applicato al *consensus* degli analisti, che permette di determinare il valore della società *target* attualizzandone i flussi di cassa operativi prospettici e il valore terminale; e
- b) il metodo dei c.d. Multipli di Borsa, grazie al quale è possibile determinare il valore di una società *target* mediante l'applicazione – ad alcuni indicatori economico-finanziari della società *target* – di multipli che il mercato borsistico esprime per società quotate comparabili.

Inoltre, sono state utilizzate come metodologie di controllo: (i.) l'analisi dei multipli di transazioni M&A precedenti e comparabili, la quale permette di determinare il valore di una società applicando i multipli impliciti pagati in transazioni comparabili precedenti ad alcune metriche economiche e finanziarie della società *target*; (ii.) l'analisi dei prezzi di borsa, la quale determina il valore per azione della società sulla base delle quotazioni del titolo, considerando le medie dei prezzi ponderate per i volumi su diversi orizzonti temporali; (iii.) l'analisi dei premi OPA corrisposti in precedenti offerte pubbliche di acquisto comparabili, grazie alla quale il valore di una società viene determinato in funzione dei premi corrisposti in precedenti offerte pubbliche di acquisto (“**Premi OPA**”), applicati ai prezzi medi di Borsa registrati dal titolo oggetto di analisi; e, infine, (iv.) l'analisi dei *target price* pubblicati dai *broker*

antecedentemente alla data di annuncio, ossia l'analisi delle valutazioni obiettivo che gli analisti finanziari hanno pubblicato sull'Emittente.

La tabella sottostante riporta gli intervalli di valore unitario per Azione risultanti dalle analisi condotte dall'Esperto Indipendente, da confrontare con il Corrispettivo pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione:

Metodologia	Applicazione	Valore minimo per Azione (in Euro)	Valore massimo per Azione (in Euro)
DCF	Principale	9,68	11,49
Multipli di Borsa	Principale	9,42	11,37
Multipli di transazioni precedenti M&A	Controllo	6,25	6,72
Prezzi di Borsa	Controllo	9,67	10,46
Premi OPA	Controllo	12,52	12,87
Target price	Controllo	10,35	12,85

Il giudizio dell'Esperto Indipendente, il quale si fonda sulla lettura congiunta e complessiva delle analisi effettuate, alla luce della complementarità dei criteri adottati, attribuendo rilievo principale al DCF e ai Multipli di Borsa e considerando le altre metodologie quali riferimenti di controllo, con le rispettive limitazioni, porta alla conclusione secondo cui il Corrispettivo dell'Offerta, pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata eventualmente in adesione, rientra in ciascuno degli intervalli delle metodologie principali: DCF (Euro 9,68–11,49) e Multipli di Borsa (Euro 9,42–11,37), mentre i criteri di controllo forniscono indicazioni non univoche.

Sulla base delle analisi effettuate e delle considerazioni svolte nella Fairness Opinion, l'Esperto Indipendente ha concluso che: **“il Corrispettivo pari a Euro 10,31, cum dividend, per ciascuna Azione ordinaria Reway portata in adesione all'Offerta sia congruo da un punto di vista finanziario”**.

Per una descrizione dettagliata delle metodologie, assunzioni e conclusioni dell'Esperto Indipendente, si rinvia alla Fairness Opinion. Il testo integrale della Fairness Opinion è allegato *sub* Allegato B.

4.2.4 Valutazioni del CdA in merito alla congruità del Corrispettivo

Il Consiglio di Amministrazione di Reway ha analizzato e approvato il presente Comunicato dell'Emittente nel corso della riunione del 17 settembre 2026, deliberando all'unanimità dei consiglieri presenti.

Alla luce di tutto quanto precede e, in particolare, sulla base della Documentazione Esaminata, ivi inclusa la Fairness Opinion resa dall'Esperto Indipendente, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, ha ritenuto che il Corrispettivo di Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata eventualmente in adesione risulti, da un punto di vista finanziario, congruo per i destinatari dell'Offerta.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente ha preso atto della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, vigilando sul processo deliberativo seguito, senza formulare alcun rilievo.

5. INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL CDA ALLE TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE

Per le indicazioni in merito alla partecipazione dei membri del Consiglio di Amministrazione alle trattative per la definizione dell'Operazione, si rinvia integralmente a quanto illustrato al precedente Paragrafo 2.3 del presente Comunicato dell'Emittente.

In sintesi, le trattative relative all'Operazione sono state condotte da PL esclusivamente nella propria qualità di soggetto titolare del controllo su Luccini e di soggetto al tempo detentore del controllo sull'Emittente (indirettamente, per il tramite di Luccini), e di soggetto reinvestitore nell'ambito dell'Operazione, e non nella propria qualità di amministratore delegato dell'Emittente.

Fatto salvo quanto sopra indicato, nessun altro componente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha partecipato, a qualunque titolo, alle trattative per la definizione dell'Operazione nel contesto della quale è stata promossa l'Offerta.

6. INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

L'Offerta non comporta effetti diretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, essendo promossa e finanziata da Rinova BidCo con fondi propri e con disponibilità derivanti dal Contratto di Finanziamento.

Qualora sia data esecuzione alla Fusione, il patrimonio della società risultante dalla Fusione verrebbe a costituire garanzia generica dell'indebitamento contratto dall'Offerente ai sensi del Contratto di Finanziamento. In tale ipotesi, il patrimonio dell'Emittente andrebbe a costituire garanzia generica dell'indebitamento assunto da Rinova BidCo in forza del Contratto di Finanziamento e l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. La sostenibilità del debito dovrà essere valutata alla luce dei flussi di cassa operativi di Reway e sarà oggetto di specifica attestazione nell'ambito della procedura di fusione con indebitamento ai sensi dell'art. 2501-*bis* c.c., ove applicabile.

In relazione alla Fusione, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente prende atto che l'Investitore e Luccini hanno concordato, nell'ambito degli accordi relativi all'Operazione, che: (a) l'eventuale Fusione Obbligatoria sarà perfezionata successivamente al Delisting, mentre (b) nel caso di Fusione Delisting, Rinova BidCo e Reway si adopereranno con sforzi commercialmente ragionevoli onde dar luogo alla Fusione Delisting. Alla data del presente Comunicato dell'Emittente, nessuna analisi né decisione formale è stata assunta dai competenti organi sociali dell'Emittente e dell'Offerente in merito alla Fusione.

7. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

7.1 Informazioni sui fatti di rilievo successivi all'ultimo bilancio approvato

In data 31 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato: (i) il progetto di bilancio individuale dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; e (ii) il bilancio consolidato del Gruppo Reway per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In data 30 aprile 2026, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Reway ha approvato il bilancio individuale dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, unitamente al bilancio consolidato del Gruppo Reway per il medesimo esercizio (congiuntamente, la "**Relazione Finanziaria Annuale**"), messa a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione "*Investor relations*".

La Relazione Finanziaria Annuale, predisposta in conformità ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), è stata assoggettata a revisione legale dei conti da parte di RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. (la "**Società di Revisione**"), la quale, in data 15 aprile 2026, ha emesso le proprie relazioni ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, esprimendo un giudizio senza rilievi sia con riguardo al bilancio consolidato del Gruppo Reway per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, sia con riguardo al bilancio individuale di Reway al 31 dicembre 2025.

Al pari, con riferimento all'esercizio 2024, si precisa che il bilancio consolidato del Gruppo Reway e il bilancio di esercizio di Reway al 31 dicembre 2024, predisposti in conformità ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), sono stati assoggettati a revisione legale dei conti da parte della medesima società di revisione, la quale, in data 15 aprile 2025, ha emesso le relazioni ai sensi degli artt. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, esprimendo in entrambi i casi un giudizio senza rilievi.

Fatta eccezione per la promozione dell'Offerta e quanto sopra menzionato, nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2025 e la Data del Comunicato dell'Emittente non si sono verificati fatti che assumano rilevanza ai fini della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Si segnala inoltre che, sulla base del calendario degli eventi societari 2026 pubblicamente disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.rewaygroup.com), in data 30 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si riunirà per deliberare in merito all'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026.

La relazione finanziaria semestrale consolidata dell'Emittente al 30 giugno 2026 verrà messa a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.rewaygroup.com, sezione "*Investor relations*".

7.2 Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente

Alla Data del Comunicato dell'Emittente, non ci sono aggiornamenti relativi all'andamento recente e alle prospettive dell'Emittente, ulteriori rispetto a quanto indicato nel Documento di Offerta e/o nella Relazione Finanziaria Annuale dell'Emittente.

Per le informazioni relative alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Reway, nonché all'evoluzione prevedibile della gestione, si rinvia integralmente alla Relazione Finanziaria Annuale dell'Emittente.

8. CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nel corso della riunione del 17 settembre 2026, ha approvato il Comunicato dell'Emittente.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente:

- esaminati (i) i contenuti del Documento di Offerta, (ii) il Parere dell'Amministratore Indipendente; (iii) la Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente, nonché l'ulteriore Documentazione Esaminata, indicata nel precedente Paragrafo 2.4 del presente Comunicato dell'Emittente;
- tenuto conto e preso atto delle conclusioni del Parere dell'Amministratore Indipendente, il quale ha ritenuto che:
 - (i) l'Offerta sia conforme alle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti, in quanto obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, come richiamati dall'articolo 14 dello Statuto, e non contenga condizioni, patti speciali o altre clausole che possano influire sul suo contenuto essenziale;
 - (ii) il Corrispettivo di Euro 10,31 per Azione risulta, da un punto di vista finanziario, congruo per i destinatari dell'Offerta, come confermato dalla Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente.

con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, **ritiene che il Corrispettivo dell'Offerta sia congruo, da un punto di vista finanziario**, per i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Resta fermo, in ogni caso, che: (i) il presente Comunicato dell'Emittente non intende in alcun modo sostituire il Documento di Offerta o qualunque altro documento relativo all'Offerta di competenza e responsabilità dell'Offerente e diffuso dal medesimo, e non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all'Offerta, né sostituisce la necessità che ogni singolo soggetto svolga la propria personale valutazione in relazione all'adesione all'Offerta e ad ogni altra operazione che concerne l'Emittente e gli strumenti finanziari emessi dallo stesso, sulla base di quanto rappresentato dall'Offerente nel Documento di Offerta; e (ii) la convenienza economica circa l'adesione dovrà essere valutata autonomamente dal singolo titolare di Azioni, tenuto anche conto, in particolare, dell'andamento di mercato delle Azioni durante il Periodo di Adesione, delle proprie strategie di investimento e delle caratteristiche della partecipazione dal medesimo detenuta.

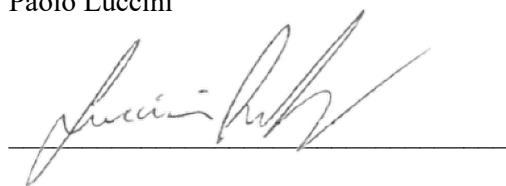
In aggiunta a quanto precede, si ritiene che ciascun azionista destinatario dell'Offerta, al fine di effettuare le proprie valutazioni, dovrebbe considerare attentamente i possibili scenari in caso di adesione, o di mancata adesione, all'Offerta, come descritti nel Documento di Offerta e richiamati al precedente Paragrafo 3.6 del presente Comunicato dell'Emittente, nonché i programmi futuri dell'Offerente relativamente all'Emittente, come descritti nel Documento di Offerta e richiamati al precedente Paragrafo 4.1.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente ha preso atto della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, vigilando sul processo deliberativo seguito, senza formulare alcun rilievo.

Milano, 2 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione di Reway Group S.p.A.

Paolo Luccini



(Amministratore Delegato)

ALLEGATI

Allegato A – Parere dell’Amministratore Indipendente

Allegato B – Fairness Opinion dell’Esperto Indipendente

[pagina lasciata intenzionalmente in bianco]

PARERE DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI REWAY GROUP S.P.A.

ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

in relazione alla

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA

ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello statuto dell'Emittente

avente ad oggetto le azioni ordinarie di
Reway Group S.p.A.

promossa da Rinova BidCo S.p.A.

17 settembre 2026

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
1. PREMESSA	12
1.1. L'OPA promossa da Rinova BidCo.....	12
1.2. L'Emittente.....	13
1.3. L'Offerente	14
1.4. Le Persone che Agiscono di Concerto	15
1.5. Gli accordi rilevanti conclusi prima dell'OPA.....	15
2. IL PARERE - FINALITA' E LIMITAZIONI	17
3. ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	18
3.1. Amministratore Indipendente che ha partecipato alla redazione del Parere.....	18
3.2. L'Esperto Indipendente.....	18
3.3. Documentazione esaminata.....	18
4. ELEMENTI ESSENZIALI E NATURA DELL'OFFERTA.....	19
4.1. Finalità dell'OPA	19
4.2. Elementi essenziali e natura dell'OPA	19
4.3. Corrispettivo dell'OPA.....	20
4.4. Modalità di finanziamento	21
5. POSSIBILI SCENARI PER I DETENTORI DI AZIONI	22
5.1. Scenario in caso di adesione all'Offerta	22
5.2. Scenario in caso di mancata adesione all'Offerta	22
5.2.1. Raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente	23
5.2.2. Mancato verificarsi dei presupposti per il Delisting, scarsità del flottante a seguito dell'Offerta ed eventuale Fusione Delisting	23
5.3. Fusione e riorganizzazione post - Delisting	24
6. VALUTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE.....	24
6.1. La Fairness Opinion	24
6.2. Valutazioni dell'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo dell'Offerta	25
Allegato 1- Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente	28

DEFINIZIONI

Si riporta qui di seguito l'elenco dei principali termini utilizzati nel presente Parere, alcuni dei quali sono sostanzialmente corrispondenti a quelli riportati nel Documento di Offerta. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale, e viceversa.

Accordo di Investimento	L'accordo di investimento, sottoscritto in data 30 luglio 2026 tra l'Investitore e Luccini, volto a disciplinare in maggiore dettaglio, tra l'altro, il Reinvestimento e la promozione dell'Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti.
Aderente ovvero Aderenti	L'Azionista o gli Azionisti dell'Emittente che abbiano validamente portato le Azioni Oggetto dell'Offerta in adesione all'Offerta ai sensi del Documento di Offerta.
Altri Paesi	Gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia nonché qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti da parte dell'Offerente.
Amministratore Indipendente	Il Professor Giuseppe Vegas, unico amministratore indipendente dell'Emittente, non parte correlata dell'Offerente.
AuCap HoldCo Esecuzione	L'aumento di capitale a pagamento di Rinova HoldCo deliberato in data 20 luglio 2026, in due <i>tranche</i> tra loro scindibili, ma ciascuna delle quali inscindibile, per un importo di massimi nominali Euro 950.000,00, oltre sovrapprezzo, da liberarsi entro il 30 settembre 2026, in una o più <i>tranche</i> , con emissione di (i) n. 650.000 azioni ordinarie (convertitesi, all'esecuzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione, in un pari numero di azioni di categoria "A"), offerte in sottoscrizione all'Investitore e (ii) n. 300.000 azioni di categoria "B", offerte in sottoscrizione a Luccini (i.e., a servizio del Reinvestimento).
AuCap HoldCo Offerta	L'aumento di capitale di Rinova HoldCo deliberato in data 20 luglio 2026 (subordinatamente all'integrale esecuzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione), in via scindibile e progressiva, per un importo di massimi nominali Euro 1.000.000,00, oltre sovrapprezzo, da liberarsi entro il 31 marzo 2027, ad esecuzione progressiva in uno o più <i>tranche</i> , con emissione di (i) massime n. 700.000 azioni di categoria "A", offerte in sottoscrizione all'Investitore e (ii) massime n. 300.000 azioni di categoria "B", offerte in sottoscrizione a Luccini, su base <i>pari passu</i> in proporzione alla percentuale del capitale sociale di HoldCo di tempo in tempo di titolarità dell'Investitore e di Luccini.
Autorità Golden Power	La Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero qualsiasi altro ufficio o dipartimento del Governo italiano competente ai sensi della Normativa Golden Power.

Autorizzazione Antitrust	Il Provvedimento rilasciato in data 28 luglio 2026 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.
Autorizzazione Golden Power	Il Provvedimento rilasciato in data 8 luglio 2026, mediante comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante la delibera con cui il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, nella riunione del 9 giugno 2026, ha accertato che l'Operazione non rientra nell'ambito di applicazione della Normativa Golden Power.
Azione Oggetto dell'Offerta ovvero Azioni Oggetto dell'Offerta	Ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le, o parte delle) massime n. 6.451.000 Azioni, ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan, rappresentative di circa il 16,62% del capitale sociale dell'Emittente, ossia la totalità delle Azioni in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotta la Partecipazione dell'Offerente.
Azione ovvero Azioni	Ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le, o parte delle) n. 38.804.802 azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83- <i>bis</i> del TUF e ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con codice ISIN IT0005528069, rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta.
Banca Finanziatrice e congiuntamente, Banche Finanziatrici	Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Crédit Agricole Italia S.p.A., BPER Banca S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Piraeus Bank, che agisce tramite la succursale di Francoforte, Illimity Bank S.p.A., Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., in qualità di società di gestione di ECRA Private Debt Fund, Cherry Bank S.p.A. e Solution Bank S.p.A.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari n. 6.
CdA ovvero Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione di Reway.
Codice Civile ovvero c.c.	Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente integrato e modificato.
Compravendita Casillo	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Casillo, come disciplinato ai sensi dello SPA Casillo.
Compravendita Luccini	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Luccini, come disciplinato ai sensi dello SPA Luccini.
Compravendita Radini	L'acquisto, da parte dell'Offerente, della Partecipazione Radini, come disciplinato ai sensi dello SPA Radini.
Compravendite	Congiuntamente, la Compravendita Casillo, la Compravendita Luccini e la Compravendita Radini.

Comunicato dell’Emittente	Il comunicato dell’Emittente, redatto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, corredato dal Parere dell’Amministratore Indipendente e allegato al Documento di Offerta <i>sub</i> Appendice M.1.
Comunicazione dell’Offerente	La comunicazione dell’Offerente, prevista dagli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in data 31 luglio 2026.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n.3.
Contratto di Amministrazione	Il contratto di amministrazione tra Rinova HoldCo, Reway e PL, relativo alla carica di quest’ultimo quale amministratore delegato dell’Emittente, sottoscritto contestualmente al perfezionamento delle Compravendite alla Data di Esecuzione.
Contratto di Finanziamento	Il contratto di finanziamento sottoscritto, in data 27 luglio 2026, tra Rinova BidCo e le Banche Finanziatrici.
Corrispettivo <i>ovvero</i> Corrispettivo dell’Offerta	Il corrispettivo unitario pari a Euro 10,31 (<i>cum dividend</i>) (ossia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) che sarà pagato dall’Offerente agli Aderenti per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente.
Data del Comunicato	La data di pubblicazione del Comunicato dell’Emittente.
Data del Documento di Offerta	La data di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento Emittenti.
Data di Esecuzione	La data in cui hanno avuto esecuzione le Compravendite e si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione dell’Offerta da parte dell’Offerente, ovverosia il giorno 30 luglio 2026.
Data di Pagamento	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell’Offerente, come indicata alla Sezione F, Paragrafo F.5, del Documento di Offerta.
Data di Riferimento	Il Giorno di Borsa Aperta in cui è stato diffuso il comunicato stampa di annuncio della sottoscrizione degli SPA Target e del Term Sheet, ovverosia il giorno 15 maggio 2026.
<i>Delisting</i>	L’esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
Diritto di Acquisto	Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni Oggetto dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 111 del TUF, reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14- <i>bis</i> dello Statuto, nel caso in cui l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere – a seguito delle

	adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile – una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente.
Documento di Offerta	Il documento di offerta relativo all’Offerta, redatto dall’Offerente ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF e dell’art. 38 del Regolamento Emittenti.
Euronext Growth Milan ovvero EGM	Il sistema multilaterale di negoziazione denominato “ <i>Euronext Growth Milan</i> ”, organizzato e gestito da Borsa Italiana, sul quale sono negoziate le Azioni.
Emittente ovvero Reway	Reway Group S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Velasca 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 12141620968, con capitale sociale pari a Euro 715.252,99, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 38.804.802 Azioni, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare.
Esborso Massimo	Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, pari a Euro 66.509.810,00, calcolato sulla base del Corrispettivo e assumendo che tutte le Azioni Oggetto dell’Offerta siano portate in adesione all’Offerta.
Esperto Indipendente o Equita	Equita SIM S.p.A., incaricata dal CdA quale esperto indipendente ai sensi degli articoli 39, comma 1, lett. d), e 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.
Fairness Opinion	Il parere di congruità rilasciato dall’Esperto Indipendente sul Corrispettivo dell’Offerta, allegato al Comunicato dell’Emittente <i>sub</i> Allegato B.
Fusione	A seconda dei casi, la Fusione Obbligatoria o la Fusione Delisting, come di seguito definite.
Fusione Delisting	L’eventuale fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo, quale strumento per il conseguimento del Delisting nell’ipotesi in cui non vengano raggiunti i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto e/o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108 TUF.
Fusione Obbligatoria	La fusione per incorporazione di Rinova BidCo nell’Emittente mediante fusione inversa ai sensi degli artt. 2501-bis e ss. c.c., da perfezionarsi in caso di Delisting (diverso da quello conseguente alla Fusione Delisting) e successivamente allo stesso.

Garante dell'Esatto Adempimento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in qualità di soggetto che ha rilasciato la Garanzia di Esatto Adempimento.
Garanzia di Esatto Adempimento	La garanzia di esatto adempimento (c.d. <i>cash confirmation letter</i>) rilasciata dal Garante dell'Esatto Adempimento a favore dell'Offerente, ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, come indicato alla Sezione A, Paragrafo A.4.2 e alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta.
GEMA	GEMA S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Pasquale Alecce n. 50, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 02457280580.
Giorno di Borsa Aperta	Ciascun giorno di apertura dell'Euronext Growth Milan, secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da Borsa Italiana.
Gruppo ovvero Gruppo Reway	L'Emittente e le società da quest'ultimo direttamente o indirettamente controllate.
Investitore ovvero RP SICAV	Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF, fondo di investimento alternativo riservato, nella forma di <i>société à responsabilité limitée</i> di diritto lussemburghese, con sede legale in 1, rue Isaac Newton L-2242 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo (<i>Registre de Commerce et des Sociétés</i>) al numero B222585.
Linee Guida EGM	Le linee guida al Regolamento Emittenti EGM, incluse nel Regolamento Emittenti EGM medesimo, nella versione in vigore alla Data del Documento di Offerta.
LR	Livio Radini, cittadino italiano, nato a Sillano, il 1° luglio 1958, codice fiscale RDNLVI58L01I737A.
Luccini	Luccini S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Velasca n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12664970964.
MGA	M.G.A. S.r.l. - Manutenzioni Generali Autostrade, società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Quattro Novembre n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 01347360669.
MIP	Il <i>management incentive plan</i> previsto dal Patto Parasociale rivolto a talune "risorse chiave" di Reway e delle società del Gruppo, da realizzarsi tramite la sottoscrizione di azioni HoldCo.

Normativa Golden Power	Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, come successivamente modificato e integrato, nonché i relativi decreti attuativi.
Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 TUF	L'obbligo dell'Offerente di acquistare le residue Azioni Oggetto dell'Offerta da chi ne faccia richiesta qualora l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere – a seguito delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile) – una partecipazione complessiva nell'Emittente superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente stesso, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente stesso, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 108 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14- <i>bis</i> dello Statuto).
Offerente ovvero Rinova BidCo ovvero BidCo	Rinova BidCo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14773620969, il cui capitale sociale è pari, alla Data del Documento di Offerta, ad Euro 50.000,00 ed è interamente detenuto da HoldCo.
Offerta ovvero OPA	L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello Statuto, avente a oggetto le Azioni Oggetto dell'Offerta, promossa dall'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, come descritta nel Documento di Offerta.
Operazione	L'operazione complessiva consistente nell'acquisizione da parte di Rinova BidCo delle Partecipazioni Luccini, Casillo e Radini, nel Reinvestimento e nella promozione dell'Offerta.
Parere dell'Amministratore indipendente ovvero Parere	Il presente parere motivato contenente le valutazioni dell'Amministratore Indipendente sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, rilasciato ai sensi dell'articolo 39- <i>bis</i> , comma 2, del Regolamento Emittenti.
Partecipazione Casillo	Le complessive n. 7.051.281 Azioni cedute da PC e RC all'Offerente in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Casillo.
Partecipazione dell'Offerente	Le complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.

Partecipazione Luccini	Le complessive n. 25.000.000 Azioni cedute da Luccini all'Offerente in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Luccini.
Partecipazione Radini	Le complessive n. 302.521 Azioni, cedute da Radini e LR in data 30 luglio 2026, in esecuzione dello SPA Radini.
Partecipazioni Target	Congiuntamente, la Partecipazione Luccini, la Partecipazione Casillo e la Partecipazione Radini.
Patto Parasociale	Il patto parasociale sottoscritto in data 30 luglio 2026 tra l'Investitore e Luccini.
PC	Patrizia Casillo, cittadina italiana, nata a Albenga (SV), il 13/12/1972, codice fiscale CSLPRZ72T53A145H.
Persone che Agiscono di Concerto	Le persone che agiscono di concerto con l'Offerente, ai sensi degli articoli 101- <i>bis</i> , commi 4 e 4- <i>bis</i> , del TUF e 44- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti, ossia Rinova HoldCo, l'Investitore, Luccini e il Sig. Paolo Luccini.
Periodo di Adesione	Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con CONSOB, come indicato nel Documento di Offerta.
PL	Paolo Luccini, cittadino italiano, nato ad Aulla (MS) il 1° gennaio 1968, codice fiscale LCCPLA68A01A496J.
Prezzo per Azione	Il corrispettivo unitario pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione Reway (incluse le Azioni a voto plurimo detenute da Luccini, automaticamente convertite in un pari numero di Azioni ordinarie ai sensi dello Statuto, in conseguenza del relativo acquisto da parte dell'Offerente), pattuito per l'acquisto delle Partecipazioni Target ai sensi dei rispettivi SPA Target.
Procedura Congiunta	La procedura congiunta per (i) l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF e (ii) l'esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF, che potrà avere luogo solo qualora, ad esito dell'Offerta, l'Offerente (anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile – una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente.
Procedura OPC	La “ <i>Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con parti correlate</i> ” adottata dal Consiglio di Amministrazione di Reway in data 17 febbraio 2023.

Radini	Immobiliare Radini S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Lucca, via per Camaiore Trav. II, 47 (frazione Monte San Quirico), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Toscana Nord Ovest 02005780461.
RC	Raffaella Casillo, cittadina italiana, nata ad Albenga (SV), il 29 maggio 1976, codice fiscale CSLRFL76E69A1450.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti EGM	Il regolamento emittenti Euronext Growth Milan, pubblicato da Borsa Italiana, comprensivo delle Linee Guida EGM.
Regolamento Parti Correlate	Il Regolamento concernente la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottato da CONSOB con delibera 12 marzo 2010, n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato.
Reinvestimento	Il reinvestimento in Rinova HoldCo, da parte di Luccini, di parte dei proventi derivanti dalla cessione della Partecipazione Luccini all'Offerente, attraverso la sottoscrizione e liberazione della porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione a Luccini, ad esito del quale Luccini è venuta a detenere una partecipazione in Rinova HoldCo complessivamente rappresentativa del 30% del relativo capitale sociale (il tutto come disciplinato ai sensi del Term Sheet e, in maggiore dettaglio, in base a quanto già concordato nel Term Sheet, ai sensi dell'Accordo di Investimento).
Rinova HoldCo ovvero HoldCo	Rinova HoldCo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 14766640966, il cui capitale sociale è pari, alla Data del Documento di Offerta, ad Euro 1.000.000,00 ed è detenuto come segue: (i) l'Investitore detiene n. 700.000 azioni di categoria "A" di HoldCo, rappresentative del 70% del capitale sociale di HoldCo; e (ii) Luccini detiene n. 300.000 azioni di categoria "B" di HoldCo, rappresentative del restante 30% del capitale sociale di HoldCo.
SPA Casillo	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore, PC e RC per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Casillo. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Casillo.

SPA Luccini	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore e Luccini per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Luccini. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Luccini.
SPA Radini	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra l'Investitore, LR e Radini per l'acquisto, da parte dell'Investitore, della Partecipazione Radini. In data 23 luglio 2026, l'Investitore ha nominato l'Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi dello SPA Radini.
SPA Target	Congiuntamente, lo SPA Luccini, lo SPA Casillo e lo SPA Radini.
Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente in vigore alla Data del Documento di Offerta.
Term Sheet	Il <i>term sheet</i> vincolante sottoscritto in data 15 maggio 2026 tra RP SICAV e Luccini e avente ad oggetto <i>inter alia</i> (i) la designazione da parte dell'Investitore – in conformità alle previsioni degli SPA Target e agli artt. 1401 ss. c.c. – dell'Offerente al fine di perfezionare l'acquisto delle Partecipazioni Target ai sensi dei rispettivi SPA Target; (ii) gli impegni relativi alla costituzione e capitalizzazione di Rinova HoldCo e Rinova BidCo in relazione alla complessiva operazione quivi descritta, ivi incluso l'impegno di Luccini a dare esecuzione al Reinvestimento; (iii) la promozione tramite Rinova BidCo – in conseguenza dell'acquisto delle Partecipazioni Target – dell'Offerta; e (iv) la <i>governance</i> di Rinova HoldCo, Rinova BidCo e Reway a seguito del Reinvestimento e del Delisting.
Testo Unico della Finanza ovvero TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
VEGA	VEGA Engineering S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazza Quattro Novembre n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi al n.00295360457.

1. PREMESSA

Il presente Parere, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, contiene le valutazioni dell'Amministratore Indipendente sull'Offerta promossa dall'Offerente e sulla congruità del Corrispettivo. L'Amministratore Indipendente non è parte correlata dell'Offerente e non è portatore di interessi nell'Offerta promossa dall'Offerente.

1.1. L'OPA promossa da Rinova BidCo

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente - anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto - ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, in applicazione del richiamo operato dall'articolo 14 dello Statuto. L'Offerta ha ad oggetto massime complessive n. 6.451.000 Azioni, ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan e rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, di circa il 16,62% del capitale sociale di Reway. Le Azioni Oggetto dell'Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 32.353.802 Azioni detenute dall'Offerente, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente.

In data 31 luglio 2026, l'Offerente ha reso noto a CONSOB e al mercato che – a seguito del perfezionamento, intervenuto in data 30 luglio 2026, delle Compravendite (e, in particolare, della Compravendita Luccini), ai sensi dei rispettivi SPA Target – si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta, mediante la diffusione della Comunicazione dell'Offerente ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non è titolare, direttamente o attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona, di Azioni proprie.

L'Offerta è promossa, su base obbligatoria e totalitaria in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello Statuto, in virtù:

- (i) del perfezionamento dell'acquisizione, da parte dell'Offerente, della Partecipazione dell'Offerente alla Data di Esecuzione (i.e., una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, come richiamato dall'articolo 14 dello Statuto); e
- (ii) delle previsioni contenute nell'articolo 14 dello Statuto che richiamano, in conformità all'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.

L'Offerta è finalizzata all'acquisto di tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta e, quindi, all'ottenimento – da parte dell'Offerente – dell'intero capitale sociale dell'Emittente e, come conseguenza, a ottenere il Delisting delle Azioni da Euronext Growth Milan. Nel caso in cui a esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione) non si verificano i presupposti per il Delisting, l'Offerente potrebbe conseguire il Delisting mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (quale società non quotata) o in altro veicolo societario non quotato facente capo a Rinova HoldCo (i.e., la Fusione Delisting).

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta.

L'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 106 del TUF, all'Offerta si applicano – ricorrendo il presupposto del raggiungimento, da parte dell'Offerente, delle soglie di capitale sociale dell'Emittente ivi indicate – gli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti, in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14-*bis* dello Statuto.

Il Periodo di Adesione all'Offerta, concordato con CONSOB, sarà indicato e descritto nel Documento di Offerta.

Per ulteriori informazioni sull'acquisto della Partecipazione dell'Offerente e l'Operazione si rinvia alla Sezione 2 del Documento di Offerta.

1.2. L'Emittente

L'Emittente è Reway Group S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano il 17 dicembre 2021, con sede legale in Piazza Velasca 8, 20122, Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12141620968, REA n. 2643738.

Alla Data del Documento di Offerta il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 715.252,99 ed è rappresentato da n. 38.804.802 Azioni, prive di valore nominale e aventi godimento regolare. Tutte le n. 7.500.000 azioni a voto plurimo comprese nella Partecipazione Luccini – le quali corrispondevano alla totalità delle azioni a voto plurimo emesse dall'Emittente – oggetto di acquisto da parte dell'Offerente nell'ambito della Compravendita Luccini, sono state oggetto di automatica conversione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, in un pari numero di Azioni ordinarie a seguito del perfezionamento della Compravendita Luccini.

Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e soggette al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF (codice ISIN: IT0005528069).

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscano diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi, in futuro, diritti di acquisire Azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitati, né sussiste alcun impegno per l'emissione di obbligazioni convertibili.

Fermo quanto precede – come meglio indicato all'articolo 6 dello Statuto – in data 28 ottobre 2024, l'assemblea straordinaria dell'Emittente ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, entro 3 anni dalla deliberazione, nei limiti del 10% del capitale sociale dell'Emittente preesistente alla data di eventuale esercizio della delega, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione su Euronext Growth Milan, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.

Alla data del Documento di Offerta, la suddetta delega ad aumentare il capitale sociale risulta esercitata solo parzialmente ed in un'unica occasione, come di seguito descritto. In particolare, in data 4 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato, in parziale esercizio della delega, un aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di Euro 1.800.000,00, di cui nominali Euro 6.050,42, mediante emissione di n. 302.521 Azioni. Tali Azioni sono state sottoscritte **(i)** da Immobiliare Radini S.r.l., per n. 272.269 Azioni e **(ii)** dal dott. Livio Radini, per n. 30.252 Azioni (nel contesto della complessiva operazione di acquisizione, da parte dell'Emittente, del 60% del capitale sociale di VEGA Engineering S.r.l., perfezionatasi il 10 settembre 2024) e rappresentavano,

complessivamente, la Partecipazione Radini, acquistata dall'Offerente alla Data di Esecuzione ai sensi dello SPA Radini.

Alla Data del Documento di Offerta l'Emittente è controllato dall'Offerente, ai sensi dell'art. 93 del TUF e dell'art. 2359, co. 1, n.1, c.c., titolare di complessive n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (*i.e.*, la Partecipazione dell'Offerente).

Secondo quanto risulta dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti - resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, nonché in conformità con il Regolamento Emittenti EGM - ad eccezione dell'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, non vi sono azionisti dell'Emittente titolari di una partecipazione almeno pari al 5% del relativo capitale sociale.

Alla Data del Documento di Offerta, sulla base delle informazioni a disposizione del pubblico, fatta eccezione per il Patto Parasociale, non risultano essere stati sottoscritti patti parasociali rilevanti ai sensi degli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* c.c.

Il Gruppo Reway è un operatore specializzato nel risanamento e nella manutenzione di infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie, con particolare riferimento a ponti, viadotti e gallerie, *leader* nel mercato italiano.

Reway è titolare delle seguenti partecipazioni: (i) l'intero capitale sociale di MGA; (ii) l'intero capitale sociale di GEMA; (iii) una quota rappresentativa del 60% del capitale sociale di VEGA.

Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, alla struttura di *governance* e al Gruppo Reway si rinvia alle pertinenti sezioni del Documento di Offerta e alle informazioni pubblicamente disponibili. Si segnala che, alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non detiene Azioni proprie e non risulta in essere, né è stato adottato dall'Emittente, alcun piano di incentivazione in favore di soggetti terzi.

1.3. L'Offerente

L'Offerente è Rinova BidCo, società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 14773620969.

Ai sensi del relativo statuto sociale, la durata dell'Offerente è attualmente fissata sino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Alla data del presente Parere:

- (i) il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Rinova HoldCo;
- (ii) a sua volta, Rinova HoldCo è:
 - (a) controllata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., dall'Investitore, che, alla Data del Documento di Offerta, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, detiene n. 700.000 azioni di categoria "A", rappresentative del 70% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (b) partecipata da Luccini, che, alla Data del Documento di Offerta, ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione alla medesima (e, dunque, ad esito del Reinvestimento), detiene n. 300.000 azioni di categoria "B", rappresentative del residuo 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo.

RP SICAV è un fondo di investimento alternativo riservato, nella forma di *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, con sede legale in 1, rue Isaac Newton L-2242 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) al numero B222585, gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi Renaissance AIFM S.à r.l., *société à*

responsabilité limitée di diritto lussemburghese, avente sede legale in 25 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo (“**Renaissance AIFM**”).

Renaissance AIFM è, a sua volta, indirettamente controllata da Renaissance Partners S.à r.l. (“**RP**”), una *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 12C, Rue Guillaume J. Kroll L-1882 Lussemburgo. RP è, pertanto, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa dell’Offerente.

Per ulteriori informazioni sull’Offerente e sulla relativa catena di controllo, nonché sui diritti rispettivamente attribuiti alle azioni di categoria “A” e “B” di Rinova HoldCo ai sensi del relativo statuto sociale, si rinvia alla Sezione 4 e al Paragrafo B.1 del Documento di Offerta.

1.4. Le Persone che Agiscono di Concerto

Alla Data del Documento di Offerta, sono da considerarsi Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta i seguenti soggetti:

- (i) ciascuno tra Rinova HoldCo e l’Investitore, ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, in quanto soggetti che esercitano, a seconda del caso in via diretta o indiretta, il controllo sull’Offerente;
- (ii) Luccini, ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. a), del TUF, in quanto parte del Patto Parasociale e dell’Accordo di Investimento;
- (iii) il Sig. Paolo Luccini, ai sensi dell’articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, in quanto soggetto che esercita, in via diretta, il controllo su Luccini.

L’Offerta è promossa dall’Offerente anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto. Pertanto, l’obbligo di promuovere l’Offerta ai sensi dell’articolo 106 e 109 del TUF – resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto nonché in conformità con l’articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM – sarà adempiuto dall’Offerente, che sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta.

1.5. Gli accordi rilevanti conclusi prima dell’OPA

In data 15 maggio 2026, sono stati sottoscritti: (i) lo SPA Luccini, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Luccini; (ii) lo SPA Casillo, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Casillo; e (iii) lo SPA Radini, avente ad oggetto la compravendita della Partecipazione Radini.

Sempre in data 15 maggio 2026, l’Investitore e Luccini hanno sottoscritto il Term Sheet.

Successivamente alla sottoscrizione dei suddetti accordi vincolanti:

- (i) in data 10 giugno 2026, RP SICAV – in conformità al Term Sheet – ha costituito Rinova HoldCo;
- (ii) in data 15 giugno 2026, RP SICAV – in conformità al Term Sheet – ha fatto sì che Rinova HoldCo costituisse Rinova BidCo;
- (iii) in data 20 luglio 2026, si è tenuta l’assemblea straordinaria degli azionisti di Rinova HoldCo per deliberare, *inter alia*, sull’AuCap HoldCo Esecuzione e sull’AuCap HoldCo Offerta;
- (iv) in data 23 luglio 2026, l’Investitore:
 - (a) ha nominato l’Offerente quale società designata ad acquistarne i diritti e assumerne gli obblighi ai sensi degli SPA Target, il tutto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. c.c. e in conformità a quanto convenuto, rispettivamente, in ciascuno degli SPA Target e nel Term Sheet; e
 - (b) anche in considerazione delle tempistiche attese per l’ottenimento dell’ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie per il perfezionamento della Compravendita Luccini, ha fissato la Data di Esecuzione per il giorno 30 luglio 2026;

- (v) tenuto conto dell'assenza di *leakage* ai sensi dello SPA Luccini e dello SPA Radini – come rispettivamente comunicata all'Investitore da parte di Luccini e di LR e Radini in data 22 luglio 2026 – e della fissazione della Data di Esecuzione in data antecedente al 31 luglio 2026 (con conseguente assenza dei presupposti per l'applicazione della *ticking fee* prevista dagli SPA Target), il Prezzo per Azione per l'acquisto della Partecipazione Luccini – e, per esso, quello per l'acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini – è stato determinato in Euro 10,31 per Azione;
- (vi) in data 29 luglio 2026, è stata ottenuta l'ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie ai fini dell'esecuzione della Compravendita Luccini e, pertanto, dell'esecuzione delle Compravendite, la cui data è stata fissata per il 30 luglio 2026 (i.e., la Data di Esecuzione), in conformità a quanto convenuto nei rispettivi SPA Target;
- (vii) alla Data di Esecuzione, l'Investitore e Luccini hanno sottoscritto:
 - (a) l'Accordo di Investimento, volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro: il Reinvestimento, la promozione dell'Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti;
 - (b) il Patto Parasociale, volto a disciplinare in maggiore dettaglio – in base a quanto già concordato nel Term Sheet – tra l'altro:
 - (1) la *governance* di Rinova HoldCo, Rinova BidCo, Reway e delle altre società dalla medesima controllate;
 - (2) talune regole concernenti la circolazione delle partecipazioni sociali in Rinova HoldCo;
 - (3) la sottoscrizione del Contratto di Amministrazione; nonché
 - (4) l'impegno dell'Investitore e di Luccini a fare in modo che venga implementato – successivamente all'eventuale Delisting – il MIP, sulla base di taluni principi chiave concordati ai sensi del Patto Parasociale e, in ogni caso, a termini e condizioni in linea con la prassi di mercato delle operazioni di “*private equity*” e in conformità con il principio di parità di trattamento in materia di offerta pubblica di acquisto; e
- (viii) sempre alla Data di Esecuzione, si è perfezionata la complessiva operazione sopra descritta e pertanto, (*inter alia*):
 - (a) l'Offerente ha perfezionato l'acquisto della Partecipazione Luccini e, in conseguenza dell'avveramento delle condizioni sospensive rispettivamente previste dallo SPA Casillo e dallo SPA Radini, della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini (i.e., le Compravendite);
 - (b) l'Investitore ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, per un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 179.396.000,00. In conseguenza di quanto precede, in conformità con quanto deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Rinova HoldCo in data 20 luglio 2026: (x) le n. 50.000 azioni ordinarie di HoldCo detenute dall'Investitore antecedentemente alla sottoscrizione ed integrale liberazione dell'AuCap HoldCo Esecuzione si sono automaticamente convertite in un pari numero di azioni di categoria “A”; e (y) l'Investitore è pertanto divenuto complessivamente titolare – ad esito della sottoscrizione e liberazione della quota dell'AuCap HoldCo Esecuzione di propria spettanza – di n. 700.000 azioni di categoria “A”, rappresentative del 70% del capitale sociale di Rinova HoldCo;
 - (c) Luccini ha sottoscritto e liberato la porzione dell'AuCap HoldCo Esecuzione riservata in sottoscrizione al medesimo, per un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 76.884.000,00, dando esecuzione al Reinvestimento e divenendo, pertanto,

titolare di complessive n. 300.000 azioni di categoria “B”, rappresentative del restante 30% del capitale sociale di Rinova HoldCo;

- (d) HoldCo, Reway e PL hanno sottoscritto il Contratto di Amministrazione; ed
- (e) a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Francesco Dell’Elmo (il “**Dimissionario Anticipato**”) con efficacia dalla Data di Esecuzione, nonché da parte di tutti gli altri amministratori dell’Emittente in carica, con efficacia dalla data della prima assemblea dell’Emittente successiva alle medesime, il Consiglio di Amministrazione: (1) ha nominato per cooptazione Alessio Masiero quale membro del consiglio di amministrazione dell’Emittente, in sostituzione del Dimissionario Anticipato; e (2) ha convocato l’assemblea dei soci di Reway, da tenersi alla data del 23 settembre 2026, al fine, tra l’altro, di deliberare in ordine alla presa d’atto delle predette dimissioni e al rinnovo degli organi sociali, in conformità a quanto previsto ai sensi del Patto Parasociale.

Per maggiori informazioni in merito alla composizione degli organi sociali dell’Emittente, si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.2.4, del Documento di Offerta.

2. IL PARERE - FINALITA’ E LIMITAZIONI

Il presente Parere è volto ad illustrare le valutazioni che - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti – l’Amministratore Indipendente ha compiuto, anche con l’ausilio dell’Esperto Indipendente, in relazione sia all’Offerta nel suo complesso, sia alla congruità del Corrispettivo dell’Offerta medesima. Il Parere intende contribuire all’assunzione, da parte degli azionisti dell’Emittente, di una scelta informata e consapevole in relazione all’Offerta, sia dal punto di vista della congruità del Corrispettivo, sia in relazione all’Offerta nel suo complesso.

Nello svolgimento delle attività istruttorie condotte in relazione all’Offerta, per le finalità del Parere, l’Amministratore Indipendente ha esaminato tutti i pertinenti aspetti e i profili utili per l’apprezzamento dell’Offerta nel suo complesso nonché per la valutazione della congruità del Corrispettivo, anche sulla base della Fairness Opinion dell’Esperto Indipendente.

L’art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti prevede che, prima dell’approvazione del comunicato dell’emittente, gli amministratori indipendenti che non siano parti correlate dell’offerente redigano un parere motivato, contenente le valutazioni sull’offerta e sulla congruità del corrispettivo, potendosi avvalere, a spese dell’emittente, di un esperto indipendente da questi individuato.

Il Parere, dunque, è stato redatto esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti e viene messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ai fini del rilascio, da parte di quest’ultimo, del Comunicato dell’Emittente, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti.

Il Parere non sostituisce in alcun modo il Comunicato dell’Emittente né il Documento di Offerta, né integra in alcun modo, o può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all’Offerta. Il Parere non sostituisce il giudizio di ciascun azionista in relazione all’Offerta, non eliminando la necessità che ogni singolo azionista svolga la propria personale valutazione in relazione all’adesione all’Offerta, in particolare sulla base del Documento di Offerta.

Pertanto, per una compiuta e integrale conoscenza dei presupposti, termini e condizioni dell’Offerta, occorre fare esclusivo riferimento al Documento d’Offerta.

3. ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

3.1. Amministratore Indipendente che ha partecipato alla redazione del Parere

Il Consiglio di Amministrazione al quale è stato reso il presente Parere, ai fini del rilascio del Comunicato dell'Emittente, era quello nominato dall'assemblea degli azionisti di Reway tenutasi in data 30 aprile 2026, composto da sette amministratori, uno solo dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile (i.e., l'Amministratore Indipendente).

La predisposizione del Parere è stata, quindi, curata dall'unico Amministratore Indipendente dell'Emittente, il quale ha esaminato e valutato in autonomia la documentazione relativa all'Offerta (*cf.* § 3.3), e si è confrontato con l'Esperto Indipendente (in assenza di altri membri del Consiglio di Amministrazione dotati dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile) sui temi oggetto del presente Parere e della Fairness Opinion.

L'Amministratore Indipendente ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, di non essere parte correlata dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto e di non essere portatore di un interesse attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi, rilevante ai sensi dell'art. 2391 c.c., con riferimento all'Offerta.

3.2. L'Esperto Indipendente

Ai fini del presente Parere, l'Amministratore Indipendente ha deciso di avvalersi, a spese dell'Emittente, del contributo di un esperto indipendente, come previsto dall'art. 39-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, individuato, a seguito di valutazione comparativa, in Equita SIM S.p.A., a cui è stato conferito l'incarico per il rilascio di una *fairness opinion* sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo dell'Offerta. Il processo di selezione dell'Esperto Indipendente si è basato sui seguenti criteri: (i) la competenza professionale; (ii) il *track record* e l'esperienza in materia di offerte pubbliche di acquisto finalizzate al *delisting*; (iii) l'indipendenza rispetto all'Emittente, ai soggetti che controllano l'Emittente, nonché agli amministratori delle predette società e (iv) il corrispettivo richiesto.

L'Amministratore Indipendente ha interloquito con l'Esperto Indipendente condividendo le metodologie ritenute più adeguate dall'Esperto Indipendente ai fini della redazione della Fairness Opinion. Successivamente, l'Amministratore Indipendente ha esaminato una prima bozza della Fairness Opinion, nonché la versione finale della stessa, allegata al presente Parere *sub* Allegato 1.

In data 16 settembre 2026, l'Esperto Indipendente ha confermato la sussistenza del requisito di indipendenza in capo allo stesso e ha rilasciato la propria Fairness Opinion, allegata al presente Parere, presentandola al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Indipendente, le cui conclusioni sono indicate nel successivo Paragrafo 6.1.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti, la Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente è stata oggetto di esame anche da parte del Consiglio di Amministrazione ai fini del rilascio del Comunicato dell'Emittente.

3.3. Documentazione esaminata

Ai fini della redazione del Parere, l'Amministratore Indipendente ha esaminato, *inter alia*, la seguente documentazione:

- la Comunicazione dell'Offerente diffusa in data 31 luglio 2026, con la quale l'Offerente, ai sensi degli articoli 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, ha reso noto il verificarsi dei presupposti giuridici per il sorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta;

- la bozza di Documento di Offerta depositata presso CONSOB dall’Offerente in data 17 agosto 2026, nella forma trasmessa in pari data all’Emittente e nelle versioni di volta in volta modificate nel corso dell’istruttoria dinanzi a CONSOB, compresa la bozza di Documento di Offerta da ultimo condivisa dall’Offerente in data 11 settembre 2026, nonché il relativo comunicato stampa;
- la Fairness Opinion dell’Esperto Indipendente, nelle versioni preliminari e nella versione definitiva del 16 settembre 2026;
- l’Accordo di Investimento;
- il Patto Parasociale, cui sono allegati i principi del Management Incentive Plan;
- lo SPA Luccini;
- lo SPA Casillo;
- lo SPA Radini;
- il Contratto di Amministrazione;
- gli ulteriori documenti indicati di volta in volta nel presente Parere.

L’Amministratore Indipendente ha altresì supervisionato la messa a disposizione dell’Esperto Indipendente della documentazione di pertinenza dell’Emittente elencata nel successivo Paragrafo 6.1.

4. ELEMENTI ESSENZIALI E NATURA DELL’OFFERTA

4.1. Finalità dell’OPA

Nel Documento di Offerta, l’Offerente ha dichiarato che l’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria, promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF e dell’articolo 14 dello Statuto dell’Emittente, avente ad oggetto le Azioni Oggetto dell’Offerta, finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta e a ottenere il Delisting.

L’obbligo di promuovere l’Offerta è sorto alla Data di Esecuzione a seguito del perfezionamento dell’acquisto delle Partecipazioni Target da parte dell’Offerente, per effetto del quale l’Offerente è venuto a detenere n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell’83,38 % del capitale sociale dell’Emittente.

Per la descrizione dettagliata dei possibili scenari per gli azionisti in esito all’Offerta (raggiungimento di una partecipazione pari o superiore al 90%, ovvero inferiore al 90%) si rinvia al Paragrafo 5 del presente Parere.

L’Offerta si inserisce nell’ambito di un progetto di investimento dell’Offerente – e, indirettamente, dell’Investitore – in Reway, diretto a contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Reway nel medio-lungo periodo, in linea con l’orizzonte di investimento proprio di un investitore di *private equity*. Ad esito dell’Offerta, l’Offerente intende quindi sostenere l’attuale percorso di crescita di Reway – che potrà continuare a contare sulla visione e sull’apporto manageriale e strategico del suo fondatore e del *management team* – contribuendovi, quale azionista di controllo, mediante l’apporto a Reway delle competenze ed esperienze maturate a livello internazionale e derivanti da un solido *track record* di investimenti.

Per maggiori informazioni sui programmi futuri dell’Offerente, si rinvia alla Sezione A, Paragrafo A.6 del Documento di Offerta.

4.2. Elementi essenziali e natura dell’OPA

Come anticipato, l’obbligo di promuovere l’Offerta consegue al perfezionamento, intervenuto alla Data di Esecuzione, dell’acquisizione da parte di Rinova BidCo della Partecipazione dell’Offerente. Pertanto, l’Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, in applicazione del richiamo volontario operato dall’articolo 14 dello Statuto.

Ciò premesso, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta:

- a) l'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate su Euronext Growth Milan ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente;
- b) l'Offerta è promossa sulle Azioni Oggetto dell'Offerta, e quindi su massime n. 6.451.000 Azioni, rappresentative di circa il 16,62% del capitale sociale di Reway, corrispondenti alla totalità delle Azioni della stessa in circolazione alla Data del Documento d'Offerta;
- c) l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto si sono riservate la facoltà di effettuare, a seguito della Comunicazione dell'Offerente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati a CONSOB e al mercato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, risultare automaticamente ridotto per effetto degli acquisiti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o da una o più Persone che Agiscono di Concerto) al di fuori dell'Offerta;
- d) le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione dovranno essere libere da vincoli e gravami di qualsiasi natura e liberamente trasferibili all'Offerente;
- e) l'Offerta rappresenta il mezzo attraverso cui l'Offerente (unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto) intende acquisire la totalità delle Azioni dell'Emittente e conseguire il Delisting;
- f) nel caso in cui il Delisting non venisse raggiunto a esito dell'Offerta, l'Offerente si è riservato di perseguire l'obiettivo del Delisting mediante altri mezzi, tra cui la Fusione Delisting;
- g) l'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- h) il Periodo di Adesione avrà luogo secondo le date indicate nel Documento di Offerta;
- i) il pagamento del Corrispettivo avverrà alla Data di Pagamento, contestualmente al trasferimento a favore di Rinova BidCo delle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione;
- j) l'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet*) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo;
- k) l'Offerente ha dichiarato la propria intenzione di esercitare il Diritto di Acquisto sulle residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto) e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del TUF (anch'esso reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto), la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, qualora egli – congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto – all'esito del Periodo di Adesione venga a detenere una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente.

Per maggiori informazioni sugli elementi essenziali dell'Offerta, si rinvia alle competenti Sezioni del Documento di Offerta.

4.3. Corrispettivo dell'OPA

L'Offerente pagherà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro – determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto) – pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il Corrispettivo si intende “*cum dividend*” (ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente). Si precisa che non sono previste distribuzioni di dividendi e/o riserve entro la Data di Pagamento.

Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo della Azioni Oggetto dell’Offerta, sarà pari a Euro 66.509.810,00.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari **(i)** al 6,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla Data di Riferimento, nonché **(ii)** al 2,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Reway registrati nei 12 mesi precedenti alla Data di Esecuzione.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, se e in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta e/o imposta sostitutiva eventualmente dovuta in relazione alla eventuale plusvalenza realizzata rimarrà a carico degli Aderenti all’Offerta.

Considerata la natura obbligatoria dell’Offerta, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e tenuto conto dell’Operazione da cui sorge l’obbligo di promuoverla (i.e. l’acquisto delle Partecipazioni Target), il Corrispettivo è stato determinato in conformità a quanto disposto dall’articolo 106, comma 2, del TUF, applicabile per effetto del richiamo operato dall’articolo 14 dello Statuto (in conformità all’articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM). Ai sensi di tale disposizione, l’Offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla data della Comunicazione dell’Offerente per acquisti di Azioni, e coincide con il corrispettivo unitario pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Luccini, pari altresì a quello pagato per l’acquisto della Partecipazione Casillo e della Partecipazione Radini.

Per una descrizione dettagliata dei criteri di determinazione del Corrispettivo, del confronto tra quest’ultimo e le quotazioni di mercato delle Azioni e degli eventuali premi incorporati dal Corrispettivo rispetto ai prezzi di Borsa registrati in diversi periodi di riferimento, si rinvia alla Sezione E del Documento di Offerta.

4.4. Modalità di finanziamento

L’obbligo di promuovere l’Offerta consegue al perfezionamento delle Compravendite, in esecuzione degli SPA Target, a seguito del quale l’Offerente è divenuto titolare di complessive n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell’83,38% del capitale sociale dell’Emittente.

Secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, a copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi alle Compravendite, pari a complessivi Euro 333.567.698,62, a cui si aggiungono i costi accessori come evidenziati nel Documento di Offerta, l’Offerente ha fatto ricorso:

- (i) in parte, agli apporti di capitale messi a disposizione dell’Offerente – tramite Rinova HoldCo – da parte dell’Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento assunti dai medesimi ai sensi dell’Accordo di Investimento, mediante sottoscrizione e liberazione, rispettivamente da parte dell’Investitore e di Luccini (quest’ultima a titolo di Reinvestimento), delle porzioni dell’AuCap HoldCo Esecuzione a ciascuno riservate in sottoscrizione, per un importo complessivo pari a Euro 255.686.243,53, di cui (x) Euro 178.787.205,76 rinvenienti dalla porzione dell’AuCap HoldCo Esecuzione sottoscritta e versata dall’Investitore; e (y) Euro 76.899.037,77 rinvenienti dalla porzione dell’AuCap HoldCo Esecuzione sottoscritta e versata da Luccini; e
- (ii) per la restante parte, pari a complessivi Euro 81.814.595,00, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento del Corrispettivo connessi all’Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto

dell'Offerta e, quindi, pari all'Esborso Massimo, nonché di eventuali acquisti fuori Offerta, l'Offerente farà ricorso:

- (i) in parte, agli apporti di capitale che saranno messi a disposizione dell'Offerente – tramite la sua controllante Rinova HoldCo – da parte dell'Investitore e di Luccini, in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento dai medesimi rispettivamente assunti ai sensi dell'Accordo di Investimento, mediante sottoscrizione e liberazione, rispettivamente da parte dell'Investitore e di Luccini, delle porzioni dell'AuCap HoldCo Offerta a ciascuno riservate in sottoscrizione, per un importo massimo complessivo pari a Euro 50.196.896,00; e
- (ii) per la restante parte, pari a massimi complessivi Euro 16.312.914,00, alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

La seguente tabella riporta il dettaglio delle fonti e impieghi relativi all'Operazione nel suo complesso (comprensiva delle Compravendite, dell'Offerta e degli eventuali acquisti fuori Offerta), assumendo che all'esito dell'Offerta (anche a seguito dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF, ovvero sia del Diritto di Acquisto) siano portate in adesione tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta.

Complessivo			
Fonti		Impieghi	
Equity	305,883,139.53	Compravendite	333,567,698.62
Debito	180,000,000.00	Esborso massimo	66,509,810.00
		Rifinanziamento debito esistente	64,078,932.64
		Costi di transazione e overfunding	21,726,698.27
Totale fonti	485,883,139.53	Totale impieghi	485,883,139.53

In caso di integrale adesione all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, l'esborso massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo, sarà pari all'Esborso Massimo (i.e. Euro 66.509.810,00).

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle condizioni del Contratto di Finanziamento, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.1, del Documento di Offerta.

5. POSSIBILI SCENARI PER I DETENTORI DI AZIONI

5.1. Scenario in caso di adesione all'Offerta

Gli azionisti dell'Emittente che aderiranno all'Offerta cederanno le proprie Azioni a Rinova BidCo e riceveranno il Corrispettivo, pari ad Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta da essi detenuta e portata in adesione, con cessazione della qualità di azionista.

Il Corrispettivo verrà corrisposto entro la Data di Pagamento, salva l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui termini di adesione all'Offerta, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta.

5.2. Scenario in caso di mancata adesione all'Offerta

Secondo quanto illustrato nel Documento di Offerta, in caso di mancata adesione all'Offerta, gli azionisti che non aderiranno all'Offerta manterranno la titolarità delle proprie Azioni. Per gli azionisti dell'Emittente che non aderiranno all'Offerta si profileranno i seguenti scenari, alternativi tra di loro, a seconda della partecipazione complessiva detenuta da Rinova BidCo all'esito dell'Offerta.

5.2.1. Raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente

L'Offerente ha dichiarato che, qualora venga a detenere, anche congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente - per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile - non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e si avvarrà del Diritto di Acquisto sulle residue Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto).

Qualora ricorrano i relativi presupposti ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto), mediante l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all'Obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (*i.e.*, l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni eventualmente acquistate tramite l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF – da determinarsi ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14-*bis* dello Statuto – sarà pari al Corrispettivo.

Gli azionisti che non avessero aderito all'Offerta saranno, pertanto, obbligati a trasferire la titolarità delle Azioni da essi detenute in favore di Rinova BidCo e, per l'effetto, riceveranno per ogni Azione così trasferita un corrispettivo pari al Corrispettivo, determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111, comma 2, del TUF.

Ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle Azioni dalla negoziazione su Euronext Growth Milan, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

5.2.2. Mancato verificarsi dei presupposti per il Delisting, scarsità del flottante a seguito dell'Offerta ed eventuale Fusione Delisting

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità di flottante tale da non assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione dalle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente e/o il Delisting, ai sensi degli articoli 40 e 41 del Regolamento Emittenti EGM. Qualora tale scarsità di flottante si verificasse, l'Offerente ha dichiarato la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente.

In ogni caso, qualora non si verifichino i presupposti per il Delisting ad esito dell'Offerta l'Offerente potrebbe in ogni caso conseguire il Delisting mediante la Fusione Delisting. Alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte dei competenti organi sociali dell'Offerente con riguardo alla Fusione Delisting o alla eventuale tempistica della stessa.

Per maggiori informazioni a tale riguardo, si rinvia all'Avvertenza A.7 e alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del Documento di Offerta.

5.3. Fusione e riorganizzazione post - Delisting

In caso di Delisting (diverso da quello conseguente alla Fusione Delisting), come concordato dall'Investitore e Luccini nell'Accordo di Investimento, l'Offerente procederà, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali, alla Fusione Obbligatoria. In particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento, l'Investitore e Luccini si sono impegnati a perfezionare la Fusione Obbligatoria entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Pagamento, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere a tutte le disposizioni di legge applicabili e agli obblighi contenuti nel Contratto di Finanziamento (e nella documentazione contrattuale accessoria).

In tale scenario, il patrimonio dell'Emittente andrebbe a costituire garanzia generica dell'indebitamento assunto da Rinova BidCo in forza del Contratto di Finanziamento e, pertanto, la Fusione Obbligatoria potrebbe qualificarsi come “fusione con indebitamento”, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'articolo 2501-*bis* del Codice Civile.

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione Delisting e alla Fusione Obbligatoria, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del Documento di Offerta.

6. VALUTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

6.1. La Fairness Opinion

Ai fini della valutazione della congruità del Corrispettivo, l'Amministratore Indipendente ha analizzato i contenuti e le conclusioni della Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente e i lavori ad essa sottostanti.

Per le sue analisi, l'Esperto Indipendente ha fatto riferimento, *inter alia*, alle seguenti informazioni e documenti:

- i bilanci d'esercizio e consolidati di Reway relativi agli ultimi 3 esercizi (2023–2025);
- lo Statuto di Reway;
- le presentazioni societarie (*investor presentations*) di Reway disponibili al pubblico;
- i comunicati stampa della Società;
- la Comunicazione dell'Offerente;
- le ricerche e gli studi pubblicati dai *broker* che coprono il titolo Reway (Integrae SIM, Intermonte, ValueTrack);
- le ricerche dei *broker* e i dati finanziari relativi al panel di società quotate comparabili;
- i dati e le informazioni pubblicamente disponibili e, in particolare, raccolti attraverso Borsa Italiana, FactSet e Bloomberg relativi a Reway e a selezionate società quotate comparabili;
- gli altri dati disponibili pubblicamente che l'Esperto Indipendente ha ritenuto rilevanti per lo svolgimento delle valutazioni proprie della Fairness Opinion.

Nella Fairness Opinion viene segnalato, inoltre, che l'Emittente non ha predisposto né fornito un piano industriale pluriennale ai fini della valutazione richiesta all'Esperto Indipendente.

Lo stesso Esperto Indipendente precisa che le analisi condotte sono state finalizzate esclusivamente a esprimere un giudizio sulla congruità finanziaria del Corrispettivo mediante il confronto con gli intervalli di valore per Azione risultanti dai criteri adottati. A tali fini, Reway è stata considerata in ipotesi di continuità aziendale e in ottica *stand-alone*, ossia di autonomia operativa, escludendo gli effetti specifici dell'Operazione, incluse eventuali sinergie, costi straordinari e conseguenze fiscali, finanziarie o operative della medesima.

Ai fini delle valutazioni condotte nella Fairness Opinion, sono state utilizzate come metodologie principali:

- a) il metodo noto come *Discounted Cash Flow* (“**DCF**”) applicato al *consensus* degli analisti, che permette di determinare il valore della società *target* attualizzandone i flussi di cassa operativi prospettici e il valore terminale; e
- b) il metodo dei c.d. Multipli di Borsa, grazie al quale è possibile determinare il valore di una società *target* mediante l'applicazione – ad alcuni indicatori economico-finanziari della società *target* – di multipli che il mercato borsistico esprime per società quotate comparabili.

Inoltre, sono state utilizzate come metodologie di controllo: (i.) l'analisi dei multipli di transazioni M&A precedenti e comparabili, la quale permette di determinare il valore di una società applicando i multipli impliciti pagati in transazioni comparabili precedenti ad alcune metriche economiche e finanziarie della società *target*; (ii.) l'analisi dei prezzi di borsa, la quale determina il valore per azione della società sulla base delle quotazioni del titolo, considerando le medie dei prezzi ponderate per i volumi su diversi orizzonti temporali; (iii.) l'analisi dei premi OPA corrisposti in precedenti offerte pubbliche di acquisto comparabili, grazie alla quale il valore di una società viene determinato in funzione dei premi corrisposti in precedenti offerte pubbliche di acquisto (“**Premi OPA**”), applicati ai prezzi medi di Borsa registrati dal titolo oggetto di analisi; e, infine, (iv.) l'analisi dei *target price* pubblicati dai *broker* antecedentemente alla data di annuncio, ossia l'analisi delle valutazioni obiettivo che gli analisti finanziari hanno pubblicato sull'Emittente.

La tabella sottostante riporta gli intervalli di valore unitario per Azione risultanti dalle analisi condotte dall'Esperto Indipendente, da confrontare con il Corrispettivo pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione:

Metodologia	Applicazione	Valore minimo per Azione (in Euro)	Valore massimo per Azione (in Euro)
DCF	Principale	9,68	11,49
Multipli di Borsa	Principale	9,42	11,37
Multipli di transazioni M&A precedenti	Controllo	6,25	6,72
Prezzi di Borsa	Controllo	9,67	10,46
Premi OPA	Controllo	12,52	12,87
Target price	Controllo	10,35	12,85

Il giudizio dell'Esperto Indipendente, il quale si fonda sulla lettura congiunta e complessiva delle analisi effettuate, alla luce della complementarità dei criteri adottati, attribuendo rilievo principale al DCF e ai Multipli di Borsa e considerando le altre metodologie quali riferimenti di controllo, con le rispettive limitazioni, porta alla conclusione secondo cui il Corrispettivo dell'Offerta, pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata eventualmente in adesione, rientra in ciascuno degli intervalli delle metodologie principali: DCF (Euro 9,68–11,49) e Multipli di Borsa (Euro 9,42–11,37), mentre i criteri di controllo forniscono indicazioni non univoche.

Sulla base delle analisi effettuate e delle considerazioni svolte nella Fairness Opinion, l'Esperto Indipendente ha concluso che **“il Corrispettivo pari a Euro 10,31, cum dividend, per ciascuna Azione ordinaria Reway portata in adesione all'Offerta sia congruo da un punto di vista finanziario”**.

Per una descrizione dettagliata delle metodologie, assunzioni e conclusioni dell'Esperto Indipendente, si rinvia alla Fairness Opinion allegata al presente Parere *sub* Allegato 1.

6.2. Valutazioni dell'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo dell'Offerta

Ai fini della valutazione della congruità del Corrispettivo, l'Amministratore Indipendente ha analizzato, *inter alia*, il Documento di Offerta e i contenuti e le conclusioni della Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente.

L'Amministratore Indipendente condivide le metodologie, le ipotesi e le conclusioni contenute nella Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente. In particolare, l'Amministratore Indipendente ritiene che l'impostazione metodologica adottata dall'Esperto Indipendente sia coerente con la dottrina, la prassi professionale e di mercato e sia idonea all'attività valutativa svolta dallo stesso nel contesto *de quo*.

Tenuto conto di tutto quanto precede, l'Amministratore Indipendente fa constatare e dà atto che:

- a. in qualità di unico amministratore indipendente, in carica alla data del presente Parere, non ha partecipato, a qualunque titolo, alle trattative per la definizione dell'Operazione che costituisce presupposto della promozione dell'Offerta;
- b. nello svolgimento delle attività istruttorie condotte in relazione all'Offerta, anche sulla base della Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente e dei lavori ad essa sottostanti, ha esaminato la documentazione e tutti i pertinenti aspetti e profili utili per (i) l'apprezzamento dell'Offerta, nonché per (ii) la valutazione della stessa e della congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo;
- c. l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti dell'Emittente titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta;
- d. il Corrispettivo dell'Offerta, trattandosi di offerta avente natura obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (come richiamati dall'articolo 14 dello Statuto), risponde a quanto stabilito *ex lege* dall'articolo 106, comma 2, del TUF, essendo pari al prezzo più elevato corrisposto dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei sei mesi anteriori alla Comunicazione dell'Offerente per l'acquisto di Azioni dell'Emittente;
- e. trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, l'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia;
- f. l'Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a ottenere il Delisting, obiettivo che l'Offerente potrebbe perseguire anche tramite la Fusione Delisting qualora il Delisting non si realizzasse a esito dell'Offerta;
- g. i titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta che non aderissero all'Offerta potrebbero trovarsi in una situazione tale per cui, in caso di Delisting, a prescindere dalle modalità con cui quest'ultimo verrà conseguito, la liquidazione del proprio investimento potrebbe risultare difficoltosa, in quanto i medesimi sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- h. la Fairness Opinion rilasciata dall'Esperto Indipendente – approfonditamente esaminata dall'Amministratore Indipendente – ha concluso che il Corrispettivo dell'Offerta è da ritenersi, da un punto di vista finanziario, congruo.

Tenuto conto di tutto quanto precede, l'Amministratore Indipendente:

- esaminata la documentazione sopra indicata;
- tenuto conto delle considerazioni espresse nella Fairness Opinion e dei lavori sottostanti;
- valutato che il presente Parere viene reso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti e, dunque, ai fini della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione del successivo Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti;

ritiene che:

- (i) l'Offerta sia conforme alle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti, in quanto obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, come richiamati dall'articolo 14 dello Statuto, e non contenga condizioni, patti speciali o altre clausole che possano influire sul suo contenuto essenziale;

(ii) il Corrispettivo di Euro 10,31 per Azione risulta, da un punto di vista finanziario, congruo per i destinatari dell'Offerta, come confermato dalla Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente.

L'Amministratore Indipendente precisa, in ogni caso, che la convenienza economica dell'adesione all'Offerta dovrà essere valutata dal singolo azionista, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dell'andamento del valore di mercato delle Azioni, delle dichiarazioni dell'Offerente e delle informazioni contenute nel Documento di Offerta, nel Comunicato dell'Emittente e in ogni altro documento relativo all'Offerta, nonché della propria posizione personale in relazione all'investimento effettuato nell'Emittente.

Milano, 17 settembre 2026

L'Amministratore Indipendente

VEGAS

GIUSEPPE CARLO FERDINANDO

16.09.2026

20:48:29

UTC



(Prof. Giuseppe Vegas)

Allegato 1- Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente

[pagina lasciata intenzionalmente in bianco]

STRETTAMENTE RISERVATO

Spett.le

Reway Group S.p.A.

Piazza Velasca, 8

20122 Milano

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Indipendente

Milano, 16 settembre 2026

Oggetto: Parere relativo alla congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo riconosciuto nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rinova BidCo S.p.A. sulle azioni ordinarie di Reway Group S.p.A.

Egregi Signori,

Reway Group S.p.A. ("**Reway**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") è una società italiana specializzata nel risanamento e nella manutenzione di infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie. Il capitale sociale, pari a Euro 715.252,99, è suddiviso in n. 38.804.802 azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale (le "**Azioni**"), ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**EGM**"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

In data 15 maggio 2026 (la "**Data di Riferimento**"), è stata annunciata la sottoscrizione di accordi vincolanti tra Renaissance Partners S.à r.l. SICAV – RAIF ("**RP SICAV**" o l'"**Investitore**") e taluni azionisti dell'Emittente, aventi ad oggetto l'acquisto di una partecipazione di controllo in Reway, seguito dalla promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulle residue Azioni, finalizzata alla revoca dalle negoziazioni su EGM.

In data 31 luglio 2026, Rinova BidCo S.p.A. ("**Rinova BidCo**" o l'"**Offerente**"), società costituita il 15 giugno 2026 e interamente controllata da Rinova HoldCo S.p.A. ("**Rinova HoldCo**"), ha comunicato che, in data 30 luglio 2026 (la "**Data di Esecuzione**"), si è perfezionato l'acquisto, per un corrispettivo unitario di Euro 10,31 per Azione, delle seguenti partecipazioni (l'"**Acquisizione**"):

- n. 25.000.000 Azioni detenute da Luccini S.r.l. ("**Luccini**"), rappresentative di circa il 64,43% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione Luccini**"), di cui n. 17.500.000 azioni ordinarie e n. 7.500.000 azioni a voto plurimo, queste ultime automaticamente convertite in un pari numero di azioni ordinarie in conseguenza del perfezionamento della relativa compravendita;
- n. 7.051.281 Azioni detenute da Patrizia Casillo e Raffaella Casillo, rappresentative di circa il 18,17% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione Casillo**");
- n. 302.521 Azioni detenute da Livio Radini e Immobiliare Radini S.r.l., rappresentative di circa lo 0,78% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione Radini**" e, congiuntamente alla Partecipazione Luccini e alla Partecipazione Casillo, le "**Partecipazioni Target**").

L'Acquisizione è stata eseguita in attuazione dei rispettivi contratti di compravendita sottoscritti il 15 maggio 2026 dall'Investitore e dai venditori (gli "**SPA Target**"), ai sensi dei quali, in data 23 luglio 2026, RP SICAV ha designato Rinova BidCo quale acquirente ai sensi degli articoli 1401 e seguenti del codice civile. Secondo quanto comunicato dalle parti, il prezzo unitario di Euro 10,31 non ha subito rettifiche, non essendosi verificati

leakage rilevanti ai sensi dei contratti applicabili né i presupposti per l'applicazione della ticking fee, prevista per un closing successivo al 31 luglio 2026.

Alla Data di Esecuzione, l'Investitore e Luccini hanno altresì sottoscritto un accordo di investimento e un patto parasociale, in attuazione del term sheet vincolante del 15 maggio 2026. In tale contesto, Luccini ha reinvestito parte dei proventi della cessione mediante sottoscrizione e liberazione di azioni di categoria B di Rinova HoldCo, venendo a detenere il 30% del relativo capitale sociale (il "**Reinvestimento**"); il restante 70% è detenuto dall'Investitore mediante azioni di categoria A.

Per effetto dell'Acquisizione, l'Offerente è divenuto titolare di n. 32.353.802 Azioni, rappresentative dell'83,38% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Partecipazione dell'Offerente**"). Con la comunicazione del 31 luglio 2026 (la "**Comunicazione dell'Offerente**"), Rinova BidCo ha quindi reso noto il sorgere dell'obbligo di promuovere, anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l' "**Offerta**" o "**OPA**"), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), in applicazione del richiamo volontario operato dall'articolo 14 dello statuto sociale di Reway (lo "**Statuto**") e in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'Offerta ha ad oggetto un massimo di n. 6.451.000 Azioni, rappresentative di circa il 16,62% del capitale sociale dell'Emittente, pari alla totalità delle Azioni dedotta la Partecipazione dell'Offerente (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"), ed è finalizzata alla revoca delle Azioni dalle negoziazioni su EGM (il "**Delisting**"; l'Acquisizione, l'Offerta e le attività finalizzate al Delisting sono di seguito congiuntamente definite l' "**Operazione**"). Il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta potrà ridursi per effetto di eventuali acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta dall'Offerente e/o dalle persone che agiscono di concerto.

Il corrispettivo dell'Offerta è pari a Euro 10,31 per ciascuna Azione portata in adesione, da intendersi cum dividend (il "**Corrispettivo**"), e coincide con il prezzo unitario pagato per l'acquisto delle Partecipazioni Target. Secondo quanto indicato nella Comunicazione dell'Offerente, il Corrispettivo è stato determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TUF, reso applicabile per richiamo volontario dell'articolo 14 dello Statuto, nonché in conformità all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Corrispettivo incorpora un premio del 6,6% rispetto alla media dei prezzi ufficiali delle Azioni ponderata per i volumi nei dodici mesi precedenti la Data di Riferimento, inclusa, e uno sconto del 4,1% rispetto al prezzo ufficiale alla medesima data. L'esborso massimo complessivo, in caso di adesione per tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta e al netto dei costi e degli oneri connessi all'Operazione, è pari a Euro 66.509.810,00.

L'efficacia dell'Offerta, in quanto obbligatoria, non è subordinata all'avveramento di condizioni. In data 17 agosto 2026, l'Offerente ha comunicato l'avvenuto deposito presso CONSOB del documento di offerta destinato alla pubblicazione, precisando che la pubblicazione avverrà al termine dell'istruttoria prevista dall'articolo 102, comma 4, del TUF. Per la descrizione completa dei termini dell'Offerta, delle modalità di adesione e di pagamento si rinvia alla relativa documentazione.

Nel contesto dell'Offerta e in applicazione dell'articolo 39-bis del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti CONSOB**"), l'Amministratore Indipendente della Società ha deliberato di avvalersi, a spese dell'Emittente, dell'ausilio di EQUITA SIM S.p.A. ("**Equita**" o l' "**Esperto Indipendente**"), cui è stato conferito l'incarico (l' "**Incarico**") di rilasciare un parere sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo (il "**Parere**" o la "**Fairness Opinion**").

Il Parere è predisposto a beneficio dell'Amministratore Indipendente e del Consiglio di Amministrazione della Società, a supporto, rispettivamente, del parere motivato di cui all'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti CONSOB e del comunicato dell'Emittente di cui all'articolo 103 del TUF e all'articolo 39 del Regolamento Emittenti CONSOB. Il presente Parere illustra le principali assunzioni, limitazioni, metodologie e risultanze delle analisi svolte da Equita.

Documentazione utilizzata

Nello svolgimento dell'Incarico, Equita si è basata sulle informazioni pubblicamente disponibili e sulla documentazione dell'Operazione. Tra i documenti più rilevanti si segnalano:

- Bilanci d'esercizio e consolidati di Reway relativi agli ultimi 3 esercizi (2023–2025);
- Statuto vigente di Reway;
- Presentazioni societarie (investor presentations) di Reway disponibili al pubblico;
- Comunicati stampa della Società;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF pubblicata il 31 luglio 2026;
- Ricerche e studi pubblicati dai broker che coprono il titolo Reway (Integrae SIM, Intermonte, ValueTrack);
- Ricerche dei broker e dati finanziari relativi al panel di società quotate comparabili;
- Dati e informazioni pubblicamente disponibili e, in particolare, raccolti attraverso Borsa Italiana, FactSet e Bloomberg relativi a Reway e a selezionate società quotate comparabili;
- Altri dati disponibili pubblicamente che Equita ha ritenuto rilevanti per lo svolgimento dell'Incarico.

Sono stati inoltre utilizzati dati e informazioni di mercato raccolti, in particolare, attraverso Borsa Italiana, FactSet, Bloomberg e Mergermarket, relativi a Reway, alle società quotate selezionate e alle operazioni ritenute rilevanti ai fini del Parere.

Inoltre, sono state effettuate interlocuzioni e sessioni di approfondimento con il management della Società ai fini dell'Incarico.

Si segnala altresì che la Società non ha predisposto né fornito un piano industriale pluriennale ai fini della valutazione.

Limiti e restrizioni delle analisi valutative alla base del Parere

Il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte nel presente Parere devono essere interpretati esclusivamente nell'ambito delle seguenti ipotesi, limitazioni e restrizioni:

- l'Incarico ha esclusivamente le finalità indicate in premessa. Il Parere ha natura consultiva e non vincolante e non sostituisce, né limita, le autonome valutazioni e determinazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Indipendente della Società;
- il Parere è predisposto ad uso e beneficio esclusivo del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Indipendente ed è soggetto ai termini e alle condizioni dell'Incarico. Nessun altro soggetto, inclusi azionisti, investitori, creditori, controparti contrattuali e management, è autorizzato a fare affidamento sul Parere. Le valutazioni di terzi in merito all'Offerta restano di loro esclusiva competenza e responsabilità;
- il Parere non potrà essere pubblicato, divulgato o messo a disposizione di terzi, in tutto o in parte, né utilizzato per finalità diverse da quelle indicate, salvo quanto richiesto dalle competenti Autorità, da obblighi di legge o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o giudiziari. Equita autorizza sin d'ora la Società a includere integralmente il Parere nel comunicato dell'Emittente e nel parere

dell'Amministratore Indipendente richiamati in premessa. Ogni diverso utilizzo dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato per iscritto da Equita;

- il Parere non esprime un giudizio sull'interesse della Società all'Operazione né sulla convenienza per i singoli azionisti di aderire all'Offerta e non costituisce una raccomandazione di adesione. Equita non ha valutato gli aspetti legali, fiscali, regolamentari, giuslavoristici o contabili dell'Operazione. Restano ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Indipendente in relazione alle rispettive valutazioni sull'Offerta;
- il Parere non costituisce una perizia giurata di stima né una valutazione predisposta ai fini dell'impairment test della Società;
- le conclusioni si basano sul complesso delle analisi e delle considerazioni svolte. Nessuna parte del Parere potrà essere considerata o utilizzata separatamente dal medesimo nella sua interezza;
- la situazione patrimoniale di riferimento ai fini valutativi è quella al 31 dicembre 2025. I parametri di mercato sono stati rilevati al 4 settembre 2026 (la **"Data di Aggiornamento"**), salvo i riferimenti storici e le date delle ricerche specificamente indicati nelle analisi. Le quotazioni utilizzate per le analisi dei Prezzi di Borsa e dei Premi OPA sono riferite ai periodi antecedenti la Data di Riferimento. Equita ha assunto che, salvo quanto descritto nella documentazione esaminata e considerato nelle analisi, nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2025 e la data del Parere non siano intervenuti fatti tali da modificare significativamente il profilo patrimoniale, economico e finanziario di Reway;
- Equita non ha avuto accesso ad alcuna data room e non ha svolto due diligence di natura fiscale, finanziaria, commerciale, industriale, legale, previdenziale, ambientale o strategica, né verifiche fisiche o tecniche su beni e impianti, titoli di proprietà, passività potenziali, contenziosi o diritti di terzi;
- Equita ha fatto affidamento sulla completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni e della documentazione utilizzate, senza procedere a verifiche autonome e indipendenti della loro attendibilità né a procedure di revisione contabile. Equita non assume responsabilità né rilascia garanzie in merito all'accuratezza e completezza delle informazioni di fonte esterna contenute o riflesse nel Parere;
- in assenza di un piano industriale pluriennale formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione e messo a disposizione ai fini dell'Incarico, le analisi utilizzano i dati storici ufficiali e le stime dei broker per il triennio 2026E–2028E (il **"Consensus degli Analisti"** o **"Consensus"**), nonché le elaborazioni e le assunzioni di normalizzazione adottate ai fini valutativi. Tali proiezioni non costituiscono un piano industriale predisposto o approvato dal management della Società;
- le informazioni prospettiche presentano per loro natura elementi di incertezza e dipendono dall'effettiva realizzazione delle relative ipotesi. Equita non ha svolto procedure di revisione o attestazione delle previsioni dei broker e non fornisce alcuna garanzia sul conseguimento dei risultati previsti;
- Equita ha assunto che la documentazione esaminata rappresenti adeguatamente i fattori di rischio rilevanti e che non sussistano passività, contenziosi, diritti di terzi o altre circostanze non note suscettibili di incidere significativamente sulle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie poste alla base delle analisi;
- i valori e gli intervalli risultanti dalle analisi sono determinati esclusivamente ai fini del giudizio sulla congruità finanziaria del Corrispettivo e non costituiscono indicazioni del prezzo o del valore delle Azioni in contesti diversi dall'Offerta, né garanzie sul loro andamento futuro;
- le considerazioni espresse si riferiscono alle condizioni economiche, di mercato e regolamentari valutabili sulla base delle informazioni disponibili alla data del Parere, fermo restando che i parametri di mercato utilizzati nelle analisi sono rilevati alla Data di Aggiornamento. Eventuali evoluzioni successive possono incidere anche significativamente sulle risultanze, senza comportare per Equita un obbligo di

aggiornare, rivedere o riaffermare il Parere. Qualora vengano meno presupposti rilevanti delle analisi, le conclusioni non potranno essere automaticamente estese al mutato contesto.

Principali criticità rilevate in sede di valutazione

Le analisi e le relative conclusioni devono essere interpretate considerando, in particolare, le seguenti criticità:

- **Assenza di un business plan formalmente approvato e base informativa previsionale:** il ricorso alle stime di Integrae SIM, Intermonte e ValueTrack, in assenza di un piano industriale approvato ai fini dell’Incarico, comporta la dipendenza delle analisi dalle ipotesi e dalle informazioni utilizzate dai broker. Le ricerche presentano date e impostazioni metodologiche differenti; la loro aggregazione e le successive normalizzazioni richiedono assunzioni che possono incidere sui risultati. La natura delle singole fonti deve essere considerata anche alla luce della qualificazione della ricerca di ValueTrack come sponsorizzata;
- **Discounted Cash Flow:** le ipotesi sui flussi prospettici, sul costo medio ponderato del capitale, sul tasso di crescita di lungo periodo e sul multiplo terminale incorporano elementi di soggettività. Nei casi centrali considerati nelle analisi, il valore attuale del Terminal Value rappresenta circa l’86% dell’Enterprise Value in entrambe le configurazioni utilizzate. La valutazione è pertanto particolarmente sensibile alla sostenibilità della redditività e della generazione di cassa oltre il periodo esplicito e alle assunzioni di normalizzazione di investimenti e capitale circolante;
- **Multipli di Borsa:** il panel comprende società attive nella manutenzione ferroviaria e nella manutenzione, nel risanamento e nella costruzione di infrastrutture stradali e autostradali, solo parzialmente comparabili a Reway. Differenze di business mix, dimensione, capitalizzazione, marginalità ed esposizione geografica limitano la diretta applicabilità dei multipli osservati;
- **Multipli di Transazioni M&A Precedenti:** le operazioni selezionate sono riferite a periodi, perimetri, dimensioni e attività differenti e incorporano premi di maggioranza, sinergie o altre condizioni specifiche dell’acquirente. Tali elementi limitano la comparabilità quantitativa dei multipli derivati, motivando l’utilizzo del metodo a fini di controllo;
- **Prezzi di Borsa:** la contenuta liquidità del titolo (circa lo 0,1% del flottante scambiato mediamente ogni giorno nei dodici mesi antecedenti l’annuncio) può limitare la rappresentatività delle quotazioni ai fini valutativi. I risultati sono inoltre sensibili alla finestra temporale considerata, anche alla luce della significativa rivalutazione del titolo nel periodo precedente l’annuncio: il Corrispettivo risulta superiore alla media dei prezzi ponderati per i volumi a 12 mesi, ma lievemente inferiore alle medie a 1, 3 e 6 mesi;
- **Limitata significatività dei Premi OPA:** la metodologia dei Premi OPA restituisce valori teorici (Euro 12,52–12,87 per azione), la cui significatività e diretta applicabilità al caso concreto risultano tuttavia limitate da diversi fattori oggettivi. In particolare, valgono le medesime considerazioni espresse con riferimento ai Prezzi di Borsa circa la contenuta liquidità del titolo, la rappresentatività delle quotazioni e la sensibilità dei risultati alla finestra temporale considerata. Si segnala inoltre che, in data 20 gennaio 2025, sono stati pubblicati articoli di stampa relativi alla presunta revisione di opzioni strategiche da parte della Società e alla nomina di Mediobanca quale advisor finanziario; tali indiscrezioni possono aver contribuito ad anticipare aspettative di mercato, rendendo meno immediata la lettura dei prezzi pre-annuncio come riferimento pienamente non influenzato da ipotesi di operazioni straordinarie. Alla luce delle limitazioni indicate, le risultanze del metodo sono utilizzate quale riferimento di controllo nell’ambito del giudizio complessivo;
- **Target Price:** la metodologia è stata utilizzata quale metrica di controllo in quanto riflette valutazioni stand-alone con un orizzonte temporale a 12 mesi, elaborate in data antecedente all’annuncio

dell'Offerta (fatta eccezione per il report di ValueTrack). Lo scostamento rispetto a tale metrica si potrebbe giustificare in quanto il Corrispettivo cristallizza un realizzo integralmente per cassa, sollevando l'azionista sia dall'execution risk legato al raggiungimento dei Target Price a un anno, sia dai forti limiti di smobilizzo derivanti dall'illiquidità del titolo.

Metodologie di valutazione

Le analisi sono finalizzate esclusivamente a esprimere un giudizio sulla congruità finanziaria del Corrispettivo mediante il confronto con gli intervalli di valore per Azione risultanti dai criteri adottati. La Società è stata considerata in ipotesi di continuità aziendale e in ottica stand-alone, ossia di autonomia operativa, escludendo gli effetti specifici dell'Operazione, incluse eventuali sinergie, costi straordinari e conseguenze fiscali, finanziarie o operative della medesima.

Tenuto conto delle caratteristiche della Società e delle criticità sopra illustrate, sono state utilizzate come metodologie principali:

- **Discounted Cash Flow ("DCF")**: il metodo determina l'Enterprise Value mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa operativi unlevered del periodo 2026E–2028E e del Terminal Value al costo medio ponderato del capitale ("**WACC**"). Il Terminal Value è calcolato mediante il c.d. Gordon Growth Model e, quale verifica complementare nell'ambito del DCF, mediante applicazione di un multiplo EV/EBITDA all'EBITDA normalizzato ("**Exit Multiple**"). L'Equity Value è determinato apportando all'Enterprise Value le rettifiche del bridge-to-equity, comprendenti posizione finanziaria netta, TFR, interessenze di minoranza e partecipazioni in società collegate. Gli intervalli tengono conto delle analisi di sensitività effettuate da Equita;
- **Multipli di Borsa**: il metodo applica ai risultati economici attesi di Reway i multipli osservati sulle società quotate selezionate. L'intervallo utilizzato ai fini del Parere è determinato sulla base delle mediane EV/EBITDA ed EV/EBIT del panel complessivo, applicate rispettivamente all'EBITDA e all'EBIT 2026E di Reway, tenendo conto delle successive rettifiche del bridge-to-equity.

Sono state inoltre utilizzate come metodologie di controllo:

- **Prezzi di Borsa**: l'analisi determina il valore per Azione considerando le medie dei prezzi del titolo ponderate per i volumi (VWAP) su diversi orizzonti temporali antecedenti la Data di Riferimento (a 1, 3, 6 e 12 mesi), identificando un intervallo compreso tra il valore minimo registrato a dodici mesi (Euro 9,67) e il valore massimo registrato a tre mesi (Euro 10,46);
- **Multipli di Transazioni M&A Precedenti**: l'analisi applica all'EBITDA 2025A di Reway la mediana e la media dei multipli EV/EBITDA delle operazioni selezionate, apportando successivamente le rettifiche del bridge-to-equity;
- **Premi OPA**: l'analisi applica ai prezzi medi delle Azioni, ponderati per i volumi e riferiti ai periodi di uno, tre, sei e dodici mesi antecedenti la Data di Riferimento, le mediane dei premi osservati nelle OPA obbligatorie concluse in Italia nel periodo 2021–2026;
- **Target Price**: l'analisi considera l'intervallo dei valori per Azione pubblicati da Integrae SIM il 7 aprile 2026, Intermonte il 30 aprile 2026 e ValueTrack il 18 maggio 2026, pari, rispettivamente, a Euro 12,85, Euro 11,50 ed Euro 10,35.

I metodi sono stati interpretati in funzione della rispettiva pertinenza e affidabilità nel caso concreto. La distinzione tra metodologie principali e di controllo non comporta l'esclusione delle risultanze divergenti dal Corrispettivo, che sono state considerate nel giudizio complessivo.

Sintesi delle analisi valutative

La tabella sottostante riporta gli intervalli di valore unitario per Azione risultanti dalle analisi svolte, da confrontare con il Corrispettivo di Euro 10,31:

Metodologia	Applicazione	Valore minimo per Azione (€)	Valore massimo per Azione (€)
DCF	Principale	9,68	11,49
Multipli di Borsa	Principale	9,42	11,37
Multipli di Transazioni M&A Precedenti	Controllo	6,25	6,72
Prezzi di Borsa	Controllo	9,67	10,46
Premi OPA	Controllo	12,52	12,87
Target Price	Controllo	10,35	12,85

Le risultanze devono essere lette congiuntamente, alla luce della complementarità dei criteri, delle differenti basi informative e delle limitazioni descritte. Il giudizio non deriva dalla media aritmetica degli intervalli né dalla compensazione meccanica tra indicazioni superiori e inferiori al Corrispettivo.

Gli intervalli non costituiscono previsioni del prezzo al quale le Azioni saranno negoziate né identificano un prezzo necessariamente conseguibile sul mercato in assenza dell'Offerta. Equita non attribuisce un valore puntuale alle Azioni, ma esprime esclusivamente un'opinione sulla congruità finanziaria del Corrispettivo nel contesto dell'Incarico.

Considerazioni conclusive

Il giudizio di Equita si fonda sulla lettura complessiva delle analisi, attribuendo rilievo principale al DCF e ai Multipli di Borsa e considerando le altre metodologie quali riferimenti di controllo, con le rispettive limitazioni. In particolare, il Corrispettivo di Euro 10,31 rientra in ciascuno degli intervalli delle metodologie principali: DCF (Euro 9,68–11,49) e Multipli di Borsa (Euro 9,42–11,37).

Adottando una visione omnicomprensiva delle metodologie applicate, i riferimenti di controllo forniscono indicazioni non univoche: mentre le principali metriche di valutazione intrinseca e di mercato, unitamente ai Prezzi di Borsa, convalidano il Corrispettivo, quest'ultimo è superiore all'intervallo dei Multipli di Transazioni M&A Precedenti (Euro 6,25–6,72), ma inferiore a quello dei Premi OPA (Euro 12,52–12,87) e a quello dei Target Price (Euro 10,35–12,85). Rispetto a quest'ultimo, si evidenzia come il Corrispettivo sia sostanzialmente allineato al valore espresso dalla nota di ValueTrack (Euro 10,35), differendone di soli Euro 0,04. I risultati ottenuti tramite l'applicazione di Multipli di Transazioni M&A Precedenti e Premi OPA rappresentano quindi valori *outlier* opposti nell'ambito dell'esercizio valutativo, per quanto i Multipli di Transazioni M&A Precedenti possano ragionevolmente incorporare un premio per il controllo.

Equita ha altresì considerato che, nel periodo successivo all'annuncio e sino alla Data di Aggiornamento, il titolo si è attestato in prossimità del Corrispettivo, senza superarlo, con un prezzo medio ponderato di circa

Euro 10,07 e un ultimo prezzo registrato di Euro 10,20, senza mai oltrepassare la soglia di Euro 10,31. Nel periodo dal 16 maggio al 4 settembre 2026, i volumi cumulati di negoziazione sono stati pari a circa 3,53 milioni di Azioni, corrispondenti a circa il 54,8% del flottante.

In considerazione di quanto precede, dei dati e delle informazioni utilizzati, delle analisi svolte, delle finalità per le quali l’Incarico è stato conferito e delle ipotesi, limitazioni e restrizioni qui illustrate, **Equita ritiene che, alla data del presente Parere, il Corrispettivo pari a Euro 10,31, cum dividend, per ciascuna Azione ordinaria Reway portata in adesione all’Offerta sia congruo da un punto di vista finanziario.** Tale giudizio non costituisce una raccomandazione agli azionisti di aderire all’Offerta, restando ogni decisione di investimento o disinvestimento di loro esclusiva competenza.

Nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, né Equita né i suoi amministratori, dirigenti, funzionari, dipendenti o consulenti potranno essere ritenuti responsabili per danni diretti o indiretti sofferti da terzi in conseguenza di un utilizzo del Parere diverso dalle finalità e dai destinatari indicati. Né la ricezione del Parere né le informazioni in esso contenute o successivamente comunicate nell’ambito dell’Incarico costituiscono consulenza in materia di investimenti da parte di Equita.

Distinti saluti.



(Simone Riviera)

Co-Amministratore Delegato
EQUITA SIM S.p.A.



(Edoardo Schiavina)
Managing Director
EQUITA SIM S.p.A.

N. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

Il Documento di Offerta e i documenti indicati nei Paragrafi N.1 e N.2 sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede legale dell'Offerente in Milano, Viale Bianca Maria n. 25;
- la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza Velasca n. 8;
- la sede sociale di Banca Akros, Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Viale Eginardo n. 29;
- il sito *internet* dell'Emittente www.rewaygroup.com; e
- il sito *internet* del Global Information Agent <https://transactions.sodali.com/>.

N.1. DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE

- Statuto e atto costitutivo dell'Offerente.

L'Offerente, in quanto società di recente costituzione, non ha presentato alla Data del Documento di Offerta alcun bilancio.

N.2. DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE

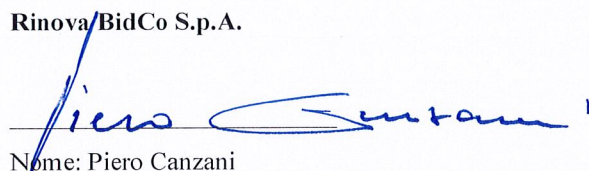
- Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di Offerta è in capo all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto di propria conoscenza, i dati contenuti nel presente Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Rinova/BidCo S.p.A.



Nome: Piero Canzani

Carica: Amministratore Delegato